ANTICHITA'
PICENE
TOMO XXX.

DELLE ANTICHITA'
DEL MEDIO, E DELL' INFIMO EVO
TOMO XV.

ANTICHITA'
PICENE
TOMO XXX.

DELLE ANTICHITA'
DEL MEDIO, E DELL' INFIMO EVO
TOMO XV.

ANTICHITA'

PICENE

Dell' Abate

GIUSEPPE COLUCCI

PATRIZIO CAMERINESE ED ASCOLANO

TOMO XXX

DELLE ANTICHITA' DEL MEDIO, E DELL' INFIMO EVO

TOMO XV

Quid verum, atque decens, curo, et rogo: et omnis in hoc sum

Horat. Epist. 1. ad Maecenat.

FERMO

Dai Torchi dell' Autore

M·DCC·XCVI.

Con Licenza de Superiori

AI SUOI CONCITTADINI
DI PENNASANGIOVANNI.

GIUSEPPE COLUCCI.

NOn perchè da lungo tempo io viva lontano da cotesta patria (a) dove trassi i natali (b), e dove gli amatissimi miei genitori, e fratelli hanno soggiorno; nè perchè altre Terre illustri (c), e Città nobilissime (d) mi abbiano onorato, e distinto colla rispettiva loro cittadinanza, e nobiltà generosa, ho giammai rinunziato a cotesta. L' amore filiale, che le debbo, la gratitudine, e riconoscenza di avere in essa concepito

(a) Nel Novembre del 1768. venni qui in Fermo per attendere agli studj in questa Università, come in fatti cominciai dal corso della filosofia, proseguendo poi la teologia speculativa, e morale, e quindi gli studj legali civili, e canonici, nei quali fui laureato ai 4. di Aprile del 1785. Indi in poi non sono di quà più partito, avendovi stabilito il mio domicilio, di cui già conto l'anno 27.

(b) Ai 19. di Marzo dell' anno 1752.

(c) La Terra di Monterubbiano Diocesi di questa Città, e del Presidato di Montalto, e la Terra di Marano Diocesi di Ripatransone, e dello Stato Fermano mi onorarono ambedue dell' aggregazione alla loro cittadinanza.

(d) La città di Camerino con diploma spedito li 28. Decembre del 1775. e quindi la Città di Ascoli con altro diploma del 1. Settemb. del 1793. ebbero la compiacenza di donarmi la loro generosa nobiltà.

cepito il primo genio alle lettere, e la per me felice combinazione di avervi potuto attendere non solo agli studj primi elementari, ma anche alla più amena letteratura sotto la disciplina di quel chiariss. professore, al quale per il corso di molti anni aveste in sorte di affidare la vostra pubblica scuola, e che avreste dovuto desiderarvelo eterno, per il bene della vostra gioventù (e), sono tutte ragioni fortissime, le quali come debbono da me per diritto ripetere i frutti degli altri studj più serj, così mi hanno impresso nell' animo una gratitudine indelebile, ed un sincero patriottico amore, che non potrà mai scancellarmi dall' animo qualunque variar di fortuna, di luogo, o di tempo. Una riprova di questa sincerità, cari miei cittadini, sia l' impegno, che ho preso d' illustrare coteste antiche memorie, e di fare fra voi rivivere i fatti più rimoti, e le cose più decorose, le quali come a me stesso sono state ignote fino a quest' epoca, così a voi egualmente nuove in gran parte riusciranno nel trascorrere che farete questa mia letteraria fatica. Io dubitava, a dir vero, che tutto fosse in un bujo impossibile a dissiparsi, e che poco o nulla di sicuro, e di certo avrei trovato da ridire sull' origine della Penna, sulle vicende di lei, sull' acc-

cre-

(e) Il Sig. D. Luciano Morelli di Montelpare, ora Canonico della sua patria, uomo fornito di molta erudizione, specialmente nell' amena letteratura, degnissimo di occupare qualunque cattedra di rettorica di cospicue Città, non che di Terre, il quale a questo raro suo merito univa un sommo impegno pel profitto dei giovani, e seriamente invigilava sull' esterna loro condotta, onde al progresso nelle lettere si accoppiasse una buona, civile, e cristiana educazione. Deh perchè oggi non sorgono a folla uomini di tal fatta per rimediare a tanto disordine, che si scorge nei teneri giovani, i quali avvezzandosi di buon' ora alle scostumatezze del Secolo danno forte a temere, che l' età futura possa essere anche più depravata della presente?

crescimento, e decadenza, su degl' illustri cittadini, e su i servigj prestati al legittimo loro Sovrano il Sommo Romano Pontefice; ma appena posi mano alle ricerche mi sottrassi da tal timore; e nella stessa vostra pubblica secreteria trovai monumenti tali da far molto onore alla Terra col pubblicarli, e molto utile alla Storia della nostra provincia (f). Nè cotesti per altro sono stati i soli da me rinvenuti, e di cui mi sia io giovato a tal' uopo. Questo segreto Archivio Fermano doviziosissimo me ne ha somministrati degli altri assai acconci (g): Del che sarò sempre grato al nobilissimo Magistrato che al medesimo si è degnato aprirmi per somma cortesia l' accesso. E come per mille altri titoli, così ancora per questo non cesserò mai di rimostrargliene la mia gratitudine, specialmente nell' impegno, che ho preso d' illustrare i più antichi, ed onorevoli fasti di questa loro sì antica, ed illu-

(f) Io credo che quasi niun luogo della nostra Marca, se sia alquanto culto, non abbia o nella Segreteria, o nell' Archivio o poche, o molte pergamene, chiamate dal volgo di carattere gotico, le quali contengono molte cose interessanti, ed onorevoli dei Luoghi stessi, in cui esistono. Sarebbe desiderabile, che, anche per onore dei luoghi stessi, si facessero leggere, e trovandosi degne della pubblica luce, diligentemente copiare, Io mi presterò volentieri a ciò fare per ogni luogo, che vorrà compiacersi di comandarmelo, come ho fatto con altre Terre, delle quali a mano a mano si verrà ora trattando nella vasta mia opera.

(g) Questo segreto archivio Fermano, detto di S. Domenico, perchè gelosamente si conserva in una ben custodita camera nel sotterraneo del Convento di S. Domenico, contiene pregevolissimi monumenti, i quali interessano non sola la città, e tutti i castelli del suo Stato, ma eziandio moltissime terre della Marca come, per esempio, S. Elpidio, M. Granaro, S. Giusto, Monsampietrangioli, M. dell' Olmo, M. Giorgio, Civitanova, M. Santo, Morrovalle, M. Rubbiano, M. Fiore, ed altre terre ancora, oltre alle città, come di Ancona, Ascoli, Camerino, Macerata, Fabriano, Matelica, Recanati, Ripatransone ec. Se ciascun luogo si dasse l' impegno di far copiare le proprie con pochissimo dispendio si verrebbero a copiar tutte quelle, che interessano la Storia delle rispettive patrie, e della provincia.

illustre Città . E finalmente , senza ricordare i varj lumi tratti da varie istorie municipali, dirò solo che per fino nell' Opera grande del celebre Muratori delle Antichità del medio evo mi è avvenuto di ritrovare un' aureo documento , che sarà forse il più pregevole , ed il più raro di tutti gli altri . Gradite in ogni modo , miei Concittadini , quel tanto che dal mio impegno deriva alla patria di maggior lustro , e splendore ; e come dovete esser sempre sicuri del mio massimo attaccamento per lei , così siatelo insieme di non aver io per questo tradita nè punto nè poco la verità della Storia , nè di essermi mai in alcun modo avvilito in adulazioni per darle più di quello , che per giustizia le si convenga , e che resti insieme provato dai documenti , che sono o riferiti o citati nel decorso di questo mio libro .

INDICE
DEI PARAGRAFI.

PARTE PRIMA
DESCRIZIONE TOPOGRAFICA.

PARTE SECONDA
MEMORIE ISTORICHE.

PARTE TERZA

MEMORIE ISTORICHE
DELLA TERRA
DI PENNASANGIOVANNI

MEMORIE ISTORICHE
DELLA TERRA
DI PENNASANGIOVANNI

PARTE PRIMA

DESCRIZIONE TOPOGRAFICA

§. I.

Positura della Terra.

A Ridosso di un' alto monte, esposto in prospetto, e nel suo pendìo verso levante, distante circa quindici miglia dal mare, e circa sette dagli Appennini, in mezzo alle città di Fermo all' oriente, di Ascoli a mezzo giorno, e di Macerata a tramontana, tutte distanti quale poco più, quale poco meno di quindici miglia, sorge la Terra, che gli antichi del secolo decimo terzo dicevano ora *castel della Penna*, ora *castello di S. Giovanni*, ora *castello del Monte di S. Giovanni* e noi chiamiamo al presente PENNA S. GIOVANNI. Sulle cime di questo monte, che fa spalla al paese verso ponente, oggi vi esiste una picciola Chiesa; ma in antico vi era una interessante fortezza, detta il Girone, ne altro vuol dire se non quello che altrove si chiama CASSARO, cioè luogo forte, e munito. Era questo monte nel secolo XIII. e in altri posteriori tutto incasato, parte dalla fortezza, parte dai baloardi, e nel resto da altre fabbriche, ed abitazioni che si protraevano fino al ripiano del rimanente del paese, che anzi come risulta dai documenti del codice diplomatico, e special-

mente da quelli dei num. I. e VII. ivi erano poste le case dei primi Signori del luogo, che ornate anche di torri, ed alte a segno che nella cessione fatta dei loro diritti a favore della allora nascente Communitá, promisero di abbassarle ad una certa misura, e di non alzarle più mai (num. I.). Ma come poco dopò fu demolita la fortezza per gelosìa di dominio num X. pag. *60.*, così in appresso appoco appoco vennero a cadere, e demolirsi i torrioni, e le case; onde ai giorni nostri nella parte più alta non se ne conoscono nemmeno i vestigj, e pochissime ne rimangano nella parte del declivio fra mezzogiorno, e levante, e quelle poche sono tutte abitate da povera gente, laddove in altri tempi era quello il soggiorno dei più potenti, e ricchi Signori. Ecco il giro delle solite umane vicende. Ma torniamo al restante della terra, riservandoci di parlare altrove di questo monte.

L' incasato che ora compone il paese si stende in lungo da ponente a levante, e inclina alla parte meridionale, per esser mancate quasi tutte le fabbriche che un tempo esistevano dalla parte di tramontana. Per simile elevatezza di sito, esposta la terra al dominio dei venti, sembrar potrebbe che nell' inverno vi si dovesse sentire un rigore soverchio di freddo. Ma poichè il fabbricato inclina verso il mezzodí, e a ponente vi rimane il riparo del monte, questo rigore è molto temperato, e il freddo non è punto piú sensibile che in altre parti di quelle vicinanze, mentre l' aria è la più purgata, e più pura, e insieme molto grata, e gioconda la vista.

Giá in prospetto, come dissi, si vede il mare, e per un tratto sì lungo quanto ne intercede fra il monte di Ancona, e le foci del Tronto. A tramontana si scuopre come in un vago teatro una infinità di paesi, i quali essendo alcuni grandi, e altri piccoli, parte in alto, e parte in basso, tutti insieme veduti a un colpo d' occhio col resto di tanti campi, e colline amene, e verdeggianti di erbe e di piante, formano il più vago prospetto che mai si possa ideare. Da ponente vi sono in vero gli alti, e nevosi Apennini, e ne continua la catena fino al mezzogiorno. Ma dalla vista anche di questi, o per la loro simmetrica degradazione, o per l' orrido delle rupi, e delli scogli tramezzato da vaste praterie, o da grandi selve, e boschi, o per le ville e casali ch' hanno alle falde, o anche per le nevi, di cui sono in varj paesi coperti formasi un' altro diverso

punto

punto pittoresco a cui succede da mezzo giorno la vista di altre catene di monti meno asperi, e di colline le quali in varj ordini con lunga serie proseguono fino al mare, tutte sparse frequentemente di altri paesi, e casali, di verdure, e di alberi. Il più bello per altro a me sembra quel tratto, che si vede in prospetto, e che forma, per così dire, una gran valle, fiancheggiata da un' ala non interrotta di varie colline, e che dal confine del territorio spingesi insino al mare. Oltre a un grandissimo numero di paesi, che veggonsi sotto gli occhi, oltre ad infinite abitazioni rurali, il più bello a vedersi è il corso del tortuoso torrente Salino a sinistra, e del fiume Tennacolo a destra, i quali sul confine di esso territorio a levante si uniscono e confondono insieme e acque, e nome nel Tenna; il cui corso, quant' è lungo, da quel punto infino al mare, tutto intieramente si scuopre da questo luogo con tutto il grande, e spazioso suo letto, e le grandi pianure ad un tal letto aggiacenti. L' avere adunque innanzi quest' ameno teatro, e il poter con un volger di capo variarsi insieme il punto di vista in altri niente meno dilettevoli e vaghi, a me sembra certamente che sia un sufficiente compenso agl' incomodi, che potrebbe cagionare una positura troppo eminente, e tropp' alta.

§. II.

Porte, e mura castellane.

SOno al presente tre sole le porte della Penna. Una verso levante, e chiamasi *del piano*, perchè avanti vi resta una piana strada, che si estende fino a un' altra vecchia porta, di cui in appresso. Questa *porta del piano* per quanto rilevo dalle antiche pergamene anticamente si chiamava *Porta di S. Maria*; appunto perchè fuori di essa pochi passi restava, e resta ancora la Chiesa del titolo di S. Maria. La seconda guarda il mezzogiorno. Dicesi *della pesa* a motivo che annessa alla stessa rimane la pubblica pesa. Sopra tal porta esiste una lapida in parte scancellata artificiosamente, ed ha la data del 1354. che forse è quella del tempo in cui fu aperta, e costruita. Tralascio di qui rapportarla, cadendomi più

in

in acconcio di farlo altrove, e può servire a rischiarare qualche punto di storia di quel tempo; e allora vedremo insieme chi la facesse costruire, e per qual causa. La terza guarda il ponente, e chiamasi al presente *del forno*. Questa denominazione è conforme anche a quello, che si trova esserlesi data nelle antiche pergamene, ma da esse impariamo essersi detta insieme *Porta di S. Martino*. Così leggo in una di esse del 1460. *Porta S. Martini sive Furni*. La ragione del primo di essi due nomi è facile il trovarla col figurarci che in quella parte esistesse il forno pubblico, il quale presentemente rimane nel centro del paese di contro al convento dei PP. MM. Conventuali di S. Francesco. Ma non così è chiaro perchè si dicesse *porta di S. Martino*. Se fosse derivato dalla terra contermine di M. S. Martino, un tal nome sarebbesi dato con più ragione o alla porta della pesa, che resta del tutto in faccia ad essa terra, o all' altra del piano; da che per andare a M. S. Martino si esce o dall' una porta, o dall' altra, ma non già da questa di cui parlo. Resta solo il pensare che in quella vicinanza vi fosse in antico una qualche Chiesa dedicata a S. Martino, di cui niuna memoria è a noi pervenuta.

Ricordo a miei giorni anche la quarta porta chiamata *di S. Croce*, e questa rimaneva dalla parte boreale. L' ho vista da fanciullo in uno stato di mediocre conservazione, sebbene mancante di porte, ma ora non potrei indicarne se non il sito in cui fu per essere stata interamente diroccata, e le pietre furono adoperate per selciare certe strade rurali non molto distanti. Chi sapesse che la nostra terra è piantata sopra un monte di sasso vivo, e che le pietre abbondano in ogni parte di quel distretto, si farebbe le meraviglie che per selciare le strade si ricorra alla demolizione di una porta. I nostri antichi n' erano sì gelosi, che piuttosto avrebbero devastata una strada per ristorare una porta, che una porta per una strada. Il nome di S. Croce, che rimane tuttora a quella parte io credo che lo prendesse da una villa, della quale troviamo nelle antiche carte le memorie; e come io credo, rimaneva appunto in quella contrada, che oggi dicesi tuttora di S. Croce, meno di un miglio discosta da essa porta. In essa contrada appariscono ancora i ruderi di una Chiesa dedicata alla SS. Croce, ed è titolare di un picciolo Benefizio Ecclesiastico, di cui ne sono io presentemente il Rettore. Abbandonato il castello, o villa che fosse dai suoi abitatori, e questi venuti ad abitare

nella

nella terrà avranno probabilmente occupata quella parte di essa che rimane appunto più vicina a tal porta ; e da quel tempo si sará dato il nome di S. Croce à quel quartiere ; di cui ancora rimangono le memorie ; come diremo parlando delle denominazioni dei quartieri.

Eravi in oltre anche la quinta porta ; e questa rimaneva sulle cime del monte ; di cui parlammo nel precedente paragrafo ; sull' angolo che riguarda verso S. Ginesio, o sia fra ponente, e borea. Io ne ricordo in piedi li stipiti ; che si possono tuttora indicare ; ma questa è mancata per naturale disastro di antichitá, e dopo distrutte le fabbriche, e i baloardi esistenti in quel monte una tal porta rendevasi inutile ; né ad altro sarebbe servita, che a mostrare un monumento di antichità.

Ma poichè abbiamo parlato di porte non debbo qui omettere di rammentarne altre due. Una è quella che oggi chiamasi il *Portone*, e l' altra che dicesi *Portarella*. Il Portone è come un' alto torrione con gran porta nel mezzo, e al di sopra appajono segni di una più alta sopraedificazione ; e rimane sul fine della salita che si fa da chi viene nel paese dalla parte verso levante, e sul cominciamento di quella strada piana, che va dirittamente a risponderé nell' anzidetta porta del Piano ; ovvero di S. Maria ; restando intermedia la detta Chiesa di S. Maria alla sinistra di chi viene. Al presente non serve che per una decorazione dello stradone, e per un monumento di antichitá. I nostri antichi per altro non avranno soltanto avuto in mira il solo ornamento ; e decoro, ma con questo avrà unito anche l' utile, e la sicurezza della patria. Che però io son di parere che l' eriggessero come per un' antemurale della terra ; e per scuoprire d' ogni intorno qualunque sorpresa nemica. In fatti se si esamina la maniera del fabbricato non rimonta piú oltre che al secolo XIV. Se la curiositá e l' ingordigia dell' oro non avesse fatta credere a qualche sciocco una favoletta, che correva in paese di un ricco tesoro nascosto dietro una iscrizione collocata sopra l' arco di essa porta ; non si sarebbe osato di romperla a colpi di martelli di notte tempo ; ed ora sapremmo da essa con sicurezza quando fu fatta ; e forse anche il motivo. Nei lati di esso portone (in ciascuno dei quali v' è la strada) si vedono i segni dell' appoggio di altri due piú piccioli archi di altre due porte più basse. Fuori di ciò non si vede altra concatenazione di muraglie per poter dire che di quà cominciasse il circondario delle mura castellane ;

e

e soltanto ci possiam figurare che da una di esse due porte laterali vi fosse la scala per salire sopra al portone che, come dissi, ha segni chiari di una più alta sopraedificazione.

Lo stato presente di questo grandioso portone non è molto felice, nè fa molto onore ai presenti cittadini, i quali, vedendone già caduta la sommità, e quasi tutta la volta, non si danno pensiero di ristorarlo perchè non vada prestamente in rovina nel resto. Il consiglio pubblico prese risoluzione varj anni sono di far ciò; e la sacra Congregazione del B. Governo ne approvò le giuste e savie determinazioni. Ma dopo il lasso di più anni non vi è stato chi s' abbia dato il carico di eseguire la mente pubblica. Son certo che rovinando nel resto allora si doleranno i cittadini della mancanza, piuttosto che prevenirla al presente con poca spesa. E quì mi condoneranno se col riferire *per extensum* la *rubrica 91. del lib.* 1. del nostro Statuto rammento loro la gelosia, e la premura che gli antenati avevano della conservazione non meno che del decoro delle strade interne, e delle mura castellane, ma specialmente di questa porta. Così ivi si legge pag. 36. *Quoniam (ut ipsa continua experientia docet) dum nostra Universitas nimis se facilem præbet in concedendo potestatem faciendi pontes, aut aliquid aliud inter unam domum & aliam super vias publicas & in muros publicos privata ædificia extruendi, & (quod pejus est) in donando illorum propugnacula, sive turriones, maxima nostræ Terræ deformitas, ac non modicum impedimentum liberi prospectus, & usus ipsarum viarum, & murorum consequitur: Proinde, antequam malum ulterius progrediatur, statuimus prohibentes ne in futurum ejusmodi concessio quovis titulo sive lucrativo sive oneroso fiat, & QUAM MAXIME PORTÆ VETERIS, ut illa sit antiquitatis & præteritæ magnitudinis perpetuum & certum testimonium: & ne si cui concederetur, daretur spes inferendi ex ea nostræ Terræ & ejus hominibus aliquid præjudicii scutorum viginti quinque auri Cameræ Apostolicæ de facto a quolibet contrafaciente solvendorum, & amplius quævis facta concessio irrita sit, & nullius effectus.*

Tornando poi alla porta, impariamo dalla riferita rubrica che in quel tempo chiamavasi *porta vecchia*. Dalle antiche carte per altro sappiamo che i più antichi la dicevano *Porta Spinta*, vale a dire porta fabbricata più avanti dell' altra parte, e quasi *spinta* innanzi. Per non dover poi du-

dubitare che la porta di cui parlo si chiamasse *porta spinta* oltre al trovarsi nominata una tal porta in un processo di cui parleremo in appresso troviamo ancora in altra carta del 1293. denominato da una tal porta il campo aggiacente fra essa e l' altra col medesimo nome; cioè: *Planum Spinte*: conforme il campo opposto (ora appartenente alla casa dei Signori Perucci) si diceva dal nome della contrada, che tuttavia esiste: *Plagia Avisi*: oggi detta contrada di *Aisci*.

L' altra porta, detta oggi la *Portarella*, è nell' interno del paese lungo la via, che viene da essa porta del piano, ed è collocata fra la Chiesa, e Monastero delle Monache Benedettine, e l' antico palazzo pubblico ora convertito in Ospedale dei poveri infermi. Al presente non ha porte, ma vi sono i gangheri di ferro che mostrano esservi state. E' costruita con molta maestria, e fortezza, e credo che nei piú antichi tempi fosse la prima porta del luogo da quella parte, e il di più del paese posto fra essa porta e l' altra del piano sia un' accrescimento fatto quando la terra era nel suo maggior fiorire. Altrimenti non saprei trovare altro motivo per conoscere a quel' uopo si dovesse eriggere dentro del luogo una tal porta, che dividesse una parte della terra dall' altra. Al più poteva succedere per formare del resto del paese come una fortezza; onde se i nemici espugnata avessero la prima porta, non così facilmente avrebbero superata la seconda. Dalle particolari osservazioni da me fatte nella faccia del luogo ho conosciuto che a linea retta da essa porta scendendo verso le mura da sole si scorgono segni di continuazione di muraglie di un più ristretto circondario; il che conferma la mia prima opinione essere stata in sostanza quella la prima porta d' ingresso, e che accresciuto per la popolazione il paese si costruisse più avanti altra porta, per cui si viene a chiudere dentro la Terra l' anzidetto Monistero delle Religiose Benedettine con altre tre strade, una delle quali va lungo le mura castellane fino all' altra porta della pesa, l' altra intermedia viene a rispondere sotto di essa porta, e la terza principale viene direttamente a passarvi in mezzo.

Le antiche mura castellane in parte esistono in buon essere, e sono state anche di fresco lodevolmente ristorate cioè verso mezzogiorno, in parte sono state occupate da case sopra edificate malgrado il riferito ri-

goroso divieto delle leggi municipali, e in parte sono rovinate a segno, che non e sperabile rimetterle in piedi. La stessa sorte sarebbe senza meno accaduta a quelle poche reliquie, che rimanevano verso tramontana, se non che, essendo opportunamente caduto in mente alle sullodate Religiose Benedettine di ampliare il recinto dell' orto, le hanno con molta spesa riparate in parte, e in parte riedificate in tutta l' estensione di tal orto, onde per quel tratto non si avrá più a temere che manchino.

Dissi nel paragrafo primo che il Girone è compreso dentro la terra, il che farebbe supporre che fusse tutto all' intorno circondato di muraglie, Ma oltre al non vedersi di queste muraglie alcun segno, io credo che intorno a questo che è cinto da alte rupi (fuori che dalla parte anteriore) non abbisognava supplir coll' arte a quel che aveva già la natura formato. Quindi è che siccome dal sito dove esisteva la porta di S. Croce si osservano ancora dei rimasugli di esse mura, che a linea retta vanno a rispondere sopra la rupe, che resta da quella banda; e similmente sopra la porta del forno o sia di S. Martino si vede altra muraglia consimile, che va direttamente verso il Girone a dirittura di quella parte dove finisce la rupe, così voglio credere, che il monte non avesse altra difesa all' intorno se non se quella della propria situazione fatta sicura dalle rupi; E sopra di esse rupi, come diremo a suo luogo, inalzavansi torrioni e baloardi, che rendevano quel sito sempre più inespugnabile e forte per lo che il recinto delle muraglie castellane invece di essere al di fuori di esso monte nel basso, rimaneva nella cima, tramezzato da torrioni e da baloardi, conforme lo erano in altre parti le mura, e se ne veggono per anche alcuni nella parte che dalla porta del piano, continua verso quella di S. Croce. Degl' altri poi non ve ne sono più segni.

§. III.

§. III.

Strade interne e Quartieri , o sia Terzieri .

TRe sono al presente le strade interne della terra , parlando di quelle , che si possono dire le principali . Una costeggia quasi sempre le mura castellane , fuori di una parte unita alla porta della pesa , in cui sopra le mura vi sono edificate le case . L' altra va serpeggiando nell' interno , ed ambedue sono a mezzodí . La terza poi , che è la principale , e l' unica la quale abbia una decorosa apparenza è quella che rimane sopra le anzidette altre due , e dalla porta di S. Maria , ovvero del piano con pochissima tortuositá va a corrispondere fino all' opposta di S. Martino , o sia del forno , tagliando in mezzo le due piazze , e passando avanti a tutte le poche Chiese che sono nel luogo . Questa è larga bastantemente, in parte è scoscesa, in parte è piana ; e nel resto , cioè dal cominciamento di altra strada (veramente scoscesa , per cui si ascende alle vette del monte) fino alla detta porta del forno va sempre a discendere . Dalla porta del piano fin oltre alla piazza è ben mantenuta . Dalla piazza alla porta opposta merita di essere nuovamente mattonata , e lo stesso sarebbe necessario che si facesse dell' altra strada intermedia per dove girano le solenni processioni , e allora potrebbe dirsi , che per istrade di una terra come questa nulla sarebbe da desiderarsi di meglio . Non è poco che siasi ristabilita la parte principale , del che ne dobbiam saper grado all' impegno che n' ebbe qualche cittadino malgrado la contraria ripugnanza di altri .

Vi erano anche altre strade anticamente in parte ora chiuse , e in parte rovinate col diroccamento delle case convicine ; nè giova di rammentarle perchè se ne rinverrebbero difficilmente le tracce .

Tutto questo fabbricato , che si estende più in lungo che in largo , cioè da levante a ponente per il tratto di 836. passi caminanti dall' una

all' altra porta è diviso in tre parti. Una si chiama *Castello*, ed è la parte superiore, che comprende il Cassaro, e possiamo dire la parte più antica, e più nobile, perche la prima ad essere stata abitata, e perchè era il soggiorno dei nobili padroni del luogo. Fino dal 1292. troviamo in una pergamena che questa contrada si chiamava castello, poichè nominandosi ivi una contrada, che esiste anche oggi posta appunto sotto detto monte dalla parte verso mezzo giorno detta *Broccardo*, ed oggi *Boccardo*, si esprime così: *campus sub castello in loco qui dicitur Broccardo*. L' altra parte è la media, e chiamasi di S. Giovanni dalla Chiesa principale dedicata a S. Giovanni. La terza finalmente è, che cominciava dal palazzo pubblico e continuava e si chiama di S. Croce tutto fino alla porta del piano.

Sebbene nelle antiche scritture si trovino tali contrade denominate quartieri, per esempio: *in quarterio castelli*; *in quarterio S. Johannis*; *in quarterio S. Crucis*; e ciò fino all' anno 1460., ciò non ostante credo che non sia mai stata conosciuta la divisione in quattro parti, ma in tre solamente, e in conseguenza piuttosto che *quartieri* si dovrebbero chiamare *terzieri*. La parte più vasta fu già una volta quella di castello, quando tutto il monte era incasato; ora essendo quasi tutto spogliato di abitazioni è la minore. La seconda doveva cominciare alle falde del monte poco sopra la Chiesa di S. Giovanni da cui prendeva nome, e giungeva fino alla piazza del palazzo pubblico, nel quale cominciava il terzo quartiere di S. Croce, e si estendeva a tutto il rimanente della terra fino alla porta di S. Maria. Che il detto palazzo poi entrasse nel quartiere di S. Croce ce ne fa sicuri un' atto di Notaro dell' anno 1480. stipolato come ivi si dice: *In sala superiori palatii posito in quarterio S. Crucis*. Questi quartieri poi, o terzieri che vogliam dire, erano suddivisi in contrade. Alcune si dicevano, come in oggi dal nome delle porte, ed altre da altre circostanze come la contrada *della Colta* posta fra le due porte della pesa, e del forno, e l' altra del *Pastino* fra la porta istessa della pesa, e la portella.

§. IV.

§. IV.

PEr parlare con ordine delle pubbliche fabbriche io dovrei cominciar dalle chiese, e dai conventi religiosi; ma poichè di queste ne ragioneremo separatamente in appresso, qui tratteremo del Palazzo Priorale, del Pretorale, del Teatro, e dell' Ospedale. Il palazzo priorale da che la terra riconosce il suo cominciamento in forma di communità fino ai giorni presenti è stata sempre la fabbrica, che è collocata dopo il Convento dei PP. Francescani, e immediatamente sopra la portarella, avendo innanzi una piazza, detta dallo statuto: *Platea Pretorii*; *lib. I. Rub. III.* ed aveva annessa nella parte che confinava coll' anzidetto convento la torre, per la campana pubblica, di cui principalmente si fa uso in adunare i consigli. Ma venduto questo pochi anni sono all' Ospedale dei poveri infermi, come diremo a suo luogo, ne fu eretto un' altro da' fondamenti nell' altra piazza maggiore con nuova torre, e giá tre anni circa si abita.

Questa nuova fabbrica è tutta in isola, circondata da ogni banda da pubbliche vie. Ha tre piani di altezza, e la facciata, che è bastantemente maestosa ed elegante colla torre, che spiccasi nel mezzo di essa, guarda già la piazza suddetta, a cui dona bellezza, e decoro. Se all' esterno corrispondesse l' interno potrebbero i cittadini esserne contentissimi. Il disegno fu dell' architetto Sig. Pietro Maggi, e mandato in Roma fu rivisto ed approvato anche da qualche altro architetto. Ma posto in esecuzione non è riuscito senza molti difetti notabilissimi, i quali nell' età in cui siamo, e per il buon gusto che corre nelle arti e nel disegno non sono certamente perdonabili. In questo nuovo palazzo oltre una gran sala per tenerci consiglio vi sono altre anticamere, e camere per consiglio di Credenza, e pel tratenimento dei cittadini. Vi è la pubblica segretaria con l' abitazione pel secretario, l' archivio pubblico, la cancellaria civile, e la criminale, la scuola pubblica, e l' abitazione per il Maestro; v' è il granaro pubblico, vi sono le carceri; e vi potrebbe essere anche un commodo appartamento per la residenza del Podestá, se i cittadini pensassero di collocarcelo, come da principio erasi disegnato.

Resi-

Residenza Pretorale.

La residenza del giusdicente, chiamato coll' antico onorevolissimo nome di Podestà, ovvero di Governatore, secondo le più recenti espressioni della solita patente, che gli viene spedita dalla sagra Consulta, era una volta unita al palazzo priorale. In fatti se noi riguardiam lo statuto specialmente nelle rubriche 2. 3. 4. 5. e 6. troveremo che il Palazzo Ptiorale vien detto *Palatium Prætoris*: e la piazza, che gli resta avanti: *Platea Prætoris*. Ma perchè non si credeva di un commodo, sufficiente per se, e la famiglia che alcuni di essi suole seco condurre fu stimato bene dalla communità colle dovute approvazioni trasferirlo nella casa, che in avanti era servita per scuola pubblica, ed abitazione insieme del Maestro, e tuttora ivi risiede. E' posta questa fra la casa della mia famiglia, ed altra degli eredi Polentani nel ripiano della strada principale, che dal convento de' PP. Francescani va a rispondere nella piazza maggiore. Non è fabbrica elegante nè fuori nè dentro, ma sufficiente al bisogno di chi deve abitarla.

Teatro Pubblico.

Ai nostri giorni, nei quali il lusso signoreggia per tutto con tanto danno delle famiglie i castelli più piccoli si studiano di sorpassare le prime terre, e queste pazzamente cercano di emulare le più ricche città, e la erezione di un teatro stabile sembra una cosa delle più essenziali; laddove in addietro era un distintivo delle sole città più cospicue. Dal vortice di questo general fanatismo trasportati anche i miei cittadini si determinarono essi pure di formare uno stabile teatro, destinando a tal uopo una gran sala a pian terreno annessa all' antico palazzo pubblico di cui era già parte, ed ivi lo fecero costruire con tre ordini di palchi all' intorno, e ciascun' ordine di nove palchi tutti commodi, e grandi formati tutti di legno, come di legno è tutto il resto del palco scenario, il pavimento della platea, e la volta. L' ordine primo è aperto a commodo di ciascuno. Il secondo ha nel mezzo la loggia per commodo del Magistrato, e Podestà insieme, il quale pretendendo averla libera per se stesso

stesso, fu contro il di lui desiderio deciso dai supremi tribunali di Roma. Tutti gli altri palchi poi tanto di esso ordine, quanto del terzo sono proprietarj delle famiglie primarie del luogo, che sono ammesse in consiglio nell' ordine dei Gonfalonieri, con questo peró che venendo l' occasione di farne uso si rimette alla sorte qual debbe a ciascuno toccare. Sarebbe la grandezza proporzionata al numero dei cittadini, dei terrazzani, e dei forastieri, ma concorrendovi a folla anche la gente del contado, ciò fa che riesca insufficiente. Il palco scenario ha un lungo sfondo, ed è capace per qualunque decorazione. Tanto le scene, che i palchi, e la volta sono state dipinte con somma premura e buon gusto dal nostro pittore Sig. Antonio Liozzi, il quale sebbene abbia tutto il merito nelle figure, e nel dipingere a olio ha per altro in tale occasione mostrata la molta sua abilità anche nel guazzo, e nell' ornato.

Sopra l' ingresso dello stesso teatro vi è sito sufficiente per farci un bel camerone di trattenimento per commodo dei cittadini, che ivi si volessero raccogliere o prima, o dopo la commedia. Dell' uso a cui servì questa sala in altri tempi, e dell' epoca in cui fu eretta ne parleremo piú opportunamente in altro luogo.

Ospedale dei Poveri infermi.

Parlammo fin quà di una fabbrica di lusso, destinata al divertimento, e a' piaceri dei cittadini. Ora parliamo di un' altra che è il ricovero della misera gente, il ristoro della inferma umanità, l' asilo dei miserabili; vale a dire dell' Ospedale dei poveri infermi. La prima erezione dell' Ospedale nella nostra terra è antica nè mi è stato possibile rinvenirne memoria. Solamente dalla rubr. XI. del libro primo dello statuto io raccolgo, che tale Ospedale nei tempi antichi era amministrato da uno Sindaco eletto a bella posta dalla Communitá, e che esisteva presso la Chiesa di S. Maria Romana, la quale evvi tuttora poco discosta dalla porta spinta, o sia dal vecchio portone di cui parlammo a man diritta. Il titolo di tale rubrica è questo: *De Syndicis Ecclesiarum SS. Antonii, Sebastiani, & Rochi, & S. Mariæ Romanæ hospitalis &c.* Nel corpo poi della medesima si dice che: *Cum Ecclesiæ omnes infrascriptæ sint hactenus solitæ gubernari per nostrum commune, & Syndicos ab eo deputatos, ne a ve-*

a veteri instituto . . . recedatur, disponimus quod . . . eligantur per reformatores regiminis quatuor probi . . viri ad Officium Syndicatus, & regiminis Ecclesiarum SS. Antonii, Sebastiani, & Rochi, Sanctæque Mariæ Romanæ Hospitalis . . . Officium autem eorum sit in regendo &c. & curando pariter quod pauperes, infirmi, & alii miserabiles qui ad Hospitale accederent, & in eo moram traxerint diligenter gubernentur, & curentur &c. Sembra dunque ben chiaro, che ivi fosse in allora quest' Ospedale, vale a dire nel 1583. come in fatti si costumava anche in altri luoghi di averlo fuori del recinto delle mura, specialmente perchè in tempi anche più alti erano frequenti le pestilenze, nè era cosa lodevole avere dentro i luoghi questi Ospedali. Che al presente ivi non appariscano vestigj di antica abitazione ciò non basta ad escludere la mia opinione, giacchè poco più sopra esisteva il convento de' Francescani, ed esisteva appunto in quel tempo istesso in cui si rinnovò lo statuto, eppure presso la Chiesa non si veggono se non pochissimi segni dell' antico convento. Sia però quel che si voglia nè al presente più vi esiste se non che la Chiesa, e questa non appartiene più neppure al pubblico, ma bensì alle RR. Monache Benedettine, e lo Ospedale dall' amministrazione che ne aveva il pubblico passò alla Confraternita del SS. Sagramento; e questa usava per tal uopo una casa annessa alla Chiesa Pievania di S. Giovanni dalla parte di ponente, e borea. Ma siccome sappiamo che questa Confraternita non ha mai avute ricchezze da supplire alle proprie spese, non che al mantenimento di esso Ospedale, avrà procurato delle caritatevoli somministrationi da pii benefattori, e la stessa Communità, cui incombeva tal peso avrá poi annualmente somministrata qualche somma necessaria a simile mantenimento.

Se non che nel prossimo passato secolo vi fu un' altro più generoso benefattore, che a favore di tale Ospedale fece un Legato di tutti i suoi beni, fra i quali era compreso principalmente un podere nel territorio di Falerone in confine con quello della Penna, cosicchè unito questo a tutto il di più che aveva l' Ospedale si ha ora formata un' annua rendita libera da ogni peso di scudi ducencinquanta: Rendita che può senza meno bastare al sovvenimento dei poveri infermi, ed è proporzionata allo stato, ed alla popolazione del territorio. Tornando poi a parlare del sito di quest' Ospedale, che è lo scopo principale di questo paragrafo, dopo

che

che venne il luogo pio al possesso di tale Legato fu nuovamente traslatato in altra casa, che resta accanto al Coro della Chiesa di S. Francesco: Casa di sufficiente grandezza, e suscettibile d' ingrandimento fino al bisogno, ma rimanendo in parte boreale fu stimato meglio provvederne un' altra in altro sito coll' impulso che ne diede un' occulto benefattore, il quale contribuì la somma di cento scuti. Rimaneva nella pubblica piazza una fabbrica diruta, e il solo vederla faceva disonore alla patria; onde per togliere una simile mostruosità, e per profittare d' un' ottimo sito fu stabilito di sceglierlo per la nuova fabbrica. Quasi sul punto di cominciare l' impresa accadde che, minacciando rovina imminente la pubblica torre del palazzo priorale, era necessario rifabbricarla dai fondamenti. Io che in quel tempo mi trovava in patria, conoscendo che in una piazza, e nel miglior sito del paese era piú conveniente che ci fosse un palazzo pubblico che un' Ospedale, e che vice versa nel palazzo che aveva il pubblico era molto ben collocato quest' Ospedale, per essere tutto in isola, ventilato da ogni parte, e discosto da altre private abitazioni, proposi al pubblico di cedere il loro palazzo all' Ospedale che ne avrebbe pagato il giusto prezzo, e vice versa di far cedere dall' Ospedale alla Comunità il sito acquistato per fabbricar ivi colla nuova torre anche un nuovo palazzo. Si bilanciarono diligentemente dall' una parte e dall' altra coi capitali le spese, e combinandosi colla rispettiva economia anche il decoro del paese in poco tempo si ebbero le necessarie permissioni, e fu effettuato il contratto; e il palazzo pubblico in tal guisa acquistato si va ora riducendo con delle variazioni ed aggiunte, per le quali oltre che l' esteriore prospetto sarà molto piú vago, ed accrescerà ornamento alla terra, sarà insieme nel suo interno fornito di tutti i commodi corrispondenti al ricetto di quindici malati, che tutti in un tempo vi si potrebbero ricettare.

Il primo oggetto di questa pia istituzione dell' anzidetto benefattore Mercurio Jacopini fu per darvi ricetto a quei poveri pellegrini che fossero capitati nella terra. Ma poichè questa pia disposizione serviva al ricetto, e allo scalo di tutti i vagabondi, e biganti, i quali per non cimentarsi colla fatica vanno tozzolando di luogo in luogo, e dove trovan ricovero non si vergognano di commetterci i piú enormi misfatti, la ch. me. dell' Eminentiss. Cardinal Paracciani Arcivescovo di Fermo in congiun-

giuntura della prima sacra Visita colle facoltà di Delegato Apostolico ordinò, che esclusi da esso Ospedale questi oziosi, e vagabondi in avvenire non s' impiegassero in altro uso le rendite che al mantenimento dei poveri infermi. E ciò solo bastò a deviare dalla patria il continuo tragitto dei suddetti oziosi vaganti, che in seguito o non ci sono più comparsi, o senza dimorarvi se ne sono andati pe' fatti loro.

§. V.

Chiese, e Monasterj, e prima Chiesa di S. Giambattista.

POche Chiese vi sono in questa terra, ma sufficienti al numero, e alla devozione del popolo. La principale, e matrice, che è insieme Pievania, resta nella piazza, che lo statuto nomina *piazza maggiore*. E' dedicata ad onore di S. Giambattista Protettor principale, che da tempo antichissimo ha dato il veneratissimo suo nome alla terra. E' un tempio grande sul disegno di croce Greca, e insieme è anche elegante e maestoso. Al di fuori non ha alcun abbellimento, ma nell' interno è ben' ornato di statue, e di stucchi e di parati cremisi. Di cappelle poi mediocremente, poichè le due prime della crociera sarebbero di bel disegno, e proporzionate, ma una è colorita assai male, e l' altra in niun modo. L' altare maggiore é posto in isola, e al di dietro evvi un cappellone con tre nicchi, e tre statue di legno; una di S. Barnaba Apostolo; l' altra di S. Antonio di Padova, e in mezzo quella del protettore S. Giovanni. Le due prime sono di mediocre intaglio; ma quella di S. Giambattista è così elegante, e ben' intesa che formerebbe una rarità non solo di una terra, ma di qualunque cittá; essendosi concordemente riputata tale da persone, che san giudicar del disegno. Non vi è nome dell' autore, nè iscrizione che ne segni l' epoca, ma è incontrastabile la molta sua antichità, autenticata ancora dalla tinta del colorito della carne divenuta quasi nera. Se vogliamo dar luogo a congetture si potrebbe credere intagliata nel nascere del XVI. secolo, quando le belle arti già risorte cominciarono a lasciar la crudezza del secolo precedente; ma se poi si volesse credere di una

mag-

maggiore antichità converrebbe risalire al quarto, o quinto secolo, il che sarebbe poi un' andar troppo in sù. Quello che non può negarsi è che la statua è bellissima, ed esente da qualunque eccezione. E' alta più del naturale, e sta in atto d' indicare coll' indice l' agnello divino, e la bocca esprime la mossa di un' uom che parli. La sua positura, la mossa del collo, l' atteggiamento delle mani, la musculatura dei bracci, e delle gambe, l' ossatura del petto, le vene, e tutto insomma il complesso dimostra che il valente scultore era molto dotto nella notomia dell' uman corpo. A molti è sembrata di scoltura Greca piuttosto che Italiana. E' mirabile che si regga su i due suoi piedi, e che essendo tutto il masso di legno pesantissimo (riputato cipresso da alcuni, e da altri anche cedro, per non vedervisi segno di corruzione) queste due deboli basi sieno sufficienti a reggere al peso sproporzionato di tutto il rimanente del corpo. Bisogna credere che nell' interno dei piedi passino due aste di ferro, che s' internano nel resto della vita, e la mantengono. Sarebbe desiderabile che fosse collocata in una parte più bassa per sempre meglio ammirarne il disegno, e l' opera sorprendente.

Altra cosa di raro non v' ha in questa Chiesa che meriti di essere rimarcata, onde credo opportuno di risalire colle mie ricerche ai tempi più antichi, e dir qualche cosa del tempio che venne demolito per riedificare il già descritto fin ora. La diligenza di quel Pievano il quale reggeva la Chiesa quando fu demolita ha fatto che non sia perita la seguente memoria, che lodevolmente fu poi collocata sopra la porta della Chiesa, ed ivi così si lege.

IN NOMINE D(*omini*) AMEN. HOC OPVS

INCEPTVM FVIT T(*em*)P(*o*)RE D. GVALTERI

PLEBANI ET EXPLETVM TEMPORE

D. GRATIE PLEBANI PER MAG(*ist*)RVM

GEORGIVM DE ESIO SVB A. D.

MCCLVI.

Sebbene in questa memoria non si dica in qual tempo fosse cominciata la fabbrica, dalla data del tempo in cui si dà per compita si raccoglie bastantemente, che appena quel popolo si cominciò a sottrarre dal dominio de' nobili, che vi signoreggiavano, e con tutte le piú interessanti, e necessarie permissioni del Romano Pontefice Signore legittimo si eresse in communitá, il primo pensiero fu quello di edificare a Dio un tempio sontuoso e grande, per quanto il comportava la rozzezza de' tempi, in onore del Santo loro Protettore. Pensiero invero il piú lodevole e degno che sempre vorrei nella mente dei miei presenti, e futuri concittadini per apprenderne, che l' onore di Dio, e dei gloriosi suoi Santi deve essere lo scopo principalissimo delle Communità, per tirare sopra del popolo le benedizioni celesti, piuttosto che gli effetti del giusto sdegno di Dio se vedesse trasandati, e vilippesi i suoi sacri tempj.

Ma tornando alla lapida dopo questa non inutile digressione, dando luogo a qualche congettura per rinvenire in qual anno si cominciasse tal fabbrica, son di parere che ciò seguisse nel 1251. quando appunto i nobili signori acconsentirono che il popolo si formasse in Communità; e per i torbidi della provincia, e forse anche perchè l' opera e le circostanze di quella nascente repubblica l' esiggessero, ci s' impiegassero cinque anni a compirla. Ecco donde hanno origine queste mie congetture.

Quando il Rettore della Marca si portò alla Penna per ordine del Papa a ricevere la cessione del Cassaro nel 1251. come vedremo a suo tempo, uno dei testimonj presenti all' atto fu appunto *Giorgio di Jesi* Architetto di quella Chiesa. Dunque o la Chiesa si fabbricava, o si trattava di cominciarla. E' vero che nel citato documento del num. IV. dell' Appendice si dice che l' adunanza del popolo avanti il Rettore fu tenuta *in Ecclesia S. Johannis*. Ma poteva benissimo combinarsi che la Chiesa più antica restasse tuttora in piedi, e che ivi si convocasse quell' adunanza. In ogni modo se non si prova con sicurezza in quell' anno si cominciasse, è sicuro per altro, che in un' anno solo non si facesse; tanto più che nella lapida si segna cominciata l' opera sotto un Pievano, e sotto di un' altro perfezionata. I Pievani non durano nè un mese, nè un' anno; onde o poco piú o poco meno che ci s' impiegasse di tempo è sempre vero, che qualche anno ci volle, e che i Pennesi appena uniti in

in communità pensassero all' onore di Dio, e del Santo loro Protettore.

Ma chi fu egli quest' Architetto chiamato Giorgio di Jesi, che fabbricò questo tempio? Io credo che fosse il miglior architetto conosciuto in questa Provincia. Questi fu l' Architetto che fabbricò o almeno fece delle giunte molte al vecchio duomo di questa città di Fermo, come attesta la seguente iscrizione, la quale era collocata a man manca della porta meridionale.

A. D. MCCXXVII. Bartolomeus
Mansionarius hoc opus fieri fecit
per manus Magistri Georgii de
Episcopatu Com.

Crede il ch. Signor Canonico Catalani, che questa lapida si riferisca alla fattura di quel pavimento della tribuna tutto di mosaico, anzi che all' intero della fabbrica, che egli reputa più antica. Ma se la lapide non era nel pavimento, ma nella parte esteriore, o piú elevata della facciata ciò dimostra, che per quell' espressione: *hoc opus fieri fecit*: intender debbasi o l' intera fabbrica del tempio, o qualche gran parte in esso aggiunta per mezzo suo. Lasciando poi la fabbrica di Fermo, e la lapida noi abbiamo da un' altra lapida, che riferisce l' Ughelli nella sua Italia sacra *Tom. I. pag.* 323. nei Vescovi di Jesi, che questo Giorgio fu l' Architetto della Cattedrale di essa cittá fabbricata dieci anni dopo dell' Epoca della surriferita iscrizione di Fermo. Ivi dunque si legge

A. D. MCCXXXVII. tempore D.
Gregorii Papæ Domini Friderici
Imperatoris & Domini Severini Episcopi
Æsini Magister Giorgius de Cumo
Civis Æsinus fecit hoc opus.

Ecco

Ecco dunque allo stesso Architetto affidata la fabbrica della Cattedrale di Jesi. Ecco alla stessa maniera espressa la costruzione della Cattedrale Jesina come si espresse quel che fece nella Cattedrale Fermana. E se con quel: *fecit hoc opus* s' intende che fabbricò quel tempio; con una simile espressione avrà voluto significare di aver fabricata la Cattedrale Fermana.

Ora a questo istesso Architetto appunto che era stato impiegato in queste due cospicue fabbriche della Provincia fu dai Pennesi affidata la fabbrica del loro principal tempio trent' anni dopo la fabbrica di Fermo, e venti dopo quella di Jesi, vale a dire quando e per l' etá, e per esperienza aveva potuto acquistare maggiori cognizioni, e più perizia. Ed Ecco provato chi era quest' Architetto impiegato dai Pennesi in quell' opera. Ma come sta che nella lapida Fermana si dice *Georgius de Episcopatu Com.*, e nella Pennese *Georgius de Esio?* La lapida Jesina ci scioglie subito questo nodo. La patria originaria di Giorgio era Como, impiegato poi dai Jesini per la Cattedrale meritò di essere ascritto in benemerenza a quella cittadinanza e per tal ragione nella iscrizione di Jesi si dice *Georgius de Cumo Civis Æsinus*. Successivamente poi grato ai Jesini per la cittadinanza a lui compartita, tace assolutamente la patria di nascita, e si dichiara solamente per Jesino, come si vede in questa lapida, e nell' documento IV. in cui si scrive qual testimonio, e si chiama parimente di Jesi.

Alla banda sinistra di chi entra in questa Chiesa si vede sorgere un' alta bellissima torre, ed è un male che non se ne goda la vista, restando impedita dalla fabbrica della Chiesa; la che non sarebbe accaduto se il prospetto di questa si fosse voltato di rimpetto alla strada, che mette in piazza, come v' era progetto di fare. Ma veduta dal trivio, che le resta al di dietro non molto distante se ne osserva benissimo la soda architettura. Sebbene il paese abbondi di pietra, questa nondimeno è fabbricata di mattone; ed è alta più della torre di questa metropolitana di Fermo, che non è poi una delle più basse della provincia, colla differenza che mancando a questa un piano resta troppo larga. Laddove essendo quella di tutti li ordini, e più stretta, rimane nel pieno del suo vero, e giusto disegno di architettura. Non si sa in qual anno fosse edificata, ora vado credendo esser seguito nel principio del secolo XIV. E'

stata

stato sovente danneggiata dai fulmini, ma pochi anni addietro fu ristorata perfettamente a spese della chiesa istessa, e al presente é benissimo mantenuta.

Il rettore di questa Chiesa, per quanto possiam risapere dagli antichi monumenti si è sempre chiamato, come al presente, *Pievano*. Ha la cura spirituale di tutta la popolazione tanto della terra che del territorio, essendo unico parroco, e il suo benefizio nello stato presente monta all'annua cospicua rendita di circa mille scuti Romani, quantunque non abbia diritto di decimare che nel solo grano, ed anche scarsamente, toccandogliene ogni cento rubbia un rubbio solo. Al presente é Pievano il Sig. D. Vincenzio Perucci uno dei primarj cittadini del luogo, dalla cui florida salute può col tempo sperare la Chiesa maggiori decorazioni ed ornamenti, come ha di già cominciato a mostrare recentemente con avervi fatto fare coi recisi inutili legnami della Chiesa un nuovo miglior pavimento, di cui certamente abbisognava, e come ripromette il suo buon gusto, e l' attaccamento che dimostra alla sua Chiesa, ed alla patria, al che corrisponde con eguale proporzione l' amore di tutto il popolo verso di lui. Il numero delle anime a lui soggette sorpassano le 3. mila, onde si può credere che non gli manchi mai occasione di lavorare in questa vigna vastissima del Signore. Ma come sarebbe a lui utile, e decorosa cosa avere nelle piú rimote, ed incommode contrade della campagna due o tre Curati da se dipendenti, che accivissero il popolo nei bisogni spirituali, cosí sarebbe viceversa utilissimo anche al popolo, né accaderebbe si spesso alla gente morire senza i spirituali soccorsi, che non le giungono presti attesa la molta distanza, e la scabrosità delle vie. Conosciuta questa necessitá dal nostro vigilantissimo Arcivescovo Monsignor Andrea de' Conti Minucci in occasione di sagra visita, anche colle facoltà di Delegato apostolico decretò ciò che segue. *Cum Illmus Dominus perspexerit incolas & personas hujus oppidi superare numerum* 2050. *quibus satis provisum non est per unicum Parochum, licet zelo polleat, & activitate, & licet duos habeat in cura coadjutores, ob maximam illorum distantiam ab Ecclesia parochiali, maximamque difficultatem accedendi ad eamdem quando opus exigit, hinc de duobus novis Cappellanis Curatis ad nutum amovibilibus erigendis cogitavit idem Illustrissimus Dominus quorum unus in Ecclesia rurali S. Mariæ Malleorum, alter in Ecclesia S. Blasii; auditoque super hac re* Do-

Domino Plebano, hic consensum præstitit; imo promisit relaxaturum pro nunc quidquid sibi de Decimis obvenire posset ex iis territorii partibus, quæ novis supradictis Cappellanis Curatis erunt assignandæ, ac postmodum post quam fuerit ab ære alieno parochiali sublevatus, etiam aliquid ulterius præstiturum. Reservavit igitur sibi facultatem Illustrissimus Dominus deveniendi ad actum formalem erectionis suis loco & tempore, & respective assignandi pro congruis Cappellanorum totum id quod opportunum judicabit, & de quo oretenus habita fuit ratio. Cumque pro tali erectione saltem in Ecclesia præfatæ S. Mariæ Malleorum nihil deficiat præter ædes Cappellano opportunas, nonnullaque necessaria suppellectilia, ideo idem Illmus Dñus mandavit per D. Vicarium Foraneum diligenter curari, ut tantum Incolæ illius partis territorii, quæ novis Cappellanis Curatis assignari debet, subministrent, quantum sufficiat iisdem necessitatibus providendo.

Volesse pur Dio che decreto sì santo venisse eseguito pur una volta per lo spirituale vantaggio di quella parte di popolazione, la quale se per accidente deve vivere lungi dalla parocchia non ha però minori diritti di tutti gli altri di essere soccorsa nei bisogni dell' anima. Né giá io questo desidero perchè nel sullodato Sig. Pievano manchi la buona volontá, o si trascurino gli obblighi del proprio dovere, e nemmeno dai due Cappellani, che operano seco lui. Che anzi egli é indefesso a predicare mattina e sera in tutte le Domeniche, e i suoi Cappellani si prestano tutti volontieri ad ogni chiamata poichè per quanto egli si sforzi alzare la sua voce non puó giungere a sì lontano confine, e a fronte della più grande diligenza, e prontezza non può non accadere, come è succeduto anche sott' altri rettori, che il soccorso le piú volte non giunga inopportuno; così i disordini non saranno mai riparabili, se non si eseguisce il riferito santissimo decreto. Se per lo zelo che mostra delle anime si prestasse da se stesso a quest' opera grande io credo che non potrebbe egli lasciare alla patria maggiore testimonianza del suo vero patriottismo, e al popolo del suo vero attaccamento quanto coll' esecuzione di un' opera sì degna, e sì necessaria, e insieme a lui medesimo, e alla primaria Chiesa decoratissima, potendo con ciò riconoscere a se soggette altre cure, e ricevere di altri Parochi la soggezione, e l' obbedienza. E ciò che ho detto fin quì si condoni allo zelo di un cittadino, che come desidera ardentemente il bene temporale di ognuno, così molto più lo spirituale delle anime

nime ; che deve essere preferito a qualsivoglia vantaggio, e riguardo ; è vede perciò col più profondo dolore dell' animo trascurato un punto così essenziale, su cui lo zelo pubblico non dovrebbe conoscere riguardi che lo trattenesse fino a tanto che non conoscesse che ci fosse rimediato.

Nè serve il dire che se per molti secoli si è supplito benissimo con un Paroco solo, così anche in appresso si può supplire, e che in ciò si segue l' antica istituzione dei nostri maggiori ; poiché se ciò si vuol dire del tempo in cui fu fondata la provincia, e di due o tre secoli appresso l' istorie c' insegnano, che le campagne non erano abitate, ma tutto il popolo si comprendeva o nella terra, o nei castelletti alla terra soggetti, ciascuno dei quali aveva la sua Chiesa, e il suo Cappellano, onde per quanto grande fosse il territorio alle anime non mancavano gli ajuti spirituali. Ma dopo che le famiglie si sono sparse a popolar la campagna, e si sono tanto allontanate dagli occhi, e dalla voce del proprio pastore, e come sarebbe mai possibile che egli si prestasse tutto a tutti, e tutti da lui fossero ajutati e soccorsi ?

Chiesa detta di S. Francesco, e Convento dei PP. Francescani.

Uscendo dalla piazza per la strada maggiore dopo pochi passi a mano sinistra s' incontra la chiesa di S. Francesco cui è unito il Convento, che si estende fino al teatro, ed ha in avanti una picciola piazza. La Chiesa è piú piccola della descritta di S. Giovanni, ma non cessa di esser grande, e sufficiente alle funzioni di piú concorso. E' stata in questo secolo rimodernata sopra l' antica e ridotta al disegno di Croce latina e di buon gusto. E' bene ornata di pilastri, di stucchi e di quattro cappelle tutte eguali e ben dipinte. Ha ricchi apparati di damaschi di seta cremisi con tocche d' oro, e se non é ricca di argenti per uso di ornamenti d' altare si è supplito abbondantemente con dei rami innargentati, cosicchè nel suo totale quando è ornata é molto bella. Similmente, la Sagrestia è abbastanza provvista di vasi sacri d' argento non meno che di nobili paramenti, che frequentemente si accrescono, mercè l' impegno di quei zelanti religiosi per la mondezza e decoro della casa di Dio, e posso dire con verità, che non lasciano forse passare un' anno senza fare per la Chiesa o poca o molta spesa.

Tre quadri pregevoli si hanno in essa. Il primo però dell' altare maggiore, che rappresenta l' Immacolata Concezione, S. Francesco, S.Bonaventura, S. Chiara, S. Lodovico, e S. Michele Arcangelo è il più bello. E' opera di un bravo Urbinate scolare di Paolo Veronese, chiamato Girolamo Cialteri. Bello è ancora l' altro quadro dell' altare *in cornu Evangelii* presso la porta, rappresentante la B. Vergine di Loreto in gloria con S. Niccola di Tolentino, e più abbasso S. Catarina V. e M. e S. Cecilia. Sebbene se ne ignori l' autore viene nondimeno giudicato per opera della scuola del Domenichino; della cui scuola è ancora il quadro che resta negl' intercolunnj di contro il pulpito colla differenza che questo non corrisponde al totale, giacchè il S. Liborio è finito e si vede ritoccato da maestro pennello, laddove la B. Vergine ivi dipinta non ha pregio medesimo.

Il terzo è di rimpetto al descritto altare *in cornu Epistolæ*, e rappresenta il B. Giovanni nostro concittadino, che prega innanzi alla B. Vergine, e S. Giuseppe. In distanza si vede il Santo nel letto infermo, cui appare il Salvadore per confortarlo nei dolori della sua infermitá, come si sa dalla storia di lui. E' opera similmente dello stesso Cialteri, che in un' angolo vi ha segnato il suo nome.

Nella crociera presso l' altare maggiore vi sono altri due buoni quadri uno rappresentante l' Assunzione di Maria SS., e l' altro la fuga in Egitto, opera del vivente nostro concittadino Sig. Antonio Liozzi.

Dicono che il primo e più antico titolo di questa Chiesa sia stato quello di S. Stefano Protomartire, e adducono in prova le Cronache Francescane, dove parlandosi del nostro B. Giovanni si dice che per aver intesa una predica nella Chiesa di S. Stefano si determinò d' abbracciare l' istituto Francescano. Ma vedremo più sotto quando si tratterá del B. Giovanni, che la Chiesa di S. Stefano dove ascoltò la predica non era nella patria, ma in Falerone. Io la credo fabbricata di pianta nel secolo XV. allorquando vi si trasferirono i Frati Minori Conventuali; giacchè se fosse esistita prima se ne troverebbe qualche memoria nelle antiche carte come si è trovata di altre Chiese. Si dice ancora che fosse Chiesa dei Monaci Benedettini, ma in tante carte antiche capitatemi sotto degli occhi, non se ne trova un' immaginabile indizio. Tra le molte antiche scritture del celebre Monistero di S. Vittoria, communi-

cate-

catemi dalla gentilezza dei Signori Canonici di essa Terra, succeduti al suppresso Monastero, ho trovate molte memorie di altre Chiese soggette al Monastero Farfense tanto in S. Vittoria che fuori, ma niuna riguardante la Penna, onde non saprei a quali fondamenti si possa appoggiare una simile tradizione.

Il titolo presente di questa Chiesa é di S. Francesco, ma secondo un documento del 1505. siamo assicurati che prima fosse della SS. Vergine delle Grazie. Ed ecco l' espressione dell' *actum* di esso in cui si dice: *In sala magna palatii inferiori* (che è la sala convertita oggi in teatro) *residentia D.Potestatis* (forse allora il Podestà aveva il suo appartamento in quel piano contiguo alla sala) *a parte ante res Ecclesie S. Mariæ Gratiarum Ordinis Minorum*. In fatti avanti alla facciata di questa sala viene a restare il presente Convento dei Padri Conventuali. Io mi credeva in vista di ciò, che il notaro volesse esprimere le proprietà dell' altra Chiesa di S. Maria delle Grazie posta fuori di porta S. Maria dove fu fondato da prima il Convento, e dove alternativamente anche allora soggiornavano i Padri, ma poi leggendo la *Rubrica VI.* del *libr. I.* dello *statuto pag.* 7. ho dovuto chiarirmi che la Chiesa detta al presente di S. Francesco si chiamasse di S. Maria delle Grazie. In essa Rubrica così stà scritto: *Ut debitam (quantum possumus) reverentiam exhibeamus BB. Mariæ Virgini &c. anno quolibet in vigilia assumptionis ejusdem Syndicus Communis emat quinque libras cereorum, & candelarum, quibus de sero convenienti hora assignatis D. Potestati & Prioribus, Officialibus, Consularibus, & aliis, qui in platea Prætorii ad sonum campanæ congregati fuerint, juxta illorum merita, iidem præsentes omnes processionaliter cum dictis cereis & candelis accensis eant ad Ecclesiam Divæ Mariæ Gratiarum, sive Sancti Francisci, & ipsa luminaria, ut moris est, devote offerant. Mane vero sequenti eodem ordine eatur ad eamdem, præcedente pallio serico valoris decem librarum ab eodem Syndico empto quod ipse Prætor, cum ad altare majus ventum fuerit, offerat. Qui Rector, Priores, Officiales, & Syndicus in præmissis deficientes in viginti librarum pœnam incidisse ipso facto intelligantur, & in X. solidos consulares, qui de sero ad luminaria post sonum campanæ non convenerint*. Anche a giorni nostri continua ogn' anno a celebrarsi solennemente in essa Chiesa una tal festa, e il Pubblico ad offerire una certa quantità di cera; come pure io ricordo intervenirvi ogn' anno il ma-

gistrato in corpo alla Messa facendone da se stesso l' offerta; ma da varj anni a questa parte l' offerta si manda perchè i religiosi l' esiggono. Del resto é cosa ben rara che il magistrato vi acceda, con gran maraviglia di ognuno, oltre al togliersi così alla Regina del Cielo che mostra tanta protezione di noi quest' atto pubblico di riconoscenza, e divozione istituito e mantenuto con tanto rigore dai nostri antichi, si tolgono insieme le piú lodevoli vecchie usanze, le quali dovrebbero essere inviolabilmente conservate, e piuttosto accresciute. Deh perché non sorge qualche pio, e divoto cittadino zelante dell' onor di Dio, e dei gloriosi suoi Santi, e non fa che dal pubblico consiglio sia con nuova e più pressante pena ristaurata l' usanza che il Magistrato sia obbligato d' intervenire in corpo a tutte le sacre funzioni prescritte nello Statuto? Si è anche notata una simile biasimevole mancanza tanto per la Festa del nostro Santo Protettore, che per la solenne processione del Corpo Santo di Cristo. Eppure ciascuno dissimula, nè v' ha chi muovasi a ripararla.

Passando ora alla ricerca del tempo, in cui i PP. Francescani si trasferirono la prima volta dall' altra Chiesa della B. Vergine in questa, non abbiamo da durar gran fatica in rimarcarla, avendoci quei PP. allora viventi lasciata la seguente memoria in una pietra, che rimane incastrata nella facciata anteriore di essa chiesa del seguente tenore, che si riferisce anche dal P. Civalli nella sua visita triennale. (*)

IN NOMINE DOMINI IESV, ANNO DOMINI MCCCCLVII. LOCVS ISTE FERE TOTVS FACTVS EST HIS VIVENTIBVS CONTERRIGENIS FRATRIBVS. MAGISTRO SANCTE BONCORDE. MAGISTRO CATHERINO. FRATRE ALEXANDRO. FRATRE FRANCISCO. FRATRE IACOBO ET FRATRE ANGELO. ARCHITECTORIS NOMEN MAGISTER SALINVS LOMBARDVS.

Sic-

(*) *Vedi nel Tom.XXV.Antich.Picene la sudd.Visita triennale pag.156.*

Siccome poi i Religiosi lasciavano l' antica loro Chiesa dedicata alla BB. Vergine detta delle grazie avranno voluto anche alla nuova imporre un tale titolo, che, come abbiamo provato, ha portato per lungo tempo; mutato nell' altro in S. Francesco, forse dal popolo perchè in una tale Chiesa onoravasi anche S. Francesco, ed era uffiziata dai PP. del di lui istituto.

Quando fu edificata la Chiesa nel 1457. fu ancora costruito l' annesso Convento, dicendo chiaramente la lapida che non solo la Chiesa, ma *locus iste totus*; il che abbraccia anche il convento dei Religiosi, nel quale al presente ve ne sono stanziati sei, quanti appunto se ne contavano nel tempo della prima costruzione espressi in essa lapida. Non è convento molto grande nella sua estensione, ma tanto nell' interno, che nell' esterno è molto decente e pulito. Ha il suo Chiostro con loggiato all' intorno, e il dormitorio, che forma una crociera è molto vago; ed abbellito di stucchi, e fatto con tutta la simmetria. Presentemente se ne sta accrescendo il fabbricato; di che avevano precisa necessità, e quei Religiosi per mancanza di esso non potrebbono neppure dar luogo ad altri soggetti, se ci volessero dimorare.

Unisce alla Chiesa, ed al Convento una torre d' una mediocre altezza, ma nulla v' è d' ammirare nè sul disegno, nè sulla struttura. Si vede cominciata per sopraedificarvi un' altro piano, dal che ne deriva di comparir troppo bassa a proporzione della larghezza.

Dell' antica origine di questo Convento ne parleremo nell' articolo della Chiesa della B. Vergine delle Grazie, dove fu la prima volta fondato, e l' elogio degli uomini illustri che ne sono sortiti sarà unito all' altro articolo nel quale si riferiranno le memorie degli altri soggetti illustri di questa terra.

Chiesa di S. Antonio.

A non lasciare l' ordine incominciato di descrivere le Chiese una dopo l' altra come s' incontrano lungo la strada, ora accade parlare di quella di S. Antonio, che rimane di contro a detto Convento, e nella piazza dell' antico palazzo Priorale. Non parlo del materiale, che non merita menzione. Rozzo ed informe di dentro, e di fuori; e irregolare

in

in ogni sua parte. La chiesa é fondata *in solo mensæ capitularis S. Lateranensis Ecclesiæ* dai confratelli della Compagnia sotto il titolo de' SS. Antonio, e Giovanni Battista, colla partecipazione di tutte le grazie, privilegi, ed indulgenze concedute alla Basilica Lateranense di Roma, e colla facoltá ai medesimi Confrati di eleggervi uno o più cappellani amovibili *ad nutum*, col peso per altro di rinnovare ogni venti anni il privilegio della concessione, e di pagare annualmente alla Basilica Lateranense in Roma nel giorno della natività di S. Giambatista due libre di cera bianca. Il tutto apparisce da uno di simili privilegj rinnovato agli 8. di Maggio del 1695. il quale si conserva nella Segreteria priorale della Communitá. Ora per altro piú non vi esiste simile confraternita, che suppongo soppressa; e della Chiesa é compatrone la Communità, alle cui spese si mantiene e di due altri luoghi pii ivi eretti; cioè della confraternita del Suffragio. Non ostante gl' intendenti possono trovare da trattenersi per osservarvi nell' altare *in cornu epistolæ* un quadro, che é un capo d' opera del celebre Giuseppe Ghezzi di Communanza rappresentante la B. Vergine col suo Bambino in atto di liberare alcuna delle SS. Anime del Purgatorio dipinte nel basso. Merita questo per altro piú diligenza e premura in conservarlo, essendo in una parte umida, per cui ha molto sofferto, e se non si ripara prontamente si perderá presto una tant' opera.

Di contro nella cappella del SS. Rosario, in cui é eretta la Confraternita dello stesso titolo riposa nell' urna dell' altare il sacro corpo del Martire S. Vincenzo, e nella nicchia della cappella si venera una divota bellissima statua in legno della B. Vergine del medesimo titolo, sedente sopra nuvole, e che poggia coi piedi sopra trofei militari allusivi alle vittorie riportate dalle armi cristiane contro dei Turchi. E' opera del celebe intagliatore Tedesco Sig. Antonio Molini, il quale ha fiorito in Roma nei prossimi passati anni, ed è celebre il suo nome per tante altre belle statue fatte per varie commissioni, essendovene una di S. Benedetto anche in S. Vittoria parimente elegantissima. Tanto le dette sacre ceneri di S. Vincenzo Martire che questa statua furono fin dal 1786. da me donate alla Confraternita, cui fin da fanciullo mi trovo ascritto per la divozione che indegnamente mi pregio di professare alla gran Madre di Dio che coll' istituto del suo santo Rosario ci ha insegnata la piú facile maniera di debellare i nostri spirituali, e temporali nemici, come in tante

cir-

circostanze ha mostrato, e come senza meno c' intercederà anche in appresso, se sapremo con viva fede, e con vera devozione esercitarci in questo sì santo esercizio, a fronte di tutto il discredito in cui si sono, ma sempre in vano, adoperati di metterlo i proseliti dell' inferno, i nemici della Chiesa, e di Dio.

Nella medesima Chiesa e dalla parte della detta Cappella si venera una divotissima immagine di Gesú Crocifisso parimente in legno opera di un bravo scultore Napoletano, che la lavorò in Napoli circa 30. anni sono - Fu commesso dalla confraternita per servirsene nelle solite processioni, ma giunto in quella terra cominciò tosto a dispensar tante grazie per cui il popolo ne concepì grandissima divozione, onde fu creduto bene di lasciarlo con più decoro esposto al pubblico culto, non cessando continuamente di mostrarsi benefico verso i sui adoratori, specialmente in occasione delle tempeste, che all' apparire della sua sacra imagine si sono viste o sul momento fugate dal territorio, o non hanno osato di entrar nei confini. Nei bisogni pubblici si suole sempre ricorrere a questa santa imagine, e Dio si degna di esaudire i voti dei suoi divoti che ci ricorrono.

Anche la confraternita del SS. Rosario eretta in questa Chiesa esisteva già nel tempo in cui fu riformato lo statuto alla *Rubr. IX.* del primo libro dove si prescrive che in ogni prima Domenica del mese si desse l' oblazione di otto soldi, andata per altro in disuso.

Chiesa di S. Pietro, e Monistero delle Monache Benedettine.

Passato il portone interno, di cui parlammo nel §. II. detto oggi *portarello*, andando sempre per la medesima strada, a man manca s' incontra la chiesa del titolo di S. Pietro, e l' annesso monastero delle religiose Benedettine. Non manca questa Chiesa di eleganza, e di nobili parati tanto della Chiesa, che della sacrestia, ma non v' è cosa che meriti osservazione per un professore di pittura, sebbene il disegno della Chiesa non è dispreggevole. Non è molto grande, ma per Chiesa di Monanache è piú che sufficiente, ed è mantenuta colla maggiore possibile decenza, e pulizia. Il titolo come dissi, al presente é di S. Pietro; ma nel secolo XIII. era di S. Michele, come ce ne assicurano antichi documenti

uno

uno dei quali sarà citato quì sotto. Altro segno al presente di questo Santo Arcangelo non vi si vede che un quadro in fondo della Chiesa sotto il coro delle Religiose. Io credo che sia questo derivato dall' idea di mantenervi sempre qualche memoria dell' antico titolo che aveva. Quando fu riformato lo statuto nel 1583. giá cominciavasi a chiamare col titolo di S. Pietro, ma non aveva del tutto ommesso quello di S. Michele. Il titolo della rubrica 8. del libro primo è quello che ce lo prova; che è questo. *De cereo offerendo Ecclesiæ Sanctorum Petri, & Michaelis, ac eleemosyna facienda monasterio, & monialibus*. Perche poi, e quando gli si aggiungesse il titolo di S. Pietro noi nol sappiamo, se pure non fosse quando fu demolita la Chiesa di S. Pietro vecchio in Agello appartenente alla Communità, e per conservarne la memoria si sarà aggiunto questo titolo all' altra di S. Michele. Ciò per altro non doveva far sì che si perdesse affatto il piú antico, e le degne Religiose dovrebbero a tale effetto darsi la cura di far rivivere la memoria omai estinta di questo piú antico titolo col celebrar qualche festa nel giorno della dedicazione di S. Michele, di cui per la ragione di essere il titolare potrebbero anche farne l' uffizio doppio di prima classe coll' ottava.

L' annesso Monastero è ben grande, e di fresco accresciuto di un lungo braccio di fabbrica dove si sono fatte le camere per ciascuna religiosa, e questa fabbrica oltre che è riuscita molto commoda, ed opportuna alle monache, ha ridonato dell' ornamento alla terra. Hanno internamente accresciuto anche l' orto, onde nella clausura trovano esse tutto il commodo di spaziare, godendo anche un' aria ottima, ed una molto amena vista.

La origine di questo monastero è ignota; ma per altro sappiamo essere uno dei piú antichi della diocesi Fermana La memoria più rimota che noi ne abbiamo è del 1257 in cui un certo Lionardo del Signor Milo nel suo testamento, che è riferito nel codice diplomatico al num. VII. lascia: *loco Sororum* per cui si debbono intender le moniche: *III. solid. Vult.* per ragione di legato. Più chiara poi è un' altra che si trae dal testamento di Rinaldo seniore di Brunforte fatto ai 22 di Novembre del 1281. *apud locum Fratrum Minorum de Roccabruna* per rogito di Monaldo di Cambio, con cui fra gli altri legati lascia un legato alla Badessa di questo monastero chiamata Giovanna colle seguenti parole: *Item Dominæ Johan-*

han-

hannæ Abbadissæ Monasterii S. Michaelis de Penna 40. *solidos reliquit* ; e questo testamento, che da me sará prodotto nell' Appendice dei documenti dell' antico castello di Brunforte si conserva nell' archivio segreto della città di Fermo pergam. segnata num. 112. Il primo documento ci assicura dell' esistenza di un Monistero nella nostra terra, ma dicendosi solamente : *loco sororum* : non precisa se fosse di Monache d' istituto Benedettino, o di altre Francescane, ovvero Oblate d' altro istituto . Ma questo, in cui si nomina l' Abbadessa, e il titolo di S. Michele, che già vedemmo essere stato il piú antico della loro Chiesa, ci fa certi che un tale Monastero sia lo stesso che quello il quale esiste ancor oggi del medesimo istituto Benedettino, e come sempre in addietro è stato rigido osservatore delle regole del S. Patriarca, così anche al presente si mantiene nella piena osservanza del santo istituto, per cui le religiose vivono ancora in una perfetta armonia, e scambievole dilezione.

Corse per altro questo Monastero un grave rischio di soppressione circa il 1544 per parte del Vescovo di Fermo, che era allora il Cardinale Niccolò Gaddi, ed eccone succintamente la storia, la quale si ricava da una pergamena esistente nella Segreteria Priorale di Penna, e per degni rispetti si è tralasciata di riferire nell' appendice . Aveva il nominato Vescovo Cardinale una singolare predilezione a un tal Giovanni Lodovico *de Ciaffonibus* di lui cancelliere, e familiare . Volendo adunque dare una non indifferente provvista ecclesiastica a un di lui nipote gli venne in mente sopprimere questo Monastero, e coi beni del medesimo formarne un benefizio semplice, e conferirlo al ridetto nipote del Ciaffoni; col pretesto che in esso Monastero vi fossero religiose di mala vita; come se per rimediare ai disordini di queste simili religiose non vi fosse altro mezzo, che la soppressione . Le religiose non sentirono con buona pace questo disegno del Vescovo, e molto meno la Communità, la quale in quel tempo affacciò un diritto di juspadronato che aveva sopra esso Monastero, e ricorsero al Sommo Pontefice Paolo III. il quale alle rappresentanze delle Religiose, e del Pubblico deputò espressamente per giudice Fabio Accoramboni dottore dell' una e dell' altra legge, il quale con una inibizione spedita ai 16. di Dicembre del ridetto anno 1544. in data di Roma proibì al ridetto nipote del Ciaffoni sotto gravi pene *ne lite pendente contra dictas moniales & communitatem quidquam innovetur* , e il docu-

mento da me accennato, da cui si rimarca un tal fatto, è appunto l'inibizione del detto giudice. Come finisse la lite, e qual fosse la sentenza del giudice noi nol sappiamo, ma sapendo che il monastero sussiste ancora, è chiaro che il Vescovo non meno che il nipote del di lui benaffetto Ciaffoni restasse colle mani vuote, e se non ebbe altra provvista, non toccò certamente i beni del nostro monastero.

In prova dell' esemplaritá, e santa vita di queste religiose rammenterò a loro maggior gloria, e per sempre piú infervorarle a seguire le degne orme di quelle che le han precedute, che nella fondazione del Monastero di S. Tommaso di Monte Santo da questo Monastero si scelsero due degne madri, le quali si trasferirono nel nuovo Monastero di essa Terra, e seppero colla loro prudenza, e santa vita esser di modello, e di specchio a quella nuova nascente communità, che si è sempre poi mantenuta con quell' esemplarità e santa vita con cui venne istruita nello stesso suo nascere.

Dissi più sopra, che ignorasi la origine del medesimo monastero; ma per dar luogo a qualche fondata congettura, sapendo noi dal citato documento, che la nostra Communità in allora affacciava il juspadronato *ex fundatione vel dotatione acquisito*, come ivi si dice, convien credere, che questo diritto si trasfondesse nella Communità fin da quando fu cessionaria dei diritti dei Signori della Terra, i quali verisimilmente saranno stati i fondatori del monastero, come solevano fare simili nobili nelle proprie terre, assegnando fondi e poderi per la sussistenza dei monasteri, che essi fondavano. In fatti se il monastero già esisteva, come vedemmo nel 1257. cioè soli 9. dopo la cessione dei nobili, e lo stabilimento della Communitá; non é presumibile che in sì corto tempo si desse la Communità a fondare questo monastero; massime che sappiamo essere stata occupata in altre spese, e specialmente della fabbrica della Chiesa principale, e del pubblico palazzo. In oltre non sono si communi gli esempi di Communità, le quali abbian fondati monasteri, e dotati de' proprj beni, come sono frequentissimi quelli di tanti nobili, che per la pietà, e religione dotavano Chiese, e fondavano monasteri, e case religiose. Per tali ragioni adunque io credo che la origine del nostro monastero rimonti molto più in su della fondazione della Communità, che sia stato fondato dai nobili padroni della Terra, e che nella cessione dei

loro

loro diritti, e giuspadronati venisse compreso ancora il monastero detto già di S. Michele, che a gloria di Dio, e del Patriarca S. Benedetto sussiste ancora, e sussisterà per altri secoli per l' esemplare condotta delle degnissime religiose, che in ogni tempo vi sono state, come vi sono al presente; alcune delle quali avendo dalle mie mani ricevuto il sacro abito, ed altre il sacro velo avranno come spero memoria di me nelle loro orazioni.

Chiesa della BB. Vergine delle Grazie

Sebbene questa Chiesa sia collocata lungo la strada che resta immediatamente fuori la porta detta oggi del Piano, e anticamente di S. Maria, nondimeno possiamo annoverarla fra le Chiese della Terra non solamente per essere vicinissima a detta porta, ma ancora perchè resta in mezzo fra questa e l' antico portone di cui si è ragionato nel §. II. Laonde si può considerare ancora come Chiesa interna. Sia peró qual si vuol essere questa è la Chiesa in cui fu fondato il Convento dei Frati Minori di S. Francesco quando s' introdussero nel nostro paese. E' una Chiesa di mediocre grandezza. Non ha alcuna cosa di bello nella struttura, ma ne sarebbe suscettibile, perchè non ha nemmeno cosa d' irregolare, o d' informe. Dalla parte di levante, e di mezzogiorno si veggono tuttora i vestigj dell' antico convento, e vi è per anche in essere la cisterna. Se questa Chiesa fosse fabbricata allorquando furono ammessi i Frati Minori nel luogo, ovvero se vi era già prima, e fosse allora ceduta ad essi religiosi, di questo non abbiamo memoria. Sappiamo soltanto che essi Frati Minori esistevano giá in Penna nel 1257. come si rileva dal documento VII. del codice diplomatico pag. 16 in cui si trova un legato fatto dal Sig. Leonardo del Sig. Milone di cinque libre Volterranesi a favore di essi Frati: *Item reliquid* (sic) *jure legati fratribus minoribus V. solidos Vult.* Che però se nel 1257. v' esistevano i Frati Minori doveva esistervi anche la Chiesa e il Convento.

Sarebbe almeno desiderabile di sapere in qual' anno questi Frati Minori fondassero nella nostra terra il Convento, ma questo ancora è nel dubbio. Io nondimeno col mezzo di congetture fondate sopra i documen-

ti, che esistono mi studierò di rinvenire se non l'anno preciso di questa fondazione al meno il tempo più verisimile, e i fondatori.

Abbiamo intanto assicurato col mezzo del citato legato del Sig. Leonardo di Milone, che nel 1257. già esistevano nella Penna i Frati Minori; con che si corregge l'errore del P. Wadingo, che non so con qual fondamento stabilisce l'epoca di tal convento nel 1280. Ma se nel 1257. i Frati Minori esistevano nella Penna certa cosa è che non si sarà fondato in quell'anno il loro Convento; ma che riconoscesse già una origine anteriore a quella data. Che sarebbe poi se io mi provassi di mostrare, che questo convento o sia fondato vivente il Patriarca S. Francesco, o almeno almeno poco dopo la di lui morte? Veniamo alle ragioni che mel persuadono. I primi conventi che i Frati Minori nel loro nascere ottenevano nei rispettivi luoghi li ottenevano o perchè chiamativi dai nobili padroni di essi luoghi, ovvero perchè a loro si chiedevano dai Frati stessi. Fino al 1248. la terra della Penna fu dominata dai proprj Signori, come si rimarca dal docum. I. del codice diplomat. Tutti i primi atti più antichi, e più interessanti, che riguardano la communitá nel suo primo nascere si sono trovati nella Segreteria Pubblica, e si sono prodotti. In niuno di essi documenti si nomina alcuna cessione, alcun permesso dato dal Pubblico a questi Frati Minori di fondare il loro convento. Dunque quando accadde, che i nobili cederono al popolo della Penna i loro diritti, e gli accordarono il permesso di eriggersi in communità il convento esisteva, e alla fine quest'epoca non sarebbe stata più antica di nove anni prima del menzionato Legato di Leonardo; e perciò non si va lungi dal vero se si dice, che non la Communità, ma i nobili concedessero ai Frati Minori di stabilirsi nella Terra, e fabbricasse loro il Convento; tanto più che il terreno, in cui fu fondato un tale Convento, e che al presente appartiene tutto ai PP. Conventuali sappiamo per la prova del documento XXIII. dell' appendice diplomatica essere stato di pertinenza di essi nobili, e ancora lo godevano nell'anno 1293. Laddove la Communità non avrebbe potuto conceder loro quello che non era in suo potere, ed è appunto il terreno che si chiama *planum Spinte*. Ma quali furono poi questi nobili, e quando dettero il loro assenso, e si presentarono alla costruzione di tale convento? Sebbene anche questo sia nella sua oscurità io m' ingegnerò coi migliori lumi di rischiararlo.

Il

Il documento XXIV. del Codice Diplomatico ci fa sapere che nel 1284. eranvi in quel convento due frati uno chiamato *Frate Gualdiero di Giovannuccio*, l' altro *Frate Gentile di Guglielmo*, ambedue sottoscritti come testimonj di quell' atto, ed ambedue figli di due fratelli, che erano stati già Signori della Penna, cioè Guillelmo, e Giovannuccio, ambedue figli di Giovanni, i quali due fratelli nel 1248. insieme cogli altri cederono i loro diritti alla Communità. Qual cosa adunque più verisimile che i loro suddetti due figli invogliati di menare una santa vita fra i Frati Minori, che in quel tempo erano in tanta stima per la loro santità, i rispettivi genitori si determinassero di fondare nella loro terra il convento, anche ad oggetto di averli più d' appresso a loro stessi, come desiderano tutti comunemente i Padri dei loro figliuoli. Nel qual caso sapendo noi che nel 1303. essi due Religiosi erano ancor vivi, e dovevano senza meno esser vecchi, perchè figli di due Genitori che vivevano nel 1248. se la fondazione del convento si fosse fatta in grazia loro ecco dimostrato che sará seguita prima del 1240. o sicuramente prima del 1248. nel qual tempo essi nobili si spogliarono di tutti i loro diritti sopra la terra della Penna. Questa sarebbe per altro l' epoca anche piú fresca di tale fondazione accaduta non più di circa quarant' anni dopo che la religione dei Frati Minori fu approvata dalla Santa Sede; e circa 20. anni dopo la morte di S. Francesco.

Ma se il convento non fu fondato da essi due fratelli in grazia della vocazione di essi due suoi figliuoli, e piuttosto i loro figli s' invogliarono di vestire l' abito perchè vedevano nella patria la santa vita di quei primi religiosi, e per certo attaccamento che i padri loro dovevano dimostrare verso di essi Frati Minori che avevano chiamati nel proprio luogo, ed avevano loro fabbricato il convento, in tal caso ci troviamo ben tosto ad' un' epoca la quale riguarda il tempo in cui viveva ancora il Patriarca S. Francesco, e il fondatore del convento potè essere l' avo di essi due religiosi chiamato Giovanni, che giá viveva nel 1225. figlio del Conte Aldovrandino, piuttosto che i rispettivi loro padri Guillelmo, e Giovannuccio. In ogni modo il convento ha una origine anteriore al 1248., il convento fu fondato dai Signori del luogo, il convento è più antico della Communità, ed è antichissimo fra i piú antichi della provincia, delle quali cose non mi sembra che possa dubitarsene.

Ten-

Tennero questo Convento i religiosi per piú di dugent' anni finchè, prevalendo il costume fra di loro introdotto di trasferirsi dentro i luoghi murati, l' abbandonarono, e passarono nel 1458. ad abitare l' altro Convento, che tuttora posseggono, e di cui già si parlò poco sopra, alla cui Chiesa, come si é detto, imposero il titolo della B. Vergine delle Grazie, per non abbandonare del tutto il titolo dell' altra che venivano a lasciare.

Visse, e morì in questo antico Convento il B: Giovanni, di cui parleremo in appresso, e per lungo tempo dopo l' emigrazione dei Religiosi si conservò quella cella, che egli tenne, e donde passò agli eterni riposi. E il suo corpo, che ora si venera nella Chiesa di S. Francesco dentro la terra, restò in questa per altri 139. anni finchè nel 1589. alli 11. di Ottobre fu con solenne sacra pompa per opera del Capitano Claudio Fattorini traslatato alla Chiesa suddetta dentro la terra.

Chiesa di S. Elisabetta.

Questa è una chiesa che resta sulle vette del Monte contiguo alla Terra, anzi che rimane dentro la Terra istessa, dove una volta esisteva la rocca colle rispettive munizioni. E' dedicata alla Visitazione della BB. Vergine per cui si diceva *S. Maria del Monte*, ed ora di S. Elisabetta. Niuna memoria s' incontra di questa chiesa nelle antiche pergamene. Anzi la più antica è quella sola che abbiamo nella rubrica X. del libro I. degli Statuti dove parlandosi delle oblazioni che deve fare il Pubblico alle varie Chiese, si dice: *Ecclesiæ vero S. Mariæ de Monte etiam XX.* (bononenorum) *secunda Maii, & aliorum XX. in die Visitationis ejusdem ad Elisabet*. Il quadro dell' unico altare di questa chiesa merita qualche osservazione, ed è opera non dispregevole di un tal Civalli da Fabriano, che lo dipinse nel 1730. Quest' autore dipinse il quadro di S. Vincenzo de Paoli per i PP. Missionarj di questa cittá, che al presente è in faccia al corridore per cui si va all' oratorio pubblico, che serve provisionalmente in luogo di Chiesa. In questa Chiesa si trova eretta la Confraternita della Morte, ed è ricca di moltissime sagre reliquie, fra le quali una spina intera della corona di N. Signore Gesù Cristo.

§. V.

§. V.

Arti, e mestieri.

L'Abuso dell' emigrazione del popolo di questa terra, di cui parleremo più a lungo in appresso, ha cagionata una totale decadenza in questa patria di tutte le arti più necessarie all' uso quotidiano. Non dico che non vi sia un sartore, un ciabattino, un ferraro, un falegname, un muratore, per supplire a un presentaneo bisogno, ma dico con verità, non esservene fra questi neppur uno, che sia paesano, e che possegga da maestro la sua professione. La strada che s' hanno aperta anche gli artegiani di fare la loro villeggiatura di dieci mesi per la campagna Romana, o impiegandosi nella agricoltura, o maltrattando la professione in cui si son posti, fa sì che la patria resti spogliata di buoni artisti; e che i cittadini sieno costretti di chiamare lavoranti stranieri, o di commetter fuori le loro manifatture. Se le maremme avessero la frequenza delle case rurali, o di altre fabbriche nella vasta loro estensione anche i muratori sarebbonsi verso quelle parti istradati, e se le nostre abitazioni minacciassero una non prevista rovina in qualche parte converrebbe cercare fuori della patria un muratore, che venisse a riparare il bisogno. Cosa che non han deplorata ai giorni loro i nostri antenati. Anzi due secoli addietro fiorivano sì e per tal modo tutte le arti necessarie nella nostra terra, che nella rinnovazione fatta dello statuto municipale nel prescriversi la maniera con cui si doveva celebrare la festa della Nativitá di S. Giovanni nostro protettore si prescrive, che tutti li artisti esistenti in paese col loro capitano vadano a presentare le loro offerte al Santo, e tutte numerate così: *omnes artifices cum suis capitaneis primo videlicet agricultores, & bubulci, secundo lanarii, tertio fabri ferrarii, quarto lignarii, quinto murarii, sexto cerdones, septimo vasarii, molendinarii, tabernarii, & pistores, qui omnes propter paucitatem unum habeant capitaneum. Qui capitanei singuli associati a duobus bonis viris suæ artis, & a subsequentibus per ordinem artificibus cum candelis gestent, aut gestari faciant a puero cereum unius libræ emendum pecunia in singula capita imposita &c.* Nè si dica già che la popolazione in allora era maggiore, poiché, come vedremo altrove,

costa

costa chiaramente essere stata assai minore; e perciò se in una minore popolazione, e in tempo in cui il lusso non signoreggiava a questo segno le arti vi fiorivano, e il numero degli artisti era maggiore, perchè non sarebbe lo stesso ai giorni nostri se vi fosse la buona volontà nella povera gente di applicarsi alle rispettive professioni con apprenderle dai professori delle convicine città; finché la terra non ne somministra uno ad ogni classe, il quale possa essere all' altro di maestro? Egli è questo un punto di non lieve rimarco, e dovrebbe essere una particolare ispezione del Pubblico il procurare lo ristabilimento di queste arti sí decadute, anche a costo di proporre de' premj, e delle ricombenze a chiunque fosse veramente risoluto di applicarcisi, e non sarebbe neppur difficile di ottenere con sovrana autoritá l' impedimento della sì perniciosa emigrazione.

§. VII.

Polizia del Governo

DA che la nostra terra si è formata in Communità ha sempre riconosciuto per suo sovrano il Sommo Romano Pontefice e sotto il pacifico suo dominio si è sempre conservata placidamente. In altri tempi (anche per ispeciale permesso del comendato suo Sovrano) si eleggeva da se il suo Podestá con quelle solite amplissime facoltá che furono communi a tutte le altre terre, e cittá dello Stato Ecclesiastico; il che faceva anche nel 1583. tempo in cui fu riformato, e stampato lo Statuto municipale. Ma per evitare i disordini, che cominciavano a serpeggiare in ogni parte, specialmente per gl' intrichi delle elezioni fu d' uopo, che la S.Sede richiamasse a se questo diritto di supremazia; cosicchè da tempo lunghissimo, ed immemorabile la Communità piú non elegge questo suo Podestà, ma viene spedito dalla Sacra Consulta. E' giudice ordinario nelle vertenze civili per qualunque somma, e nelle criminali per le cause sole nelle quali non vi è stata cicatrice apparente, o effusione di sangue. Se sono cause più gravi appartengono o al Governatore generale della Marca, ovvero alla Sacra Consulta secondo la gravità dei delitti. Presiede ai pub-

pubblici consigli, ed è il giudice eseguente di tutti gli ordini supremi; i quali gli pervengono per mezzo del menzionato Governatore generale. Il suo onorario annuo è di soli 50. scuti, ma poichè in ogni lite civile, che sia contestata percepisce i così detti *caposoldi*, che consistono in mezzo grosso per scuto di tutto il quantitativo su cui verte la lite (divisi però in certa proporzione colla Communità, e col suo cancelliere) con tali, ed altri incerti, se non è carico di gran famiglia, ci vive agiatamente.

Ha in oltre il magistrato composto in altri tempi di quattro soggetti, ora solamente di tre, che son presi dal primo, secondo, e terzo grado de' cittadini, e si estrae ogni due mesi per rinuovarsi. Sedici per ogni grado erano anticamente i detti soggetti consiglieri, come rilevasi dallo statuto, dal che ne risultava il consiglio generale composto di 64. individui. Ora sono soltanto dodici, e poichè è stato soppresso il quarto grado, il consiglio generale si riduce a 36. Il primo grado viene detto dei Gonfalonieri, al quale non si ammette chi non vi ha luogo de' suoi maggiori, o chi non gode simile grado in altre terre, o chi non è passato per gli altri infimi gradi della cittadinanza. Deve avere una certa tal possidenza sufficiente almeno per vivere onestamente nel suo grado, nè può esercitare arte mecanica, o vile. Le famiglie che godono al presente un tal grado sono queste, che nomino con ordine d' alfabeto per non offenderne alcuna, proponendola o posponendola all' altra. *Brancondi*, *Cini*, *Colucci*, *Ferraguti*, *Miti*, *Perucci*, *Rioli*, *Scipioni*, e quattro diverse famiglie *Vecchi*. Tanti sono i soggetti che formano il secondo grado, alcuni dei quali sono presi da civili famiglie della Terra, e il resto dalle altre possidenti del territorio. Finalmente sono altrettanti del terzo grado, e questo è formato tutto di contadini possidenti. Le incombenze ordinarie del magistrato sono quelle che generalmente competono ad altri magistrati della provincia; e simili sono pure le dipendenze da tribunali supremi; veste di rubbone di velluto l' inverno, di damasco la state, e di zimarra violacea in tempo de' consigli, o quando esercita atto pubblico, e rappresentanza dentro il palazzo. Ha in oltre questa terra il suo proprio statuto municipale, che è nella piena osservanza, e con esso si regola. Fu riformato sopra l' antico nel 1582. da quattro dotti e saggi cittadini, che furono Cesario Mareotti (famiglia trasferita in Macerata) Altobello Fattorini (famiglia estinta) Bernardino Scipioni famiglia, che tuttora fiorisce

e Giovanni Antonio Fattorini (famiglia estinta) ; e fu stampato nel 1582. *Maceratæ apud Sebastianum Martellinum M. D. LXXXII*. In somma tutto é regolato proporzionatamente come nelle altre terre e città della Marca.

§. VIII.

Popolazione.

IL numero della popolazione interna della terra sembra che in proporzione allo stato antico sia andata in gran decadenza, il che mostrerebbesi dal gran numero delle case dirute, e diroccate che si osservano in varie parti del circondario, e specialmente nel monte, il quale era tutto abitato fino alla cima, e dalla parte boreale, in cui possiam dire che non ve ne resti più alcuna, e in altre parti ancora. Questo decadimento, che si può dir quasi commune ad altri luoghi, è da ripetersi primieramente dalla mancanza dell' industria negli abitanti, dal numero diminuito degli artieri, e soprattutto dal gran numero delle case accresciuto a dismisura nel territorio, cosicchè bilanciata la decadenza nella terra coll' accrescimento nel territorio non si trova già diminuito il numero delle anime, ma accresciuto di molto col solo divario che in altri tempi piú famiglie, anche impiegate all' agricoltura, specialmente di piccioli campi, abitavano dentro la terra, delle quali al presente non cé ne dimora piú una; ed ora sono sparse quà e là pel contado nei rispettivi casali, e ville. Per ciò che riguarda l' agricoltura questa è cosa lodevole, e vantaggiosa, atteso che possono meglio così gli agricoltori attendere alle loro rusticane incombenze, guardar meglio i terreni, e nudrire piú bestiame, e in generale esercitarsi in sempre maggiori industrie a proprio vantaggio, e dei possidenti, tenendosi più lontani dall' oziosità, e dal pericolo di passare molti giorni nell' ozio, e nelle bettole; laddove dimorando nella campagna, e mancando loro l' occasione di simili dissipamenti, siccome una tal gente è per natura avvezza, e dedita alla fatica o in un modo o in altro sempre o più o meno si esercita nel lavoro. Sarebbe per altro desiderabile che come in tal guisa si è provvisto al maggiore vantaggio dell' agricoltura così egualmente si provvedesse all' altro egualmente necessario

sario delle altre arti, per le quali solamente possono i luoghi risorgere, e ristabilirsi nell' antico splendore, al che dovrebbero essere dirette le mire principali dei cittadini procurando che da altri luoghi vi concorrino artisti, con facilitar loro i mezzi della sussistenza, acciò possino dei paesani formare utili allievi, ed ispirare a ciascuno l' amore per le arti specialmente mecaniche.

Il numero di tutte le famiglie della popolazione nel 1515. secondo il Docum. LVI. dell' Appendice Diplom. era di 319. Al presente secondo i libri pubblici sorpassa le 500., e siccome sono copiose di numero a segno, che di quelle di dieci, dodici, e più individui si possono sicuramente contare per la metá, e delle altre da cinque e sei per una quarta parte, e per l' altra quarta parte le rimanenti di uno o due persone; per quanto si voglia restringere il calcolo; ci accostiamo sempre al numero di 4. mila anime, e forse anche il sorpassa. Or che non si potrebbe ripromettere la patria da una sì numerosa popolazione, se nascesse impegno di promuoversi in essa le arti, e le manifatture, nome duro a sentirsi da quella gente avvezzata alla dura vita dell' agricoltura in altrui territorj e campagne. Non parlo io giá di manifatture, l' introduzione delle quali costa molto impronto, ed industria; ma le più facili, e più adattate alla positura, al clima, all' indole degli abitanti, e che si veggono esercitare con tanto profitto da popolazioni vicine. Per esempio che costa imparare a lavorare i cappelli di paglia; i crivelli da vagliare il grano? Eppure in luoghi vicini ci vivono onestamente molte famiglie, e sono tutti capi di commercio attivo con estere nazioni, per quanto sembrino vili, e da nulla da poterci impiegare braccia inutili come di vecchi, e di fanciulli. L' arte di legnajuoli che non si limita soltanto a saper far le legna da fuoco, ma le travi, le tavole, i quadretti, le botti, i secchi non potrebbe essere nè piú facile, nè più commodo il luogo non molto distante da paesi selvosi, e abbondante d'ogni genere di legname. Oltre il denaro che per mancanza di tali artegiani esce ogn' anno dalla terra, quanto non ce n' entrerebbe se i paesani ci s' istruissero e ne facesser commercio con altri vicini popoli? Che non guadagnerebbero col traffico del carbone comprando legna nella vicina montagna per ivi farlo, e poi trasportandolo qui in Fermo dove si fa venire anche da oltre mare per il bisogno? E l' arte di fornacciaro, di lanaro

naro, di muratore non sarebbe comportabile anche coll' arte del contadino per esercitarla in tempo in cui le faccende delle campagne non obbligano ad esservi tutti occupati ? Sciocchi paesani aprite gli occhi. Voi siete nelle miserie in gran parte perchè voi lo volete. Voi cercate di mantenervi in stato sufficiente in cui le vostre famiglie non muojano dalla fame, e fin' ora non avete studiato altro mezzo che emigrar dal paese per esercitarvi sott' altro cielo in laboriosi agrarj esercizj. Voi conoscete per prova che oltre al rischio a cui esponete la vita vostra voi sempre vi trovate nelle stesse indigenze. So che ne incolpate l' infelicitá dei tempi, e le scarse andate. Aprite gli occhi, io dissi. Non sono nè i tempi, nè le stagioni la causa delle vostre miserie, ma la sola vostra caparbietá di non estendere ad altri rami la vostra industria, e renderla commune alle numerose vostre famiglie. Taluno di voi sarà anche solo a procacciare il vitto alle vostre mogli, ai vostri piccioli pargoletti. E voi solo pretendete di sostentarli onestamente, vivendo essi nel ozio? Provate, deh provate ad introdurre in casa vostra alcuna delle facili arti da me propostevi. Voi fatevi della famiglia vostra il maestro, e voi delle nuove merci il venditore nelle molte fiere, e mercati, dei quali abbondano i convicini paesi, e voi vedrete che le braccia delle vostre femine imbelli, dei vostri oziosi figliuoli formeranno nel giro di un' anno alla vostra operosa industria un triplicato capitale maggiore di quello di cui l' indefessa fatica del vostro corpo era capace guadagnarsi in un'anno. E mentre così ottenete di vivere in mezzo della famiglia vostra, di educarla cristianamente da voi, di avvezzarla di buon ora all' esercizio della fatica, di soccorrerla ne' particolari bisogni, la vedrete appoco appoco fiorire in mezzo all' industria, e dalla miseria farete un passo non difficile, non dico all' opulenza che di tanto non mi riprometto nel vostro cominciamento, ma ad una vita che più non stenti il vitto, e vestito, pel cui solo oggetto siete ora voi costretto di faticare. Il vero spirito patriottico mi ha fatto qui deviare in aprirvi così i sentimenti del mio cuore verso di voi. Il costume di altre genti di voi più misere, le loro industrie, le cognizioni acquistate dalla lettura, la sperienza per cose da me spesse volte vedute mi hanno fatto esternare tali suggerimenti; e se uno solo fra tanti che siete veder potessi impegnato a seguitare il mio consiglio, son certo che l' esempio parlante di questi gioverebbe assaissimo ad istruire anche gli altri.

§. IX.

§. IX.

Territorio e sua estensione, strade, suoi prodotti, sue ville, e chiese.

E Sposta la topografia della terra per quanto è nell' interno passiamo ora nel suo territorio, Abbracciasi da questo una grande estensione e si stende più da ponente a levante in lungo, che in largo da borea a mezzo giorno. Resta nel confluente di due fiumi Salino e Tennacola; ma in molte parti e dell' uno, e dell' altro sorpassa le sponde, e salisce piú alto. Confina da levante con Castelclementino: Tra levante e tramontana con Falerone: A borea con S. Angelo: Piú in su col Gualdo, che resta verso ponente, e tutto il descritto circondario appartiene allo stato Fermano. Dopo il territorio del Gualdo uniscesi per poco al territorio di Mandola, quindi sottentrano i confini di Monsammartino, che vanno a finire, col primo punto da cui ci partimmo, cioè al territorio di Castelclementino, un tempo Servigliano. In lungo sará di circa cinque miglia. In largo piú di quattro, ma poichè in certe parti si estende piú, e in altre meno possiamo credere che tutto il circondario possa essere di circa 18. miglia nel codice diplomatico sono riferiti alcuni documenti, che riguardano questi confini, e precisamente nei numeri XLV. LIV. LV. LVIII. e seg. che ciascuno potrà rincontrarli a suo bell' agio.

Strade pubbliche.

Le strade di questo territorio sono quasi tutte erte e scoscese, come facilmente si può pensare di un luogo che è collocato sulla cima di un monte. La principale, e la più interessante è quella che viene più frequentata dai forastieri, la quale venendo dalla parte della marina, e da Fermo mena verso i luoghi più interni della Montagna, e questa in gran parte è ben mantenuta, è larga, ed é carreggiabile almeno fino alla Terra. Potrebbe esserlo fino a tutto il resto del territorio se in qualche parte si migliorasse. Veggendo i nostri antenati quanto sia utile per un luo-

go

go aver buone strade, commode, e ben conservate massime per causa del commercio presero molti utili provvedimenti nella *rubrica* 14. *del lib.* 4. dello Statuto, e nella precedente si prescrisse per fino la larghezza che si deve costantemente mantenere rispetto alla per me già descritta, che vuole sia di otto piedi almeno di canna nostrale, e della stessa grandezza si vuole quella che conduce ai molini. Ottime leggi. Ma si mettono poi in opera; ovvero se ne capisce l' oggetto, e l' utile?

Qualità del territorio, e prodotti.

Siccome é varia la qualitá dei terreni di questo territorio, così sono varj per conseguenza anche i prodotti. V' è dello sterile: ma questo in minor parte, e meno ve ne sarebbe se le braccia dei paesani s' impegnassero a migliorarlo. Molto è mediocre; e in parte anche buono. E' atto a ogni specie di frumento, e specialmente al grano, al fromentone, e all' orzo in varie parti. E' anche buono per i legumi, ma non per tutto. Essendo poi attissimo alle viti si verifica l' insegnamento di Virgilio, che *Bacchus amat colles*; e i vini in generale sono assai generosi, e buoni. Se si usasse piú studio tanto rispetto al tempo della vendemmia prolungata con ogni ragione dallo Statuto fino al giorno di S. Michele, quanto nella maniera di farlo riuscirebbero assai migliori. Il genere di cui solo abbiam penuria è l' olio, per cui siamo obbligati ad un passivo commercio con altri luoghi, che ne sono più fertili. A dir vero non è colpa d' attribuirsi nè al territorio nè al clima, ma piuttosto alla disattenzione dei nostri maggiori, che ne hanno trascurata la piantagione. Oggidì altro impegno si vede per la moltiplicazione di queste piante, e malgrado i rigori della stagione, che spesso le fa perire si cercano i siti piú adattati, e meno esposti, i terreni più proprj, e in qualche parte le vedo vegetar nobilmente. Con tutto ciò è desiderabile in quel paese un' impegno commune nei possidenti di migliorare l' agricoltura, la quale non vi si esercita con altro stile che con quello che si costumava ai tempi del patriarca Noè.

Dall' altro canto è da complangersi l' abuso da qualche tempo introdotto dai contadini, e che cresce ogn' anno, dell' emigrazione del miglior fiore della loro gioventù per andare a lavorare i campi dell' agro

Ro-

Romano e delle maremme. Ne partono ogn' anno piú di 800. e stanno fuori chi diece, chi otto mesi: Lasciano i terreni che tengono in colonia alla cura dei vecchi, e delle femine. Ognun può conoscere, che coltura possan fare questi. Con tutto che nel ritorno riportano molto denaro, oltra quello che rimandano di tempo in tempo per mantenere le loro famiglie, non ostante se questa somma si calcolasse con quello che riceverebbero dall' industria esercitata nella loro patria, come dissi più sopra, nè mai potrei dir tanto che basta, il profitto sarebbe molto maggiore, e non esporrebbero a rischio di morte la vita loro fra gl' incommodi di una vita continuamente stentata fra i pericoli di un clima insalubre.

Ma lasciamo costoro nella loro perniciosa insuperabil durezza di cambiar stile, e torniamo al proposito. Il nostro territorio è quasi tutto in pendìo. Non vi sono pianure, fuori di pochi falsi piani, come può dimostrare la natura della situazione. Non teme per questo gran fatto del danno, che sogliono recare ai seminati le guazze; ma suole non di rado sperimentare il flagello della grandine desolatrice. Varie sono le qualità della terra di questo contado. Evvi del reniccio, del sabbione, della marna ec. e dalle varie specie ne deriva che il terreno in una parte è più fertile, in altra sterile. L' industria c' insegnerebbe di renderlo tutto ottimo mescolando una terra coll' altra; ma chi s' impiega a far tanto di bene, se le braccia dei nostri agricoltori vanno a logorarsi sugli altrui territorj? A fronte di ciò, calcolato il buono, il mediocre, e l' ottimo s' hanno prodotti, che avanzano al mantenimento di tutta la popolazione, e tanto del grano, che del formentone, e del vino si fa commercio attivo con altri luoghi.

Vi sono anche de' boschi, e delle selve, ma non in tanta quantità come nei tempi addietro é credibile esservene state. La vicinanza delle Saline Pontefìcie ha data occasione di reciderne molti, ed anche il desiderio d' impiegare i terreni nella seminagione dei grani più che nell' alimento delle piante soverchie. Possiamo dire che oggidì non vi restano se non quelle selve, che forse non si credono suscettibili di altra utile coltura.

Nè fra le piante, nè fra le erbe non evvi alcun prodotto che non sia comune di altri territori contermini. E osservabile soltanto nel regno mi-

minerale una cava di ottima terra gialla chiara, ed oscura da dipingere, la quale sperimentata dai pittori tanto a guazzo, che a olio si trova di qualità eccellente, conforme fu riferito otto in nove anni addietro alla sacra Congregazione del Buon Governo, la quale ne ordinò ai periti l' esame sulla qualità, e ad altri sulla facilità della cava, e poichè questa fu soverchiamente difficultata non si è mai tentato d' intraprenderla per un commercio. Veramente esiste in una parte di accesso difficile, qual' è la rupe del cassaro nella parte che guarda fra Monsammartino, e Mandola.

Frequentissimi sono i crostacei in questo territorio, specialmente nelle parti piú eminenti, e se ne veggono moltissimi per le vie; oltre a quelli che si scavano coll' arare. Le conchiglie sono le piú frequenti, ma sovente si sono trovati anche altri pesci, come l' anno scorso si trovaron de' roscioli all' occasione che in un terreno della mia casa posto sotto la terra si cavavan sassi. Erano questi come adattati sopra uno schifo formato dal sasso, e conservavano ancora il rossiccio della loro squamma. Gl' ingordi villani, che si sognano nascosto l' oro anche nelle viscere di un sasso; purché il sasso abbia una figura un poco rara; a colpi di zappa ruppero questo pezzo sì bello, che poteva formare la raritá di qualunque piú scelto gabinetto di storia naturale.

Un' altro genere nel regno minerale, che non è infrequente nel nostro territorio è quella che noi diciamo *scagliola*, che sono certe picciole petruzze, le quali calcinate servono per farvi il gesso che adoperano i pittori nel dipingere a guazzo, gl' indoratori per preparare i legni a ricevere la doratura, e i formatori di statue di gesso per le loro stampe. Ma chi v' ha fra noi di tanta industria, che promuova una manifattura con questo dono che la natura ci ha dato, e formarne un commercio utile per la patria? Ecco dove si posson utilmente impiegare le braccia contadine con loro infinito profitto.

Abbonda anche il territorio in più contrade di cave di sasso vivo, per cui il fabbricare riesce di minore dispendio; e per questo veggiamo che la maggior parte delle case della terra, e del territorio sono tutte formate con queste pietre naturali del paese, le quali acconciate dall' arte si collegano a maraviglia; e se il muro che ne sorge offendesse la gentilezza del gusto di questo secolo inclinante in tutto alla morbidezza; da cui si passa poi alla rovina; con un' intonicatura di uno scialbo di are-

na

na e calcina si toglie tutta la rusticità che ne risulta. Vi sono anche delle cave di pietra non tanto dura, di colore cenericcio, tendenti alcune al turchino, altre al giallastro, la quale è ottima per conci di fenestre, portoni, cornicioni di fabbriche, e cose simili. Subito cavate son meno dure, ma esposte all' intemperie divengono piú consistenti. Fuori delle quali cose altro io non vi trovo che meriti osservazione.

Ville e Chiese.

In tutto l' ampio territorio oltre ad un gran numero di casali, che crescono ogn' anno, specialmente dopo il lodevolissimo costume introdotto con gran profitto dell' agricoltura di dividere in picciole colonie i terreni piú grandi vi sono quà e là aggregati di più case unite insieme che formano come tanti castelletti sul gusto degli antichi, e che noi diciamo ville in tutto e per tutto sì nello spirituale che nel temporale dipendenti dalla terra. la prima di queste, che è forse la piú prossima al paese dicesi dei *Pilotti*; nome non conosciuto in alcuna pergamena. Sappiamo soltanto dal documento LIX. che nell' anno 1587. viveva un *Silvestro Pilotti*. Chi non direbbe che da tale famiglia, forse possidente in quella villa, ovvero diramata in tal parte si dicesse cosi la villa? Oltre all' aggregato di varie case ha una buona fabbrica per uso di casino da villeggiarvi fabbricatovi dalla ch. mem. del Sig. Andrea Cornacchia di Sarnano, il quale vi passava con piacere molti mesi dell' anno; presentemente per di lui testamentaria disposizione n' è possessore il nob. uomo Sig. Paolo Filippucci di Macerata, e da lui passerà alla sua figliuola già maritata nella nobile famiglia Costa della stessa città. Contiguo al casino vi è una elegante chiesuola dedicata a S. Giuseppe di cui é rettore il cappellano *pro tempore*, e il juspadronato che era della famiglia Cornacchia è passato all' erede de' suoi beni. In ogni Festa vi si celebra la messa a commodo del popolo.

Piú sotto di detta villa verso il Tennacolo ve n' è un' altra detta dei Magli; villa composta di quasi tutti o più o meno ricchi abitanti. Vi sono due chiese. Una juspadronato della famiglia Brancadoro, e precisamente di quella linea, che è stata erede del ricco possedere del Sacerdote D. Pietro non ha molto defunto, il quale fece costruire a sue spese una

una tale chiesa di contro alla sua commoda abitazione. L' altra chiesa è del titolo di S. Maria nuova, ed é juspadronato della villa istessa, che parte colle rendite della chiesa, parte con somministrazioni particolari vi mantengono il cappellano. La fondazione di essa chiesa è ignota, ma credo sia succeduta ad altra Chiesa più antica del medesimo titolo, la quale era posta in quelle vicinanze, ma più vicina al Tennacolo, come si rileva da parecchie pergamene.

Passando da quindi all' opposta parte del territorio verso il confine con Gualdo vi è la Villa detta Battaglioni; altro aggregato di case con la Chiesa non molto distante del titolo di S. Michele, la quale appartiene al Benefizio semplice dello stesso titolo, del quale ora è Rettore il Sig. D. Giuseppe Fiorentini di S. Angelo. Dal docum. XLIX. anno 1434. abbiamo un' *Angelus Battaglioli*; anche la costui famiglia può aver dato il nome alla Villa; siccome anche al presente la famiglia *Battaglioni* è molto diramata nella stessa contrada in piú case.

Venendo piú in quà, ma nella parte stessa v' è la villa detta dei Cornacchiani senza Chiesa. Ha però vicina la nuova Chiesa de' PP.MM. Conventuali dedicata a S.Giuseppe di Copertino fabbricata per loro commodo in un podere che hanno nell' antica contrada di M. Polino, ricordata anche nelle vecchie pergamene.

Anche più indentro di quella parte vi è la Villa detta delle Saline composta da più aggregati di case, e questa si estende fino al fiume Salino sopra le cui ripe v' è una grande fabbrica della Rev. Camera Apostolica per commodo dei ministri, e fabbricatori delle Saline. Unita a questa v' è la Chiesa del titolo della SS. Concezione, che appartiene alla stessa Camera Apostolica, e serve per commodo delle persone addette alla surriferita fabbrica. Altra Chiesa del titolo del SS. Salvatore evvi in altra parte della Villa, in cui si celebra il divin sacrificio ogni giorno di festa a commodo della Villa; ed appartiene al Rettore del Benefizio sotto il titolo del SS. Salvadore, ed al presente è Giambattista Colucci mio Fratello. Antichissima è questa Chiesa, e ne troviamo memoria sin dal 1457.

Altra Chiesa unita al medesimo Benefizio di S. Salvatore, e di una eguale antichità è quello di S. Lorenzo, posta nella contrada opposta verso il Tennacolo. Era diruta, ed inofficiata. Il detto Rettore dopo an-

dato

dato al possesso di tal benefizio l' ha ristorata decentemente; ed ora vi si celebra il divin sacrifizio . Il titolo di essa Chiesa è ricordato nel documento 42. E in altri dello stesso codice troviamo sovente *rivus S. Laurentii* prossimo a detta Chiesa.

Evvi dalla parte opposta, ma più prossima alla Terra altra Chiesa dedicata a S. Niccola di Tolentino juspadronato della mia famiglia Coluccci, la quale fu eretta dal mio genitore nel 1765. presso al casino di villeggiatura, e vi fece apporre la seguente memoria nella parte interiore sopra la porta.

D. O. M.

NICOLAO TOLENTINATI

PATRONO OPTIME MERITO

SANGVINE SIBI CONJVNCTO

COLVTIA GENS

AEDEM HANC ET MONVMENTVM

DE SVA IMPENSA POSVIT

ANNO DOMINI MDCCLXV.

Più in su verso la Terra: anzi poco discosta dalla medesima vi è la Chiesa di S. Rocco; una volta juspadronato della Communitá, come si rileva dalla Rubr. XI. del lib. primo dello Statuto . Oggi delle RR. Monache Benedettine . Vi è tradizione nella Terra che ivi fosse un Convento di PP. Agostiniani soppresso per la sua picciolezza . Ruderi di abitato contiguo alla Chiesa si vedono tuttora, come anche io mi ricordo d' un porticato che esisteva avanti la Chiesa . Vi sono nella facciata pezzi di lapidi de' bassi tempi, una delle quali par che indichi il tempo del Priorato di qualche Religioso, leggendosi ora le sole lettere ORATVS; e in altra TEMPORE SINDICORVM &c. ma i Sindaci possono

essere stati della Communitá, e la mancante iscrizione si può riferire a tutt' altro. Chi asserisce l' esistenza dei PP. Agostiniani dice che i beni da loro posseduti passassero ai PP. Agostiniani di Sarnano, i quali in veritá hanno avuto una possidenza nel territorio della Penna, di cui si disfecero nelli trascorsi anni, e ne fece acquisto la Pieve di S. Giovanni; e parte passò al Monastero delle RR. Monache di S. Pietro per supplire alle spese del mantenimento della Chiesa, e degli obblighi di Messe, e tuttora in vicinanza della Chiesa posseggono un terreno. Tutto ciò l' asserisco per una voce commune nel paese, ma torno a dire, che non hò trovata imaginabile memoria di questo Convento in alcune carte, niuna nello Statuto, nè altrove. Anzi nello Statuto trovo nominata questa Chiesa sotto il titolo de' SS. Sebastiano e Rocco come della Communità. Nell' altare unico di essa Chiesa vi sono alcune pitture in tavola dello stile del Crivelli. La B. Vergine, S. Rocco, S. Sebastiano ec. Questa tavola si dice colá trasportata dal Convento di esse Religiose; e che il Quadro coll' Imagine di S. Agostino, S. Monaca, e la B. Vergine che ivi esisteva fosse portata nella Chiesa Pievanìa, e in fatti rimane un quadro simile nell' altare di S. Monaca. Senza documenti, o altre memorie sicure io non garantisco quest' opinione, e solo riferisco la voce commune.

Altre Chiese non abbiamo da quella parte, che è l' occidentale alla terra. Nella settentrionale niuna affatto. Solamente i vestigj della Chiesa di S. Croce, come diremo meglio più sotto. Verso levante v' era già in Agello S. Pietro; ma giá dissi che piú non esiste. Oggi v' è S. Biagio titolare di un Benefizio semplice dello stesso nome, di cui al presente è Rettore il Sig. Ab. D. Niccola Augusti Romano Sacerdote degnissimo, e di tutti i numeri tanto per la sua esemplarità, onestà, e dottrina, avendo servito due Eminentiss. Cardinali Datarj come Segretario. Di questa Chiesa, che è fabbricata all' uso antico, e mostra d' essere stata fatta almeno nel secolo XI. o XII., ed ha annessa una casa, che sarebbe al proposito molto per un cappellano curato, come lo sarebbe la Chiesa, per poco che venisse ampliata. La piú antica memoria che ne abbiamo é del 1303. in cui ricordasi un *Matteus Jocobi prebendatus Eccl. S. Blasii* Vedi il Docum. XXVI. dell' Append. Diplomat. Altra Chiesa di S. Biagio esi-

steva

steva nel castello di Colmerlo, come si ricava dai Documenti 42. e 43. ma ora non ve n' è più memoria.

Finalmente l' altra Chiesa, che resta fra levante e mezzodì verso il Tennacolo è dedicata a S. Bartolomeo. Antica ancor questa, perchè ricordata nel 1257., come apparisce nel docum. VII. del *Codice Diplomat.* Nella visita dell' Emo Paracciani Arcivescovo corse rischio di soppressione, perchè mancante del necessario capitale per essere ristorata, e mantenuta. Se non che la famiglia Rioli, una delle primarie della Terra la chiese in juspadronato coll' obbligo del mantenimento, e l' ottenne. E' stimabile in questa Chiesa il quadro in tavola di Vittorio Crivelli, rappresentante la B. Vergine col Bambino. In altri tempi esisteva nella vecchia Chiesa della B. Vergine delle Grazie de' PP. Min. Conventuali, e lo rammenta il Civalli nella sua visita triennale. Come fosse trasferito in questa Chiesa rurale non ve n' ha memoria.

§. X.

Del Castello di Agello.

Il castello principale, e di cui vi abbiamo piú notizie del territorio Pennese fu quello di Agello; del quale ai nostri giorni resta il puro nome alla contrada dove fu posto. Appartenne per diritto di Signoria alla famiglia istessa dei nobili della Penna, e sebbene si spogliassero dei loro diritti sopra la Penna continuarono non ostante a mantenersi quelli che avevano sopra di Agello per quasi trent' anni dopo ceduta la Penna. Attesa la diramazione della famiglia del Conte Aldobrandino (primo stipite dei Signori nobili della Penna) i diritti sopra il castello dell' Agello era passato in piú soggetti, cioé dei quattro figli di Giovanni del Conte Aldobrandino per una metà, e per l' altra metà nei figli di Giberto, che erano Pietro, e Giovannuccio. Seguendo questi il generoso esempio del genitore venderono alla communità della Penna gli aviti, e paterni diritti sopra di esso castello per il prezzo di cinquanta lire Vulterranesi, e per togliersi ogni fastidio, ed ogni dubbio d' averlo ceduto per picciol prezzo

zo il di più della valuta lo donarono a favore della stessa communità, conforme si rileva dal documento XV. Anche i Pennesi furono generosi con loro in promettere (finchè si assicurarono del dominio sopra di esso castello) e queste loro larghe promesse si aggirarono sulle esenzioni, franchigie, e immunità, delle quali ne furono accordate tante ai medesimi, quante ne seppe esprimere colle solite formole quel notaro protestandosi di ciò fare *pro eo quod dicti Johannutius & Petrus se & sua, quæ habent in castro & districtu Agelli supposuerunt, & summiserunt jurisdictioni Castri Penne, & etiam quia jure proprio vendiderunt & tradiderunt dicto Syndico nomine & vice dicti communis recipienti medietatem totius Podii Agelli cum medietate Turris in dicto Podio stantis cum fossis retrofossis ripis & munitionibus dicto castro vel Podio pro dimidia parte spectantem, & etiam rotas & pascua juxta Tennam & Salinum, ut constat & apparet publico documento scripto manu mei Notarii infrascripti pro pretio quinquaginta libr. Vult. & pro eo quod dictus Johannutius & Petrus pro se & eorum heredibus titulo donationis pure libere ac singulariter inter vivos dicto Syndico nomine & vice dicti communis recipienti donarunt totum illud quod ultra dictum pretium dicte res valerent, & omne jus omnemque actionem realem & personalem utilem & directam quod & quam habent vel habere possent in rebus predictis occasione majoris valoris & alia quacumque de causa.*

Assicurati i Pennesi di questa mezza parte cercarono di buscarselo tutto. Tentarono essi adunque di tirare allo stesso partito il Sig. Filippuccio figliuolo di Giacomo, ma questo non si mostrò sì liberale come i cugini; poichè ai 19. di Marzo del 1284. dopo aver ceduto *omne jus actionem jurisdictionem quam ipse Philippuctius habet & hactenus habuisset in Rocca, Casarino, Cassaro sive recepto & barbacano existente olim in dicto castro Penne, & jus contra universitatem occasione salarii potestarie sue vel predecessorum suorum in dicto castro*, di altro non volle spogliarsi intorno all' Agello, che del *jus* che aveva *in Mercato sive Mercatale* di quel castello. Anzi espressamente si riservò *omne jus in castro sive castellare Agelli & in burgo & in turre & casareno ibidem existentibus pro parte sibi contingenti, & juspatronatus & jus eligendi & nominandi cappellanum & rectorem in Ecclesia sive cappella S. Petri ibidem existenti &c.*

Tanti riguardi non ebbero Simone di Alberto, Trensio di Giberto per la loro porzione, e per tutti i diritti che vi avevano da che coll' istru-

istrumento stipolato li 30. di Aprile del 1293. fecero di tutto il loro jus un' ampla cessione a favore della communitá . Gli altri loro cugini si avevano riservato almeno l' esenzione dai dazj, le immunità, le franchigie &c. forse perché conoscevano di non essere al caso di sostenerli, e cresciuta la forza dei Pennesi come diminuita quella dei nobili il tutto si riduceva ad una promessa effimera ; ma non mai da pretenderne l' osservanza . Quanto questo sia vero ce lo dimostra il Documento XXIV. del codice diplomatico, dal quale apparisce, che a fronte di tanti sacrifizj fatti dai nobili o sia rispetto alla cessione della Penna o sia rispetto ad Agello, e ad onta delle ample promesse dei Pennesi di averli esentati in benemerenza dal peso dei dazi , collette &c. dal peso di certi omaggi soliti a prestarsi dal resto del popolo, non erano passati ancora vent' anni dal tempo che tali promesse si erano stipolate con solenni istrumenti, che tutto ad essi negavasi, come ai loro genitori, ed avoli si contrastarono i patti chiarissimi fatti nel 1248. allorquando si spogliarono la prima volta dei diritti che avevano su tutto il castello di Penna . Laonde conoscendo questi nobili di non essere al caso di far valere le loro ragioni col citato documento ai 6. di Agosto del 1294. tutti d' accordo si risolsero di rinunziare ad ogni diritto, e ragione, che poteva loro competere, e sottomettersi al pagamento delle collette, e di altri pesi reali e personali ai quali erano sottoposti tutti gli altri cittadini, ed abitanti della Penna, e nuovamente *dederunt , & jure proprio vendiderunt & tradiderunt dicto Sindico nomine quo supra recipienti Podium seu castellare Agelli cum turri & fossis & retrofossis, videlicet quilibet partem & jus ipsos in solidum contingentes in dictis podiis & castellariis & turri Agelli, & suum territorium & districtum Synaite & jurisdictioni, edictioni dicti Communis castri Pennæ cum omnibus juribus eorumdem*, colla sola picciolissima riserva, cioè *exceptis de sylvis Agelli & rotis sylvatis, & sodiciis positis in districtu dicti Agelli de quibus vel pro quibus dativas solvere nullatenus teneantur ; ita tamen quod homines castri Penne possint uti & pascuari cum personis & animalibus in rotis & sodiciis supradictis sicut nobiles supradicti .* Riserva come ognun vede di picciol momento per la ragione che tali pascoli non erano nemmeno liberi per uso loro, ma communi a tutto il resto del popolo Pennese , onde se per ragione di questi dazj erano esenti dalle collette che sarebbero cadute sopra essi terreni selvati e sodivi, dando a tut-

tutto il popolo la libertà del *jus pascendi* si venivano a sottomettere ad una più dura colletta qual era quella di simile servitù.

Pagarono puntualmente i Pennesi il prezzo accordato, ma fra i venditori nacquero poi delle nuove dispute circa il riparto da farsene fra di loro per la ragione che non tutti egualmente avevano sul castello un simile diritto. Per definire anche simile controversia tanto la Communità, che i discendenti suddetti dei nobili fecero un compromesso in persona di un tal *Frate Gentile dell' ordine dei Minori*, il quale nove anni prima, cioè quando accadde la vendita, e rispettiva cessione di essi nobili, unitamente con altro Frate Gualdiero, ambedue *de Penna*, si trovarono come testimonj alla stipolazione dell' istrumento *in colle S. Gregorii*, la quale contrada oggi s' ignora; e questo Religioso colla sua sentenza, che è riferita al *num. XXV. Cod. Diplom.* accorda le differenze, e stabilisce la maniera con cui si doveva fare un tal riparto. Intanto i nobili si rimasero col *jus pascendi*, e la Communità divenne signora di quel castello, alla cui distruzione se tosto non si diè mano gli abitanti almeno si saran trasferite a popolare la terra, secondo il costume d' allora, per cui un' infinità di castelletti sparsi in ogni territorio furono affatto distrutti, o vennero per naturale disastro a perire per mancanza di abitatori.

La Chiesa di tale castello era S. Pietro, come in più documenti troviamo segnato, e precisamente nel XIX. dove uno de' nobili, cioè Filippuccio se ne riserva il juspadronato. Anche questa venne a terra se non allora, almeno in appresso, e il titolo si trasferì, come credo sicuramente, alla Chiesa in addietro di S. Michele delle Monache Benedettine, come parlando di essa Chiesa si fece notare.

Unitamente col castello i discendenti del Conte Aldobrandino possedevano molti terreni in quel distretto. Anzi tutto il picciolo contado di esso castello era di loro proprietà. Dalle compere, che fece in allora la Communità non comparisce che insieme col castello acquistasse tutti i terreni, ma solamente il castello, e sopra i terreni il *jus* di collettare, il *jus pascendi* nelle selve, nelle rote ec. Nondimeno anche nei terreni ne acquistò una buona quantità da alcuno di essi Signori. Primieramente col castello venne in potere di lei tutto il circondario, i fossi, i retrofossi; e ciò consiste in quella collina, che anche al presente possiede con dominio diretto. In secondo luogo con altre compre acquistò

tutto

tutto il sesto di quei terreni, che col ridetto titolo si trova di avere in quel distretto. Una di queste compere seguì nel 1326., come apparisce dal documento XXIV. da Nuzio di Pietro di Falerone per il prezzo di 260. lire Ravennatensi, ed Anconitane a lui dovute, come dice il documento, *occasione venditionis facte per ipsum Dominum Nutium dicto Syndico de jurisdictione Agelli terris & possessionibus*.

E un' altra nel 1366. per 160. lire di moneta usuale da Roggiero di Bertoldo di Tolentino, che deve essere uno di quei pezzi che non giunge a confinare nè col Tenna, nè col Salino, poichè niuno di essi fiumi è dato in confine nel Docum. XLVI. del Cod. Dipl. dal quale apparisce tal vendita. E poichè questi terreni non sono tutti insieme uniti, ma in parte intersecati da altre possidenze, ciò fa credere, che alcuni dei nominati discendenti vendessero i loro beni alla Communitá; altri poi ad altri particolari, dai quali ora sono pervenuti ai presenti posessori, che sono a un dipresso i seguenti: i PP. Min. Conventuali di S. Francesco di Falerone, il Sig. Conte Giambattista Spinucci di Fermo, gli eredi del q. Sig. Francesco Niccola Evangelista di Sarnano, i Signori Fratelli Scipioni di Penna, e tutto il resto la Communità, ed ecco tutta l' antica estensione, e tutto il distretto del territorio di Agello, e il fine di esso castello, per quanto si è potuto ricavare dalle pergamene suddette. In quanto ai poderi della Communità il dominio utile dei medesimi fin dal 1790. si è trasferito nella nostra famiglia Colucci, e ciò per un' enfiteusi a favore della di lei linea mascolina, e feminina, finchè piacerà a Dio che sussista, coll' annuo canone a favore della Communità di annui scuti ducento trenta, ed altri patti che sono espressi nell' istrumento stipolato in Roma avanti l' Emo Sig. Cardinale Filippo Carandini Prefetto degnissimo della Sagra Congregazione del Buon Governo.

Ora veniamo alla descrizione del sito. La presente contrada di Agello, che senza alcun dubio non ha variato mai l' antica denominazione, è un distretto che comincia nel confluente dei fiumi Salino, e Tenna, e risalendo all' insù verso il resto del territorio di Penna, che in quella parte comincia da essa contrada si estende dall' una e l' altra parte alle sponde di essi due fiumi fino a tanto che per linea quasi diretta vien separata da altra contrada, che a quella succede, detta *le Case lunghe*. Nel mezzo di essa sorge una collina, ovvero un poggio, il quale in gran

parte è selvato, e da cui si domina tutto il restante della descritta contrada. Sulle cime di esso monte esisteva il castello, che per tale ragione si diceva anche *Podium Agelli*, come troviamo in varie pergamene, e pochi passi sotto dalla parte che riguarda questa cittá di Fermo eravi la Chiesa di S. Pietro, di cui resta tuttavia il vocabolo a quel predio chiamato di S. Pietro. E poichè da questo sito alla cima del colle dissi che v' é la distanza di pochi passi, dato il circondario al castello, il sito alla torre, alle case dei nobili, ai fossi, ai retrofossi nominati nei documenti la Chiesa per conseguenza doveva entrare dentro lo stesso castello, al più rimaneva contigua. Dissi, che ivi esisteva la chiesa, e il castello non solo per la denominazione di contrada di S. Pietro, e per esser quello il vero *podium* di tale contrada, ma molto più perchè ivi si scuoprono nel cavarsi sotterra dei fondamenti di muraglie diroccate, indizj i più sicuri dell' antico abitato. Anche nella parte piú bassa contigua alla strada pubblica verso il fiume Tenna, ma più al basso e dove si approssima verso il resto del territorio Pennese, nel predio sunnominato del q. Sig. Francesco Niccola Evangelisti di Sarnano coll' occasione che nelli scorsi mesi si sono cavati i fondamenti di una nuova casa rurale si sono scoperti sotterra altri muri antichi, che io non attribuisco al castello di cui parliamo, ma a qualche altra abitazione che poteva essere in quel distretto, non concorrendo per esso sito la verificazione del *Podium*, nè l' uso di quei tempi, che era di fabbricare i castelli non giá nelle bassure ma nelle sommità delle colline per essere piú sicuri contro le scorrerie de' nemici. Il circondario poi del distretto di tale castello ossia territorio abbracciava tutto lo spazio, che ora comprende le nominate possidenze della Communitá, e delli altri ridetti Signori privati. Amena oltre ogni credere esser dovea la situazione di tale castello, come al presente lo è quella contrada. Il monte su cui è posta la Penna, e che salisce molto più alto gli nasconde in parte la vista dei nevosi Apennini. Le colline che in lunga serie sono disposte verso tramontana impediscono il soverchio rigore di questo gelido vento; ma in tutto il resto, o sia per vicina veduta del corso dei due fiumi Tenna e Salino, delle ridenti circostanti campagne, dei paesi vicinissimi, che la circondano; o sia per il giocondo prospetto del mare verso Fermo, che è la città più lontana che indi si scuopre, o dell' amena spaziosissima valle, che da quel punto

to si apre, e continua infino al mare sempre costeggiando il corso del Tenna tutto è grato, ed ameno. I fiumi vicini danno il piacere della pesca, i boschi, e le selve quello della caccia, la strada principale per cui si passa dalla marina alle altre parti piú interne verso la montagna quello del passeggio, i paesi vicinissimi quello di trovarsi societá. In somma tutto combina per un luogo dove con piacere si può passare qualche settimana a diporto nei mesi o di primavera, o di autunno.

Non ommetterò quì di ricordare che in un terreno dei Signori Scipioni intermedio fra due altri della communità, nella parte più prossima alla riunione dei due fiumi Tenna e Salino, a ridosso di una collinetta all' occasione che pochi anni sono si cavavano fosse da piantar alberi, si trovarono aquidotti antichi di piombo, e pezzi d' iscrizioni di elegantissimi caratteri dei secoli Romani con altre antiche sustruzioni. Essendo questa parte vicinissima al luogo in cui era posto l' antico Falerio il quale sorgeva uno scarso miglio più in giù, non è stranezza il pensare, che in questa amena parte qualche famiglia Faleriese si avesse un luogo di delizie, o cosa simile.

§. XI.

Castello di S. Croce.

UN' altro Castello, che forse fu uno dei primi distrutto per ingrandire, e popolare la Penna fu quello di S. Croce. Esisteva non molto discosto, nella parte verso tramontana sull' elevatezza di un colle, il quale tuttora ritiene il nome di *colle di S. Croce*. Ivi si vedono le rovine di una Chiesa dedicata alla SS. Croce, che è titolo di un benefizio semplice di cui io ne sono il Rettore per un tratto di clemenza di Mons. Andrea de' Conti Minucci, degnissimo Arcivescovo, e Principe di questa cittá, da cui mi fu conferito pochi anni addietro. Gli avanzi della Chiesa si veggono tuttora perché questa rovinó nel principio del nostro secolo, nè fu più ristorata. Altri segni del castello non appariscono per essere stato distrutto qualche secolo prima. Non anderei lungi dal

vero se asserissi che fosse uno dei primi ad esser soggetto alla distruzione dei Pennesi dopo uniti in Communità all' oggetto d' ingrandire e popolare la loro Terra. Che gli abitanti si trascrissero dentro la terra si prova chiaramente dall' antico nome di quartiero di S. Croce dato a quella parte appunto che restava verso la descritta contrada, e per tale motivo anche quella porta si chiamava di S. Croce, come dissi già sopra parlando dei quartieri, in cui è divisa la terra. Sono ovvj gli esempi di altre Terre ingrandite colla distruzione de' convicini castelletti, popolate coll' obbligare gli abitatori di essi ad incasarsi dentro il luogo principale, e che hanno finalmente ricevuto il nome dei loro quartieri che si assegnavano alle nuove famiglie dal nome dei rispettivi castelli, che erano costretti d' abbandonare.

Castello di Plaromaldo.

Quando i Pennesi si formarono la prima volta in Communitá nel 1248. dai Signori istessi, dai quali acquistarono la loro Terra, acquistarono insieme il castello di Plaromaldo, conforme si rileva dal *Docum. I. del Codice diplomatico*, o per dir meglio gli abitanti di esso castello per una metà, che, restando liberi dalla servitú dei figli del Conte Aldovrandino furono da questi ceduti per andare ad incasarsi nel castello di Penna. Parte di essi erano semplici Castellani di Plaromaldo, e parte vassalli. E gli uni e gli altri furono ceduti dai riferiti Signori con questo divario che in riguardo ai vassalli i Signori si ritennero la metà dei loro beni, conforme l' uso di quei tempi, e questi s' intendono tanto mobili, quanto stabili, come è noto da altre pergamene, in alcune delle quali si condona dai rispettivi Signori i mobili, ma in altre si trovano divisi per fino i vestimenti, ed i letti. In riguardo poi ai semplici castellani, i quali non erano vassalli, ma solamente dipendenti per la giurisdizione alta e bassa, che risiedeva presso i nobili, si ritennero solamente la quarta parte dei loro averi, e nell' altra quarta parte aveva diritto il solo Principe sovrano, che era il primo padrone diretto tanto dei castellani, quanto dei nobili; e questo è il senso di quel che si esprime intorno a tale castello nel *Docum. I.* suddetto citato quando dicesi: *Item promisit* (quilibet eorum nobilium) *vassallos, & castellanos, quos habet in ca-*

castro Plaromaldi dare pro castellanis & habitatoribus ipsius castri Montis S. Johannis, hoc salvo, quod liceat eis retinere medietatem bonorum Vassallorum, quos habent in dicta terra Plaromaldi, Castellanorum vero quartam partem, aliam quartam partem Domino pertinente pro Segnioria. Che poi gli abitanti del castello di Plaromaldo passassero a stabilirsi nella Penna, e il detto loro castello rispettivamente fosse distrutto ne siamo accertati dal *Docum. IX. del Cod. Dipl.* dove un testimonio interrogato sopra alcune differenze insorte per conto dei molini fra un certo Teodino, e la Communità di Penna rispose; *quod terrenum, seu solum in quo factum est fossatum per Teodinum, ante Communantiam fuit de districtu Plaromaldi, set post hujus castri* (qui la parola è corrosa, ma dal contesto si raccoglie che deve dire *destructionem*) *Et Teodinus fuit & est castellanus hujus castri a tempore destructionis Colmeruli &c. Interr. quomodo scit ipsum terrenum fuisse de districtu Plaromaldi ante communantiam, dixit quod ap. rivo tegiano ultra fuit de districtu Plaromaldi, set post communantiam hujus castri, quia homines Plaromaldi venerunt ad habitandum in terra ista tempore cepte communantie sunt XXIIII. anni &c.*

Per rinvenire il sito di questo distrutto castello, che finì da sussistere circa il 1249., non abbiamo che la seguente espressione nel *docum. XLII. del Cod. Diplom.* dove si dice: *In contrada plano Romaldi juxta Cicchum Johannis Secchiarii & Venantium Dominici Muti Aforus de Penna a pede rigum Sancti Laurentii, & vias communis*; e nel docum. XLIII. si dà parimente per confine *vias & rivum Sancti Laurentii*. Laonde non ci allontaneremo molto dal vero, se diciamo, che questo castello esistesse nella contrada che oggi dicesi de Pierdomenici, che resta al di là dal fosso di S. Lorenzo verso Tennacolo. E' certo che questo vocabolo è ignoto affatto nella presente topografia di quel territorio, e per quante ricerche io m' abbia fatte non mi è stato possibile rinvenirne un' indizio.

Non debbo quì omettere di rammentare, che su tale castello di Plaromaldo avevano qualche diritto Lanfranchino, ed Alebrandino del Sig. Crescenzio Nobili di Monsammartino, come apparisce dal docum. III. dell' App. diplom. di Monsammartino, con cui essi Signori cederono alla Communità di Monsammartino tutti i castellani, che ad essi spettavano, e tutti i diritti. Come andasse poi la cosa noi l' ignoriamo, nè altro

pos-

possiamo asserire se non che i documenti posteriori tutti concordemente rammentano il dominio esercitatovi dai Pennesi, e niuno quello di Monsammartino.

§. XII.

Castello di Colmerlo, e dei suoi Signori.

APpartenne questo Castello alla nobile famiglia di Lornano, come ce ne assicura *il documento XI.* del codice diplomatico *pag.* 29. e come da esso apparisce la nostra Communitá ne acquistò la metà dei discendenti di tale famiglia. L' altra metá poi apparteneva alla Communità di Monsammartino, come dimostra *il docum. XIV. del cit. Codice pag.* 32. alla quale forse sará stato ceduto da altri Signori, se pure non fossero stati i zii, o i cugini, che gliel venderono.

Venuti i Pennesi padroni di tale castello in vigore della ridetta compera che ne fecero i vassalli, ed abitanti del medesimo saranno stati obbligati per quella porzione che spettava alla Penna di trasferirsi ad abitare dentro la terra, come cogli altri avrà fatto la communità di Monsammartino, ed ambe due queste d' accordo (poichè il diritto sopra tale castello era eguale ed indiviso) avranno distrutto secondo il solito un tale castello, e diviso tra di loro il territorio. Da che è facile di raccogliere la metà verso la Penna essersi presa dalla nostra communitá, e l' altra verso Monsammartino dall' altra. Ma se più oggi non esiste il castello rimane per altro la contrada, che non ha punto variato di nome, ed è posta al di lá dal Tennacolo di contro la villa dei Magli nel confine appunto con Monsammartino, ed ecco il vero titolo per cui in quella parte il territorio nostro si estese al di lá dell' opposta riva dell' Tennacolo. Se ciò si fosse saputo dal moderno investigatore delle memorie antiche di Monsammartino si sarebbe egli astenuto di tacciare nel suo MSS. i Pennesi di usurpatori del loro territorio per la persuasiva in cui egli vive, che i confini fra l' uno, e l' altro contado doveva essere il fiume, nè poteva quello della Penna estendersi al di là del Tennacolo. Una persuasiva regolata da un disordinato amor patrio non é una prova, e il solo

lo inveterato possesso immemorabile doveva bastare a fargli credere che non era già questa una usurpazione, ma un giusto, e vero titolo che procede da un atto legalissimo di compera come è quello che di sopra accennai, e che solo esclude qualunque minimo sospetto di usurpazione, e di aggravio.

Tornando poi al castello di *Colmerulo*, o *Colmerlo*, giacchè e nell' una, e nell' altra maniera lo troviamo espresso nelle pergamene anche prima dell' ultima distruzione, dopo la quale più non risorse, fu soggetto ad altro totale devastamento, come si rileva dal documento IX. per essere la vendita accadura circa sett' anni dopo, e in allora il castello sussisteva, dobbiamo credere che da quell' abbattimento, seguito in forza delle tante scorrerie, communi in allora fra paesi convicini, e Signori, che spogliati appoco appoco dei loro diritti, procuravano o di rivendicarli a mano armata, o con danneggiare i popoli che contro di loro si erano sollevati, fosse rifabbricato.

Vedute le vicende di tal castello non sarà fuori di proposito, che vediamo quali fossero i suoi Signori, e quale la sorte di loro famiglia tanto piú, che le pergamene Pennesi ne fanno frequentissima menzione. A ciò fare niente si è da me creduto piú acconcio che inserire l' albero geanologico ricavato come il meglio si è potuto non solo dalle pergamene Pennesi, ma ancora da altre di S. Vittoria, e di alcune poche notizie somministrateci dal Compagnoni nella Regia Picena, dal Lilj, dal Rafaelli, dal Fanciulli. Il citato Lilj in oltre ci assicura che la discendenza di tale nobilissima famiglia esisteva per anche a suo tempo nella nobil casa Carboni, di cui egli comenda molto il vivente allora Girolamo Carbone Avvocato e Lettore di Macerata, che alla nobiltá univa il valore nelle lettere, conforme i suoi antenati si erano distinti nelle armi militando a favore d' Innocenzio IV. contro Federico; e siccome altro soggetto de' nobili di Lornano si stabilì in Recanati in persona di *Tebaldo di Ciccho di Jacopo* sarà stato autore della parimente illustre famiglia Carboni, la quale come narra il Caleagni produsse molti illustri soggetti.

Per contribuire adunque il piú che possiamo a mettere in chiaro la genealogia di tale famiglia, che per più secoli ha dato dei piú distinti cittadini a Macerata oltre allo schemma geanologico, e per una piú chiara intelligenza del medesimo mi occorre di dover dire, che il primo soggetto-

getto di tal famiglia da noi conosciuto per le antiche carte è *Jacobus de Lornano* che nel 1199. si trova ricordato in una pergamena di S. Ginesio riferita nel Tom. XIX. Ant. Pic. App. Dipl. di S. Gines. pag. XV. Lo stesso troviamo che fu Podestà di Cingoli nel 1204. come si rileva dalla famosa carta stampata dal Martorelli, dall' Ughelli, dal P. Zaccaria, e riprodotta dal ch. Rafaelli App. pag. 137. n. 1. benchè quest' ultimo si forzi quanto può per screditarla come apocrifa, o almeno per assegnarle altra data posteriore. Ma se avesse egli conosciuta la carta Sangenesina anteriore di soli 5. anni all' Osimana si sarebbe forse risparmiata la fatica di sostener *mordicus* la falsità di un documento, che porta tutti i segni di autenticità, come hanno evidentemente dimostrato i suoi dotti avversarj Zaccaria e Fanciulli.

Non conosciamo peró la discendenza di quel Giacomo. Ma secondo l' ordine del tempo poteva essere il padre di *Alberto*, che è il primo soggetto di cui ci hanno somministrata memoria le nostre pergamene.

I figli di Alberto furono *Ufreduzio*, *Balignano*, e *Giacomo*. Ufreduzio ebbe *Jacobuzio*, *Alberto*, e *Carbone*; a nome de' quali nel 1253. ai 2. di Novembre, e anteriormente ai 20. di Luglio del 1249. fu venduta la quarta parte del castello di Lornano a Macerata; e poichè questi venivano colla rappresentanza del loro padre Ufreduzio, le altre tre parti saranno appartenute a tre o a più altri figli di Alberto; ma le nostre pergamene non ci fanno conoscer altri fuori dei tre summentovati.

Solamente dai documenti dell' Archivio della Collegiata di S. Vittoria ricaviamo altri lumi di altro ramo di essi Signori, il quale comincia con Rainaldo, il cui figliuolo Grimaldesco nel 1249. ai 12. di Luglio vendè ai Maceratesi parimente la sua porzione del castello di Lornano, che sará stata un' altra quarta parte, e questo Rainaldo padre di Grimaldesco si può credere, che fosse un quarto figlio di Alberto. Il documento si legge per estratto nelle osservazioni critiche del ch. Fanciulli Tom. 1. pag. 338. dove si parla parimente di un' altro comproprietario di Lornano il Sig. Rinaldo del q. Sig. Monaldo, e questi credo essere stato nipote di Grimaldesco; ma per non confondere il certo coll' incerto si esibisce a parte la discendenza di Grimaldesco, come pure i nomi di altri Signori di questa nobile famiglia che noi non sappiamo a qual ramo attribuire; ma venendo che alcuno da altri documenti rimarchi altri soggetti di

tale

tale famiglia sará a lui di molto lume il sapere l' esistenza di questi per meglio completarne, e connestarne l' albero geneologico.

Nei documenti Pennesi si fa spessa menzione di Carnovale di Lornano, che sará vissuto circa il 1300. nè sappiamo a qual ramo appartenne.

Esisteva questo castello di Lornano (conforme se ne descrive la situazione anche dal ch. Mons. Pompeo Compagnoni nelle note MSS. aggiunte alla Regia Picena di Pompeo Campagnoni suo avo) fra Macerata e Montemilone; fra Potenza e Chienti. Venduto il castello alcuni di quei Signori cambiaron soggiorno e si andarono a stabilire in diversi luoghi. Gli uni in Macerata; gli altri in Sanseverino; e di là pure altri in Macerata; altri a Recanati, altri in *Calavicula*, o sia *Calavecchio*, come dice il Compagnoni nella sua Regia Picena, castello di là dal Chienti rispetto a Macerata, come si raccoglie dalla *cit. Reg. Picen. pag.* 31. Il qual castello nel 1390. se lo vollero comprare i Fermani da Niccoló di Lornano, conforme apparisce dai libri dei Consigli di questa Cittá.

Il castello di Calavecchio appartenne specialmente ai discendenti di Grimaldesco, e nel 1363. ad Antonio di Michele e a Vico di Falerone, e nel 1327. a Cisco di Giacomo di Lornano.

Altro nobile che si stabilì in Penna fu il Sig. Ruggiero di Tolentino, successore in parte nelle loro possidenze dei Signori di Lornano. Questi fu Podestà in varj luoghi, impiego il piú onorato, e piú ambito dai nobili in quei tempi. Nel 1343., e nel 1355. lo fu in S. Vittoria; e il di lui figlio chiamato *D. Vfredutius D. Ruggerii de Penna S. Joannis*, fu Podestà di Fabriano nel 1376.

§. XIII.

Dei Molini, e delle Saline.

PEr parlare compiutamente di tutta la topografia del nostro territorio non devono trasandarsi i Molini, e molto meno le Saline, massime perchè queste non sono tanto communi nelle Provincie. Prima parlerem dei Molini. Due ve ne sono nel nostro territorio per macinar biade a commodo della popolazione. Ambedue nel fiume Tennacolo. Uno dicesi *Molino vecchio*, che dá il nome anche alla contrada posta fra S. Lorenzo, e il Lago. L' altro *Molino nuovo*, che è vicino al rincontro delle due tenne, cioè Tennacolo, e Tenna. Niuno può uscire fuori di territorio a macinare; e perciò l' annua rendita che il pubblico percepisce da questi è di oltre a 50. rubbia di grano in ogn' anno.

Le carte antiche riferite nel Codice diplomatico parlano in più luoghi di questi molini. Primieramente il *Docum. IX.* verte tutto sopra certe differenze insorte per cagione di un nuovo molino che si voleva eriggere al Tennacolo in pregiudizio di altri due che già ve n' erano. Uno apparteneva ai discendenti dei nobili della Penna *Monalduccio*, e *Pietro*, ed era in contrada *Cannavarie*; l' altro posto *ad insulam* apparteneva a un tal *Berardo*. Il *Documento XXX.* poi giustifica la compera che fece il nostro Pubblico del molino al Tennacolo con un pezzo di terreno aggiacente; e credo che sia appunto quello che ora dicesi *Molino vecchio* dove appunto la Communità possiede ancora un corpo di terreno. In conferma di ciò sappiamo che tal molino fu venduto da Federico di Balignano di Lornano, e siccome i suoi antenati erano stati Signori di Colmerlo non è niente improbabile, che non venduto il molino quando fu venduto il castello pervenisse a questo Federico, il quale se ne disfece col venderlo nel 1305. alla Communità della Penna; tanto piú che il castello di Colmerlo era situato poco più sopra al sito in cui esiste il molino, e poteva benissimo il territorio di Colmerlo allargarsi fino a quel punto.

Simil-

Similmente il *Documento XLIV.* ci assicura della compera di un' altro molino, o sia poste di molini al Tenna da Roggiero di Bertoldo di Tolentino, che suppongo averli ereditati dai discendenti dei Signori della Penna, la qual compra seguì nel *1366.*, il qual molino era poco lungi da Agello; anzi confinante con quel territorio; ma oggi più non esistono che ruderi, essendo stato disfatto ai tempi addietro dalle piene delle acque del fiume Tenna esteso appoco appoco fino a quel punto. Dopo la rovina di questo molino io credo rifabbricato l' altro che ora dicesi molino nuovo, il quale resta più in dentro, ma in parte sicura, e forse più commoda alla popolazione tanto della terra, che del territorio.

Delle Saline.

Per privilegio particolare dei Sommi Pontefici, confermato recentemente dalla sa. me. di Benedetto XIV. la nostra Communitá gode pacificamente il diritto di fabbricarsi tutto il Sale occorrente al bisogno della popolazione colle vene dell' acqua salata, che si trova di avere nel territorio, e specialmente nel rivo, o sia fosso detto della patina, poichè nel sito medesimo ha la sua propria fabbrica, indipendente, e diversa da quella della Reverenda Camera Apostolica, la quale è collocata poco lontano nell' alveo del fiume Salino, nel territorio di S. Angelo. In virtù di tal privilegio può il nostro Pubblico fabbricare colla detta propria sua acqua quanto sale abbisogna per tutto il suo popolo; può tenerne aperto uno spaccio dentro la terra, e soltanto gli è vietato di farne commercio cogli esteri; vendendolo solo a cittadini al prezzo del costo della fabbricazione. Nelli anni addietro si è sempre tenuta in piedi una tal fabbrica, ed in ogni novennio qual altro provento pubblico si dava a chi faceva offerte piú vantaggiose; come si continua a fare anche al presente. Se non che, conoscendosi dai Signori Tesorieri della Marca, cui appartiene la direzione, e l' economia delle Saline Pontificie, quanto più utile reca loro il poter disporre anche dell' acqua salata del territorio Pennese, con savio accorgimento vengono in ogni novennio ad un' accordo col nostro Pubblico, e questo consiste di mantenere primieramente sempre in essere la fabbrica della Penna, o almeno di restituirla in fine del novennio nello stato in cui la ricevono, di fabbricare ai Cittadini tutto

il bisognevole del sale, e della qualità migliore spedirlo di tempo in tempo nella Terra, cosicché il magazzino sia ivi sempre aperto a commodo dei Pennesi, stipendiando anche il venditore, venderlo al prezzo istesso, a cui vendesi nelle Saline Pontificie a peso però non già Camerale, ma della Terra, il quale è crescente di circa due once per libra, e finalmente per compenso dell' uso dell' acqua condonare a tutto il popolo Pennese il dazio del Macinato, fuori del quarto aggiunto, che per altro accordo si paga tutto insieme dalla Communità; e così ognuno che vuol macinar grano o altro genere di retrivi per proprio uso, o per uso del pubblico forno va a suo talento al molino senza soggiacere ad alcun dazio, e senz' altr' obbligo che portare una bolletta, la quale si fa una volta per sempre. Cosa in vero di molto utile tanto per i Signori Tesorieri, quanto per la nostra popolazione: utile per quelli, poichè avendo così più acqua salata, e di miglior qualità possono fabbricare nel giro dell' anno molto più sale, che non farebbero colla sola acqua del territorio di S. Angelo: utile per la popolazione, perché, sebbene dalla propria fabbrica potrebbe avere il sale a minor prezzo, questo non è mai un compenso a quello che dovrebbe pagare di macinato per poco o molto che si consumasse, e poichè anche il pubblico forno resta esente da questo peso, da ciò ne deriva, che la corrisposta dell' Appaltatore di esso rende sempre di più di quello sarebbe se il Fornaro soggiacesse, come in altri luoghi alle spese del macinato. Questo è lo stato presente della nostra Salina. Ora veniamo a qualche ricerca intorno all' antico.

La prima e più antica memoria che noi abbiamo di queste Saline si ripete dal documento XXI. del *Cod. Dipl. pag.* 53. in cui si legge: *Item unum cupum cum salina positum in ipso flumine Salini cum usantiis, & pertinentiis suis*, che fu appunto comprato dalla nostra Communità nel 1292. da Pietro di Giberto, uno dei discendenti dei nobili della Penna, e la vendita fu tanto solenne, che seguì *coram Reverendo Patre Domino Raymundo miseratione divina Episcopo Valentino Marchie Anconitane Rectore*. Qui per altro si parla delle Saline poste nel fiume Salino, le quali ora appartengono alla Reverenda Camera Apostolica, e cadono nel territorio di S.Angelo. Come e quando la Penna perdesse questa Salina, e fosse computato fra le assolute regalie del tutto noi l' ignoriamo.

Ab-

Abbiamo del 1476. il seguente ricevuto del Doganiero della Camera Apostolica da cui apparisce che fin da quel tempo la Communitá si fabbricava il sale, ma perchè le saline erano già divenute di diritto del principato doveva perciò pagare alla Dogana della Camera tanti bolognini per botte del sale che si fabbricava, e in oltre 25. fiorini all' anno. *Io Alexandro de Ser Massio de Belmonte jà Officiale sopra la salicta ad Sanctangelo o receuto quisto 22. di Marzo 1476. dela comunità de la Penna per mano de Ser Antonio cancelliere dela dicta comunità per integro pagamento dela salicta che la dicta comunità havia ad pagare a la Duhana dela salicta per tutto lu mese de Dicembre 1475. tanto de li boti che dè lo sale operato ed hauto fin a di primo de Jenaro 1476. cioè bol. uno per bot. quanto de la metà gle tocche pagare deli f. 25. fin adi dicto p. di Jenaro fiorini sey de moneta corrente & bb. dece ad bb. 40. per fior.* Per altro queste Saline nella nostra Terra sono state sempre così proprie, che tutta quella parte, la quale riguarda il luogo della fabbrica della Reverenda Camera Apostolica non meno che il fosso dov' è la Salina propria della nostra Terra chiamasi contrada delle Saline, e certo aggregato di case poste in quel distretto dicesi Villa delle Saline. Prescindendo poi dalla fabbrica propriamente così detta, in cui si lavora il sale, la quale insieme coi magazzeni del sale istesso che ivi si lavora esiste nell' alveo del fiume dalla parte che entra nel territorio di S. Angelo, tutte le altre fabbriche necessarie e per l' abitazione dei Ministri, del Cappellano, per le stalle delle molte bestie da soma, per i magazzini delle biade, per i fenili ec. sono collocate nel nostro territorio unitamente alla Chiesa.

PAR-

PARTE SECONDA

MEMORIE ISTORICHE

§. I.

Origine di Penna, suo nome, e suo stato nei secoli Romani.

MAlgrado tutte le diligenze, che si volessero fare per rintracciare la origine di questa patria, sempre si camminerá sull' oscuro, né mai giungeremmo a scuoprire la Verità. La prima e piú antica memoria che s' abbia è di quel tempo in cui cominciò a formarsi in communitá, cioè del 1248. e da tal epoca appunto comincia il codice diplomatico. Di tutte le anteriori notizie del tempo in cui soggiacque al dominio de' proprj Signori, e delle altre anche più antiche noi ne siamo del tutto mancanti. Molto potrei dirne congetturando. Ma poi chi potrebbe, o vorrebbe prestarmi fede? Mi contenteró dunque dire che la origine della Penna s' ignora; ma non mi sará perciò vietato di riflettere se nel 1248, era luogo forte, e munito di rocca, non poteva poco prima esser nato? Anzi se in tal anno fu dai Signori nobili che n' erano i possessori venduta al Pubblico, ciò suppone una molto più rimota esistenza, non essendo presumibile che i nobili la fondassero con tutte le munizioni della rocca e de' baloardi, e poi tosto se ne disfacessero con una vendita.

Che se dal nome che porta un luogo fosse dato giudicare di sua antichità. Penna certamente sarebbe uno dei piú antichi di tutto il Piceno. Il nome di *Penna*, secondo il sentimento dei migliori etimologisti, non proviene nè dal latino, nè dal barbaro linguaggio de' Goti, o di altri invasori dell' Italia. Anzi neppure dal Greco, ma sebbene dal Celtico. Fuvvi chi l' ha creduto originare dall' Ebraico, nella qual lingua *Pinna* significa *angolo*, e chi l' ha confuso col latino *Pinna*; il di cui significato é molto analogo a quello di altura scoscesa, come sarebbe appunto la situazione di Penna. Il Ducange nel suo glossario lo fa Spagnuolo. Ma

se

se il nome istesso si attribuisce a tanti luoghi nella nostra Italia come è possibile di cercarne la origine nella Spagna, paese che non ha mai avuto dominio nell' Italia, e nemmeno vi ha spedite colonie? In tanta varietá adunque di opinioni io preferirei volentieri l' etimologia Celtica, come lingua giá dei Galli antichi, degl' Ispani, dei Brittanni, e di una gran parte dei popoli della Germania. Si sa per le storie, che tutto il Nord di questa penisola dell' Italia ha ricevuto abitatori dai popoli Gallici, Liguri, Insubri &c. onde non deve far meraviglia se *Penna* si sono chiamati i luoghi posti su di alture scoscese e nella Spagna, e nell' Italia settentrionale, e fino nella Brittannia. Prova di gran peso al nostro intento è il nome antichissimo di Apennini dei nostri monti che atraversan l' Italia; e da una stessa origine si deve ripetere il nome di *Jupiter Peninus*, nume notissimo idolatrato sulle alpi.

Sia però qual si voglia essere l' etimologia di tal nome egli è certo, che altro non vuol dire se non che monte, rocca, luogo posto in parte di difficile accesso, o cosa simile; e per quanto sia antica la provenienza di questo nome, ed antichi gli autori che hanno così chiamato la prima volta i luoghi di tal natura, niuno si creda, che ne voglia da ciò inferire una corrispondente antichità di origine per la mia patria. Io sono molto nemico dei sogni, ed egualmente lo sono delle adulazioni. Dico che l' etimologia del suo nome è molto antica, ma non già per questo che i popoli a cui è derivato tal nome sieno stati fondatori di un luoghetto, che non ha mai figurato nei più rimoti secoli, che non si è conosciuto da niun antico geografo, e che se pure con tal nome si conosceva nel Piceno nei secoli Romani, non usciva per questo dalla categoria dei Pagi, come vedremo più sotto.

Tornando poi alle nostre osservazioni sopra il suo nome, trovo che nel secolo XIII. si chiamava indifferentemente *Mons S. Johannis*, e *Penna S. Johannis* come si può ravvisare nei documenti II. VI. VII. &c. del codice Diplomatico, e nel docum. IV. troviamo congiunti insieme i due nomi così: *apud montem Penne S. Johannis*. Varj erano i luoghi nella nostra Italia, e non molto da noi distanti di simil nome. Per esempio *Penna Billi* nell' Urbinate; *Penna dell' Abbruzzo*, detta *Civita di Penna*. *Penna* si chiamava un castelletto da cui se ne formò *Ripatransone*, ed altri. Gli antichi per distinguere i luoghi omonimi solevan dare ad uno o a

più

piú di loro qualche aggiunto, conforme vedemmo sovente nel trattar che feci delle antiche cittá nei primi XV. volumi delle antichità Picene. Lo stesso costume si è conservato costantemente presso i popoli, che vennero poi; e dura tuttavia in ogni parte. Costume che dipende moltissimo anche dalla necessità per così distinguere più facilmente un luogo dall' altro, e togliere la inevitabile confusione che sarebbe derivata tolto simile aggiunto, o distinzione. E qual miglior distintivo poteva, darsi alla nostra patria del nome venerando del valevolissimo protettore S. Giovanni Battista, sotto la cui protezione, e titolo gli antichi Pennesi eressero a Dio il primo tempio che in quel monte si fabbricò? E siccome Penna equivaleva allo stesso significato di *Monte*; cosí non fa maraviglia se talora dicevano questo luogo *Mons*, e talvolta *Penna S. Johannis*.

Esisteva nei Secoli XI. e XII. nella stessa nostra provincia un altro Castello della medesima categoria del nostro e parimente chiamavasi *Mons S. Johannis* come rimarcasi da varie pergamene, ed era la terra presente di Monte Santo. Per non confondere l' uno coll' altro stimo che andasse in disuso il nome di *Mons S. Johannis* nella nostra terra, e si ritenesse soltanto quello di *Penna S. Giovanni*, per cui era tolta ogni confusione.

Che se colle nostre ricerche ci piacesse di rimontare ai tempi piú alti dei Romani secoli, e in quelli ricercare della nostra Penna noi non troveremo dubbio per crederla compresa dentro i confini del territorio della vicina colonia Faleriese, la cui cittá non era più che circa quattro miglia distante; e supposta nel nostro monte l' esistenza d' un qualche luogo era al certo uno dei pagi della ridetta colonia Falerionese. Buona testimonianza di questa relazione della colonia Faleriese colla nostra Penna e dell' antica esistenza ci viene somministrata da una iscrizione, che è l' unica dei Romani secoli che siavi nella mia patria, la quale si vede incastrata in un angolo della facciata esteriore della chiesa di S.Antonio Abbate in cui si legge:

C. SILLIVS. C.
L. PRINCEPS
HIC REQVIESCIT
NOBILIS
DE SVO POSVIT

Si

Si rammentino qui le lapidi appartenenti all' antica famiglia Sillia di Falerio, due delle quali furono da me riportate nel Tom. III. *Antich. Pic. pag.* 218. Ecco la prima.

D. M.

T. SILLIO T. LIB. PRISCO &c.

T. SILLIVS KARVS &c.

L' altra è nella pag. 225.

D. M.

SILLIAE TERTIAE

SILLIA FORTVNATA &c.

Alla famiglia Sillia adunque, che in Falerio erasi diramata apparteneva ancora il *C. Sillio Principe*, di cui s' ha nella Penna l' iscrizione erettagli da qualche altro Liberto, o servo chiamato *Nobile*, il qual Sillio forse si era appartato per suo o diporto, o per maggior quiete in quella parte di territorio, dove finì anche di vivere.

Osservo intanto una notabilissima differenza fra i Sillj di Falerio, e il Sillio Pennese. I due monumenti dei Faleriesi hanno alla testa il *Diis Manibus*, segno incontrastabile, che fosser pagani; e all' incontrario nella nostra lapida oltre al non comparire quella usitatissima formola di gentilesimo se ne osserva anzi un' altra ai Cristiani piú consueta del *hic requiescit*. So pur bene che tale espressione non basta a decidere che il monumento è Cristiano, come valenti antiquarj hanno osservato; ma combinandosi questa formola communissima ai Cristiani in una lapida in cui non trovasi il *Diis manibus*, il mio sentimento prende una forza sempre maggiore.

Non mi dilungherò a parlare dei nomi che dannosi a Sillio, Liberto egualmente dei Sillj Faleriesi. Sono state pienamente trattate da molti auto-

autori tali materie; e si possono facilmente consultare da chi lo vuole. Bensì mi piace di far conoscere che essendo elegante il carattere, ed ottimo lo stile non può riferirsi ad altro secolo che al secondo dell' Era Cristiana, se non anche allo spirare del primo. Laonde se i dotti antiquarj convenissero nel parer mio di credere cristiana quella lapida non sarebbe mica un picciol vanto per la mia Penna di possedere il monumento cristiano il più antico di tutta la provincia, e quasi sincrono agli Apostoli stessi, e che il suo più vecchio cittadino che si conosca sia stato il primo Cristiano Piceno a noi cognito; e se egli non suggellò col suo sangue la fede di Gesù Cristo, come se ne potrebbe dubitare dall' essergli stato accordato un pubblico monumento, era almeno un membro di quella primitiva Chiesa nascente, composta propriamente di Santi.

Anche un' altra antica lapide sepolcrale si possiede dal Sig. Giuseppe Miti in un suo sotterraneo di casa scolpita in rozza pietra bislunga, ma è si mal concia, e rovinata che non è stato possibile di combinarne alcun sentimento, e diciam solo essere sepolcrale per le prime lettere D. M. che sole si ravvisano nel suo cominciamento.

Non lascerò in fine accennare d' aver io visti varj pezzi di antiche tegole e mattoni, coll' impronta del nome del fabbricatore, in uno de' quali era scritto: P. HER. MAG. e di altre figuline, e cotto antico precisamente nella strada detta della Palombara, lungi un miglio circa dalla Terra, come pure nell' orto della pieve vari quadri di mosaico, sebbene rozzo, e composto di quadretti bianchi, e neri. Tutti segni incontrastabili, che negli antichi Romani secoli quella parte fosse abitata.

§. II.

§. II.

Penna sotto il dominio dei Conti.

MA lasciando da banda le congetture, le quali sempre ammettono variazione, o moderazione, nè mai si stabiliscono per incontrastabili verità, mi rivolgerò a parlare di fatti giustificati da documenti certi, che sono il miglior fondamento che si possa desiderare. La Storia sicura e moderna di Penna ha il suo cominciamento nel secolo XIII. e precisamente nel 1248. Epoca in cui i nobili si spogliarono del loro diritto sopra di lei, e rivestendone lo stesso popolo gli accordò di potersi eriggere in communità. Di questa prima epoca discorreremo nel vegnente paragrafo; e in questo direm qualche cosa di essi nobili che la dominarono per lo innanzi, e che furono sì generosi con quel popolo di vender loro, e cedere i proprj diritti. Quattro erano le specie di Signoria, che prevalevano in quel tempo in tutta la Marca. Primo dei Conti feudatarj dei Longobardi, dei Re Franchi, dell' Impero, e della S. Sede. Secondo dei Vescovi ai quali era stato conceduto l' alto, e basso dominio su dei luoghi, e delle città. Terzo delle città istesse più potenti che a forza d' oro, o di confederazioni si compravano, e si guadagnavano la soggezione dei piccioli luoghi dai rispettivi Conti che la cedevano. Quarto dei Monasterj dei Monaci i quali arricchiti nei secoli precedenti di larghe donazioni avevano ricevuti castelli, o l' avevano formati, e ne mantenevano tuttora il possesso pacifico. Rispetto a noi possiamo considerare, In primo luogo i Conti Signori del luogo: in secondo il Vescovo di Fermo: in terzo la Città istessa di Fermo: In quarto la Badia Farfense tanto ricca di beni in questa parte, essendo alla Penna contermine S.Vittoria già da essi Monaci fondata e fortificata nella maniera che vedremo in trattando di tal terra. Ma la patria mia a niun' altro soggiacque fuori che ai propri suoi Conti, e colla cessazione del dominio di essi si formò tosto in Repubblica sull' esempio di altri luoghi colla dipendenza della S. Sede Apostolica, cui fu sempre fedelissima come vedremo.

Penna k 2 Per

Per dir poi qualche cosa di questi suoi Conti, ai quali non so per quanto tempo fusse soggetta, sapendo noi solamente la cessazione del loro dominio, e non già il cominciamento io porto parere essere stati della stessa famiglia dei Monaldi, o dei Bonifazj, di cui più a lungo ragiono nelle memorie di Monsammartino, e questa riconosce forsi la sua provenienza dalli antichi Marchesi, e Conti di Camerino. Questo almeno mi pare che s' indichi dai nomi di *Alebrandino*, *Giberto ec.* communi ai primi nostri nobili da noi conosciuti, i quali sono rispettivamente communi coi più antichi nobili Monsammartinesi.

Destinata da prima la nostra terra per signoria di un Conte, diramato come si disse da una delle più rispettabili famiglie di altri Conti di città ragguardevoli, e forse dai Conti Camerinesi poco stette a multiplicarglisi i padroni; a misura che la costui famiglia multiplicavasi. Cosa sia stato fino al cadere del secolo XII. noi non possiamo saperlo, e forse la signoria si mantenne in un solo; ma circa il 1190. la Penna aveva certamente due Signori in persona di due Fratelli *Aldebrandino*, e *Berardo*, ciascun de' quali avendo avuto dei figli, di due Signori se ne fecero quattro, e poi i quattro si suddivisero in altre molte famiglie, a segno che nell' Epoca della divisione secondo i documenti che ci sono capitati, i Signori erano più di diece, senza contar le sorelle, le quali maritandosi portavano in dote una qualche parte della signoria paterna. Fra tanto numero però di Signori si conservava nelle rispettive linee il giusto equilibrio della signoria, che competeva a ciascuno, cosicché se più erano i discendenti, ed i fratelli meno toccava a ciascuno di Signoria, e se vice versa eran più pochi una parte maggiore questi avevano delle avite ereditá. Il tutto procedeva per meglio intenderlo come sarebbe ai nostri giorni nella divisione che si facesse di un ricco patrimonio fra due fratelli. Diamo che uno di essi, cui toccò la metà abbia un sol figlio, in costui sará conservata illesa la metà de l' ereditá di suo padre; laddove se l' altro n' ebbe quattro l' altra metá si sarà suddivisa in quattro eguali porzioni quanti erano appunto i fratelli. Tanto accadde per l' appunto dei nobili della Penna, i quali divisi, e suddivisi, e multiplicati resero quelli abitanti soggetti a diversi padroni, e la Signoria rispettivamente ripartita, e divisa.

Il

Il Conte Aldobrandino che forma il ramo di quelli che si dissero *Conti* mi occorse la prima volta in un Documento del regesto Arcivescovile di questa cittá di Fermo del 1225. e tanto di lui, che de' suoi figli si trova più frequente menzione nello stesso regesto, e in altri documenti. Ebbe questi due figli *Giovanni*, e *Giberto*. Il primo era già morto quando seguì la vendita della loro Signoria sulla Penna, e perciò il contratto si stipoló coi di lui quattro figliuoli Giacomo, Guilielmo, Tebaldo, e Giovannuccio, e poichè Tebaldo aveva già un figlio chiamato Rainaldo anche costui stipolò col consenso del padre; ond' è, che la quarta parte toccata al Conte Giovanni loro padre erasi di giá suddivisa in altre quattro parti, per lo che ciascuno dei figli di lui non aveva altro diritto sopra la Penna, che dell' ottava parte della Signoria. In Giberto all' incontro restava consolidata l' intera quarta parte, e di tanto egli si spogliò nell' atto di vendita seguito nel 1248.

Alberto e Paganello erano i discendenti dell' altra linea formata da Berardo fratello del Conte Aldebrandino, ma di questi non ci è finora occorsa memoria. Anzi credo che nè l' uno né l' altro fossero piú vivi quando seguì il menzionato atto di vendita, poichè alla medesima si trova essere acceduto Manerio di Offreduccio, che era figlio di Alberto; e ciò senza meno perché tanto Alberto di lui avo, che Offreduccio di lui padre eran morti, conforme il nominarsi nel Documento I. la casa di Mainardino situata al girone fa vedere che il di lui genitore Paganello era morto. Un figlio di Monaldo, chiamato *Rainaldus Monalducci* figlio di Paganello nel 1262. era giudice di S. Vittoria. Si potrebbe da ciò sospettare, che la provenienza di tal famiglia derivasse da quella dei Monaldi, come si disse, ma ciò non é che semplice congettura fondata sul nome di Monaldo rinnovato nel figlio di Paganello; il che per altro poteva essere anche un' accidentalità, onde non ci si può fare alcun fondamento.

Da questi due rami più antichi ne vennero susseguentemente altre diramazioni, come è ben naturale, attesa la moltiplicitá dei figli, che nell' uno e nell' altro nascevano, le quali diramazioni si possono rimarcare dal primo, e secondo degli alberi geanologici in questo libro inseriti, i quali si sono formati sopra dei documenti da me veduti, e nella massima parte inseriti nel codice diplomatico. La discendenza del Conte

Al-

Aldobrandino a me non si è dato di protrarla più oltre del Rinalduccio figlio di Boctio, il quale viveva nel 1334. Forse con altri documenti che venissero alla luce si potrebbe sperare di scuoprirne una più lunga serie di discendenti, ma fin' ora ci sono ignoti. All' opposto della discendenza dei Paganelli abbiamo molto forti ragioni per asserire che la stirpe sussiste ancora, e fiorisce in questa Città di Fermo nelle due nobili patrizie famiglie *Morrone*, come si può rilevare dall' Albero II. e III. che s' inserisce. La qual famiglia è indubitato che da Penna passasse in Fermo, e tuttora abbiamo in Penna una contrada posta fra i confini di Penna, e Gualdo chiamata *Morrone*, o per le possidenze, che tal gente vi aveva, o altra ragione, che non sappiamo, come neppur sappiamo se la contrada ai Signori, o i Signori alla contrada dessero il nome. Nè qui a me piace diffondermi su di tale famiglia, e discendenza, riservandomelo a fare in appresso, quando tratterò espressamente della famiglia *Morrone*, i cui illustri soggetti come in parte Pennesi, e in parte originarj da Penna possono a buona equità ridondare ad onore della mia patria.

§. III.

Penna si erigge in repubblica comprando dai nobili la sua libertà.

I Nobili di Penna si erano a segno multiplicati per la diramazione delle famiglie che tra il 1240. e 1248. contava la mia patria niente meno che circa nove o diece Signori, come si è detto. Un numero così grande di padroni, ciascuno dei quali aveva dipendenti, ciascuno aderenti, ciascuno vassalli, non poteva generare fra di loro se non gelosie, fazioni e dissenzioni, e nei sudditi oppressione, scontentezza, e desiderio di sottrarsi quanto prima, e come meglio potevano al giogo di servitù. Aggiungasi a tutto ciò lo spirito di rivoluzione che regnava suscitato dalle guerre continue fra il Sacerdozio e l' Impero, fra i Guelfi e Ghibellini, e dalla debolezza medesima dei sovrani, i quali non potendo sostenere i loro diritti per la mancanza della forza nelle armi con cui soggiogare i nemici, armavano i popoli e le communità contro i nobili, e i nobili contro

i ple-

i plebei, promettendo loro a gara immunità, privilegj, esenzioni ec. se giungevano a sottomettere la prepotenza dei rispettivi oppressori e nemici. Nel secolo *XII.* era questo spirito concentrato quasi nelle sole città; ma coll' andare del tempo non fu difficile vederlo trasfuso fin nei castelli piú piccioli; cosicchè nel secolo XIII. la maggior parte delle Terre (come per esempio nelle nostre vicinanze M. S. Martino, S. Vittoria, M.Elpare, Mandola, Sarnano, S. Ginesio ec.) si trovarono tutte libere dal giogo pesante dei loro Signori, e formate in tante repubbliche, le quali poi a seconda dei tempi riconoscevano l' alto dominio ora del Sommo Pontefice Romano loro sovrano legittimo, ora degl' Imperadori che colle armi alla mano, o colle concessioni di privilegj cercavano di guadagnarsi le aderenze dei popoli.

Queste rivoluzioni si facevano il più delle volte con orribili guerre civili, perchè era d' uopo cacciare gli antichi Signori, ai quali non mancarano i loro aderenti, distruggere i loro castelli, e se credevano di dover far resistenza erano uccisi, o banditi, spogliati delle possidenze, e resi mendichi. E' incalcolabile il numero delle famiglie potenti, e richissime, che nei secoli XII. XIII. gia Signore di varj luoghi dopo la metá del secolo XIV. divennero povere, e del tutto mendiche, nè si stimava poco per loro se giunger potevano non dico già ad ottenere le podestarie di qualche terra, o città, ma ad essere costituiti notarj, la maggior parte dei quali nei tempi successivi erano appunto delle famiglie dei nobili spogliati già d' ogni lor Signoria.

Il caso dei nobili della nostra Penna non fu già questo. O fosse che per le buone loro qualità esiggessero l' amore dei sudditi, o che loro stessi amici fossero della pace, o che volesser piuttosto prevenirne il fatal colpo che prevedevano d' incontrare continuando nella loro signoria, vennero fra essi ed il popolo ad un' amichevole accordo cedendo a favore del popolo i diritti di signoria col mezzo di uno sborso di danaro che ad essi si sarebbe fatto, e di altri varj patti e riserve, le quali si trovavano espresse nel docum. I. del codice diplomatico. Questi patti si fecero prima con Mainardino figlio di Paganello, e con Guilielmo figlio di Giovanni del Conte Aldebrandino nè sappiamo in qual tempo, mancandocene il documento. Ma ai 24. di Mag. del 1248. cederono anche gli altri che sono espressi nel citato I. documento, e cosí la comunità si acquistò la liber-

libertà di eleggersi liberamente il giudice, il notaro, i massari, il consiglio, e tutti gli altri uffiziali necessarj ad un pubblico, e di farsi leggi e statuti con cui regolarsi. Ai nobili all' incontrario che renunziavano ai feudali diritti rimase l' onore di proteggere la nascente communitá in ogni occorrenza, e d' esserne podestà per 20. anni intieri; non disgiunto dall' esenzione da tutte le imposizioni, e dalla ritenzione della metá di tutti i loro beni, che avevano i rispettivi proprj vassalli. Rinunziarono insieme alla proprietá del girone; promisero di abbassare le loro torri e case, che avevano in quella parte, e di sottomettersi come tutti gli altri cittadini alle leggi del pubblico con tutte quelle circostanze e riserve che si leggono nel citato I. documento.

Ecco la origine della communità di Penna; ma ecco insieme una origine la più nobile, la più gloriosa che si fosse mai potuta desiderare. Primieramente in ordine al modo, avendo acquistata la loro indipendenza non giá a viva forza, e con mezzi violenti, ma con patti legittimi, ed onerosi di piena soddisfazione dei medesimi Signori che vi convennero. Secondariamente poi in quanto all' epoca, e alle circostanze di questa. Si sa per le storie che fino all' innoltrato Novembre del 1247. l' Imperador Federico aveva signoreggiata tutta la Marca non senza molto profitto per le grandi aderenze che vi trovò, parte acquistatesi a viva forza, parte per la debolezza, ed incostanza dei popoli, parte per le larghe promesse, e concessioni che andava facendo. Comparisce appena nella Marca il Cardinale Rainiero Capocci Legato del Papa, che i Pennesi, a dispetto di tutta la preponderanza del partito imperiale, vengono a patti coi nobili, tolgono il girone dalle lor mani perchè non servisse di ricetto ai Ghibellini, e il primo atto della loro indipendenza ai 28. di Maggio del 1248. lo sigillano col nome venerando del legittimo loro Sovrano Innocenzo IV. Sommo Pontefice: *Tempore Domini Innocentii Papæ Quarti*.

Questa fedeltà alla Santa Sede, che dimostrò la nostra terra in fin dalla culla, o per meglio dire con cui ella nacque, sempre cercò di conservare illesa nei tempi, che vennero appresso. E se in tutta la Marca v' è terra, o città la quale non abbia mai avuta assoluzione da qualsisia ribellione contro la S. Sede, (se si vuol eccettuare quella prima di cui è parlato nel Docum. IV. per una disubbidienza, di cui non esprimesi la na-

natura) fu certamente Penna. Che se, come vedremo fu per qualche lasso di tempo sottomessa al dominio dei Varani di Camerino, fu per concessione della medesima S. Sede, e se fu conquistata successivamente dallo Sforza, fu una delle ultime Communità a capitolare con lui, nè lo fece fino che si vidde in uno stato di non potersi più sostenere, e quando era giá stato dichiarato da Eugenio IV. Gonfaloniere di S. Chiesa, e Marchese della Marca. E dopo una costanza tanto sperimentata, e sì certa di sua fedeltá io spero che tale si manterrá fino all' ultimo momento della sua futura esistenza.

Stabilita con sì giusti principj la nostra communità subito si rivolse a Dio, e prima di pensare a qualunque provvedimento stabilì di eriggere un tempio ad onore del suo protettore S. Giovanni Battista, conforme giá dissi nel §. IV. della parte I. onde non accade che di ciò se ne faccia un più lungo discorso, bastando d' averlo rammentato pel buon ordine delle cose, e de' fatti.

§. XIV.

La communità di Penna si sottomette a Fermo, e ne ottiene la cittadinanza. Il Papa ordina che si rilasci al rettore della Marca.

Non andò molto alla lunga che il partito di Federico, il quale sembrava indebolito riprese forza, e tornarono i Guelfi a temere. La nostra terra, che era alla S. Sede attaccatissima cominciava forse a dubitare, che i nobili non le preparasser la rovina o perchè pentiti d' aver ceduti i diritti, o perchè inclinati al partito dei Ghibellini dimostrassero di secondare le parti dell' Imperadore. Era in quel tempo la città di Fermo aliena dall' amicizia di lui, e persisteva nella fedeltá verso il Papa. Qual' appoggio per i Pennesi che l' amicizia d' una cittá sì potente? E quale miglior acquisto per i Fermani di un luogo sì ben munito dalla natura, e sí ben posto per difendere le possidenze contermini? Fecero adunque i nostri Pennesi l' istanza ai Fermani di sottomettersi alla loro giurisdizione e d' esser fatti concittadini. Accolser questi lietamente le loro richieste, e radunato un general parlamento coll' intervento del podestá, che era in allo-

allora lo stesso Giraldo Vescovo ai 6. di Maggio del 1251. si deputò un tal *Candolfinum Domini Egidii civem Firmanum* per Sindaco a ricevere i Pennesi sotto la giurisdizione della lor città, ed ammetterli alla cittadinanza, autorizzandolo insieme a promettere quello che si doveva, fermare i patti &c. cose tutte che si trovano chiaramente nel II. docum. del cod. diplom. che porta parimente il nome del Pontificato d'Innocenzo IV.

Per quanto fosser soddisfatte ambedue le communità contraenti dei patti stipolati, non piacque al Papa una tale dedizione. Parte colle compere, parte colle confederazioni, parte colle dedizioni volontarie la città di Fermo diveniva assai forte, e la sua potenza si faceva molto rispettabile. La situazione di Penna era già forte per sua natura, ma coll' ajuto dell' arte si poteva rendere inespugnabile, e probabilmente avevano una tal mira i Fermani, i quali fra gli altri patti convennero di potersi a lor talento fortificare il girone e la rocca. Che peró ingelosito forse il Sommo Pontefice dell' accrescimento della loro potenza con un suo Breve dei 20. di Giugno del 1252. riferito al num. III. dell' Appendice comandò strettamente al commune di Fermo, che *sub debito fidelitatis .... omni dilatione cessante* avessero dimesso il possesso di Penna con rassegnarla nelle mani del Archidiacono Lunense Rettore della Marca, e del nobile Sig. Tommaso di Foliano Maresciallo.

Sebbene un tal ordine non dovesse molto piacere ai Fermani stimo però che, essendo allora fedeli al Sommo Pontefice, non si mostrassero lontani dall' ubbidire. Anzi nemmeno il popolo in generale io stimo che dovesse non gradire questo comando per la stessa ragione della sua fedeltà verso la S. Sede. Piuttosto i nobili, che per inclinazione erano in quel tempo nella massima parte Ghibellini è da credere che resistessero ai voleri del Papa si e per tal modo che, come rileviamo dal documento XIV. dell' Appendice Diplomatica di Ripatransone (a) fu d' uopo al rettore di ordinare che marciasse un' esercito contro Penna, e così ricuperarla per la S. Sede. Questo documento è un' esame di testimonj per certe vertenze fra il Vescovo Fermano, e la Communitá di Ripatransone, in cui Giacomo Azono esaminato li 4. di Giugno del 1253. disse

(a) *Vedi il Tom. XVIII. Antich. Picen. pag. XXXIX.*

disse . *Item tempore D. Gualterii olim Marchiæ rectoris fecerunt homines Ripetransonis hostem generalem ad Pennam S. Johannis* . E quì premessa una correzione alla nota apposta al citato passo del documento dove per errore si disse che ciò riferivasi all' anno 1223. o 1245. essendosi anche fallato il nome del Rettore ; diciamo non doversi intendere di altri che di Gualdiero Arcidiacono Lunense , il quale cessò dalla carica circa il principio di Marzo del 1253. che è quello appunto a cui il Papa voleva si rassegnasse Penna dai Fermani , e per vedere effettuata la mente del Sovrano sarà stato costretto di usar la forza col far marciare un' esercito. L' ordine del Papa ai Fermani fu dato ai 20. di Giugno del 1252. Alli 8. di Agosto dell' istess' anno Penna era già libera dalla giurisdizione dei Fermani . L' armamento adunque al quale intervennero anche i Ripani per ordine del nominato Rettore doveva esser seguito appunto fra il Giugno e l' Agosto , e ciò si combina benissimo colla fretta che si dava Innocenzo IV. per tale ricupera espressa a chiare note nell' ordine dato a Fermani .

Restami solo a mostrare che il bisogno di adunare un' esercito non fosse per la ripugnanza del Popolo in generale , e neppur dei Fermani ; ma solamente dei nobili ; ma poichè le prove di ciò si desumono dal documento V. di cui siamo per trattare nel seguente paragrafo, così mi riservo di fare su di ciò in appresso le mie osservazioni . Aggiungerò solamente che liberata per benefizio del suo Sovrano la nostra terra dal peso della sua precedente volontaria dedizione, dall' omaggio, e dalla soggezione dei Fermani , tornò di bel nuovo nella originaria sua libertà dipendente soltanto dall' alto dominio della S. Sede , nè mai più in appresso nè per elezione, nè per forza si sottopose al dominio di altre città , essendo rimasta fino al presente nel medesimo stato della sola dipendenza dal dominio immediato della Sede Apostolica .

§. V.

Il Papa fa chiedere al consiglio di Penna la Rocca : il consiglio la cede ; indi vien demolita dalli stessi Pennesi, e ne sono assoluti.

UNa luminosissima prova della somma giustizia, e clemenza della Sede Apostolica verso le terre del suo dominio, e un disinganno per certe penne malediche, che non si risparmiano di rimproverarla di prepotenza, e di soverchieria, serva il documento IV. del nostro codice diplomatico estratto dal regesto di Cencio Camerario, e stampato nel Muratori nella dissertazione XII. *Antiquit. medii ævi*. Per l' alto dominio, che il Sommo Pontefice aveva sopra di Penna, e della riconquista che ne fece a viva forza contro la resistenza di chi ripugnava ricondursi alla di lei immediata soggezione, niuno potrà negarmi che il Papa avesse potuto con ogni ragione disporne, fortificarla a suo modo, cederla al governo di chi gli fosse piaciuto, e privarla del tutto della precaria libertà che godeva. Eppure sebbene avesse potuto egli far tutto ciò non volle per sua clemenza abusare nè del diritto, nè della forza. Tornata Penna in suo potere la rimise ben tosto nel suo primiero stato di libertà. E perchè agl' interessi dello stato, e alla circostanza delle cose e de' tempi tornava a gran conto ch' egli conservasse il pieno dominio nel suo girone, e nella rocca, non isdegnò di spedirvi a bella posta il Rettore della Marca Gualdiero Archidiacono Lunense già da me ricordato: e convocato un generale consiglio nella Chiesa maggiore di S. Giovanni, premesso un generale perdono per la disubidienza, di cui si parlò nel precedente paragrafo, espose il desiderio che aveva il Sovrano di ricevere da loro la cessione del girone, e della rocca, ponendo ciascuno nella libertá di dirne il proprio parere. *Congregatis* (cosí nel documento citato) *universis hominibus Penne S. Johannis nobilibus & aliis .... Donnus Walterius Lunensis Archidiaconus, Domini Pape Capellanus, Anconitane Marchie Rector, vice & nomine ejusdem Domini Pape & Romane Ecclesie dixit proposuit & petiit, quod arx girone & munitio, cum iis que ad ipsam munitionem spectant, concederent sibi & in ejus corporalem possessionem inducerent*

vice

vice & nomine Romane Ecclesie & Domini Pape, quia Dominus Papa volebat arcem & munitionem ipsam ad manus suas pro Eccesia Romana retinere & maxime quum id tenerentur facere homines ipsi ex debito juramenti ab eorum Syndico vice omnium prestiti eo tempore quo idem dominus Rector eis munus absolutionis impenderat a sententia excomunicationis in eos prolata, pro eo quod rebelles extiterant ipsi Ecclesie Romane . . . . . Et utrum velint premissa facere sibi respondere, & dicere velle suum .

Alla quale richiesta non solo non vi fu alcuno che dicesse parola in contrario, ma ogni ceto di persone, di cui era quel generale consiglio composto, espose il pieno desiderio di secondare i comandi, e la volontá del Sovrano, dichiarandosi contentissimi di cedere a lui piuttosto che a qualsivoglia soggetto il proprio girone, la rocca, e le munizioni. Ma poichè dalle espressioni che fecero i diversi soggetti che arringarono per i rispettivi loro ordini si ricava moltissimo lume per conoscere da chi fosse derivata la precedente renitenza stimo del tutto necessario di quì soggiungere le parole istesse che dissero, sopra le quali faremo poi le nostre opportune riflessioni: E primieramente avendo incominciata l' aringa a nome di tutti i nobili Monalduccio di Paganello cosí si espresse: *In qua concione seu parlamento nobilis vir Monalducius Domini Paganelli, olim unus ex Dominis dicti castri seu Penne pro se & aliis nobilibus ejus consortibus, quondam Dominis dicte munitionis & castri, ibidem adstantibus, surrexit, & inter alia concionando dixit, quod placebat ei, & universis nobilibus suis consortibus, quod premissa munitio & castrum cum suis pertinentiis de cetero in perpetuum teneretur, haberetur, & custodiretur a nuntiis Romane Ecclesie, & per ipsam magis quam per aliquem alium Dominum personam vel universitatem; supplicando eidem rectori quod Doninus Papa & ipse erga se, & suos consortes misericorditer se haberent & providerent eisdem de premissis, & in iis sue gratie se supponunt.*

Parla quindi per i massari ed il popolo Giacomo di Monaldo, e disse: *quod placebat sibi, & universis massariis & popularibus & hominibus ejusdem castri & loci quod dicta munitio castrum & locus esset perpetuo Romane Ecclesie & pro ipsa custodiretur possideretur & haberetur. Et quod predicte munitionis & loci corporalis possessio ab eodem Domino Rectore pro Ecclesia Romana apprehenderetur, & teneretur. Concedendo & transferendo in eumdem Dominum Rectorem pro Ecclesia Romana omne jus & actionem quam & quod*

ipse

ipse & massarii, & homines predicti loci haberent vel habere possint in castro & munitione predicta.

Non contento il Rettore di quest'aringhe si espresse in faccia a tutti se contro quel che s' era detto da Monalduccio, e da Giacomo di Munaldo avessero a dir nulla in contrario, e, come segue nel citato documento: *omnibus de parlamento nemine contradicente placuerunt predicta & ea approbaverunt, & promiserunt se in servitio devotione & fidelitate Romane Ecclesie pro se & suis heredibus perpetuo permansuros, & daturos in posterum operam & studium bona fide pro posse quod dicta munitio & locus ad honorem & utilitatem Romane Ecclesie perpetuo teneretur, & custodiretur, & volentibus contrafacere se pro viribus opponent, & contrarii erunt.*

Assicurato il Rettore così della favorevole volontà, e disposizione verso la S. Sede di ogni ceto di quel popolo per dimostrar maggiormente la clemenza del Sommo Pontefice verso i fedeli suoi sudditi promise solennemente di ritener sempre nel dominio della S. Chiesa quella rocca, munizione, e castello, e farla custodire per la medesima S. Chiesa, e per la maggior sicurezza, e vantaggio di quella popolazione, e di non cederla mai ad alcuno. In fine concesse a' Pennesi *quod de cetero in communantia sint & perseverent & habeant jus & approbatas consuetudines quas habent comuniter alie communitates, quæ sunt in Anconitana Marchia.*

Ci resta ora da osservare, che dai riferiti passi del Documento IV. rilevasi chiaramente che se per riacquistare la nostra Terra alla S. Sede fu d' uopo spedirci un' esercito, ciò non venne per alcuna contrarietá del popolo, ma soltanto dei nobili. In fatti se così non fosse stato, perchè Monalduccio di Paganello nell' aringare avanti al Rettore sulla cessione della rocca dopo aver approvata la di lui istanza raccomanda se stesso, e gli altri nobili suoi compagni perchè il Sommo Pontefice avesse di loro misericordia? Al contrario di Giacomo di Munaldo il quale approvò pienamente la cessione, ma nulla parla di misericordia, nè di perdono. Certamente perchè i primi si conoscevano rei di qualche mancamento, che non aggravava alcuno delli altri; ed è per questo che io attribuii fin da principio tutta la contrarietà ai soli nobili, e non mai a tutto il resto del popolo; essendo anche noto che lo spirito Ghibellino dominava d' ordinario nei nobili, i quali si vedevan depressi, e spogliati di ogni do-

dominio, e signoria, e non il resto del popolo, che sopra i nobili si avevano guadagnata la libertà.

Le antiche città soggette al dominio della repubblica o dell' impero Romano solevano scolpire in bronzo o nel marmo i rescritti che i principi solevan fare in grazia di qualche benemerito municipio, o colonia, significando così i sentimenti della viva loro riconoscenza che durati sarebbero quanto i bronzi e i marmi medesimi. Se i nostri antichi avessero avuto lo stesso spirito ed amor patriottico legeremo ancor noi senza meno in qualche onorato e pubblico luogo scolpito il Documento IV. del nostro codice diplomatico qual monumento perpetuo della virtú, e della gloria dei nostri maggiori, e dobbiam noi saperne grado al chiarissimo Muratori, il quale se non l' avesse inserito nella citata sua opera forse sarebbe stato ignoto anche a noi.

§. VI.

Si accresce la popolazione in Penna. Si compie il tempio maggiore.

SE Penna era riguardata con occhio di tanta clemenza dal proprio Monarca; se era luogo cotanto interessante per la sua sicurezza; e si ben munito di fortificazioni non è maraviglia che da ogni' intorno vi accorressero le famiglie per istabilirvi il domicilio. Fu sì grande l' emigrazione de' luogni vicini, che i nobili Signori di essi vedendo scemare alla giornata le proprie terre di sudditi, per porci un freno furono costretti rivolgersi all' autoritá del Sovrano, come ci provano i documenti V. e VI. del Cod. Dipl.

Li stessi nobili, come fu il Sig. Leonardo del Sig. Milo, che nel 1239. erasi dalla patria partito per istabilirsi in S. Vittoria, come si potrà vedere da quell' Appendice Diplomatica, accorrevano volentieri ad abitare in Penna, e vi ritornavano. Il Docum. VII. del Codice Diplomatico ci accerta, che il detto Leonardo tornasse a finire nella propria patria i suoi giorni, e da altri sappiamo, che in Penna si trasferissero un Signore di Lornano, un Roggiero di Tolentino, un Amelio di Guilelmo stato

giu-

giudice generale della Marca, soggetti tutti qualificati per nobiltà, ed altri con loro.

Intanto non si trascurava il compimento della fabbrica della Chiesa maggiore di S. Giovanni affidata, primo oggetto delle cure de' nostri Pennesi, e nel 1256. si trovò già compita sotto la direzione del celebre architetto d' allora Giorgio da Jesi, di cui parlammo nel §. V. della prima parte, dove ne rapportai l' iscrizione, che giudiziosamente vi fu posta.

§. VII.

I Pennesi costretti a riconoscer Manfredi. Nuovi patti coi nobili. Demolizione della Rocca. Assoluzione, ed elogj riportati dal Legato della Marca.

IL Documento VIII. del cit. Cod. che porta in fronte l' Epoca del regno del Re Manfredo stipolato nel 1259. ci avverte anche Penna essere stata costretta di riconoscer quell' empio Re. Ma il Documento istesso ci somministra tanto lume da vedere che di tanto furono cagione i nobili stessi sempre mai Ghibellini di spirito, e solo Guelfi in apparenza, e quando l' esiggevano le circostanze. Non è altro in sostanza quel Documento che una nuova stipolazione di patti coi nobili di esso luogo, dal quale apparisce che i Pennesi non avevano ad esso loro mantenuti i patti già stipolati; anzi recato molti danni, e fra gli altri distrutte le case. E ciò perché mai essi fecero contro ogni regola di giustizia se non perchè avran fomentato il partito del Re Manfredi, e procurato e voluto che la terra lo riconoscesse in Signore? Del che disgustato il pubblico avrá fatto per conseguenza qualche sommossa in cui sarà accaduta la distruzione delle case della quale si parla nel Documento citato. Venuto poi il tempo in cui il partito dei nobili aveva prevalsuto, e avendo questi l' appoggio del Re Manfredi venneroi Pennesi costretti alla stipolazione dei nuovi patti dei quali si parla nel citato documento.

Nè le guerre intestine fra i nobili, e il Commune si può credere che fosser da nulla; e di poco momento l' ira del popolo contro di loro.

A

A comprendere quanto serj fosser quei fatti basti sapere che i Pennesi veggendosi a mal partito, e dubitando che se i nobili riacquistavano il girone e la rocca avrebbero perduta la libertà, e se ne sarebbero impadroniti i nemici del Papa con danno del Sovrano, malgrado che essi non fossero più padroni nè della rocca, nè delle fortificazioni ivi esistenti, nè del girone, facendo man bassa sopra di tutto, per togliere ai nobili, ed ai nemici un tal nido, e tutto distrussero, e rovesciarono. Sarebbe stato questo certamente un grande attentato contro il Sovrano, della cui rocca non eran essi che sol custodi, ma esaminato l' affare, e conosciutosi dal Cardinal Paltiniero, allora Legato della Marca ch' essi non avevano ciò fatto di mal animo, ma al solo fine che non nascesse alla Santa Sede, ed a loro un maggior male se i nemici se ne fossero impadroniti ai 29. di Maggio del 1665. ne ottennero amplissima assoluzione, che è appunto il Documento X. del Codice diplom. che è riferito dopo il Docum. XXIII. a pag. 60. per un abbaglio accaduto alli Stampatori. Documento molto onorevole per i nostri Pennesi per li alti elogj che ivi si fanno della loro sperimentata, ed invariabile fedeltà, la quale non si era solamente ristretta dentro i limiti della loro terra, e del proprio territorio, ma erasi estesa anche sulla custodia dei convicini paesi, e specificamente di Falerone, e Monte Giorgio, e non avendo guardato a dispendj, nè a spese, e nemmeno al rischio della propria vita, esposta per resistere alla forza dei nemici del Papa. Siami quì permesso rapportar le parole del menzionato Documento, le quali basteranno a far conoscere quanto sia vero quel che per me s' asserisce. *Simon . . . . presbiter Cardinalis Apostolice Sedis Legatus, Rector Ducatus Spoletani, & Marchie Anconitane Potestati, consilio, & comuni castri Penne Montis S. Johannis Firmane Diecesis Ecclesie Romane fidelibus salutem in Domino.* Quì si noti, che si tratta nel Documento di assolverli dalla pena della distruzione della rocca, e si chiaman *fedeli*. Segue poi così. *Digna sunt titulo retributionis eximie vestre redundantis devotionis obsequia que Romane Ecclesie preterito tempore & precipue nostre Legationis & Rectorie in Marchia Anconitana commendanda memorie magnificis actibus impendistis; profecto longum querunt acta preterita, que fidem vestram erga eamdem Ecclesiam manifeste magnificant, narrationis exordium; sed habet veritas recens & evidens in custodia Montis S. Marie in Georgio, Faleronis & aliorum, locorum fidelium*

circum positorum non sine magnis sumptibus vestris & vestrorum; ac etiam in expugnatione persecutorum Ecclesie & infidelium legem in vestre laudis ex opere preconiis potiorem, dum sub oculis nostris & manibus producitis fructus uberes inclite fidei qua vigetis, & placabiles nobis ad decus Ecclesie ope utilis factionis & opere refunditis actiones. Dopo un' elogio si ampio premettendo che la distruzione della rocca erasi fatta *non animo Ecclesiam provocandi, sed zelo fidelitatis inducti, ne paratis & insidiantibus hostibus eam rapere in eorum presidium, ut vobis fidelibus circumpositis ad ruinam & destructionem cederet* concede loro un' amplissima assoluzione malgrado la precedente condanna di Annibaldo degli Annibaldi giá Rettore della Marca confermando tutti i privilegj, le grazie, l' esenzioni in addietro accordate a quella Communità.

La data di quest' atto, come si disse, è dei 29. di Maggio del 1265. ma siccome si rapporta alla condanna di Annibaldo che fu Rettore nel 1256——1259. ben si vede che di non altro tempo si parla se non di quello che precedette la data del docum. VIII. cioè dei 17. di Maggio del 1259. in cui accaddero i torbidi cagionati dalle armi del Re Manfredo.

E' da notarsi ancora che per quanto si può raccogliere dal docum. X. i Pennesi non soffrirono lungo tempo la tirannia di Manfredi, ma che se ne sottrassero anche prima che ne fossero liberati altri luoghi, e prima che ne seguisse la morte. Per due ragioni io mi persuado di questo. Primieramente per la data del documento X. che è del 1265. vale a dire anteriore di un' anno alla morte di Manfredi. In secondo luogo dalle riprove di fedeltà data dai Pennesi alla S. Sede nel tempo della rettoria del Cardinal Paltiniero, le quali possono aver rapporto al precedente anno 1264. e alla resistenza che essi fecero a nemici per difendere i luoghi convicini, e specialmente Falerone e M. Giorgio; il che al piú tardi poteva esser seguito in detto anno 1264. siccome nel seguente 1265. Manfredi non faceva piú forza nella Marca, ma nel Regno di Napoli dove aveva richiamate le truppe sparse nella Toscana, nella nostra Marca, ed altrove. Dal che maggiormente si può argomentare la fedeltà non meno, che il coraggio dei nostri Pennesi, i quali per ridarsi al legittimo loro Sovrano non aspettarono l' indebolimento, e la decadenza de' nemici, ma l' affrontarono anche in un tempo in cui facevano colla Marca tremare anche l' Italia in tera.

§. VIII.

§. VIII.

Incursione dei nobili contro Penna, Esito della medesima. Fabbrica del Palazzo pubblico.

IL primo passo che dar dovevano i nostri Pennesi per liberarsi dalla soggezione del Re Manfredi doveva esser diretto alla distruzione, o almeno all' esilio dei nobili, ch' esser dovevano i soli a favorire il partito dei Ghibellini. Noi ignoriamo come e quando ciò si facesse dal popolo; ma i fatti seguenti ci provano che lo facessero. Una pergamena quasi del tutto consunta, che era parte di un processo con esame di testimoni formato per ordine del governo generale, ci fa saper quanto segue. In un mese di settembre, giorno di Martedì a mezzo giorno una gran truppa a piedi e a cavallo, avendo alla testa *Rinaldo di Brunforte*, *Giovannuccio della Penna*, *Gualdieruccio da Fano*, *Gentilutio da Morta* (a) *Ugolino* . . . . . (b) armati di lance, spontoni, e con panzere marciò improvvisamente contro Penna. Riuscì ad alcuni fuorusciti colle spade sguainate alla mano di superare la porta spinta, o sia il portone di cui si parlò nel §. II. della prima parte, e poi anche l' altra porta di S. Maria, e penetrarono fino alla Chiesa di S. Michele (ora di S. Pietro) sotto al palazzo pubblico: e discacciate le guardie delle porte andavano gridando da forsennati: *A fuoco, a fuoco. Uscite traditori dal Castello; che è nostro.* A tale impensata novità presero in loro difesa le armi *Berardo* allora Giudice, *Simonitto di Lambertino* nobile di Castelvecchio, *Morico Martinelli* Pennese, e unitosi con essi il popolo fortunatamente riuscí di frenar l' impeto dei forusciti, i quali avevano già espulsi dalle proprie case *Tommaso di Colmelli*, *Giacomo di Buoninsegna*, ed altri che abitavano *in castro intra portam*. Si radunarono tosto tutti gli altri del popolo uomini

(a) *Il nome di* Gentiluccio *veramente non leggesi intero; ma la sola ultima metà della parola* . . . . lutio *da noi supplita* Gentilutio.

(b) *Manca il nome della patria di costui interamente consunto; ma probabilmente fu* Ugolino da Fano, *che in quel tempo era un rinnomato Ghibellino in queste parti.*

ni e donne, e si fece un fiero combattimento in cui perirono dalla parte dei nemici due dei detti capi *Gentiluccio*, *ed Ugolino*. Fu buon per gli altri il darsi alla fuga, e salvarsi alla meglio con uscire per qualche steccato, o porticella, giacchè il popolo aveva chiusa la porta interiore, e poco dopo chiuse ancora la porta spinta. Il Sig. Rinaldo di Brunforte che si avvicinava colla sua gente in soccorso de' forusciti, che dovevano prendere il castello per sorpresa, vedendo che il colpo non era riuscito diede il guasto al territorio, e così fu finita la guerra, la quale da nient' altro si vede essersi cagionata che dalla vendetta che prender vollero i nobili, e gli esiliati contro di Penna.

L' anno preciso di quest' attentato non si può fissare che a un dipresso per la mancanza della data nel documento. Nel 1273. la communità compensa a un particolare i danni recatigli da Simonitto di Lambertino uno dei bravi difensori della patria contro i fuorusciti, come apparisce dal docum. XIII. il quale per tanto in allora era amico della communitá. Nel 1276. all' incontro il medesimo Simonitto è condannato insieme con Rinaldo da Brunforte, Gualdiero, e Rinaldo figli di questi, Niccola e Gentiluccio della Morta, Rinaldo di Tebaldo di Penna ed altri loro parenti per esser convinti di simile scorreria sul territorio di S. Ginesio, e il documento si riferisce alla pag. 48. del Tom. XIX. Antich. Picene.

Finalmente nel 1284. la stessa communitá fa un' altro accordo coi figli di Rinaldo di Brunforte, i quali si obbligano di non molestare i Pennesi per li acquisti fatti da loro della quarta parte di castel Gismondo comprato da Simonitto suddetto. Adunque il fatto di sopra esposto accadde fra il 1276. e il 1284.

Quello che sappiamo di certo, è che in quel torno di tempo, e precisamente nel 1276. fu compiuta la fabbrica del pubblico palazzo della nostra Communitá, assicurandocene la seguente iscrizione, che ancora si vede incastrata sopra la porta di esso antico palazzo, ora chiusa per essersi convertita quella parte nel pubblico teatro, conforme si è detto nel IV. §. della parte prima.

IN

IN DEI NOMINE AMEN. OPVS F(*actum*) F(*uit*) H(*ujus*)

PALATII TEMPORE NOBILIS VIRI D. PLA

CENTINI D. THO(*m*)E DE OFFIDA

INCEPTVM DIE V. MADIO ET

FINIT(*um*) V. DIE SEPTEMB.

SVB ANN(*o*) MCCLXXVI. IND. XIII.

Nel giro di soli quattro mesi fu compita tal fabbrica, ma come io credo non sarà stata tutta quanta si vede grande al presente; poichè non si sarebbe finita in sì breve tempo, forse il solo salone convertito al presente in teatro.

§. IX.

Altre cose memorabili del Secolo XIII. e specialmente delli acquisti fatti dalla Communità da varj nobili.

AVeva la nostra Communitá fatto acquisto dai Signori di Lornano, di cui rapportiamo lo schemma geanologico, del castello di Colmerlo. L'Appendice Diplomatica ai numeri XI. XII. e XIV. giustifica i pagamenti che da lei si fecero ai venditori del convenuto prezzo per tale castello, che come si disse piú sopra era in commune per la metà colla convicina Communità di Monsammartino.

Similmente nel 1276. fece acquisto dai Signori Giovannuccio e Pietro di Giberto della metà del castello di Agello con tutte le annesse parti, cioè il mercatale, i fossi, i retrofossi, la torre ec. e l'atto che si contiene nel num. XV. del cit. codice fu stipolato *in castro Penne in loco fratrum* (cioè nel convento de' Frati Minori di S. Francesco posto allora

fra

fra la Porta spinta, e la Porta di S. Maria) e rogato da Tommaso Notaro.

Nacque nel 1280. una contesa fra il giudice generale della provincia Farfense, e nella nostra Communitá sul punto di giurisdizione che esso giudice pretendeva esercitare in Penna, come compresa fra i Fiumi Salino, Tenna e Tennacolo, e i confini del Regno di Napoli, negando i Pennesi di esser sottoposti alla loro giurisdizione. Fu dedotta la pretenzione del giudice Farfense al tribunale del Rettore generale della Marca, e ai 15. di Maggio del 1280. lo Sindico della Penna esibì in S.Vittoria al Giudice della Curia Farfense la dichiarazione di Pietro Alafredi Vicario generale della Marca, e di Tommaso da Fuligno con cui la Penna col territorio si dichiarava non compresa in quel distretto Farfense, come si legge nel Docum. XVI. e nell' anno seguente ai 4. di Marzo, e ai 12. di Giugno due diversi Rettori della Marca decisero nell' istesso modo (*Cod. Diplom. num. XVII. e XVIII.*) forse perchè il giudice Farfense non si sarà voluto acquietare alla prima decisione; e quindi in poi non sappiamo esservi stata su di ciò altra contesa.

Il Docum. XIX. indica un' altro accordo e vendita dei nobili a favore della nostra Communità, e lo stesso il Documento XXI. XX. XXIII. del che già si parlò nel parlare che si fece di Agello, e degli altri acquisiti della Communitá.

E' osservabile il Documento XX. per mezzo di cui i tre figli del Sig. Rinaldo di Brunforte Rainalduccio, Gualtiero, e Ottaviano a nome anche di Corrado loro fratello cedono ai Pennesi i proprj loro vassalli, che erano passati ad abitare in Penna. Era lungo tempo che questi vassalli emigravano dalle terre dei Signori di Brunforte, e si trasferivano in Penna. Vedemmo giá impegnato lo stesso Sovrano Innocenzo IV. a proibire a' Pennesi di non riceverli più. A fronte di ciò convien credere, che tuttavia l' emigrazione seguisse, e da ciò specialmente irritato Rinaldo di Brunforte si unisse coi nemici di Penna per inquietarla colla più narrata sorpresa, e poi colle scorrerie che fece sul territorio; le quali, per quanto raccoglier si può da questo Documento, consistevano nella devastazione dei molini, tagliamento di alberi, incendio di cascine, e cose simili. Finalmente con quest' istrumento si pose fine alle reciproche amarezze. I Signori di Brunforte cederono ai Pennesi i vassalli emigrati, appro-

provarono la compra che essi Pennesi avevano fatta della quarta parte di Castel Gismondo da Simonetto di Lambertino, la quale credo servisse ad ampliare il territorio Pennese verso il confine con Mandola e Gualdo sopra la Tenna; sulla qual parte essi Signori pretendevano aver dei diritti; e vice versa i Pennesi condonarono ad essi Signori la rifazione di tutti i danni a loro dovuta per le scorrerie fatte sul territorio Pennese *de fractione molendinorum, & arborum incisione, & cassinarum combustione* (a); e così terminarono le reciproche gare e differenze. Quest' atto fu stipolato *in territorio castri Penne in Colle Crucis*, che è quel monte, che oggi diciamo tuttavia colle di S. Croce per la vecchia diruta Chiesa, che ivi esisteva di S. Croce, e pel castello di tal nome dalla cui distruzione, come già feci osservare s' ingrandì la terra, e diede il nome di quartiere di S. Croce alla parte, che forse in gran parte fu da quei castellani occupata.

§. X.

Si accordano varie differenze coi nobili. Si fanno delli acquisti dalla Communità. Scorrerie nel territorio; e vani tentativi dei nemici contro di Penna.

PEr quanto è dato di conoscere dai Documenti che abbiamo, l' ingresso del Secolo XIV. fu pacifico per i nostri Pennesi, giacchè se i nobili affacciavano di tanto in tanto delle nuove pretenzioni si procurò di definirle alla meglio per via di compromessi, e di sentenze amichevoli di arbitri eletti dall' una parte e dall' altra. I Documenti XXV. XXVI. XXVII.

(a) *Si noti quì, che in quel tempo il territorio Pennese era sparso non di case, come al presente, ma di semplici e rozze cascine, niuna delle quali oggi più ne apparisce per la variazione del costume d' allora da quello d' oggi. Allora la gente del contado abitava dentro la Terra, o nelle Ville alla terra soggette, e le cascine servivano di ricovero tanto ai pastori, che al bestiame, e alli stessi coloni al giorno per ripararsi specialmente dall' intemperie delle stagioni.*

XXVII. e XXXI. non si aggirano se non su questo; e forse allettati da questa buon' armonia che si cercava di conservare nel 1303. vi furono altre famiglie forastiere che si portarono ad abitare in questo luogo con promessa di non partirne, come abbiamo dai Documenti XVIII., e XIX.

Nell' anno seguente 1304. si fecero delle compre fra le quali ai 5. di Febbrajo *Johannes Cressentie vendit Mgro Gualterio petri* (Sindico della Communitá) *tres dies in mense quolibet de Molendino in rota plani juxta Tennam pro indiviso cum Jacobo Gentilis Curtupassi, filiis Jacobi de S. Angelo, & aliis pro VIII. lib. & V. sol.* e l' istrumento fu stipolato *in palatio Communis Castri Penne in presentia D. Nicole de Cingulo, Munaldi Boniscambii, & Mgri Angelerii de Smerillo*. Il giorno istesso Raynaldus Orfine vendè alla stessa Communità *novem dies in anno pro 46. solid.* il quale istrumento è scritto nella stessa pergamena del primo. E qui si noti la maniera che usava allora di vendere porzione dei molini vendendo l' uso dei medesimi per tanti determinati giorni all' anno, al mese, alla settimana, nei quali giorni al compratore era lecito di farvi macinare a suo vantaggio, e al venditore cessava per quel tempo ogni utile, e diritto. Vi sono anche in oggi dei molini, che hanno piú d' un padrone, ma con diverso stile si prattica di dividere fra ciascuno a misura della parte, che ognuno vi ha, l' utile che se ne trae; e poichè quest' utile d' ordinario si rileva dall' annua corrisposta che dá il molinaro, si fa di questa a ciascuno quella porzione che è proporzionata al diritto che ha sopra il molino.

Nell' anno seguente si fece una simile compera ai 6. di Febbrajo da Uderisio di Paolo il quale vendè *duos dies de quolibet mense in molendino superiori posito in rota de aquaviva juxta flumen Tenne pro indiviso cum Mag. Paulo notario Tignosino de Flor., Leonardo Deotalleve, & aliis consortibus suis cum accessibus solo & hedificio cumque juribus adjacentiis & usantiis suis pretio III. libr. XIII. sol. & sex den. Raven. & Ancon.* e nel giorno precedente *Monaldus Bonaccursii* aveva venduto nello stesso molino *unum diem in quolibet mense pro pretio XXXVI. solid. & X. denar. Ravenn. & Ancon.* Per altro Federico di Balignano di Lornano ai 17. di Marzo le vendè tutto l' intero suo molino posto *in planitie Tennacule juxta rotam*

com-

communis & ipsum flumen Tennacule, ch' io credo debba essere il molino che per anche sussiste e si chiama molino vecchio.

Questa pace per altro, se pure fu goduta dai nostri Pennesi in quel tempo non fu nè poteva esser durevole per la misera condizione di quei sì torbidi tempi. La prepotenza dei nobili faceva continui sforzi per deprimere il partito de' Guelfi, ed usurpare su dei luoghi la signoria. Se ci riuscivano qualche volta ne veniva per conseguenza che quel luogo da essi tiranneggiato divenisse nemico dell' altro che conservava la sua libertá. Una pergamena di S. Ginesio, che contiene l' assoluzione riportata dai Sangenesini per varj trascorsi de' suoi cittadini dal Rettore generale della Marca alli 11. di Gennajo ci fa sapere, che fra gli altri delitti di cui si faceva reo quel paese uno era *eo quod dicebantur ostiliter cavalcatam fecisse ad Pennam S. Johannis*. Che danno ne derivasse a Penna da questa marcia ostile s' ignora; ma rubberìe, incendj, devastazioni pel territorio non saranno mancati.

Altro Documento del medesimo Archivio di S. Ginesio dei 30. Luglio del 1314. contiene altra assoluzione per quel pubblico per l' attentato di *Martino Zachei de Penna* notaro di quella Communità *eo quod dicebatur fecisse insultum contra Johannutium D. Raynaldi cum armis & cum certa hominum comitiva in parlamento dicte Terre* (di S. Ginesio) *& dixisse verba injuriosa & alia commisisse*. Tanto l' offensore, quanto l' offeso eran Pennesi. Il primo del numero dei cittadini; il secondo discendente dei nobili. Atteso l' astio nativo fra gli uni e gli altri era cosa assai facile che fra loro venissero a parole; ma al notaro Martino di Zaccheo non bastarono le sole parole essendo passato anche ai fatti adunando seguaci armati per assalirlo nello stesso pubblico parlamento. Fra i due litiganti il terzo, che fu il Pubblico Genesino, ne patì la pena, per cui fu d' uopo ottenesse l' assoluzione di cui parliamo.

Rimarcabile ancora mi sembra il documento XXXII. il quale contiene una condanna del Rettore della Marca contro *Giacomo di Trasmondo*, uno dei discendenti dei nobili di S. Angelo, castello contermine, e dei suoi seguaci, ed aderenti, per aver tentato di sorprendere a viva forza la Penna. Essendo questi della lega dei Ghibellini, non è maraviglia che procurasse di nuocere ad ogni patto a chiunque non si univa col suo partito. Fedele Penna al suo Sovrano era perciò l' oggetto dell' odio di

lui, e dei seguaci che aveva, onde per costringerla a forza e vendicare il torto che credeva ricevere per essere di sentimento opposto a quello, che egli portava stimò di marciare contro con gente armata in gran numero, e giunto vicino alla terra, divise in quattro parti le genti armate del suo seguito, e fattele appiattare segretamente in varj luoghi meditava sorprenderla di notte tempo: *Ipse* (Jacobus Trasmundi de S. Angelo) *cum quibusdam aliis sociis spiritu diabolico instigatus deliberate tractate & pensate &c. cum armis offensilibus & defensilibus in modum exercitus noctis tempore accessit ad dictum territorium Penne S. Johannis & prope dictam terram fidelem Ecclesie Romane & Dñi Marchionis & circumcirca dictam terram una cum dictis suis sociis divisit se in IIII. partes & posuit aguayta & insidias causa intrandi dictam terram per vim & violentiam & ipsam de manibus Ecclesie predicte & dicti Dñi Rectoris subtrahendi & emancipandi, & ipsam terram ponendi in rebellione dicti Dñi Marchionis & dicte curie & eam tenendi una simul & semel cum aliis inimicis & rebellibus Ecclesie Romane & dicti Dñi, & homines & personas in dicta terra existentes capiendi, & occidendi*. Per altro il disegno non riuscì, ed i Pennesi facendo alto a tali nemici si seppero bravamente difendere, e non si lasciarono vincere dai loro nemici: *opposuerunt se eisdem, & defenderunt*. Dedotto l' affare al tribunale del Rettore generale della Marca ne fu compilato processo, che a noi non è pervenuto, ma la sola condanna del menzionato Rettore contro lo stesso Trasmondo in mille Marche di argento, ed è appunto il documento XXXII. di cui parliamo.

Le cagioni della rottura fra i Pennesi, e questo Trasmondo non si rilevano da tal sentenza; ma in generale si può credere che ciò fosse una conseguenza dei sì perniciosi partiti che allora regnavano de' Guelfi, e Ghibellini, sostenendo il primo i Pennesi, e Trasmondo il secondo. Ma sapendosi per tal documento che, seguita la condanna, uno dei discendenti dei nobili di Penna, cioè Giovannuccio del Sig. Rinaldo, era sicurtá di Giacomo di Trasmundo, e questi di Giovannuccio, mi pare che l' intrigo maggiore fosse per sostenere in Penna il partito di esso Giovannuccio che nè egli, nè il suo padre aveva mai voluto accedere alle cessioni, e ai concordati coi Pennesi, e perciò si credeva tuttavia padrone di quella terra per la sua parte.

§. XI.

§. XI.

Il Consiglio, e il Magistrato di Fermo sbandiscono tutti i Pennesi dalla loro città. I Pennesi viceversa intercedono a favore dei Fermani che si tolga l'interdetto a cui era stata sottoposta la città.

NEl 1317. nel mese di Settembre tutti i Pennesi furono dichiarati banditi da Fermo per risoluzione conciliare di essa città, e pena cento libre Ravennati per ogni Pennese che si fosse colto nel territorio Fermano. Qual fosse il gran delitto dei miei Concittadini per meritar tanta pena noi nol sappiamo, e a nostra notizia è solamente che quest' esilio fu dato con tutte le più solenni formalità, e ad istanza *Canonicorum & Capituli Majoris Ecclesie Firmane*. Adunato adunque ai 18. di Settembre del detto anno il conseglio Generale detto dei trecento del popolo Fermano, e proposta l' istanza del Capitolo Fermano fu presa la divisata risoluzione, che fu tosto eseguita dal Podestà, e Capitano di essa Città col consenso, volontà, e presenza dei Signori Priori, *& ipsi omnes* (come si legge nel documento XXXIII.) *& singuli unanimiter & concorditer nemine discordante pro tribunali sedentes in palactio dicti communis Firmi.... commixerunt, imposuerunt & mandaverunt Brunicto publico banditori dicti communis Firmi.... quatenus in continenti vadat & publice & alta voce per loca consueta dicte civitatis ut moris est sono tube premixo exbanniat, & in bannum dicti communis & ejus districtus ponat commune & homines & personas habitantes in terra Penne S. J. de centum libr. Ravenn. pro quolibet ipsorum de dicta Civitate Firmi & ejus districtu, & si quis de dicta terra Penne habitans in ea pervenerit in fortia communis Firmi solvat dicto communi centum libr. Ravenn. & de quo banno exire non possit nisi commune, & homines dicte terre Penne paruerint cum effectu mandatis communis Firmi predicti, quod quidem bannum in aliquo non prejudicet exititiis dicte Terre Penne qui nunc in dicta terra non habitant.*

Quantunque il delitto dei nostri Pennesi non apparisca da questo documento, che è il solo da cui ci é venuto a notizia un tal fatto, abbiamo però tanto dalle espressioni che ivi si trovano per conoscere qual ne fosse

fosse la causa. Il bando adunque doveva durare fino a tanto che *commune & homines dicte terre Penne paruerint cum effectu mandatis communis Firmi*. Ciò fa supporre, che i Pennesi erano stati alieni dal prestarsi a qualche ordine della città, e ciò o perchè niun diritto aveva sopra la Penna la stessa città, ovvero perchè Fermo volesse esiggere da Penna cose che ripugnavano ai sentimenti, all' utile, e al partito che in allora seguitavano i suoi cittadini. E che fosse piuttosto per causa dell' ultimo dei ridetti motivi si conosce dal vedersi esclusi e non compresi nel Bando i forusciti della Penna: *quod quidem Bannum in aliquo non prejudicet exititiis dicte terre Penne qui nunc in dicta terra non habitant*. La quale riserva mi fa conoscere che i Fermani avessero fautori in Penna dei cittadini, che questi tentassero di tirare il resto del popolo al partito Fermano, ma non essendo loro riuscito o si dessero alla fuga per evitare un male maggiore, o ne fossero in realtá sbanditi dai Pennesi perchè non seguissero ad inquietare il popolo ulteriormente in cosa, a cui ripugnava. I Fermani all' incontro offesi dalla ripulsa data alle loro istanze, e dalla pena che portavano i proprj fautori non trovarono altra strada che sbandire tutto il Popolo Pennese dalla loro città, e distretto sotto la divisata pena di cento libre Ravennati. Tanto possiam giudicare sulla scorta di tal Documento; oltre al quale non potendosi da noi andare per la mancanza di altri, ci manca perciò di sapere come andassero poscia le cose, e come finissero.

Sappiamo soltanto dal Docum. XXXIV. che i Fermani fecero poi la caccia a Pennesi, e per esserci capitato *Simone di Calandra* nè fecero i Fermani processo per esiggerne la stabilita pena, che il Rettore generale della Marca ad istanza déi Pennesi ci pose le mani, ordinò l' annullazione del processo, e della pena, e che mostratisi renitenti i Fermani di ubbidire sottopose la loro città all' interdetto. Il torto fatto a' Pennesi non poteva essere vendicato con maggiore rigore di questo, poichè la pena ecclesiastica di un' interdetto generale eccede qualsivoglia altra condanna di multe, e pene temporali. Ma i nostri bravi Pennesi, che non volevano della loro ragione trionfare piú oltre, volendo dare all' incontro ai Fermani un' attestato della loro benevolenza malgrado un' affronto così sonoro, e far conoscere di esser veri seguaci, e osservatori della legge Evangelica, per cui siamo astretti di perdonare al nemico,

non

non solo condonò volentieri l' ingiuria ricevuta, ma per risoluzione del loro consiglio elessero Marco del Sig. Giovanni per loro Sindaco, ed Ambasciadore coll' incarico di portarsi in persona alla curia generale della Marca, e a nome del popolo Pennese supplicare il Rettore acciò si degnasse di assolvere il Podestà, il Capitano, i Priori, la Communità, di Fermo, e del Gualdo, forse complice, ed autrice delle sommosse contro la Penna. *Qui Dominus Rector* (sono parole del Documento) *audita & visa supplicatione predicta, advertens etiam & considerans fidelitatem & obedientiam dicte Terre Penne, amore & gratia ipsius Communis Penne mandavit & voluit tolli, & aboleri sententias & processus spirituales & temporales latas & habitos per eum ad Sindici petitionem contra Potestatem, Capitaneum Priores Consilium & commune Civitatis Firmane & sui districtus & ipsas sententias spirituales & temporales & processus substulit &c.* e lo stesso fece per la Communitá di Gualdo.

In seguela di ciò il giorno istesso scrisse al Vicario Generale di Fermo la seguente lettera, che è riportata al num. XXX. del codice diplomatico con cui gli ordina di porre in esecuzione quel che egli aveva accordato: *Amelius &c. venerabili viro Vicario ven. patris D. Episcopi Firmani salutem in Domino. Supplicationibus communis & hominum castri Penne S. Johannis inclinati omne interdictum ecclesiasticum positum in Civitate Firmana & ejus districtus ad petitionem communis & hominum castri Penne auctoritate presentium amovemus, committentes nihilominus vobis quatinus .... potestatem .... capitaneum priores officiales & consiliarios civitatis predicte ab excommunicationis sententia lata contra eos ad petitionem dictorum de Penna, imposita eis pro culpa penitentia salutari auctoritate nostra juxta formam Ecclesie absolvatis. Data Macerate die penultima mensis Novembris tertia Indictione.*

I quali tre documenti sono per i miei Pennesi i piú onorevoli che si possa desiderare. Onorevole il primo a fronte che contenga un' esilio di tutti i Pennesi da Fermo; perchè fa conoscere che i nostri cittadini non si lasciarono vincere nè da promesse, nè da lusinghe nè da prepotenze per allontanarsi dalla fedeltà dovuta in ogni tempo al Sovrano, o per aderire almeno a cose che non convenivano alla ragione, ed alla giustizia a fronte di nimicarsi una città in allora così potente. Onorevoli poi il secondo, ed il terzo perchè oltre al giustificarsi con essi la ragione, che avevano avuta i Pennesi di non prestarsi ai voleri dei Fermani, (per

tale

tale riconosciuta dal Rettore generale della Marca in seguito delle pene spirituali e temporali date alli stessi Fermani) ci fa vedere che se i Pennesi avevano avanzati i loro riclami al Tribunale generale della Marca, ciò non fecero per un mal animo che avessero contro i loro offensori, ma per freno ai mali, che ad essi ne ridondavano; per lo che da generosi si frapposero mediatori per ottenere il totale perdono a' proprj nemici, che in fatti ottennero. Le notitie dei documenti non ci conducono più avanti di questo punto; ma giovami di credere che dopo una rottura di circa tre anni fra Fermo, e Penna quella fosse l' epoca della reciproca riconciliazione, come certamente doveva essere.

§. XII.

Avviso del Papa ai Pennesi. Invasione della patria fatta senza profitto dai Cittadini banditi.

DOpo la riconciliazione dei nostri Pennesi con Fermo altro non ci presentano i documenti dell' Appendice che nel num. XXXVI. un' istrumento con cui il Signor Nuzio di Pietro di Falerone fu quietato collo sborso di 263. libre Ravennate, ed Anconitane per la porzione che egli aveva in Agello dopo un litigio che v' era stato. L' atto fu stipolato *in districtu castri Penne in Turri Agelli*: con che siam certi che nel 1326. nel castello di Agello eravi per anche la torre. Racconta il Lilj nella storia di Camerino, che nel 1328. la terra di Monsammartino fu rovinata da un fiero tremuoto, cosa che ci é sfuggita di ricordare nelle memorie di essa terra. E Penna così vicina non sara stata certamente esente dal risentirne del danno.

L' anno seguente il partito Ghibellino cominciò a riprendere la sua forza, e a minacciare nuovi timori ai sudditi fedeli della Santa Sede per le spedizioni che vi faceva lo scomunicato Lodovico Bavaro; e il Sommo Pontefice Giovanni XXII., cui era noto l' attaccamento dei fedeli Pennesi, con suo Breve dei 29. Marzo 1329., scritto d' Avignone, li previene di questi fondati timori, e li esorta a rimanere fedeli e costanti nel

nel sano partito della Chiesa, e di prestarsi ad ajutare ed assistere al Rettore della Marca *viriliter & potenter, auxiliis, consiliis & opportunis favoribus*. Della fedeltà dei nostri Pennesi anche in quell' urgente e critica circostanza non ho luogo di dubitare. Che anzi il seguente XXXVIII. Documento posteriore al precedente di soli cinque anni ci conferma quel che per altra parte noi non sappiamo.

Nel 1334. adunque ai 25. di Luglio uniti insieme circa cinquanta Pennesi, tutti sbanditi dalla patria per le loro fellonie, e formato un corpo maggiore coll' unione di altri ribelli della S. Sede, e principalmente, come dice il Documento, *de Firmo, de Auximo, de Montemilonis, & aliis diversis terris, & locis*, in grandissimo numero tanto di cavallerìa che di fanterìa sfilarono contro di Penna di notte tempo, *cum banderiis & vexillis explicatis*, e si presentarono alle porte. Era si forte quest' esercito di forusciti che *cum balistris, & aliis armis* si fecero largo, e si aprirono a viva forza le porte ed ostilmente vi entrarono *animo & intentione per vim & violentiam occupandi & invadendi, & ipsam terram extrahendi & elevandi de fidelitate & obedientia Ecclesie prefate, & Domini Rectoris dicte provincie, & causa derobbandi occidendi & expellendi homines fideles dicte Ecclesie, & dictam terram ponendi & submittendi sub dominio & jugo servitutis inique & tirannide ipsorum inquisitorum & aliorum rebellium predictorum, & rebellione Ecclesie supradicte*.

Sorpreso il popolo da sì inaspettato assalto, ed invasione non si smarrì di coraggio. Presero tutti le armi, e, come segue a dire il citato Documento, fecero una unanime coraggiosa resistenza, e Dio sa con quanta strage dall' una parte, e dall' altra. Il bene che ne nacque fu la necessità in cui furono posti i ridetti assassini di evacuare la terra, e torsene indietro se non volevano finire sotto il ferro dei nostri bravi fedeli cittadini, ed esser tutti la vittima del loro furore. Non mancò per questo che i forusciti non facessero dei prigionieri, e non partissero carichi di bottino, dicendo chiaro il Documento, che *in predicta expugnatione derobbaverunt quamplures homines & personas de dicta terra, bobus, someriis, & aliis animalibus & rebus eorum; Et dictos boves, somerios, aliaque animalia & res in eorum utilitatem & commodum converterunt & contractarunt, & aliquos ex dictis hominibus terre predicte letaliter percusserunt pluribus percussionibus & vulneribus cum sanguinis effusione*. I prigionieri poi

poi che seco condussero, fra i quali sono nominati soltanto *Andrea di Giovanni di Buongiovanni*, *Percivalle di Gentile di Andrea*, *Venimbene di Giacobuccio di Gentile*, *Antonio di Contenazio*, li divise con mandarne alcuni in S. Angelo, ed altri in Chiarmonte, castello in allora esistente al di là di Servigliano, ma più verso il Tenne, i quali due luoghi saranno stati del loro partito, ed ivi li tennero incarcerati *donec ipsi de eorum pecunia & bonis se redemerunt*.

Per una violenza e fellonìa di tale natura non mancò il giudice generale della Marca che era in allora *Pietro de Garivertis* di formarne il processo, e verificato il delitto, di cui ne rimbombava tutta la provincia, come asserisce il citato Documento, condannò tutti i rei, i quali per scampo di loro salvezza si erano fuggiti fuori di provincia, alla confisca dei beni fino alla somma di mille fiorini a favore della Communità danneggiata, e alla pena della forca. Come finissero in appresso le cose loro non si sa, e per un sol Documento della Segreterìa Priorale ci è noto che nel 1340. il solo *Guidotto di Giovannuccio*, uno dei complici avendo riportata assoluzione, riebbe dalla Communità i suoi beni confiscati, e ne fa con tal Documento la certificazione. Forse anche gli altri avranno ottenuto nella stessa maniera il perdono, ma prove di Documenti a noi non pervennero, come nemmeno il processo, dal quale forse si sarebbero sapute altre circostanze, che non sappiamo.

§. XIII.

Origine del dominio dei Varani in Penna.

UNa iscrizione che resta sopra la porta, detto oggi della Pesa, di cui si è parlato nella parte prima, sebbene sia in gran parte corrosa, come si dirà nel seguente paragrafo, in cui viene riferita, ci presenta il nome del Sig. Ridolfo de' Varani, che forse in quell' anno 1354. era podestà della terra. E' noto per le storie di quei tempi, che ci presentano nel governo politico una nuova rivoluzione di cose, cagionata già dalla volubilità del popolo, che mai si contenta dello stato in cui si trova, e spe-

sperandone sempre un migliore, va d' ordinario a tracollare di male in peggio, e ad affrontare nuovi disastri, ed incommodi; è noto dissi che molti Signori ricchi, e potenti per aderenze e per forza aspirando al dominio delle Città e delle Terre cominciavano a imposessarsene col farsi crear *Podestá*, e tanto si facevano confermare in quella autorevolissima carica finchè o si usurpavano a forza l' assoluto dominio, o il popolo istesso gliel conferiva, abusando della indolenza, e della debolezza del proprio sovrano, che, facendo in Avignone la sua residenza, non poteva per la lontananza impedire tutti i disordini che accadevano frequentemente.

Una delle prepotenti famiglie, che si usurparono il dominio di varie terre, e cittá nella Marca fu la nobile de' Varani, notissima nelle nostre storie municipali, non meno che dell' Italia, ed ora venuta a tal segno di potenza che convenne poi al Papa di venir seco lei a certi patti per riavere il dominio diretto delle tante usurpazioni. Anche la nostra Penna cadde nelle mani di Ridolfo, uno dei più rinomati Signori di quel tempo. L' anno preciso di tale invasione non si sa. E se dalla citata iscrizione della porta si può rimarcar qualche cosa io son di parere che essendone podestá nel 1354. allora si cominciasse qualche maneggio. Non mi persuado che nè in quell' anno, e neppure nel seguente fosse condotto ad effetto, perchè nel 1358. troviamo nel Docum. XL, che n' era podestà *Paulus Ventura de Montefortino*; laddove se il Varani se ne fosse fatto Signore o avrebbe a se stesso riservata la Signorìa, o ci avrebbe tenuto un Vicario. Tanto più che venuto nella Marca il Cardinale Egidio Albornozzi nel 1355. per venire a un certo tale accordo con Ridolfo Varani gli accordò di ritenere in feudo S. Ginesio, e Tolentino; la quale concessione gli fu confermata da Innocenzio VI., ma di Penna non si parla. Segno adunque o che non se ne fosse per anche fatto padrone, ovvero che la rilasciasse libera al Papa.

Malgrado per altro le beneficenze del Sommo Pontefice verso Ridolfo e i suoi fratelli, Ridolfo e Venanzio gli si ribellarono, ed ebbero tali e tante aderenze, che fino a trenta luoghi fra città e terre della Marca si dettero in suo potere, e lo riconobbero per Signore. Or io appunto son di parere, che in allora anche Penna fosse trascinata a quel partito. Se non v' è Documento, nè Storia che ne parli, abbiamo un'

un' antico MSS. che si conserva presso il Sig. Ab. D. Cassimiro Morrone Patrizio di questa città, in cui descrivendosi le notizie della nobilissima sua famiglia, oriunda già di Penna, come diremo a suo luogo, si narra il motivo che ebbe il loro antenato Antonio Morrone di emigrare, e trasferirsi qui in Fermo; e fu appunto per la divisione de' partiti in quel popolo fra Antonio Morrone suddetto, e Vanne di Roffino. Il primo favoriva i Fermani, nemici allora de' Varani, e il secondo i Varani, e questi prevalse, ed introdusse proditoriamente nella patria i Varani. Narrerò quì il fatto colle parole istesse del MSS. *La causa che induxe Antonio* (a) *venire ad Fermo e ad abitarli fu che vivendo la Penna ad quel tempo divisa, quale habitava vicino ad septecento fuochi* (b) *una parte adheriva con Antonio, un' altra con Vanni di Ruffino* (c) *già tesaurero in la provincia* (d). *Ciascuno se applicorono al favore: Antonio al magnifico & potente comun di Fermo, Ser Vanni all' Illustriss. casa de Varano, sopto le cui protetioni passorono multi anni, nel quale andare retrovandose Vanni per la insolente sua vita in pocha gratia & favore di quel popolo, & agnoscendo il contrario in Antonio, spento da passione pensò per remedio subjugar se & quella terra ad Rodulfo Varano a quel tempo Signore di Camerino, il qual suo precipitoso concepto crivellato & resoluto existimando esser mezo de la sua exaltatione & la oppressione totale de Antonio & sui seguaci, calidamente il mando ad effecto: Et una nocte all' improviso vivendo senza umbra & alieni da tal prava considerazione, el mise dentro correndo la terra, e se ne fe Signore essendo la corte in Avignone & avendo l' Ytalia in poca cura; senza nocumento però de veruno, ancorchè questo non fusse la satisfactione de lo autore, ma di quel Signore, che ingenuamente li volse tutti carezzandoli & gratificandoli, restaurando là rocha & guardandola con bona cura.*

Va-

(a) *Vedi su di ciò quel che saremo per dire nel fine del* §.

(b) *Si noti quì la popolazione della nostra terra in quel tempo tanto e incomparabilmente maggiore della presente, non compreso il contado.*

(c) *V. i Documenti XLVI. e XLVII. dove questo Vanne di Roffino si sottoscrive Notaro.*

(d) *Sarà stato anzi Vicetesoriere, del che per altro non abbiamo prova. A Pietro Gattola di Gaeta Tesoriere fin dal* 1353. *successe in Agosto del* 1377. *Bertolino de' Rustigi, e poi Antonio di Fumone, che continuò fin dopo la morte di Ser Vanne.*

Varie osservazioni dobbiamo noi fare sopra questo racconto. E prima sopra l' Epoca. Si dice che ciò accadde *essendo la Corte in Avignone*. Il Papa che da Avignone riportò in Roma la Corte fu Gregorio XI. ma non prima del Gennajo del 1377. Prima del 1375. Ridolfo era amico del Papa. Non par credibile che in allora avesse voluto tentare di far cosa che a lui dispiacesse, massime che da lui aveva ricevuto e Tolentino, e S. Ginesio in Vicariato. Dopo il 1375. il Varani unito con Venanzio suo fratello si ribellò dal Papa, e si unì colla lega dei Fiorentini, quando accadde, come dissi che trenta luoghi fra Cittá e Terre della Marca alla sua obbedienza si dettero. Che però non anderò lungi dal vero se asserisco che l' Epoca del dominio Varanesco in Penna si puó riconoscere dal 1375. circa; e in tal guisa assicuriamo per una parte quel che ci dice la cronaca MSS. del Morrone, e combiniamo la condizione di ribelle in Ridolfo. Ora vediamone il modo.

Se il partito di Vanne di Ruffino operò tutto questo a prò del Varani, non è d' attribuirsi all' infedeltà della terra; il che si mostra tanto più chiaro perché il Vanne, avendo introdotto di notte il Ridolfo, ciò avrà fatto perchè non era sicuro dell' aderenze del popolo; anzi perchè ne temeva volle farlo per sorpresa. Egli è vero che il popolo non si sommosse, ma sta a vedere con che forza, e come il Varani vi entrasse; e di più quanto forte fosse il partito del Vanni in quella terra.

Osserveremo in oltre ciò che dicesi nella cronaca riferita, cioè che Vanne stette molti anni sotto la protezione del Varani. Dal che si conferma quello che io diceva fin dal principio che Rodolfo, aspirando alle signorie del dominio de' luoghi fin da quando nel 1354. era podestà cominciò a procurarsi delle aderenze, colle quali non arrivò al suo disegno che dopo circa venti, o ventun anni, il che corrisponde benissimo all' espressione del MSS. dove si dice che molti anni stette Vanne sotto la protezione del Varani.

Giunto Gregorio XII. alla sua Sede di Roma, avendo già spogliato Ridolfo di Tolentino, e di S. Ginesio, siccome gli altri di lui fratelli Giovanni e Gentile erano di sentimento, e di partito del tutto opposto a quel di Ridolfo ad essi trasferì egli tutto ciò che a Ridolfo si era concesso con un Breve dei 26. di Gennajo del 1377. in cui si esprime, che *Terras Tolentini, ac S. Genesii, & nonnulla castra & loca in provincia*

Marchie Rodulpho Berardi Germano vestro tunc, ut reputabatur nobis & Ecclesie fideli, olim ad certum tempus a Rodolfo concesse, quei medesimi si concedevano a loro, *qui in fide S. R. E. permansistis, & permanetis*, come segue a dirsi nel Breve. Forse fra quei *nonnulla castra & loca* potè esservi compresa anche Penna. In ogni modo quel che possiam noi assicurare non è altro se non che Rodolfo Varani, stato già Podestà di Penna nel 1354. ne divenne poi Signore, e tiranno per tradimento di un fellone Cittadino, e fra varie vicende, che sarem per narrare, presso di lui, e della sua famiglia rimase susseguentemente il dominio per circa 60. anni, conforme vedremo.

§. XIV.

Iscrizione della porta. Nuovi acquisti della Communità. Vertenze con Falerone.

TOrnando poi all' ordine delle cose secondo i tempi in cui successero riferirò quí l' iscrizione del 1354. che si trova tuttora esistere sopra la porta della nostra terra, che dicesi ora porta della pesa.

✠ IN DEI NO(*m*)I(*n*)E. AMEN. ANNO D. MCCC.
LIIII. IND(*i*)C(*ti*)O(*n*)E VII. T(*em*)P(*o*)R(*e*) INNOCE(*n*)TII
PP. VI. DIE V. MENS. JVNII HO . . . . P
P. . . . AM F. T. . . . . . D. RODVLPHI DE
VARANIS . . . . SOTIETA
TIS SV . . . . DEFENDA
T NOS JOH(*anne*)S BAPTISTA

Assai

Assai malconcia è questa lapida non tanto pel tempo, quanto perché si vede che a colpi di martello, o scalpello, o altro ferro, si è voluto cancellare tutto ció che riguarda la parte storica, forse in odio di quel che trovasi nominato. Dalla parola *societas* che ivi si legge trapela un' indizio che fosse fatta per maggior sicurezza della terra nei timori, che nel 1354. correvano della celebre *Società* di Fr. Moreale Cav. di Rodi divenuto capo di un' esercito di assassini, la cui professione non era altra che di vivere di rubberie, e ladroneggi, per evitare i quali erano costretti i popoli spedirgli incontro ambasciatori per capitolar seco loro del quanto si dovesse pagare di contribuzione per essere essenti dal maggior danno delle devastazioni, e dei saccheggi: Ma se fu aperta per tale motivo, e se il Villani nel descrivere li avanzamenti di questi masnadieri, dicendo che *presero Penna*, e *Massaccio*, *paesi*, come egli dice, *pieni di molto vino*, per Penna intende la nostra Terra, la precauzione della nuova porta a nulla servì, e occupato da essi il paese nel vedere che in quella lapida si parlava di loro, e dell' odio che contro la loro compagnia avevano i Pennesi, qual maraviglia che pensassero a cancellarla? Veramente nel dir il Villani che presero *Penna*, e *Massaccio* nomina due luoghi lontani fra loro, e piuttosto intender dovrebbesi di altra Penna a Massaccio più vicina. Ma qual altra noi ne conosciamo più vicina di questa, se Penna Billi dell' Urbinate è anche più lontana? Si aggiunge che questa compagnia venne a Fermo col pretesto di soccorrere Gentile da Mogliano. Una scorreria in queste vicinanze verso la montagna era molto facile che la facessero, massime perchè avranno saputo che era luogo abbondante di vino, forte allettativo di gentaglia di quella rozza; e il Villani appunto avrà nominati insieme due luoghi presi da loro sebbene distanti per la circostanza comune ad ambedue dell' abbondanza del vino. Io non pretendo di garantire nè la prima nè la seconda di queste mie opinioni, ma ho voluto dirne il mio parere come ho creduto di pensare.

E' da notare in fine intorno all' iscrizione, che lo spirito di religione traspira in tutti i pubblici monumenti di quei tempi, che con veritá possiamo chiamare tempi barbari. Penna si mette sotto la protezione del Santo suo Protettore, e in lui confida più che nelle proprie forze, e nella natura del sito inaccessibile. In fatti: *nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam.* An-

Anche nel 1356. fece la nostra Communità altri acquisti di beni dal Sig. Masciolo di Giacomo, come dal Documento XXXIX. ed altre compre sono provate coi Documenti XLII. XLIII. XLVI. e XLVII. che io lascio di rammentare, potendo ognuno vederle nei Documenti citati.

Nel 1358. cominciarono delle vertenze col contermine castello di Falerone a causa dei danni che alcuni recavano nei terreni di Agello. Il nostro Podestà ne fa processo (Docum. XL.) e undici Faleronesi son condannati da lui chi a maggiore chi a minor pena a misura del danno che ciascuno aveva recato (Docum. XLI.) Forse questa condanna, ed altre simili posteriori danneggiamenti dettero luogo a maggiori risentimenti dei Faleronesi, trovando noi, che ott' anni dopo per ordine del Rettore generale della Marca Giovanni Visconte di Oleggio fu spedito nella faccia del luogo il giudice generale sopra i maleficii *Francesco Bindi di Castelvecchio* a riconoscere nella faccia del luogo la differenza; il che avendo eseguito *Dixit & declaravit* (Docum. XLV.) *predictum territorium fore & esse de jurisdictione & pertinentiis communis Terre Penne, & propterea mandavit dictis potestati, sindicis & hominibus castri Falleroni presentibus & audientibus quatenus predicum comune terre Penne in predicto territorio infra dicta latera contento deinceps non debeat amplius molestare, inquietare vel quomodolibet perturbare, nec damnum aliquod tam personaliter quam cum bestiis dare vel inferre sub pena quingentarum librarum Camere Romane Ecclesie applicandarum*. Notisi in fine il luogo in cui fu data questa sentenza cioè: *In territorio Penne S. Johannis in possessione D. Rogerii de Penna predicta juxta flumina Tenne & Salini*; che sarebbe al presente il terreno appartenente ai PP. MM. Conventuali di Falerone; per altro, come credo smembrato dall' altra contigua possessione appartenente ai Sig. Conti Spinucci di Fermo, per essere il terreno suddetto dei PP. Min. Conventuali di piccola estensione, che meritar non poteva in quel tempo il nome di possessione; anzi sì piccolo che di fresco vi si è fatta la casa colonica, e per lo innanzi i generi che ivi si raccoglievano venivano trasportati in altro terreno di essi Padri nel territorio Faleronese. La qual cosa diede anni sono occasione ad una lite fra il nostro Pievano di Penna, e il Paroco di Falerone sulla pertinenza della decima del grano di tal terreno. Finchè il medesimo fu senza casa, e mietuto il grano si trasferiva dentro il territorio di Falerone, ed ivi se ne faceva la trita, il colono, che era Falero-

leronese, confondendolo coll' altro del podere Faleronese, in cui era la casa colonica, ne pagava la decima al proprio Paroco del domicilio. Fatta poi la casa dentro il territorio Pennese, e tritandosi ivi la spiga doveva con piú ragione cessare l' abuso della decima pagata al Paroco di Falerone, e doveva per tutte le ragioni spettare al Pievano di Penna, e perchè il terreno è posto tutto nel territorio Pennese, perchè ivi esiste la casa, e i coloni sono soggetti alla Pieve di S. Giovanni di Penna. Fu introdotto litigio con pessima direzione dai due Parochi allora viventi, che sono stati i due ultimi d' ambe le Chiese, e per essersi controverso il titolo del possessorio la nostra Chiesa di Penna ebbe a soccombere. Niuno più si è mosso a riassumerla nel petitorio, per usar termine legale, come ad ogni costo si deve da chi è in diritto di sostenere le ragioni della nostra Pieve, e son certo, che se per questo titolo si vedrá nuovamente non è possibile che il Pievano possa mai soccombere a ragione tanto palpabile, e chiara in favore della sua Chiesa.

§. XV.

Vanne di Roffino tenta la morte di Antonio Morrone. Pena che ne riportò il primo.

TOrnando quì noi a quel Ser Vanni di Roffino traditor della patria, per non lasciarlo sì presto, e per conoscere che gli empj e traditori o tardi, o presto riportan la pena della loro empietà e fellonia seguiterò a riferire quel che ne racconta Francesco Morrone nel di lui citato MSS. che essendosi, com' egli dice, ricavato dal processo contro di esso Vanne formato merita tutta la fede, e credenza. Partito adunque Antonio Morrone dalla Penna e condottosi in Fermo con animo di stabilirci il suo domicilio, dove era ben ricevuto, e trattato dai cittadini Fermani, dai quali riceveva continui contrassegni di amicizia, e benevolenza. Ma poichè non era a lui molto espediente nemicarsi il Varani, tanto piú che tutti i proprj effetti li aveva in Penna, ivi lasciò *sua Madre* (comincian le parole del MSS.) *al governo de' suoi beni, & lui spesso conversando lì per*

non

non cadere in suspitione de epso Signore, & per mantenere in fede & speranza tutti li benevoli.

Vedendo Ser Vanni con tal mezzo prudente Antonio crescere de anno in anno, & lui mancare de amore, & reputatione (a) *excogità farlo onninamente morire, existimando che ogn' altro fusse vano & forsi de consensu de de ipso Signore fu resoluto.* (b) *Donche de Magio mille & trecento ottanta quattro essendo Antonio in la Penna ad visitare sua Madre, & a derizo* (indrizzo) *delle cose sue come era solito senza timore, epso* Ser Vanni & Matteo *suo fratello*, Bartolommeo de Vanni, Antonio de Joanni, Petruccio de Cisco, & Benedetto de Genesio *già* dal Gualdo, *tutti de la Penna, & sui satelliti lo insidiò in la Chiesia de San-Joanni, dove era ad Messa in la propria sua cappella* (c); *il quale impio concepto essendo a le orecchie de una donna, accor-*

(a) *L' invidia dell' altrui bene, e fortuna è stata sempre il fomite nei ribaldi per procurare l' abbassamento, e la distruzione dei buoni. Ma l' esito d' ordinario non corrisponde al mal' animo di costoro i quali o si rodono dal verme della loro alterata coscienza, o veggono in loro stessi quel che desideravano vedere in altri.*

(b) *Non potè al certo mancare, che il Varani fosse inteso di questo tradimento. Anzi si deve credere che ne fosse l' istigatore. Per quanto il Morrone si mostrasse di lui amico, e indifferente pel nuovo governo di quella terra, non poteva non trapelare l' interno dell' animo del tutto contrario a quel sistema. Il Varani che era l' occupatore di quel luogo, malgrado che si supponga confermato dal Sovrano per esserne legittimo detentore, non poteva non temere di qualche sforzo del Morrone per le aderenze di parentela, e di amizia che avevasi guadagnate in Fermo, e tanto migliore l' effetto di esso ne doveva temere per la ragione che i Pennesi per una parte non dovevano esser contenti di quel governo, e per l' altra erano amici del Morrone, come attaccati al bene della patria, ed alla giustizia.*

(c) *La cappella della B. Vergine dell' umiltà* erecta (*come dice il citato MSS.*) & dotata da M. Daniele medico antiquo di casa in prospetto dell' entrata. *Ivi era eretto anche il Benefizio sotto il medesimo titolo; per altro di tenue fruttato, juspadronato della stessa famiglia, dalla quale perduto forse per non aver presentato nelle rispettive vacanze il rettore, al presente si trova unito alla Cura di M. Verde, e n' è rettore quel Curato pro tempore. Nella fabbrica della nuova chiesa questa cappella non vi fu rifatta, e il titolo del Benefizio fu trasferito all' altare del SS. Crocifisso. Presso a detta cappella avevano i Morroni un' altro altare dedicato a S. Giacomo con benefizio, pari-*

certamente lo adverti che uscesse dall' altra porta perchè in piazza era parata la sua morte. El quale non volse partirse sino che non fu alzato il Corpus Domini, sebbene in quel mezzo mandasse un suo fidato ad ordinare il cavallo. Levato in instanti se ne andò ad casa, montò a cavallo, e solo se ne uscì fuora & salvosse.

Ser Vanne che lo aspettava, sentendo la partita, & vedendo esser inseme & deluso & discoperto, recorse nocergli in la roba, e onore, e con li prenominati satelliti intrò la piaza gridando: a l' arme, a l' arme che Antonio ha piena la casa de fanti Firmani per rubar la terra; *con lo quale incentivo corsero gridando sempre:* al focho; al focho ad casa del traditore, *la quale era posta nel quartero del castello nel canton che volta al girone, & hora è habitata da Cristoforo de . . .* (d) *dove intrati dimostrando cercarli & fingendo che la nocte ne fossero usciti, ne cavò con furore Madonna Vienna sua Madre, & Angelo da Leonessa fameglio infermo quale consignò in potere de quelli che pubblicamente lo ammazzò in la strada. Instigati al pegio cum omni gridi infocborono la casa con tucto mobile che li era dentro senza salvarne pure una padella: & sebbene alcuni corressero per smorciarlo, essendo pochi, & il Castellano standolo a vedere* (e) *lo brusiarono.*

Antonio che salvo era ad Fermo sentendo l' incendio & jactura sua recorse

Penna P

parimente di Juspadronato, di cui dicesi nel MSS. di cui siamo padroni con quelli di Narni, *forse altra famiglia Pennese emigrata in Narni. Due ora sono i Benefizj in quella Chiesa, e nello stesso altare del titolo di S. Giacomo maggiore, e n' è rettore il Sig. Ab. D. Alessandro Foschi, l' altro di S. Giacomo Minore, e il Rettore è il Sig. D. Giuseppe Fiorentini. Il MSS. non dice qual dei due si fosse, ma amendue al presente sono di libera collazione.*

(d) *Forse era la casa, che al presente appartiene al Sig. Giuseppe Miti citadino della Terra, che suole darla in affitto sebbene non sia in un buon stato, si vede però che è fabbricata per uso di una famiglia nobile secondo l' uso di quei tempi, e rimane appunto a man manca nel cantone della strada, dove si volta per andare al monte.*

(e) *Quest' espressione con cui si dice che il Castellano stava a vedere quell' incendio, pare che spieghi abbastanza la connivenza di lui, e del Varani suo padrone pel danneggiamento che si faceva al Morrone.*

corse alla corte generale (f) *e vi cominciò a formare il giudicio contro lì detti delinquenti per il ristoro de la sua indemnità. Ma non volsero mai comparire: anzi furono come rebelli condempnati in ducati* 250. *d' oro de ristoro* (g) *come per ordine appare nel processo de epsa causa in pezzi quattro pubblicati, & cositi asemì, d' onde ho io in parte cavata questa notizia.*

Ultimata questa causa Fermo incontinente spedì una voce viva al Signor Rodulfo (h) *a dolerse, che il suo cittadino fosse si crudelmente tractato senza dimostrazione alcuna, & ad provedere, che 'l fusse ristorato del suo interesse, & in quel maxime che la justitia haveva terminato, perchè se ad questo come a la ponitione se vedesse la debole provisione di quella, il comun di Fermo saria forzato pensare tutto quello che expectasse per occorrere a la necessità del suo Cittadino. Il quale rapporto da sua Signoria, come ancorchè la qualità del delicto meritasse dimostrazione, lo astrengeva lo amore de Antonio existimandolo creatura anche sua. Onde che per satisfare ad Fermo & al debito ne farria intendere tal ponitione, che sebben fusse parsa tarda* (i) *se stimaria conveniente. De lì a pocho o per tale pretesto, o per rumore che*

(f) *Se Antonio si querelò al governo generale della Marca oltre che fa conoscere la sua diffidenza dal Varani, si conosce insieme che il Varani teneva allora Penna in Vicariato, e con dipendenza della S. Sede.*

(g) *Grande convien credere che fosse il danno recato al Morrone in quel saccheggio, subito che il rinfranco fu valutato di* 2500. *ducati d' oro, nei tempi d' allora somma molto rispettabile e cospicua.*

(h) *Questo Ridolfo non fu il Ridolfo figlio di Berardo già podestà di Penna nel* 1354. *che morì nel* 1384. *in Tolentino, ma bensì Ridolfo figlio di Gentile, il quale due anni appresso coi Genesini, e collo stesso suo Vanne di Roffino fece una scorreria nel castello di Colonnato, del che i Genesini furono assoluti, ma non così i Varani, nè il Vanni, espressamente esclusi nell' assoluzione riportata dai Genesini, che si può vedere nel Tom. XIX. Antich. Picen. pag. CXII.*

(i) *Tarda veramente sarà stata la punizione del Vanni per la combinazione delle cose, e le vicende dei tempi. Primieramente chi sa quando fosse compilato il processo della curia generale? In secondo luogo sta a vedere se la stessa curia poteva punir uno che veniva protetto dal Varani, e difeso nelle terre che possedeva. Finalmente essendo Antonio Morrone cresciuto in età, ed avendo fatte più aderenze in Fermo, e meritatosi più l' amore dei Fermani, questi s' indussero più facilmente a chiedere con tal giusto risentimento la pena dell' empio Vanne dopo qualche anno ch' era accaduto il misfatto.*

che era in popolo, o per reponere sopra epso Ser Vanni solo tutto il carco (k) *ordinò il castellano, che un dì ad ora incompacta mandasse per epso Vanni, & senza altro juditio il fesse precipitare da quelle ripe* (l) *& così fu senza replica exeguito, & retrovato poi tutto in fascio* (m). *Facta questa cruda ponitione, a pochi giorni di poi per Antonio, & accogliendolo con gran favore e stregnendolo in omne magior modo al retorno de la Penna, respuse ad essa Signoria che più non poteva sequestrare da Fermo, havendo lì stabilito presa donna, & procreatone figliuoli, & facto ogn' altro principio de perpetuarli per conoscerlo locho de magior repuso e de magior exaltatione & commodo de li posteri, promettendoli bene come prima conversar quella terra & fare in ogni servitio di quella quel medesimo che se continuo l' abitasse in qualsivoglia caso, che concerna la exaltazione di quella con l' honor suo. Rodulfo a la partita gli ordinò una commissione al castellano, che in tutto quello che saria recerchato da Antonio Morrone, devesse exeqiure, ma niente altro volse ch' el suo restoro, e tanto pigliò de' lor beni che fosse lo equivalente del danno recevuto, tral quale hebbe la propria casa de epso Ser Vanni, quella che ogi è mia* (n).

(k) *Ordinaria moneta con cui i malvaggi principi sogliono pagare il mal operato dei loro emissarj, e sicarj. La grazia di essi verso di questi è effimera, e dura finchè dura il bisogno dell' opera loro. Se per poco si volgon le cose i primi mantelli con cui si cuoprono le spalle son i complici de' proprj delitti.*

(l) *Nel* 1384. *doveva adunque esservi per anche nel nostro monte qualche girone, o fortezza affilata alla cura del Castellano del Sig. Ridolfo, il quale facendo ivi la sua residenza era cosa facile fargli in un momento eseguire il dato comando, giacchè o a bora, o a mezzo giorno, le rupi di quel monte sono altissime, e chi ha la disavventura di cadervi non può non ridursi tutto in fascio come successe al Vanni, che vi fu precipitato, ed ebbe così la pena che avevano i rei presso gli antichi Romani che si gettavano dalla rupe Tarpea.*

(m) *A trovar l' anno della morte di questo Ser Vanni giova molto il sapere che nel* 1394. *era Podestà in Montecchio; onde non può esser successa che dopo l' anno suddetto.*

(n) *Quanto facilmente si potè accennare con qualche probabilità, qual fosse l' antica casa abitata da Antonio Morrone in Penna per essersene indicato il sito; altrettanto è difficile di poter dire qual fosse quella del Vanne passata la proprietà del Morrone, non specificandosene nemmeno la contrada.*

Al qual racconto non accade di aggiunger altro, poichè è così ben dettagliato che ognuno può rimarcarne le circostanze da quello che si è riferito. Solamente faremo alcune osservazioni colle quali scopriremo qualche abbaglio preso da Francesco Morrone che scrisse questa memoria, derivato forse dalla mancanza delle notizie, che egli ebbe nel compilarle. Io non contrasto nè punto nè poco che il Vanne di Roffino fosse il traditore della patria, e del partito dei Varani, e molto meno che fosse insieme un emulo del Morrone, per lo che tramasse ad Antonio la morte, e riuscitogli vano il tradimento facesse il saccheggio della sua casa. Dico solo, che, combinando l' Epoche dei tempi, o Antonio Morrone non partì da Penna prima del saccheggio suddetto come emulo del Vanni, ovvero che questa prima gara non fosse fra Antonio, e Vanne, ma fra Luca padre di Antonio, o altro di lui attinente della famiglia Morrone. Diversamente io non saprei combinare come ciò potesse accadere che prima del 1375. cioè prima del ritorno in Roma della Sede Apostolica il Vanne consegnasse ai Varani la patria. Più probabilmente adunque le gare fra Vanne e il Morrone erano coll' avo di Antonio chiamato *Andrea*, e allora sta bene che due soggetti di età già matura fomentassero due diversi partiti: Uno per i Varani, e l' altro per i Fermani, e fra questi prevalesse il Vanne per i Varani. Dissi l' avo di Antonio piuttosto che il padre, del quale sappiamo, che partito da Penna andò in Roma, ed ivi morì.

Questo mio raziocinio si rende anche di maggior forza per sapere dai libri delle pubbliche riformanze di Fermo al giorno 27. di Aprile del 1381. essersi ivi risoluto di ordinare che Antonio di Andreuccio (cosa non insolita di nominarsi piuttosto il nome dell' avo, che del padre) per ordine del consiglio di Fermo, essendo uno de' paggi del Capitano di essa città dal quale fu restituito a Ser Vanne, come prossimo parente, venisse restituito al Sig. Ridolfo Varani: *Antonius Andreutii de Penna ephebus Ducis qui redditus fuerat Ser Vanni de Penna jussus est a Duce populi restitui libere D. Rodulpho de Varanis*. Il che appunto sarà seguito per evitare i disordini, che potevano accadere se fosse stato nella tutela d' un nemico di sua famiglia, anzi che del Signore del Luogo. Posto ciò così la ragiono. Nel 1381. Antonio era paggio del Capitano, e minore di età, onde non potendosi governar da se stesso abbisognava di

un

un tutore, o curatore che si prendesse cura di sua persona e delle di lui proprietà. Per quanto si voglia credere avanzata la sua età non possiam giudicare che giungesse appena ai 20. anni. La rivoluzione nella Penna, e la dedizione ai Varani accadde circa il 1375. come si è detto. Antonio adunque appena contava dodici o tredici anni al più, ma forse anche meno. E un giovanetto, o per dir meglio un fanciullo, che gelosia poteva fare ad un vecchio per temere di essere superato nelle aderenze, e nel partito? Laonde non mi apposi male se dissi che l' estensore delle memorie domestiche Francesco Morrone equivocasse in attribuire ad Antonio ciò che doveva dire di Andrea. Che poi il Vanne cercasse di toglier Antonio dal mondo nel 1384. questo va bene, e si accorda colla gelosia che a lui dava questo illustre rampollo della stirpe di Andrea tanto benvoluto in Fermo; e forse coll' ingordigia di lui, che come prossimo parente avrà aspirato a conseguirne l' eredità.

Intorno alla venuta di Antonio in Fermo son di parere che non accadesse già per motivo delle nimicizie col Vanni, ma perchè vi fosse mandato la prima volta dall' avo per paggio del Capitano di Fermo, e fin d' allora innamorato di questo soggiorno si determinasse a stabilirvi il domicilio, come avrá fatto, specialmente dopo il saccheggio fatto dal Vanne alla sua casa, e non prima; siccome lo stesso MSS. ci dice che la Madre viveva in quel tempo in Penna, ed egli tornava di tempo in tempo a vederla.

Dopo l' accaduto saccheggio, ci dice lo stesso MSS., che Antonio stesse per qualche tempo a vedere come venisse punito il suo nemico, e vedendo che niuna pena riportava dal Varani, si risolse di esporne le querele al tribunale generale della provincia, e ciò s' accorda col lungo tempo che passó fra il saccheggio, e la punizione del Vanni. In fatti ammesso il silenzio in cui stette Antonio per qualche tempo, la querela che diede, il processo che si formò, la sentenza che ne uscì, e il tempo che si sará aspettato per vederne l' effetto, si vedrá chiaro che i passi dati dai Fermani a favor suo tornan benissimo ad un' epoca di circa diece anni posteriore al successo; epoca giustificata dalla podesterìa esercitata dal Vanni in Montecchio nel 1394. Queste sono le sole eccezioni di cui si può notare il MSS., che nel resto va bene ad uniformarsi colla Storia, giacchè si assicura essersi estratta dall' originale processo.

§. XVI.

§. XVI.

L' esercito del Papa prende Penna . I Varani adunano un' esercito , e ne riprendono possesso . Il Fratello del Papa è fatto prigioniero .

UNo dei più rimarcabili punti di Storia di Penna, che ha gran rapporto a quella della Marca di quel tempo, è la presa che fece l' esercito del Papa di questa Terra per toglierla ai Varani, e la prigionia che ne successe del fratello del Papa . Io ne parlai già nella mia Treja illustrata al *cap.* 30. della *parte II.*, ma qui come a luogo più opportuno torno di nuovo a parlarne, proponendomi insieme di dileguar certi dubbj che su tal punto potrebbero nascere negli Storici . Mentre bollivano nella Marca le fazioni fra i ministri della Santa Sede, e i tiranni dei luoghi, ai quali rincresceva di perderne la Signoria, il Sommo Pontefice Bonifazio IX. vi spedì per Marchese, e gran Maresciallo Andrea Tomacelli suo proprio fratello . Dopo le vicende che nacquero in Macerata per l' uccisione che questi ordinò di Boltrino, Capitano giá da prima condotto al suo soldo dal Papa; unito un grosso esercito col Conte di Carrara ed altri valorosi capitani da lui assoldati per rendere l' intera Marca alla devozione della Chiesa, cominciò a rivolgersi contro i Varani, padroni di molti luoghi; e poichè uno dei piú interessanti per la natura del sito era Penna, verso di questa marciò, e gli riuscì di poterci entrare in compagnia di varj forusciti cittadini, uniti già al suo partito, salvo che non presero il cassaro, o sia la fortezza bravamente difesa dalla gente di Gentile Varani . Ne abbiamo il fedele racconto nella cronaca Fermana del Notaro Antonio di Niccolò il quale dice : *Die XI. mensis Septembris D. Marchio videlicet frater D. Papæ, una cum D. Comite de Carrario, qui erat Capitaneus gentium ligæ cum exititiis terræ Pennæ, quam terram D. Gentilis de Camerino sub suo dominio tenebat, intravit, & cepit terram, nisi quod Cassarum non potuit habere* . Vedutosi il Varani spogliato di un posto a lui molto interessante, come sarebbe in oggi una delle piú sicure fortezze, tanto egli, che Ridolfo suo figliuolo si posero subito a far reclute, e il giorno appresso uniti al partito di Boltrino, a cui ancor doleva la perdita

dita del bravo lor Capitano proditoriamente ammazzato andarono in Camerino dove in quei giorni era giunto il celebre Biordo Perugino, e ingrossato alla meglio il loro esercito marciarono verso Penna, dove giunti sfidarono l' esercito del Tomacelli, e del Conte di Carrara a battaglia, e riuscì loro non solo di batterli intieramente, ma di far prigionieri di guerra lo stesso fratello del Papa, ed il Carrara, onde tornare al possesso pacifico di quella terra. *D. Gentilis & Rodulphus ejus filius* (segue la cronaca) *illo die coadunaverunt omnes famulos quos habere potuerunt, & die sequenti* (12. di Settembre) *una cum Bultrinensibus & cum Biordo, qua de causa illis diebus cum eorum brigata venerat Camerinum, iverunt pro succurrendo, & ipsis Deo favente, dum ipsi Domini de Camerino appropinquaverunt versus dictam terram, Dominus Marchio D. Comes de Carrario cum eorum gentibus & etiam multi famuli de terris Ecclesiæ exiverunt versus dictam brigatam & D. Gentilis & Rodulphus* (leggasi *D. Gentilem & Rodulphum*) *fuerunt omnes sconficti & fuit captus Marchio & D. predictus Capitaneus ligæ, & omnes de eorum brigata, & etiam fuit captus Maxius de S. Genesio.*

Questa cronaca adunque ci assicura primieramente di cose che da altri autori, che parlano di questa prigionia noi per anche non sapevamo; anzi ci fa accorgere di un' errore in cui erano caduti alcuni scrittori. E quanto agli errori il Muratori ne' suoi annali d' Italia seguendo il parere del Bonincontro, e di Teodoro di Niem dice che la prigionia del Marchese succedesse in Macerata dopo l' uccisione che egli ordinò di Boldrino, e fusse una vendetta del di lui figlio, e dei soldati della sua compagnia. Cosa del tutto contraria alle circostanze di quell' avvenimento, che finì con un' accordo fatto da alcuni Fiorentini, spediti dal Pontefice Bonifazio IX. e l' accordo fu di restituire il cadavero di Boldrino, e sborsare diece in dodici mila fiorini d' oro al figlio. All' incontro se il Marchese fosse capitato in mano del figlio di Boldrino inutile sarebbe stato l' arrivo dei Fiorentini tanto comendato da Scipione Ammirato, appunto perchè se le cose andavano avanti avrebbe Macerata sofferto un gran danno. Più d' appresso al vero si accostò il Martorelli nella sua Storia di Osimo, quando disse che il Marchese restò prigioniero per opera di Gentile Varani, contro cui marciava per prevenirlo, mentre voleva invadergli una fortezza. Ma egli, che non aveva letta

la

la riferita cronaca non sapeva che la fortezza era quella di Penna, e l' incontro col Varani fu dopo occupata la terra, e prima di prendere la fortezza, circostanze dalla sola cronaca a noi tramandate.

Anche il Lilj (*Storia di Camerino*) narra un simile avvenimento, ma lo racconta in due luoghi, facendo mostra di aver creduto che due fossero le battaglie tra l' esercito della Chiesa ed i Varani presso Penna. Una nel 1383. (*pag.* 119.) di cui così dice parlando delle compagnie di gente armata che infestavano la provincia. *Ritornarono più volte le compagnie negli anni* 1381. e 1382. *onde il Papa vi mandò il Fratello col titolo di Marchese col Conte di Carrara, con ordine di resistere a que' masnadieri, o di tirarli in occorrenza al soldo della Chiesa contro li Varani, privandoli delle Città e Terre, che possedevano nella Marca. Venne assediato da loro il castello di Penna, e bravamente difeso da' Camerinesi, che v' erano dentro. Boltrino da Panicale, e Biordo Michelotti (quegli che s' insignorì dopo di Perugia) erano col Marchese, e tra loro, e Gentile Varani, che s' era portato a quella volta per levare l' assedio, s' attaccò una fiera battaglia, nella quale furono rotti i Camerinesi, e con Gentile si ritirarono nella vicina terra di S. Ginesio.* L' altra all' anno 1293. (*pag.* 130.) Avendo prima detto, che pacificate le cose fra i Varani, e il Marchese della Marca, e assoluti dal Papa dalla ribellione varj luoghi, fra i quali anche Penna, per causa di Mandola che da se stessa si era data poco dopo al Marchese *si venne a nuove rotture per averla ricuperata a viva forza Gentilpandolfo, il quale costrinse il Marchese a cimentarsi seco in una battaglia ne' confini tra Penna di S. Angelo, e del Monte di S. Martino* (o). *Restarono in quella battaglia*

(o) *Questi confini così descritti non si verificano, nè si trovano in alcuna parte di territorio. Non v' ha, nè v' è stata mai parte in cui il territorio Pennese confini con S. Angelo insieme e Monsammartino. A prender poi la espressione in largo senso sembra si voglia dire che la battaglia seguisse verso Agello. Nota in oltre la maniera di esprimersi dell' autore*: tra la Penna di S. Angelo, e del Monte di S. Martino. *Qual' è questa Penna di S. Angelo? Eppure egli conosceva bene Penna, e S. Angelo come due diversi luoghi, di cui ha sovente parlato. Ciò fa vedere che il racconto lo prese da qualche antica cronaca dove l' estensore si era confusamente espresso colla frase del tempo in cui fu scritta.*

glia superiori i Camerinesi , e furono fatti prigionieri l' istesso Marchese , e il Conte di Carrara , Armando Compagnono, ed altri Cavalieri di considerazione . L' autore del diario di Gubbio notò il tempo di quel fatto d' arme, e gli effetti , che ne seguirono in Perugia , e ne' contorni . Di Genna o 1393. fu fatto prigione il Marchese della Marca , nipote di PP. Bonifacio IX. per insino al mese di Maggio perdette la Fratta, Montone, Assisi, e così gli altri castelli furono tolti per li Perugini . *Si resero a Varani dopo quella vittoria M. dell' Olmo , Morro di Valle , e Civitanova &c.*

Tutto il fatto noi veramente lo abbiamo anche dal Lilj, come si è già sentito, ma col divario che replica la stessa cosa in due date l' una lontana dieci anni dall' altra; e che nella prima fa perdenti i Camerinesi e nella seconda vincitori . Ciò fa vedere che da due fonti aveva egli attinte le notizie . Il primo guasto nella data, e in qualche altra parola . Il secondo piú esatto, se pure non fosse meno circostanziato del primo . A combinar poi tutto di tutto , e stabilirne un sicuro racconto con data di tempo , che si regga alla più severa e giusta critica ; dopo aver affatto rigettata l' opinione del Bonincontro, e di Teodorico di Niem , e del Muratori che li segue, circa al luogo della seguita prigionia del Marchese, che non fu Macerata; e l' epoca falsamente segnata , o per dir meglio erroneamente dalla Cronaca Fermana ; come pure il mese che si cita nel diario di Gubbio, stabilir devesi per dati certi che, volendo il Marchese Andrea Tomacelli col Capitano Conte Francesco Novello di Carrara ricuperare dalle mani dei Varani i luoghi usurpati alla Chiesa nel mese di Settembre del 1393. si portò coll' esercito a invader Penna, come uno dei luoghi più forti, che prese facilmente, ma senza la fortezza . Intanto Gentile e Ridolfo Varani si mettono senza posa a far gente nelle loro Terre, e tornati al soccorso di Penna si attaccò fra le due parti presso a Penna un fiero combattimento in cui l' esercito del Marchese rimase pienamente sconfitto dal Varanese, e caddero prigionieri di guerra tanto il Marchese Andrea Tomacelli nipote del Papa Bonifazio IX. che il Conte Francesco di Carara . Questa è la sostanza, e la verità del fatto, che noi dobbiam stabilire sopra quanto troviam riferito nelle cronache, ma dopo corrette le date in cui è corso l' errore, e specialmente nella Fermana .

A dimostrar quest' errore basti il sapere che nel 1383. il Papa allora Urbano VI. non aveva quà mandato alcuno di lui nè nipote, nè fratello per Marchese: che il Conte Francesco il Vecchio di Carrara impegnato nelle guerre di terra ferma nel Veneziano non poteva venire a difendere il Papa nella Marca, e che il Conte Francesco il giovane non venne se non chiamato dal fratello del Papa Bonifazio IX. Andrea Tomacelli. L' altra correzione di cui abbisogna la cronaca, e che giá al suo luogo feci notare é nelle parole *D. Gentilis & Rodulphus*, che debbon dire *D. Gentilem & Rodulphum* dal che dipende il conoscere se l' esercito del Marchese o quello dei Varani restasse sconfitto. Se si leggesse, come in verità si trova nelle copie che girano della cronaca, e come avrà letto in una di queste il Lilj, certamente la vittoria sarebbe stata dalla parte del Marchese, ed egli però dice che i Camerinesi rimasero sconfitti; ma se colla sostanza del fatto che ivi si narra si vuol correggere l' errore intendiam tosto che deve dire *D. Gentilem & D. Rodulphum*, cioè che il Marchese, che col Conte di Carrara e l' esercito *exiverunt versus dictam brigatam & D. Gentilem & Rodulphum, & fuerunt omnes sconficti*; diversamente sarebbe nel discorso una contradizione, dicendosi che vi restò vincitore l' esercito del Marchese, ma egli col Conte di Carrara caddero prigionieri di guerra; onde in ciò è da seguire quel che dice il Lilj la seconda volta, il quale, come io credo, averà letto il fatto in qualche altro autore. In quanto poi alla correzione del mese di cui abbisogna il diario di Gubbio, per doversi questa esiggere a scanzo d' errore ci fa scorta primieramente la cronaca Fermana, in cui si precisa non solo il mese di Settembre, ma fino i giorni 11. e seguenti; e vice versa tanto per convincere il diario d' errore nel mese, quanto la cronaca d' errore nell' anno, abbiamo tre documenti certi uno presso il Martorelli nella storia d' Osimo, e due nel codice diplomatico di S. Vittoria, che quanto prima sarà da noi pubblito; e queste sono tre lettere del Papa Bonifazio IX. in data la prima, e la terza dei 4. di Dicembre, e la seconda dei 23. di Ottobre 1393., con cui il Pontefice ringrazia gli Osimani, ed i Vittoriesi degl' uffizj di condoglianza a lui passati, delle premure che avevano pel Fratello, e li esorta continuarle con assisterlo in quell' urgenza.

A conoscer poi da che sia venuto l' errore della data nella cronaca e il 1393. siasi scritto 1383. io credo che da nient' altro che dall' ignoran-

ranza di chi ha combinati insieme i fogli di quel MSS. avendo un quinterno che spettava al 1393. inserito dove son le memorie del 1383. giacchè non quel solo fatto si ritrova ivi inserito con tal data guasta, ma tutti gli altri che entrano ne' fogli anteposti, il che è una prova piú patente di quel che dico. Piú ignoranti poi sono stati quelli che senza critica, che vale a dire senza combinare i fatti, e le date, vedendo il millesimo 1393. nel luogo dove cadevano i fatti del 1383. senza darsi altra pena per vedere se a quell' epoca veramente appartenevano, si corressero la data a seconda della disposizione dei fogli, e fecero ben tosto 1383. dal che sono nati quei disordini, e quella confusione che abbiam raccontata.

Noteremo in fine che stando la nostra terra in potere dei Varani tenessero in verità in istato di molta difesa la rocca, poichè non poterono il Marchese e il Conte di Carrara con tutto il loro forte esercito espugnarla. Non dico il giorno istesso in cui s' impadronirono della terra, ma nemmeno in tutto il tempo, che occorse ai Varani per ingrossare il loro esercito per venire a soccorrerla. Il sito preciso in cui seguì la battaglia non si può determinare; se pure, tenendo dietro all' assertiva del Lilj, non si volesse credere che succedesse verso la contrada di Agello. Sotto la rocca dalla parte di ponente, che è la parte dove era la porta d' ingresso, oltre a quello che aveva dalla terra istessa, e precisamente in un terreno dei Signori Fratelli Vecchi si trovano molte ossa di cadaveri nell' arare il terreno, e massime nel cavar fosse per piantar alberi. Senza meno ciò è segno che ivi perisse molta gente in occasione delli assedj posti a detta rocca, e tutte le volte che da nemici si sarà cercato di prenderla. Ma non possiamo colla stessa facilità asserire che questi cadaveri sieno dei soldati morti in quell' incontro, nè che ivi succedesse il conflitto.

§ XVII.

Penna conceduta ai Varani. Capitola collo Sforza.

VEdemmo fin ora il Dominio dai Varani esercitato su di Penna, ma senza saperne il titolo, e dalle cose narrate si può solo raccogliere che fosse da prima una usurpazione, autorizzata poi dalla connivenza, e dalla espressa concessione del Sovrano legittimo, il quale per accomodarsi a quelle infelici circostanze dei tempi altro non poteva fare che confermare a quei potenti Signori i dominj che si avevano usurpati sopra città, e terre del suo Stato. Una di queste conferme a favore di Ridolfo Varani sopra la Penna fu di Bonifazio IX. e la rammenta il Lilj nella storia di Camerino *pag.* 132. dove dice: *Fu parimente da Bonifacio concessa a Ridolfo in Vicariato la Terra della Penna di S. Giovanni per la risposta d' una mula nella festa di S. Pietro*. Egli non precisa l' epoca né cita, o riporta alcun documento; ma da quel che si può conoscere è riferibile al 1398. o 1399. circa; e in vero circa a quel tempo ne parla. Precisa sibbene la conferma, che glie ne fece Innocenzio VII. sotto le medesime condizioni di corispondere il canone di una mula il dì di S. Pietro, e dice che ciò fosse nel 1405. ma non ne riporta alcun documento. Finalmente nel 1415. essendo la Sede Apostolica vacante, e temendo i Varani di non esser soverchiati dall' opposto partito dei Malatesti, che guerreggiavan nella Marca si diressero al generale concilio di Costanza col mezzo di Ambasciadori e in data dei 21. di Agosto ne riportarono da esso Concilio un' amplo diploma di conferma delle loro possidenze, e concessioni precedenti, il qual diploma il Lilj riporta abbreviato nella citata storia di Camerino *pag.* 145. e l' anno appresso 1416. alli 8. di Febrajo ne fu spedito altro per ordine dello stesso Concilio in data di Ancona, che leggesi presso lo stesso Lilj non meno che presso il Turchi nel suo *Camerinum Sacrum pag. CXLIX.* dell' Appendice diplomatica, in cui richiamandosi già le precedenti grazie de' Sommi Pontefici si conferma *concessiones Civitatis Camerini cum comitatu, & districtu in gubernatione, Terrarum Monticuli, Belfortis, Sarnani, Amandule, PENNE S. JOHANNIS, Mon-*

Montis S. Martini, *Gualdi*, *Montis Fortini in districtu Marchie*, *Vissi*, *Montis Sancti*, *Cerretipontis cum eorum communitatibus in Provincia Ducatus*, *IN VICARIATUM*, *Thollenteno*, *S. Genesio Provincie Marchie in Feudum*, *Terre Murri Vallium in gubernatione*. Dal che siamo accertati che nelle diverse concessioni fu sempre uniforme il titolo accordato sopra la nostra Terra di Vicariato, malgrado che luoghi più rispettabili, come Tolentino, e S. Ginesio fossero conceduti in feudo.

Quali vicende accadessero poi in Penna s' ignora del tutto, e il solo docum. XLVIII. del codice diplomatico ci fa sapere che nel 1434. ai 14. di Maggio capitolò con Alessandro Sforza a nome di Francesco suo fratello, dal che si conosce che o in allora, o qualche anno prima si fosse sottratta dal dominio dei Varani, senza per altro che da noi si sappia in qual modo. Questa dedizione non fa alla mia patria alcun torto, giacchè fin da due mesi circa lo Sforza era tornato in grazia del sommo Pontefice Eugenio IV. che per un trattato stipolato seco lui li 25. di Marzo del 1434. per mezzo del famoso storico Biondo di Forlì segretario di esso Sommo Pontefice gli aveva conceduta in Vicariato la Marca, e lo aveva insieme dichiarato Gonfaloniere di S. Chiesa. In mancanza di altre coeve notizie, ora ci studiaremo di ricavarne alcuna dai capitoli stessi, che furono firmati in quel tempo.

Si domanda adunque nel secondo articolo, (giacchè il primo altro non comprende che la soggezione del pubblico a quel Signore) che il cassaro torni in potere della communità per poterlo custodire &c. Lo Sforza l' accorda colla riserva che la fortificazione sia mantenuta per utilitá pubblica. Adunque nel 1434. il nostro girone, il nostro monte era ancora fortificato, ed aveva in piedi la sua rocca, la quale sarà stata fino all' ora mantenuta dai Varani per sicurezza delle loro possidenze, e poiché da quest' epoca in poi non troviamo piú altra memoria di ciò, son di parere che i Pennesi cacciato lo Sforza dalla Marca imitassero i Fermani che tosto demolirono la loro fortezza, onde non servisse di nido ai Tiranni.

Il terzo capitolo fa supporre che al nostro Pubblico fossero stati in allora usurpati i molini al fiume Penna, ma non si esprime da chi.

Dal quarto sappiamo che la Communitá poteva in quel tempo fabbricare a suo beneplacito il sale nelle proprie saline, e portarlo a vendere dovunque avesse voluto. Privilegio che successivamente le fu ristretto alla

alla fabbricazione pel solo bisogno della propria popolazione e non altro, come gode anche al presente e ciò si è detto parlandosi delle saline.

Rimarcabile è la petizione del quarto articolo, con cui la Communità dimanda allo Sforza di poter impiegare le rendite della pieve di San Giovanni in benefizio della Chiesa, onde niun Pievano possa *havere preheminentia nella dicta terra salvo S. B.* (Sua Beatitudine). Le rendite di essa Pieve sono state sempre di molta considerazione. Probabilmente i Pievani d' allora anzi che pensare al proprio dovere verso i poveri, e a mantenere la Chiesa, ristorarne la fabbrica, ed accrescerne gli ornamenti come fanno i Pievani dei giorni nostri, che noi abbiam visti, e vediamo tutti premurosi del decoro della Chiesa, e di sovvenire la miseria del popolo; se ne saranno abusati in soverchierie sopra dei cittadini, ovvero per arricchirne il proprio loro privato peculio, ed i parenti: onde per porre un riparo a tanto disordine chiesero i nostri Cittadini di poter essi amministrar quelle rendite per impiegarle in quell' uso a cui devono principalmente essere destinate cioè a onore di Dio, e a benefizio del popolo indigente. Si noti la risposta dello Sforza, e fu che egli lo concedeva *in quantum sibi attinet*; il che si deve riferire alle facoltà che a lui mancavano, trattandosi di cose Ecclesiastiche, nelle quali il principe secolare, com' era lo Sforza, non poteva intrigarsi.

Si noti nel nono articolo la maniera che si propone per la elezione del podestà. Prima che Penna soggiacesse ai Varani eleggeva liberamente da se chiunque avesse voluto, anche per privilegio della Santa Sede. I Varani vi mettevano il Vicario a piacer loro. Cangiato ora il dominio, procurarono i Pennesi di riguadagnare almeno in parte l' antico diritto, e proposero allo Sforza di eleggere tre soggetti, fra i quali egli doveva scegliere quello che più a lui fosse piaciuto, e l' ottennero.

Dall' articolo duodecimo si raccoglie che i Varani spogliati della signoria sopra di Penna fecero delle represaglie sopra alcuni individui della terra, e Francesco Sforza promise d' interporre ogni sua premura acciò restassero liberati. In tutto il resto poi di essi articoli non v' ha cosa degna di particolare osservazione, e poco o nulla interessante la nostra Storia.

Fino alli 14. di Marzo del 1439. era per anche lo Sforza in possesso della nostra terra, conforme si rileva bastantemente dal Documento LI., che

che è un rilascio d' imposizioni fatte sopra di lei, e non pagate. Fino al 1445. lo Sforza si mantenne al possesso di Fermo; mja ai 25. di Novembre di tal' anno ne fu dai Fermani cacciato, annojati di vivere piú lungamente sotto il giogo di siffatti tiranni. Io credo che l' epoca istessa fosse del fine della signorìa, che esercitò sopra di Penna, e di altri luoghi più a portata a questa città di Fermo.

§. XVIII.

Si raccolgono le restanti più interessanti memorie di Penna del Secolo XV. e XVI.

I Documenti che restano non sono dell' ultima importanza, e il contenuto dei medesimi risulta dal codice diplomatico dal num. XLIX. al LX. Il primo riguarda il permesso che accorda la nostra Communitá a quella di Falerone di condurre l' acqua al loro molino lungo il terreno di Agello col canone di due salme di grano per un' anno, e nell' anno seguente fu rinnovato lo stesso affitto per un' altr' anno, e così susseguentemente si trova essersi pratticato. Non sono per altro molti anni che la Communitá di Falerone, venuta ad un' accordo finale colla nostra, fece uno sborso di scuti 500. e comprò per sempre il diritto di questo passaggio di acqua pel proprio molino, liberandosi così da tali annui canoni, che in addietro aveva pagati.

Nel 1446. il Papa Eugenio IV. conoscendo li danni sofferti dalla nostra Communitá per le scorrerie de' nemici, guerre, ed altri incommodi, condiscende ad approvare che le sia rilasciata la metá delle imposizioni alle quali era ogn' anno tenuta a favore della R. Camera Apostolica, come dal Docum. LII. Quì accaderebbe di parlare della fabbrica della Chiesa, e del Convento de' Min. Conventuali di S. Francesco, i quali nel 1457. dalla Chiesa, e Convento che esisteva fuori della porta si trasferirono al nuovo Convento, e Chiesa dentro del luogo, ma di questo se ne parlò già nel §. V. pag. 28. onde non accade dirne altro.

Il seguente Documento ci dà un' indizio di qualche nuova scorreria

fatta

fatta dai Fermani sopra di Penna nel 1473. per lo che i Fermani ne meritarono da Sisto IV. altro rimprovero, ma non si sa qual ne fosse il motivo, e quali i danni cagionati ai Pennesi.

I Docum. LIV. e LV. non contengon altro che definizioni di liti, e controversie fra la nostra Communità, ed altre convicine sul punto dei confini, che è stato sempre il reciproco martello delle rispettive Communitá, e lo segue anche ad essere tuttora di tanto in tanto non giá fra la nostra, e le contermini, colle quali passa la piú perfetta armonìa, ma fra le altre della provincia; poichè non manca giammai motivo di piatire per un palmo di terra: cosa molto disgustosa ed incommoda, per esser questo il fomento delle gare e delle discordie, e da picciole scintille nascono sovente de' grandi incendj. Il primo dei detti Documenti riguarda la definizione di tali termini fra Penna, e Monsammartino; e il secondo con Falerone, e il LVIII. LIX. e LX. colla Communità di S. Angelo, con cui fu eseguito colle piú solenne formalità, essendovi intervenuto il Governatore generale di Fermo, l' Uditore del Governatore generale della Marca, ed in oltre l' approvazione del Consiglio generale della Communità di Penna per una parte, e per l'altra del Consiglio generale di S. Angelo, approvata poi dal Consiglio della Cittá di Fermo.

Nella Chiesa Suburbana di S. Rocco esiste nella facciata anteriore questa lapida.

TEMPORE SINDICORVM

SER LIONORI SER ANTONII

ET POTIANI M. ANTONII 1513.

Similmente un Frammento colle seguenti espressioni

- - PORATVS

- - BERARDI

Lascian-

Lasciando il frammento, e parlando della iscrizione, dà questa a vedere che col mezzo dei due espressi Sindaci si era fatta qualche restaurazione in quella Chiesa; se pure non fu anche edificata. Dissi sopra che è voce in paese essere ivi stato un Convento de' PP. Agostiniani soppresso, e che all' incontro secondo lo Statuto era Chiesa, che si amministrava da due Sindaci della Communità. La lapida non distrugge nè l' una nè l' altra opinione.

Finalmente nel 1515. avendo il nostro Pubblico esposto al Sommo Pontefice Leone X. la consuetudine immemorabile di fabbricare il Sale *pro usu incolarum, & habitatorum* coll' annuo canone alla Dogana del Sale della Provincia della Marca di trentacinque fiorini di moneta della detta Marca, i quali in addietro erano soli diciassette, e in quel tempo per l' augumento delle monete corrispondevano a 20. Ducati di Camera, onde lo supplicavano della conferma di una tal grazia, che benignamente gli accordò col suo Breve dei 22. di Marzo; confermato successivamente da altri Sommi Pontefici, e recentemente da Benedetto XIV. dopo una lite sostenuta dalla medesima nostra Communitá col Tesoriere generale della Marca, che credeva di poter impedirle la fabbricazione suddetta.

§ XIX.

Fondazione della Confraternita del SS. Sagramento. Si parla di altre Confraternite.

ALcuni pii e divoti Cittadini Romani nel 1539. avevano eretta in Roma una Confraternita laica del titolo del SS. Sagramento nella Chiesa di S. Maria sopra Minerva, confermata da Paolo III. ai 30. di Novembre di tal anno. I nostri Pennesi imitatori solleciti di sì lodevole esempio soli quattro anni dopo fondarono essi pure nella Chiesa Pievanìa la medesima Confraternita, che venne con particolar privilegio aggregata all' anzidetta di Roma colla participazione di tutti i privilegj, conforme si rileva dal diploma spedito li 19. Marzo del 1543. che si conserva nell'Archivio della Confraternita unitamente colla conferma che ne fece il Som-

mo Pontefice Paolo V. nel 1610. agli 8. di Febrajo colla legge di osservare le Costituzioni Apostoliche di Clemente VIII. dei 7. Dicembre del 1604., e dello stesso Paolo V. del 1606.

Due altre Confraternite laicali sono nella nostra terra ; Una del titolo del SS. Rosario, che è eretta nel proprio altare nella Chiesa di S. Antonio Abate . L' altra della Morte, ed orazione aggregata a quella della Morte ed orazione di Roma; ed è eretta nella propria Chiesa di S. Elisabetta esistente sulle vette del monte . La prima di queste due, come anche quella del SS. Sagramento sono nominate nello Statuto municipale. La terza poi nò; ma credo certamente che sia la stessa che la Confraternità di S. Croce, che ivi appunto si nomina, e che oggi più non esiste sotto tal titolo, ma sotto quello della Morte .

§. XX.

Nomi dei soggetti che componevano il Consiglio di Penna dopo la metà innoltrata del secolo XVI.

PEr conchiusione di questa parte seconda delle memorie istoriche non sarà del tutto disutile che io qui inserisca un registro dei nomi e cognomi dei rispettivi Magistrato e Consiglieri di Penna, che già esistevano nel 1575. e nel 1576. estratto da un registro della segreteria di Penna per conoscere quanto sia scemato di numero il Consiglio generale, e quante di quelle famiglie che in allora esistevano sono al presente del tutto estinte . Per conoscere la qual cosa alle famiglie che tuttora sussistono io aggiungerò un' asterisco, e niuna contrassegno alle altre già estinte.

1575. *Magnif. D. Jacob. Fochetti de Gualdo Noceræ hon. potest. Terræ Pennæ*

Egregii Viri	*Argelonus Caroli*	)
	Perdominicus Amatonis	) *Magnif.*
	Confortus Jacobi	) *Priores*
	Massictus Fidelis	)

Sera-

Seraphinus Caroli Syndicus, *Ser Andreas Alexandrinus*, *Ser Carolus Paldobellus*, *Leopardus Factorinus*, *Julius Cesar Vici*, *Achilles Costantinus*, *Catarinus Triccarellus*, *Ciaffonus Caroli*, *Marsilius Coloctii*, *Hortensius Francisci*, *Franciscus Ser Sesie*, *Jo. Antonius Factorinus*, *Perantonius Piccianus*, *Hieronimus Soldanus*, *Baglionus Bernardini*, *Perfectus Jo. Baptiste*, *Cesar Jonnelle*, *Venturoctius de Veteribus* * *Antonictus Lancionius* *, *Bernardinus Dominici*, *Pergentilis Jo. Baptistæ*, *Pergentiles Bastiani Ansovini*, *Ciaffonus Bernardini Senensis* Consiliarii.

Deputati *D. Porfirius Rossius*
D. Galeactius de Veteribus *
Ser Bernardinus Scipio *
Ser Altobellus Alphonsinus
Ser Cesarius Mareoctus.
Benedictus Benignius de Sarnano Not. Reformat.

Segue altro registro dell' anno seguente 1576. che io riferirò soltanto dei nomi di coloro, che non si trovan nell' altro.

Hieronymus Mellinus de Bononia Potestas
Perfectus Jo. Baptistæ)
Marianus Arditi) Priores
Antonuctius Ginesii *)
Jo. Franciscus Jacobini)

Consiliarii. *Rossius Marcolinus*, *Jo: Antonius Factorinus*, *Bernardinus Barrabeus* (niente di più facile che sia il Bernabei, di cui esiste ancora la famiglia) *Perantonius Vivianus*, *Jo: Antonius Vicus*, *Baglionus Falconus*, *Ser Per. Ludovicus Lancionus* *, *Ser Joannes Boncordis* *, *Mauritius Ruffus*, *Persantes Cocce*, *Cesar Onnelle*, *Jo: Felix Silverius*, *Bernardinus Anarni*, *Ginesius Bartholomei*, *Adam Falconi*, *Georgius Marci Veri*, *Perlaurentius Pintucci*, *Ciaffonus Scopati*, *Silvester Piloctì*, *Jo: Baptista Boccalaus de Urbisalia Not. Lelius Ser Antonini Ranaldi de Cessapalumbo*. Si aggiungano a questo regesto le famiglie nominate nel Documento LIX. e vedremo che fra le une e le altre sono circa a settanta, delle quali pre-

presentemente piú non ne restano al Mondo, che sole diece, essendosi tutte le altre estinte nel giro di due secoli e piú; e quelle che esistono sono appunto le seguenti che io nominerò con ordine di alfabeto. *Bernabei*, *Boncori*, *Cutini*, *Ginesi*, *Guglielmi*, *Lancioni*, *Pesci*, *Rioli*, *Scipioni*, e *Vecchi*.

PARTE TERZA

UOMINI ILLUSTRI.

DEi Pennesi più illustri, che hanno onorata la patria colle virtù, e coi loro ben' impiegati talenti parlerò io in questa terza parte col solito ordine alfabetico dei cognomi. Solamente premetterò gl' illustri soggetti, che professarono l' inclito Ordine Francescano; e ciò per dare il primo luogo al più degno fra tutti i cittadini, che colla santitá della vita divenne spettacolo al mondo, agli angioli, agli uomini. Noi veramente non produrremo come altri luoghi una lunga serie di segnalate persone; ma coi pochi sarà bastantemente onorata la patria, e i cittadini troveranno degni modelli da poter imitare.

B. Giovanni.

Il B. Giovanni della Penna, della cui santitá parlan con lode tutti i cronisti, e gli storici Francescani fu nostro concittadino. Da qual famiglia sortisse è impossibile di saperlo; e per raccogliere a un dipresso l' anno della sua nascita non v' è altro mezzo, che di formare qualche congettura sopra l' epoche che cita il P. Luca Wadingo quando di lui ragiona nel Tom. IV. de' suoi annali Francescani, la cui autoritá mi sono determinato di seguitare, credendo aver egli coi migliori autori combinate le notizie, che reca. Educato nella casa paterna vi passò la puerizia, e la gioventù; nè azzardo dire se vincitore, o vinto dall' insolente orgoglio, che nella età giovane sogliono menare le passioni, avvivate dalla vivacitá degli spiriti. So bene, che Dio ne prese cura sul bel fiorire della sua adolescenza colla visione di un giovane amabile per leggia-

giadria, il quale, o fosse un' angiolo del cielo, ovvero lo stesso Gesù redentore : *va* (disse a Giovanni) *va senza ritardo alla Chiesa di S. Stefano, dove si annunzia al popolo la divina parola. Ascolta attentamente il sacro oratore, e adempi colle opere i di lui suggerimenti. Quindi tu farai un molto lungo viaggio, dopo il quale giungerai alla patria celeste.* Fortunato annunzio per lui, ma più felice che il seppe indilatamente eseguire. Sorge a tal voce immantinente Giovanni, e come a Pietro l' Apostolo alla vista dell' Angiolo caddero le catene di ferro, che lo cingevano, a lui si ruppero in quell' istante i forti vincoli delle ree passioni che lo tenevano avvinto se non fra il male, almeno almeno per non farlo avanzare nel bene. Esce Giovanni come Abramo dalla casa paterna, e voglioso di sentire l' annunziatogli oratore si dirigge alla Chiesa di S. Stefano; che io credo essere la parocchiale di Falerone, assai conosciuta in quel tempo, e a noi ricordata in piú pergamene, perchè di Chiesa del titolo di S. Stefano noi non abbiamo in patria alcuna ricordanza.

Sia stata però dove che sia, in S. Stefano egli trovò un religioso di molto zelo della nascente religione dei Minori, chiamato Filippo (che dicono pur di Penna) il quale evangelizzava al popolo, mandatovi da S. Francesco. Lo ascolta Giovanni con quell' attenzione con cui Samuele ascoltava la voce di Dio; e quanto più lo zelante religioso innoltravasi nella predica, tanto più Giovanni era colpito nel cuore; e lo spirito gli si accendeva per mettere in prattica le sante ispirazioni che concepiva. Io mi figuro Giovanni qual altro Etiope della Regina Candace, che intesa dal Diacono Filippo la spiegazione del passo d' Isaia per l' ardore che gli era nato nel cuore di farsi Cristiano al primo vedere di un po d' acqua per via, chiese di essere battezzato. Così egli infervorato per l' amore di una vita perfetta, e santa ascoltata appena la predica si porta dal novello Filippo, e prostrato a suoi piedi: *Eccomi* (gli dice) *se voi mel concedete, io sono un vostro discepolo. Qual trovareste difficoltà per non vestire me pure di cotesto sacco di penitenza?* Lieto Filippo di tanta preda guadagnata al Cielo dalle parole sue, lo interroga sulla istantanea vocazione, e conoscendolo un portento della destra di Dio gli suggerisce di portarsi in Recanati, dove allora allora si dovevano raccogliere i Frati dell' Ordine per trattare di affari della loro famiglia; gl' insegna come esporre in quel pio consesso i suoi desiderj, e se coi loro suffragj avesse

ot-

ottenuto di essere ricevuto nella Religione poteva rallegrarsi di avere in tal guisa altra buona testimonianza della sua verace vocazione.

Torna intanto Giovanni alla patria pieno nel cuore di giubilo, e ardente di bramà di farsi religioso, prende congedo dai genitori, e dato alla casa, alla patria, al mondo un' addio s' incamina per Recanati, lusingandosi che quello fosse il lungo viaggio a lui predetto. Giunto egli colá si presenta ai congregati religiosi, dai quali conosciuta la di lui vera vocazione, viene a pieni voti ricevuto nel nuovo istituto. Se si sapesse in qual anno si tenesse in Recanati quell' adunanza, che il Wadingo chiama capitolo Provinciale, sapremmo per quanto tempo il nostro concittadino restasse impiegato nelle incombenze, che sono proprie dei novizzi. Ma per dirne alcuna cosa con fondata congettura, a me pare che succedesse l' anno 1213. dopo approvata la regola di S. Francesco dal Concilio di Laterano. Nel Gennajo di tal' anno dice il Wadingo che fosse approvata la regola, e nell' anno istesso, che venisse quì nella Marca dove fondò più Conventi da lui espressamente nominati; e poichè l' anno appresso tenne in Assisi il primo capitolo generale, non è punto lontano dal vero che precedentemente avesse raccolti in adunanza i suoi confratelli e discepoli quì nella Marca dove si trovava, anche per disporre quanto occorreva risolvere nel capitolo generale, tenuto nella Pentecoste dell' anno seguente 1216. in Assisi (che fu il primo della Religione) onde questo capitolo di Recanati non è da confondersi con altri posteriori, sebbene in Recanati secondo la serie stampata in Pesaro nel 1790. non ve ne sia stato tenuto mai alcuno.

Ottenuta dal S. Patriarca l' approvazione del suo nuovo istituto, nel 1216. come si disse, chiamò un capitolo generale in Assisi, nel quale assegnò ai suoi confratelli le rispettive provincie nelle quali dovevano trasferirsi a seminare la divina parola, ed operare del bene. Al nostro concittadino Giovanni toccò la Gallia Narbonese o sia la Linguadocca nella Francia, ed ebbe per compagni *Fr. Giovanni Bonello da Firenze*, *Fr. Cristofaro di Romagna* con altri trenta zelanti Religiosi, il cui nome non è a noi pervenuto. Istruito insieme cogli altri dal S. Padre della sua Missione del tenore di vita che doveva condurre, del contegno da tenersi per via, della maniera di giovare al suo prossimo, partì Giovanni nel nome del Signore, e tanto più lieto, perchè memore della visione teneva co-

me

me per certo, quello essere il lungo viaggio, che gli conveniva di fare. Non meno di venticinque anni il buon servo di Dio s' affaticò in quella vigna Evangelica; onde se dell' eroiche azioni colá esercitate non parlan le storie, non é difficile immaginarsi quanto si adoperasse per convertire i peccatori, in quante maniere si prestasse a sovvenire le indigenze del prossimo, quanto rispetto, e quanti seguaci acquistasse a quel nascente istituto; quante difficoltà superasse, con quante penitenze cercasse di espiare le proprie colpe, e e altrui.

Dicono in fatti i cronisti, e fra questi Marco da Lisbona (*nel Tom. II. lib. II. pag.* 141.) che egli co' suoi compagni visse in quella provincia con molta povertá ed asprezza, dando al popolo grande edificazione. L' ordine del vivere esigeva, che quando erano chiamati per dar loro a mangiare ricevevano quella caritá con grande sommissione, e rendimento di grazie. Suonando alla mezza notte il matutino a fronte di qualunque intemperie della stagione s' alzavano dal dormire, e andavano alla Chiesa maggiore a recitare il divino uffizio. Continuavano poi nella orazione finchè fosse celebrata la messa di terza. Se a quell' ora non era loro offerto da ristorarsi da qualche divota persona andavano a dimandare limosina per le porte; nè mai prima, e finchè non fosse giunto il momento del bisogno si procuravano il cibo. Se bisognava assistere ai parochi nei bisogni della parocchia ad un lor cenno lieti si prestavano ad ogni occorrenza. Essi istruivano nei rudimenti della fede gl' ignoranti, frastornavano i discoli dal peccato, confermavano i giusti nel bene, gridavano contro de' vizj, e lodavano i virtuosi. E in vista di si lodevoli esempi di cristiane virtù, di vita si morigerata e sì santa, di conversazione sì onesta, e comendabile chi non si sarebbe mosso ad imitarli, e talora anche ad unirsi seco loro nel santo istituto? In somma non diremo noi mai troppo del nostro Giovanni con dire, che fù utile, ed indefesso operario nella messe evangelica, un ministro fedele, uno specchio di santità, una lucerna lucidissima, che col suo buon' esempio ispirò l' amore della santità, e guidò innumerevoli anime verso il cielo, dove mercè sua ora godono il premio eterno.

Finalmente divenuto per lo amore, che lo trasportava verso il suo Dio come impaziente di unirsi con lui, e come dolendosi del si lungo soggiorno di questa misera terra, assiso un giorno sotto l' ombra di un' albe-

albero, qual altro Davide si andava così lagnando : *Deh mio Dio quanto è mai lungo questo mio misero esilio? Sono obbligato a trattenermi fra gli abitatori di Cedar; ed è gran tempo che languisco in questa terra straniera.* Mentre così sfogava i suoi desiderj; e al cielo indirizzava le sue fervorose preghiere narrano li stessi Cronisti, che una voce dal Cielo così gli parve che a lui dicesse : *Sorgi; che ti resta per anche un ben lungo viaggio.* E Giovanni senza punto turbarsi, sempre al divino volere rassegnatissimo, altro non rispose : *Fate voi almeno, o Signore, che io sia sicuro della mia eterna salute* = *Confida nel Signore* (sentì rispondersi) *che sarai salvo* = *Mio Dio* (replicò Giovanni) *concedetemi ancora che le pene dovute a tanti miei gravi peccati sieno soddisfatte in questo mondo, nè mi resti pagarle nell' altro* = *Anche questo ti sarà concesso* = Gli fu risposto.

Di un' altra apparizione ancora parlan le storie fatta da Gesù Redentore a Giovanni, per cui sopraffatto dal gaudio rimase tutto estatico, e fuori de' sensi, come avvenne all' Apostolo Paolo quando un' estasi lo rapì fino al terzo cielo a sentir cose, che lingua d' uomo non può narrare. Ma Gesù la sua infermità soccorrendo il confortò con dirgli che qualunque grazia avessegli chiesta glie l' avrebbe accordata. Giovanni che altro non desiderava fuori di lui, e di salvare l' anima propria: *Signore* (gli disse) *e che altro posso io volere fuori di Voi? Che altro v' ha di grande nel Cielo per me, e che altro posso io chiedervi di bene su questa terra? Se mai qualche angustia mi travagliasse lo spirito, vorrei poter di nuovo godere la gran sorte di rivedervi; e di perdonarmi tanti peccati che ho commesso contro di Voi* = *Sarai esaudito* = gli rispose Gesù Cristo, e disparve.

Precorsa anche nella nostra Marca la fama delle virtù, e del merito di sì gran servo di Dio; nacque nei Frati premura, acciò si richiamasse Giovanni in provincia, dove non sarebbe stata al grande suo zelo una messe meno feconda, e ristretta. Ne avanzarono le istanze al Ministro Generale dell' Ordine, che era in quel tempo il P. Aimone, il quale senza difficoltà si prestò a richiamarlo da quella sì lunga missione, e circa il 1241. o 1242. il nostro concittadino se ne tornò nella Marca dalla Linguadocca carico di palme e trofei riportati sull' inferno da lui sconfitto e colla conversione dei peccatori, e coi santi ammaestramenti alle anime giuste

giuste, e col domare le sue passioni, e colle asprissime penitenze. Dissi nel 1241. o 1242. per la ragione che se fu egli mandato nel 1216., il trattenimento fu di 25. anni, e il ritorno sotto il Generale Aimone, che fu Generale dal 1239. sino al 1244. (tutte epoche segnate dal Wadingo) il ritorno appunto viene a cadere nel 1241. o 1242. come diceva.

Memore sempre Giovanni dell' avviso avuto già nella sua prima visione, che prima di giungere al Paradiso gli restava un lungo cammino, al sentire il suo ritorno nella Marca, sperava anche questa volta esser questo il lungo cammino predettogli; onde pieno di giubilo si pose in cammino, e tornò nella Marca. Ma il Signore che ad altre imprese lo aveva destinato, volle tenerlo al mondo per altri trent' anni, nei quali fu suo esercizio il predicare la divina parola, nel che li scrittori gli attribuiscono un sommo merito; il prestarsi a benefizio delle anime; e nel presiedere Guardiano a varj conventi della provincia. Non accade comendar la prudenza, lo zelo, l' attività con cui soddisfece ad ogni suo impiego; né l' austeritá con cui trattò sempre il suo corpo, il disprezzo verso se stesso, l' affabilità e la dolcezza cogli altri, l' umiltá, la pazienza, la carità eroica verso Dio, e verso il prossimo, e cento e mille altre virtù nelle quali si esercitò sempre con ammirazione di ognuno. E qual altra più sicura testimonianza della somma di lui caritá verso Dio possiam noi avere di quell' estasi che lo rapivano in alto, e si vedeva come volar verso il cielo attrattovi appunto dall' eroica carità, e dall' eccessivo desiderio di unirsi al suo Dio centro unico de' suoi desiderj, e solo riposo dei suoi teneri affetti. Una di queste estasi singolari ci raccontano le Cronache di Fr. Marco da Lisbona, che si rapporta al libro delle conformità di Fr. Bartolommeo da Pisa. Stando il nostro gran Servo di Dio Giovanni nel coro cogli altri religiosi a soddisfare all' uffizio divino nel dì dell' Ascensione appena intuonato l' Inno: *Jesu nostra redemptio:* a vista di ognuno si vide il Beato elevarsi dalla terra gradatamente, e ad ogni versetto sempre più in alto si spingeva il suo corpo; del che egli stesso avvedutosi per la sua grande umiltá quasi dolendosi di quel ratto sì portensoso avvenuto alla vista di tutti gli astanti pregò il suo Dio che s' arrestasse di trarre più in alto verso di lui il suo corpo, ma si degnasse soltanto di tenerlo a lui sempre unito coll' anima; e Dio ascoltò le preghiere sue e tosto tornò a discendere sul luogo d' onde s' era pro-

digiosamente elevato. Nè sia perciò maraviglia se le stesse cronache ci raccontano che stando Giovanni occupato nella contemplazione era sì e per tal modo alieno dai sensi, che sebbene lo chiamassero, lo scuotessero, lo pungessero, il suo corpo nulla sentiva, ma era come di un morto.

Fra gli altri doni gratuiti dei quali Dio lo colmò vi fu anche quello del dono di profezia. E ben lo conobbe quel novizzo del ordin suo, il quale era dal Demonio tentato à deporre l' abito Francescano. Giunto a tempo Giovanni in quel convento (il quale dove fosse non ci dicono li scrittori) appena il vede che gli legge nel viso quel che meditava nel cuore. Pieno Giovanni di caritá lo chiama a se e con tutta dolcezza lo esorta a manifestargli in confessione i tristi pensieri, che gli agitarono la mente. Il giovane novizzo il seconda; e Giovanni senza permettere che egli áprisse la bocca: *Tu* (gli dice) *mio figlio sei sul punto di volerti spogliare di cotest' abito? Dimmi non è forse vero?* Attonito il novizzo, che non si era mai con alcuno esternato di tal pensiero non seppe occultarlo a chi lo conosceva col solo spirito del Signore. *Ebbene* (soggiunse Giovanni) *perchè aspettasti per farlo la mia venuta? il Signore si degna di confermarti nel santo proposito, e felicemente morrai nella Religione di S. Francesco*. E che tanto accadesse ci viene attestato dall' altro antico Cronista il P. Ugolino da Monte Giorgio, il quale scriveva di fatto ai suoi giorni sì prossimo, che egli stesso aveva conosciuto vivente il nostro Beato.

Era Giovanni di animo moderato, e tranquillo, ilare, affabile, modestissimo, tollerante ed amante del silenzio sì e per tal modo che mai parlava se nol richiedeva il bisogno. Era si addetto all' orazione, che se non era occupato in altri affari del suo impiego, o di carità verso il prossimo alzatosi la mezza notte alla recita del matutino, tutto il resto della notte occupava in orazioni, e discipline. Or mentre così s' impiegava una notte ecco di nuovo che gli apparisce l' Angiolo del Signore col lieto annunzio, che il cammin lungo a lui già predetto era già fatto, nè altro a lui mancava per giungere alla gloria celeste che soddisfare al rimanente della pena dovuta alle passate sue colpe, e si mondasse così da quelle fragilità, dalle quali non vanno esenti neppure le anime giuste. Che però si lasciava da Dio in sua scelta o soffrire un giorno di Purgatorio nell' altro mondo, ovvero sette giorni di pene sopra la terra. Il

servo

servo di Dio, che aveva già chiesto al suo Dio la grazia di purgarsi prima in questo mondo, acciò nell' altro non gli si ritardasse neppure un momento il beato possesso della sua beatitudine, a cui sospirava da tanto tempo, non dubitò punto ad eleggersi li sette giorni di malattia su questa terra. Non s' era per anche dagli occhi suoi dileguato il divin messaggiero, che il nostro Giovanni viene assalito dai più fieri dolori di podagra, di chiragra, di ossa. A lui sopravvengono ardori di febre, a lui languori di corpo e di spirito. Chi volesse un modello del buon servo di Dio in quello stato in cui si trovava; stato nel quale la potente mano di Dio si aggravava su lui per purgarlo qual oro nel fuoco, si rivolga al santo Giobbe, che semplice e retto di cuore, giusto innanzi a Dio, e innanzi agli uomini giaceva tutto coperto di piaghe e di ulceri sul mondezzajo, ed era il bersaglio del nemico infernale, che lo rimproverava come da stolto per le tante virtù in cui erasi esercitato. Così anche Giovanni assalito da tanti dolori, abbandonato fra tanta desolazione, rassegnatissimo al divino volere, e pazientissimo delle pene che lo tormentavano altro non faceva che benedire la mano giusta di Dio che così lo purgava. Se non che non mancarono nemmeno a lui i rimproveri, e gli insulti del Demonio, il quale faceva così gli ultimi sforzi per vincerlo in quelli estremi momenti. Lo vede Giovanni davanti al suo povero letticciuolo baldanzoso e superbo, e ne sente i rimproveri. Nè contento di questo aveva in una pergamena descritte tutte le colpe della sua gioventù prima che vestisse l' abito dei minori; e mostrandogliene una per una si studiava di fargli credere, che essendo enormissime, Iddio non glie le aveva mai perdonate, e che perciò dalle pene di questa vita sarebbe passato ai tormenti eterni dell' Inferno.

Posto Giovanni sul letto dei dolori, e fra le angustie maggiori delle pene, che sentiva nel corpo, dimenticasi tosto di queste e lo assalisce un piú grave dolore qual era quello dell' incertezza di sua salute. Scordatosi in quel punto d' avere con tante penitenze espiate le sue colpe, d' aver servito per tanto tempo qual servo fedele il suo Dio, di essere stato per cinquanta cinque anni Frate minore, e di tante buone opere nelle quali si era indefessamente esercitato, pieno di timore, e di angoscie, qual altro Ilarione temendo e tremando della vicina morte a chiunque portavasi a visitarlo non soleva già dei suoi dolori parlare, ma del timo-

re in cui viveva della sua eterna salute. *Ahi me infelice, e meschino!* (soleva spesso esclamare) *Che gran timore ho io della mia eterna dannazione!* Sopraggiunse frattanto il Servo di Dio Fr. Matteo da Monterubiano (altro Frate Minore, che gli scrittori onorano parimente del titolo di Beato) che era suo amico, ed insieme di lui confessore, il quale riducendogli in mente le tante buone opere da lui fatte fino a quel punto, le accuse in confessione delle sue colpe, e le assoluzioni che ne aveva riportate, la misericordia divina che egli in tante sue prediche aveva annunziata a popoli, e in fine l' immenso valore del sangue prezioso di Gesú Cristo sparso per redimere i peccati degli uomini; tornò in se stesso il Beato, e schernendo egli, e burlandosi del tentatore d' Inferno il cacciò via disperato e confuso. Finiti così i sette giorni delle sue pene ecco di bel nuovo che con amabile aspetto lo invita a riposare per sempre nella interminabile beatitudine; e nelle sue braccia spirando la sua bell' anima se ne volò tutta candida e bella nel cielo a godere gl' immensi premj delle sue fatiche, e delle grandissime penitenze.

Seguì questa preziosa di lui morte circa il *1269.* come dice il citato Wadingo; e seguì nell' antico convento di Penna sua patria; dove fu data sepoltura al suo corpo; il quale non cessò di risquotere la pubblica venerazione del popolo, probabilmente approvata anche dal giudizio della S. Sede Apostolica. per essere immemorabile il titolo di Beato, che a lui vien dato non solo in patria, ma da qualunque piú antico, e moderno scrittore Francescano, che di lui abbia parlato; e da tempo similmente immemorabile le sacre sue ceneri, come degli altri Beati della Chiesa, si venerano negli Altari, che a di lui onore si eressero, e dove si appesero le sue dipinte immagini. A lui si decretarono annue perpetue oblazioni dal nostro Pubblico, e che tuttora fedelmente si fanno; di lui si celebrò ogn' anno la festa, come tuttora si celebra, sebbene senza l' uffizio, il primo giorno della solennità di Pentecoste con previo festivo suono di tre giorni dei sacri bronzi, e con fuochi di gioja nella sera precedente la festa; a lui porsero preghiere in ogni tempo i Fedeli, e al suo Altare apposero voti di rendimento di grazie; a lui porsero incensi i sacri Pastori di Fermo in occasione di sacra visita; e quando accadde, che alli 11. di Ottobre del 1589. per opera del suo divoto Capitan Claudio Fattorini fu il sacro suo corpo traslatato dall' antica Chiesa alla nuo-

va,

va, ciò si fece con solenne accompagno di popolo numerosissimo non solo paesano, ma estero. Cosa che ci viene assicurata dal P. Orazio Civallì nella sua *visita* Triennale, come cosa successa al tempo suo, e che doveva esserne bene informato per essere stato provinciale dell' istess' ordine. E ciò dimostra ben chiaro la divozione che il popolo aveva verso questo Beato anche in quel tempo, sebbene tre secoli e più lontano dalla sua morte.

Riflettasi in oltre intorno a questo culto, che sebbene per la costituzione della santa memoria di Urbano VIII. del 1625. si togliesse il culto a tutti quei Beati, dei quali non si provava da tempo immemorabile, quello del nostro Concittadino continuò come prima; e ciò fa conoscere essersi fin d' allora giustificata l' immemorabilitá, che il sommo Pontefice esiggeva nelle sue costituzioni. Il P. Bonifazj Barnabita, che raccolse molto materiale nel prossimo passato secolo, con cui forse pensava d' illustrare la storia della nostra Marca, e la cui collezione da me si possiede originalmente in un grosso Volume, parlá in tre luoghi del nostro Beato, e alla pag. 48. dice che ai suoi giorni si onorava anche con un' Inno proprio di cui accenna i primi soli seguenti versi:

O Penna plena gaudio,
Quæ in Piceni solio
Sedes, ex te jam exiit
Proles de Coelo prodigo.

Il qual Inno per altro a noi non è pervenuto, e perció ne ignoriam tutto il resto.

Il suo corpo non istette sempre in quell' altare dove fuvvi posto nella traslazione suddetta del 1598. poichè dopo la metà del secolo presente, essendo Arcivescovo di Fermo (nella cui Diocesi comprendesi Penna) Alessandro Borgia, con di lui approvazione fu traslatato ad altro altare, che resta a man destra di chi entra nella medesima Chiesa, presso la porta principale; ed essendo un tale altare dedicato ad onore del medesimo Beato vi è la di lui effigie in atteggiamento di raccomandare la patria, che tiene in mano alla B. Vergine dipinta nell' alto con un Santo Cardinale, che mi sembra S. Carlo Borromeo, e S. Giuseppe Sposo di M. V. conforme alla

effi-

effigie che s'inserisce , nella quale però si sono omesse le figure che sono nell'alto, e si è espressa solamente l' ultima visione che ebbe il Santo di Gesù Redentore sul punto della sua beata morte.

La pittura non è più antica del 1620. e appunto per esser prossima all' epoca della ridetta costituzione di Urbano VIII. ci dimostra, che se in vigore di questa non fu rimossa, convien credere che ciò fosse per essersi surrogata a qualche altra piú antica, e che era del tempo immemorabile, che si esiggeva dal Sommo Pontefice. Ci dobbiamo soltanto dolere che quelle prove le quali indubitatamente si saranno fatte in quel tempo nella curia Arcivescovile per conservare nell' altare, nelle imagini, nelle reliquie il culto non sono fino a noi pervenute, nè si sa dove esistono, poichè molto più facil cosa ora sarebbe ottenere dalla Santa Sede Apostolica coll' approvazione di esso culto immemorabile anche l' uffizio e la messa, come i Religiosi del nostro Convento con tutto l' impegno desiderano; e spero che quanto prima ne sarà promossa l' istanza; essendo non ostante persuaso che non sarà molto difficile ottenerli; parendomi una gran prova che un tal culto non siasi mai interrotto dopo la menzionata costituzione fino al presente. E se colle debite licenze, e necessarie formalità si verrà all' aprimento della cassa, in cui si conservano le reliquie dentro l' urna di marmo del suo altare, si troverà ivi senza meno riposta qualche antica pergamena colla memoria non solamente relativa all' identità del corpo, ma comprovante insieme l' immemorabilità di tal culto.

Il ridetto Statuto municipale, che alla Rubrica VII. del libr. I. ordina l' offerta annua di un pallio di seta, ora convertito in tanta cera, da doversi fare ogn' anno solennemente dallo Sindaco della Communità coll' intervento del Podestà, dei Priori, dei Consiglieri ec. nel primo giorno delle Pentecoste, in cui se ne celebra la festa, non parla di festa in allora istituita la prima volta, ma si riferisce ad istituzione assai più lontana; tanto più che quello Statuto non è altro che una riforma di altro antichissimo, come si dice nella prefazione di esso. Riforma però che non poteva cadere nella citata Rubrica della festa del nostro Beato, che è la seguente

De pallio offerendo in Festo B. Joannis Ordinis Minorum, & eleemosyna danda Fratribus.

Vo-

Volumus quoque, ut in festo Beati Joannis Ordinis Minorum, cujus solemnitas celebratur prima die Pentecostes, Syndicus Communis emat pallium sericum valoris V. lib. portandum, & offerendum inter Missarum solennia (si noti la solennitá, e publicitá dell' offerta) *ad altare in quo residet venerabile ejus corpus* (prova sicura, che anche nella Chiesa antica fuori della porta della terra, il Beato aveva il suo altare, in cui si veneravano le di lui reliquie) *ordine quo supra* (cioè della precedente rubrica, in cui si prescrive la maniera di simile offerta da farsi nel giorno dell' Assunzione di M. V.) *nec non idem Syndicus persolvat libras decem denariorum Fratribus Sancti Francisci in illius Ecclesia commorantibus usque ad festum S. Michaelis Archangeli pro ipsorum tunicis*.

Varj sono gli autori che parlano con lode della santità, e dei miracoli del nostro Beato. Ugolino di Monte Giorgio, detto *de Monte S. Mariæ*, scrittore che lo aveva anche conosciuto, e perciò si può dire coevo, sebbene scrivesse molti anni dopo la di lui morte. Fr. Bartolommeo Pisano nel libro delle Conformità. Fr. Marco da Lisbona nel Tom. II. cap. XXIV. pag. 140. sebbene in apparenza non si accordi del tutto coll' epoca del Wadingo da noi seguita; quantunque in sostanza poco o nulla discordi. Parla dunque il Cronista del nostro Beato sotto gli anni 1272. tempo, in cui secondo il Wadingo era giá morto, ma egli dice soltanto che in quel tempo fioriva, e la missione di lui in Provenza non l' attribuisce a S. Francesco, ma bensì al Provinciale di quel tempo; laddove il VVadingo, che oltre a questa Cronaca ne aveva lette anche delle altre, non seguendone l' opinione, sembra che con altre più sicure testimonianze ne abbia meglio verificata l' epoca, e le circostanze per attribuirne a S. Francesco la missione; tanto più che Fr. Marco da Lisbona afferma che il P. Filippo, il quale predicava nella Marca, e vi doveva piantare la religione Francescana deve ciò aver fatto non dopo la morte di S. Francesco, ma quando egli era vivo, essendo indubitato che la religione dei Minori in piú luoghi della Marca vi fu piantata da S. Francesco vivendo. Pietro Rodolfo da Tossignano nel suo libro *historiar. seraphicæ religionis* pag. 117. Il P. Luca Wadingo ne' suoi annali Francescani in più luoghi, e particolarmente nel Tom. I. all' anno 1216. pag. 246. della prima edizione; e nel Tom. IV. all' anno 1269. pag. 334. Il P. Francesco Haroldo nel suo compendio dell' opera del cit. Wadingo all' anno

1216.

1216. n. 2. 1271. num. 2. 1288. num. 13. 1420. num. 8. Il P. Orazio Civalli nella sua Visita triennale da me ultimamente data alla luce, ed inserita anche nel Tom. XXV. Antich. Picene. V. ivi pag. 156. Il Leggendario de' Santi e Beati Francescani; il Martirologio Francescano; il P. Bonifazj Barnabita nelle sue collettanee delle memorie della Marca esistenti presso di me pag. 41. c. 48. ed altri ancora i quali concordemente asseriscono la santità della vita, il dono della profezia, e lo appellan parimente Beato.

Farò in fine qualche osservazione sull' epoca della nascita, e della morte del nostro Beato, procurando di rintracciarle sopra l' epoche che segna il comendato Wadingo. Fissa adunque questo Annalista, che il nostro Beato Giovanni si vestisse religioso in seguito di una visione, e in Recanati, e che nel 1216. fosse da S. Francesco spedito nella Provenza. Posto che il suo ricevimento seguisse nel 1215. per le ragioni che di sopra si sono esposte di qual' etá vogliamo noi crederlo? Non avanzato, perchè 55. anni visse secondo lui religioso. Non fanciullo, perchè non si sarebbe spedito ad operare con altri riguardevoli soggetti nella Francia. Laonde per giovane che ce lo vogliam noi figurare non avrá avuto meno di 22. o 23. anni. Nel 1215. si fece religioso; diamogli 22. almeno di età, e si vedrá che egli sarà nato al piú nel 1193. circa. Veniamo ora alla morte.

Nel 1215. il Beato Giovanni si fece religioso. Stette nella Linguadocca 25. anni; Altri 30. sopravisse nella Marca prima di morire. E' chiaro pertanto, che la sua morte accadde nel 1270., e se fosse indubitato l' anno della di lui nascita sapremmo ancora che morisse in età di anni 77. e quasi ottuagenario. Laonde se si credesse che fosse ancor troppo fresca in Giovanni l' età di anni 21. o 22. in cui fu ricevuto in religione, per averne S. Francesco dispostoc oll' inviarlo nella Linguadocca, e si volesse credere vestito religioso anche di 30. anni circa; ciò altro non sarebbe se non se farcelo creder morto quasi nonagenario; il che punto non ripugna alla nostra credenza, nè punto sconvolge le altre epoche del P. Wadingo.

E poichè parlammo qui noi del Convento di Penna in cui morì il nostro concittadino, e dove riposano le sacre sue ceneri, non sará fuori di proposito che aggiunga alcune altre osservazioni oltre a quelle già fatte altro-

altrove sulla fondazione del medesimo, confutando l' opinione del citato Wadingo. Dice questi adunque, che nell' anno 1290. quando parla alla pag. 275. del I. Volume dell' indulgenze concedute alla Chiesa di quel Convento dal Sommo Pontefice Niccolò IV. per le feste della B. Vergine, di S. Francesco, e di S. Croce (*): *Aliquot ante hunc annis extructum ferunt* (conventum) *sed ad annum* 1464. (sbaglia anche in ciò perchè secondo la lapida fu nel 1456.) *ad interiora oppidi translatus est*. Io non pretendo che il P. Wadingo avesse saputo il testamento di Leonardo di Milo, con cui nel 1257. fece a favore dei nostri Frati il legato di cui si parla nel Docum. VII. del Codice diplomatico. Ma doveva almeno sapere che nel 1270. vi era morto il B. Giovanni; anno certamente in cui non sará stato fondato il Convento, e sempre meglio avrebbe detto quando parló della morte di tal Beato all' anno 1266. che *aliquot ante hunc annis extructum*, che dello del 1290. E ciò in quanto al Wadingo. Passando poi al documento da noi dato in Appendice, che è il testamento di Leonardo di Milo del 1257. potremmo dire colla stessa ragione con cui il Wadingo il diceva della sua data del 1290. che *aliquot ante annis* fu fondato questo Convento, ed eccoci rimontati ad un' epoca d' un' altra quindicina di anni almeno; onde senza il bisogno di altre prove potremmo ravvisarlo fondato circa 1230. Ma se il Wadingo istesso dopo aver nominati tutti i Conventi della Marca, da S. Francesco fondati, dice: *Alia plura sunt in hac Provincia Picena Monasteria quæ ad sanctum institutorem suam referunt originem. Quo tamen certo anno ea occupaverit, vel extruxerit, non satis constat: verosimilius hoc tempore quo universam ferme Marchiam, & adjacentes peragravit regiones*, cioè nel 1215. come egli dice in altro luogo, e perchè noi non potremo nel novero di tali Conventi riporre anche il nostro? La miracolosa vocazione del nostro B. Gio-

(*) *Niccolò IV. il quale concedeva ai Conventi dell' Ordine dei Minori le indulgenze nel giorno della Invenzione della S. Croce. Ciò era per il dono di una reliquia di esso preziosissimo legno, che egli donato aveva ai Conventi della Marca, provincia in cui era nato, e perciò distinta con simili doni. Ciò fa supporre, che anche al nostro Convento facesse un simil dono, ed è appunto la S. Croce che ivi si venera, formata appunto sul gusto delle altre da lui donate ad altri Conventi, e d' un lavoro indubitatamente del Secolo XIII. In essa sono riposte anche delle altre reliquie.*

vanni poteva pur essere di un forte stimolo ai Signori di Penna per ottenere dal Santo Fondatore nella loro patria un Convento. Lo zelo del Beato, e l' amore verso la patria poteva essere respettivamente un' impulso al medesimo per procurarle lo stabile domicilio di quei sì utili, e santi religiosi. Onde io non discredo che la fondazione del nostro Convento accadesse circa il tempo in cui il nostro Beato vestì l' abito Francescano.

Seguono le memorie degli altri illustri Francescani del Convento di Penna secondo l' ordine cronologico di loro età.

FILIPPO uno dei primi Religiosi dell' Istituto Francescano ricevuto in Religione dallo stesso S. Francesco, e fu quegli che predicando nella Chiesa di S. Stefano mosse colla sua energica eloquenza, animata dallo spirito del Signore il comendato B. Giovanni ad abbracciare l' ordine de' Minori. Altro di lui non sappiamo fuori di questo; ma sapendo, che fu scelto da S. Francesco a predicare la divina parola in questa provincia, e che fu uno dei primi suoi seguaci; tanto basta per figurarcelo adorno delle più grandi virtù, zelante, facondo, esemplare, modesto, e chiaro per santità di vita. Io lo attribuisco alla mia patria perchè tale lo trovo nominato presso il P. Diego Calcagni nella Storia di Recanati; senza impegnarmi per altro a sostenerlo per tale, non avendo d' altronde altro indizio, nè sapendo donde il Calcagni abbia tratta questa notizia, che pure avrà letta in qualche antico cronista.

GIOVANNI DELLA PENNA altro zelante religioso dell' Ordine de'Minori coetaneo del comendato B. Giovanni, al quale nel riparto, di cui già si parlò, fatto da S. Francesco delle Provincie alle quali egli spediva i suoi Frati toccò la Germania superiore, ed inferiore. *In Germaniam superiorem, & inferiorem missi cum alio Fratre Joanne de Penna, altero ab illo, quem hic supra diximus misso in Galliam Narbonensem, Fratres sexaginta* (*Tom. I. pag.* 247. *ad ann.* 1217.) Nascerebbe questione se quì veramente si parlasse della nostra terra; giacchè più di una Penna, come dicemmo da principio, sappiamo esservi state, ed esservi anche al presente nell' Italia. Ma subito che per distinguerlo non dice altro il Wadingo se non che era diverso dall' altro mandato nella Provenza, viene a dire

che

che la patria fosse la stessa. Diversamente bastava, che al nome della patria avesse aggiunto il nome della provincia dove quel luogo esisteva. Delle eroiche azioni che avrà egli fatte nella sua missione, e delli altri suoi meriti non ne parla il citato annalista. E' ben giusto però di supporre, che se S. Francesco lo fece come capo di quella importantissima missione fra altri sessanta Religiosi che vi mandò doveva certamente aver gran merito, e superiore a quello degli altri sessanta a lui assegnati in compagni, e fra i quali si doveva ripartire quella vastissima messe. Dissi che lo fece come capo; giacchè di tutti gli altri sessanta egli solo è nominato.

FRA SERVADIO DI PENNASANGIOVANNI, uno dei più rispettabili soggetti della nostra Patria per la carica che sostenne d' Inquisitor generale della Marca nel 1324. Istituito nel secolo XIII. il tribunale dell' inquisizione per invigilare e punire quelli che osano di spargere errori, o li professano empiamente contro la purità della cattolica Fede, ne fu addossato l' incarico tanto ai Frati Minori di S. Francesco, quanto ai Frati Predicatori di S. Domenico. Nel secolo istesso i Religiosi di ambedue gli Ordini l' esercitarono, e molto si distinsero nella predicazione di diverse crociate che fra il 1246. fino al 1290. si andarono pubblicando dai Sommi Pontefici contro i nemici della S. Fede. Il P. Maestro Michele Buglioni Min. Conventuale, che con molta lode pubblicò l' anno scorso la documentata storia del suo convento d' Ancona, presa niente meno che dall' origine, che riconosce dai tempi di S. Francesco sebbene cangiato di sito, forma in esso libro un' erudito discorso, e coll' autenticità de' Brevi Apostolici, che originalmente si conservano nell' archivio di esso Convento di S. Francesco di Ancona, diretti ai Ministri Provinciali, e Guardiani &c. dell' Ordine dei Min. nella Marca, prova concludentemente quanto sia stata propria dell' Ordin suo la carica d' Inquisitore della Marca dal secolo XIII. fino al Pontificato di S. Pio V. cioè fino al 1565. cominciando dal 1299. fino a detto anno 1566. produce una compiuta serie di tutti i Frati Minori, che l' anno sempre esercitata. Si duole solo che non trova alcun Inquisitore prima di essa epoca, ma dal 1290. fino al 1566. produce una non interrotta serie dell' Ordin Francescano che hanno esercitato nella Marca ora soli, ora in due, e talvolta anche in tre la carica d' Inquisitore. Uno fra questi fu il *P. Servadio di Pennasangiovanni*, che da Giovanni XXII. fu dato per compagno all' altro Inquisitore P. Giovanni di Ancona, come ce ne assicura il comendato P. Maestro Buglioni nella citata sua istoria pag. 154. dove cita anche il Breve del

menzionato Pontefice, in vigore del quale fu aggiunto il nostro P. Servadio, ed è contenuto nei registri del Vaticano all' anno VIII. di Giovanni XXII. lib. II. pag. *66.* Sarebbe stato però desiderabile, che il P. Buglioni ce l' avesse riferito distesamente, come avrebbe fatto anche bene di riportare piuttosto che indicare tanti altri simili documenti del ricco archivio segreto del suo Convento di Ancona; il che avrebbe fatto molto piú interessante quella sua letteraria fatica. Tornando poi al nostro Fr. Servadio fu egli col suo collega specialmente incaricato dal sommo Pontefice di cacciare da Urbino, da S. Agata, dalla Massa Travaria (oggi Trebaria), e da Montefeltro certi empj ribelli della S. Fede, i quali in quelle parti si erano ricovrati; raccomandando loro a tenerli dietro in ogni passo finchè o si fossero riconciliati colla S. Sede, o si fossero avuti nelle mani, poichè la zizania nel campo del buon grano deve a tutto costo spiantarsi, onde non resti soffocata la buona semenza. Similmente nell' anno *1325.* tanto il nostro Fr. Servadio, che Fr. Giovanni di Ancona furono incaricati della punizione da darsi a Guido di Arezzo, e Giacomo Cini Malanaglia Cittadino Fermano, ambedue fautori di Eretici, e manifesti idolatri, i quali andavano per le cittá spargendo le loro guaste semenze con tanto danno della Catolica Religione; come risulta dal citato registro Vaticano pag. *81.* e dal Wadingo Tom. III. pag. *325.* num. *5.* Altre premure sopraggiunsero ai menzionati Inquisitori nell' anno seguente *1326.* dello stesso Pontefice, acció procedessero contro Guido Tarlato di Pietra-Mala già stato Vescovo di Arezzo, e privato del Vescovato nel concistoro dei *12.* di Aprile del *1322.* per i fondati sospetti dell' eresia per aversi usurpato a viva forza il principato di Arezzo, per essersi fatto capo dei Ghibellini, psovocando colle armi, ed infestando le terre dei Fiorentini, e dello Stato Pontificio, e in ultimo si abbandonò a seguire il partito di Lodovico il Bavaro, e furono espressamente incaricati ad ultimare colla maggiore esattezza il processo contro di lui cominciato, e ciò parimente risulta dal Breve inserito nei citati registri del Vaticano all' anno XI. del Pontificato suddetto, sebbene non so se costoro agissero di fatti contro di lui, giacchè ai *21.* di Ottobre del *1327.* l' Ex-Vescovo cessò di vivere non senza molti e fondati segni di suo ravvedimento, per i quali fu con solenne cristiana pompa sepellito nella Cattedrale. Il collega di Fr. Servadio fu promosso al Vescovato di Sinigaglia nel *1328.*

ai

ai 7. di Novembre. Sappiamo che prima di andare a risiedere nella sua Chiesa si trattenne per qualche altro tempo in Ancona ad esercitare l' impiego d' Inquisitore specialmente per procedere contro i tre Pseudo-Vescovi di Fermo, di Osimo, di Sinigaglia intrusi dallo Scismatico Antipapa Pietro di Corvara. Quanto fosse lungo il di lui trattenimento non ci è noto. Solo sappiamo che di nuovi Inquisitori a noi non ci comparisce memoria fino all' anno 1333. per quante diligenze abbia fatte il comendato P. Buglioni. Laonde come non è presumibile che il nuovo eletto Vescovo di Sinigaglia continuasse per cinque anni circa ad esser lontano dalla sua Chiesa, così possiamo supporre con ogni fondamento che il nostro P. Servadio seguitasse solo a cuoprire quella carica fino al tempo in cui gli successero tre altri soggetti, che furono Fr. Lorenzo di Ancona, F. Guglielmo da Massa, e Fr. Niccola da Offida.

FR. PIETRO. Il comendato libro del P. Maestro Buglioni ci dà qualche notizia anche di quest' altro illustre religioso nostro concittadino, il quale pel suo merito nel 1344. fu distinto parimente del grado d' Inquisitore generale avendo anch' egli un collega in persona di Fr. Giacomo di Orvieto altro Frate Minore. Il P. Buglioni cita il Wadingo all' anno 1344. *num.* 5. *pag.* 524. Io aggiunger posso alcuni documenti estratti dall' Archivio dei PP. Agostiniani di Ascoli, che sono appunto della data che combina benissimo all' epoca del P. Buglioni, vale a dire del 1345. posteriori di un' anno al possesso in cui egli entrò nella carica. E' celebre la causa in fatto d' Inquisizione di Domenico Savi Ascolano fondatore della Chiesa nelle vette del Monte Polesio vicino ad Ascoli. Si sanno le condanne che ebbe, e rispettivamente il favore per lui della Corte Pontificia, che in allora risiedeva in Avignone; come se ne discorse lungamente nella dissertazione sul Monte Polesio inserita nel Tom. XXVII. Antich. Picen. Or la sentenza emanata contra di lui fu data per appunto dal nostro P. Pietro. Se fosse poi ben fondata, o nó, io per me nol deciderei. Anzi dovrei credere che il nostro P. Pietro si lasciasse di troppo trasportare o da indiscreto zelo, o da persone contro di lui soverchiamente impegnate, poichè abbiam documenti, inseriti nell'appendice diplomatica di quella dissertazione, dai quali si rimarca che il Savj non solo ottenne di rivedere la sua causa avanti di altro giudice, ma ancora che fu reintegrato nelli onori, e dei danni sofferti. Il P. Buglio-

glio-

glioni chiama il nostro P. Pietro Inquisitore, e collega nell' uffizio del P. Giacomo da Orvieto. Ma i documenti suddetti non ci fanno ben distinguere se fosse veramente Inquisitore, o Vicario dell' Inquisitore. Nel Documento VII., che è un Breve di Clemente VI. al Vescovo di Ascoli si chiama Luogotenente dell' Inquisitore Giacomo da Orvieto. All' incontro nel Docum. seguente, che é la commissione avuta dal Cardinale del titolo de' SS. Quattro Coronati per rivedere la sentenza del P. Pietro si dice, che questi era Inquisitore. Ma o fosse Luogotenente, o Inquisitore egualmente che Fr. Giacomo di Orvieto la carica del nostro concittadino è sempre rispettabile, e suppone in lui un gran fondo di dottrina, ed una prudenza corrispondente allà carica che sosteneva. Almeno cinque anni il nostro P. Pietro durò nella carica, giacché il P. Buglioni non ha trovato altro Inquisitore prima del 1249.

Fr. SANTE BONCORI. Prima che io parli dei meriti di questo illustre soggetto é d' uopo, che sia vendicato alla mia patria nella discrepanza delle varie opinioni che s' incontra presso gli autori che ne hanno parlato. Il P. Orazio Civalli nella sua visita triennale (*Antich. Picen. Tom.* 25.) lo attribuisce senza la menoma difficoltà a Penna, e sotto l' articolo di tal luogo egli ne ragiona. Il P. Ilario Altobelli nelle notizie dei Conventi della Marca crede che siasi attribuito a Penna perchè quel Convento fu molto da lui ristorato (anzi avrebbe detto meglio fabbricato) e pel lungo domicilio, che vi fece. Non mancò chi lo fece di Monte Santo, e finalmente chi lo attribuì a Monsampietrangioli; la qual ultima opinione fu seguita dagli eruditi collettori della Biblioteca Picena (*Tom. III. pag. II.*), i quali per appoggio della loro opinione allegano un catalogo, serbato nell' archivio dei PP. Conventuali di Pesaro, in cui essendovi registrati quei religiosi, che conseguirono la laurea di Maestri della Università di Padova, vi si legge notato: *F. Sanctes Boncori de Monte S. Petri*. Io peró dico che tutti sbagliano, e che il solo Civalli colse nel punto. Due forti argomenti favoriscono la causa della mia Patria e sono. Primo la iscrizione posta nella facciata della Chiesa di S. Francesco, che segna l' epoca della emigrazione dei Frati Minori dall' antica Chiesa e Convento posta fuori della Terra per traslatarsi in quello fabbricato di nuovo in allora per opera di sei religiosi cittadini, e furono *il Maestro P. Sante Boncori, il Maestro Caterino, il P. Alessandro, il P. Francesco, il P. Giacomo*

cómo, *e il P. Angelo*; e tutti si chiamano: *conterrigenæ Fratres*: Questa latinitá del 1457. io credo che esprimesse, sebbene non elegantemente, quel che vuol dir oggi *Frati* della Terra, *Frati paesani*, *Frati cittadini del luogo*. Laonde con una lapida di chiara e tonda intelligenza; lapida posta in vita delli stessi Frati, e di Frati anche dotti, come il P. Maestro Boncori, e il P. Maestro Caterino, non so come si potrebbe fondatamente negare al P. Boncori aver avuto Penna per patria, e crederlo o di M. Santo, o di Monsampietrangeli, o d' altrove. L' autore della serie cronologica dei Pròvinciali della Marca si appoggiava all' elenco del suo convento di Pesaro, in cui fra i religiosi laureati in Padova si numera *F. Sanctes Boncuorì de Monte S. Petri*; e la stessa ragione seguirono i compilatori della Biblioteca Picena per toglierlo a noi; ma che peso può avere un' elenco? Dio sa quanto tempo dopo la morte del nostro Boncori scritto, e compilato a confronto di un' indelebile monumento inciso mentre egli viveva? La seconda ragione di niente minor peso, è il sapere, che da tempo anche anteriore all' epoca del P. Sante ha esistito in Penna una famiglia Boncori, ed esiste tuttora, sebbene di gente contadina, ma onesta, e possidente: famiglia che gode gli onori di essere aggregata al Consiglio, e al secondo grado della Magistratura; come lo erano in addietro i maggiori di tale famiglia. Io non mi sono dato il carico di formare un' albero geanologico, e provare che la casa Boncori presente sia la stessa in genere numero e caso dell' antica; ma ne sono persuaso a segno che non ci trovo alcun dubbio: e per rinvenirsi da tempo immemorabile fra le famiglie aggregate al secondo grado del consiglio ne deduco, che in altri tempi fosse famiglia più possidente, e piú ricca; ma per le vicende de' tempi decaduta, e passata ad abitare il contado, ed esercitare l' agricoltura. Mi ricordo di aver sentito da vecchi del paese, essendo io fanciullo, che da questa famiglia era uscito alla luce il nostro B. Giovanni, opinione che ancora si conserva, specialmente nei più vecchi che ricevono le tradizioni, e le tramandano ai posteri. Potrebbe anche darsi che il B. Giovanni sortisse da essa casa come il P. Sante, ma potrebbe essere ancora che la tradizione abbia ricevuto un pò di alterazione, e di confusione fra il P. Sante, e il B. Giovanni, per essere stati ambedue di una istessa religione, entrambi illustri, e distinti; uno per santità, l' altro

tro per dottrina; sebbene potrebbe essere ancora, che ambedue essi soggetti sortissero dalla stessa famiglia; ma pel B. Giovanni non abbiamo ragione, a cui appoggiarci fuori di questa vaga tradizione.

Vendicato così alla Patria questo soggetto dirò che il suo merito consisteva nell' essere molto versato nelle facoltà teologiche, in cui lasciò scritta un' opera: *De firma Fide*: di cui fa menzione il P. Civalli, come di cosa da lui posseduta originalmente; la qual opera fu da lui dedicata al Conte Federigo di Urbino. Forse nella Biblioteca Vaticana, dove furono trasferiti tutti i Codici della Biblioteca dei Duchi Urbinati, si conserverà quel Volume, che il P. Sante avrà umiliato al suo Mecenate. Il di lui merito fu conosciuto ancora e premiato dalla sua religione per essere stato eletto a Provinciale di questa provincia della Marca nel 1458. giusta la serie citata dei Provinciali de' Min. Conventuali. Mostrò egli poi grand' impegno per il Convento della sua patria; nè ridonda a picciola di lui gloria essersi a tempo suo fabbricata la Chiesa, e il Convento che abitano al presente i PP. Conventuali di Penna.

FR. CATARINO. Di nulla fu inferiore il merito di quest' altro religioso a quello del P. Sante. Non abbiamo in verità alcun MSS. che ce lo faccia conoscere autore di alcun' opera; ma il P. Ilario Altobelli nelle sue notizie istoriche dei Conventi della Marca ci fa sapere che fu eletto Vescovo di Camerino, ma per la sua umiltá, e perchè conosceva qual carica formidabile sia quella di un Vescovo per le obbligazioni che porta seco ne fece generosa rinunzia. Forse accadde dopo la morte del Cardinale Oliva, e sotto il Pontificato di Pio II. e tornerebbe ad essere nel 1463. giacchè il Vescovo successore del menzionato Card. Oliva Agapito Rustici visse fino al 1480. tempo in cui il nostro P. Caterino doveva esser ben vecchio. E se questa mia congettura combinasse, non sarebbe picciola lode pel nostro P. Catarino esservi stato eletto da Pio II. che ognuno sa quanto fosse dotto, e come benemerito delle persone letterate. Solo sappiamo di lui, che nel 1477. fu fatto Provinciale. Il suo provincialato, secondo la serie da me sovente citata, venne a cadere 19. anni dopo quello del P. Sante Boncori. Da ciò si rileva che quando i Religiosi si trasferirono nel Convento presente il P.Boncori era provetto di età, e il P. Catarino doveva in di fresco aver compiute le solite carriere degli studj, ed esser pervenuto al grado di maestro. In fatti nella

nella citata iscrizione il P. Boncori, è nominato prima del P. Catarino, che è un segno sicuro della di lui anzianità, come lo è anche quello di essere stato il secondo promosso al Provincialato diciannove anni dopo.

FR. TREBAZIO MAREOTTI. La famiglia Mareotti è antichissima della nostra Terra, e se ne trovano varj soggetti in parecchi documenti, e specialmente uno nella prefazione allo statuto Municipale. Ricordo in piedi ai miei giorni la loro casa nel quartiere di S. Croce dietro quella dei Signori Rioli, ma perchè trascurata l' ho vista anche rovinare, e poi demolire. Un ramo di questa antica e nobile prosapia si trasferì in Macerata, dove aggregata ai primi onori vi fiorisce tuttora, ed è degno di ricordanza il vivente M. R. P. Trebazio Ex-Provinciale de' Minori Osservanti, il quale e per la sua dottrina, e morigeratezza esigge molta stima. A questa famiglia per tanto appartiene il P. Trebazio Mareotti Minore Conventuale di cui ragiono. Chiamato questi da Dio alla religione di S. Francesco vestì l' abito dei Conventuali, che avrá forse prescelto per esser' usato di conversar seco loro nella patria nella sua puerizia, e fancillezza. Avendo sortito un mirabile ingegno non lasciò di applicarsi con impegno, e con pari profitto agli studi tanto dell' arte oratoria, quanto della filosofia, e della teologia, e in tutte queste facoltá vi riuscì sì e per tal modo che ebbe grido di buon' oratore, di egregio filosofo, e di ottimo teologo. Fu lettore di Filosofia nel Convento di Camerino: e quindi essendosi tenuto in Siena il Capitolo generale dell' Ordine vi sostenne con sommo plauso pubbliche tesi filosofiche. Dopo il Capitolo generale passò Baccelliere in Padova, dove diede nuove riprove del suo perspicacissimo ingegno; pubblicando colle stampe un' opera filosofica, che ha il seguente titolo: *Pantelogium Peripateticum F. Trebatii Mareotti de Penna Sancti Joannis in almo Divi Antonii Patavini Gymnasio Baccalaurei in aliquot Averroistas de forma novissima & hominis specifica, candide, lucideque pertractatum. Ad Illustrissimum, ac Reverendissimum D. D. Julium Feltrium de Ruere Episcopum Prænestinum S. R. E. Cardinalem de Vrbino Ampliss. Ravennatis Ecclesiæ Archiepiscopum vigilantissimum, totiusque Franciscæ Religionis protectorem clementissimum. Patavii Laurentius Pasq. excudebat* 1571. Se poniamo quest' opera a confronto delli moderni sistemi filosofici non sarà degna di essere ri-

guardata, e passerà per un' antico rancidume di niuna stima. Ma considerata col rapporto al tempo, in cui fu scritta non può negarsi al nostro P. Trebazio il merito di un' uomo dotto, e pieno d' ingegno, come si meritò per giudizio dei dotti che allora fiorivano; e fu per questo, che promosso quindi alle regenzie della sua religione gli toccarono quelle di Cremona, di Milano, di Torino nella cui celebre universitá fu dal Duca di Savoja destinato Lettore di Sacra Scrittura, e dichiarato insieme suo Predicatore; Tutte riprove della somma di lui dottrina, e della stima che risquoteva. Nè predicava giá egli per far pompa di sua erudizione, o di ornamenti di stile oratorio, e fiorito; ma solamente all' oggetto di guadagnare le anime al Redentore; per lo che gli riusciva assai facile di fare del frutto, massime perchè le sue prediche più efficaci e parlanti erano quelle del buon' esempio, e della orazione, le quali se non sono unite alle parole, succede per ordinario di queste come della semenza che cade sulle pietre, che tosto nata inaridisce. Datosi adunque il nostro P. Trebazio ad un' eccessivo rigor di vita, e trasportato per l' Apostolico ministero, imitando l' esempio delli Apostoli, scalzo nei piedi, povero di vestimenti, umile di cuore girò predicando non solo l' Italia, ma una grandissima parte dell' Europa, spargendo da per tutto l' Evangelico seme, e per tutto ricavando molto frutto, e guadagnando molte anime al Redentore. S' innoltrò egli fino a Stocholm capitale della Svezia, donde ne partì col dolce contento di aver operato con grande profitto nelle anime.

Tornato nell' Italia, e conosciutone il raro merito dal Sommo Pontefice Clemente VIII. lo chiamò tosto in Roma, e dovendo spedire un soggetto per la Francia per fondarci il Terz' Ordine di S. Francesco, in niuno volle più confidare, che nella conosciuta abilità, nello zelo, e nella pietà del nostro P. Trebazio. Laonde autorizzandolo con un breve colà lo spedì; e con ottimo successo della sua ambascerìa ritornato di bel nuovo nell' Italia, vago solo vivere a se, e al suo Crocifisso Signore si ritirò nel sagro Convento di Assisi, dove raddoppiando le sue austerità, e penitenze, e continuando sempre nello stesso tenore di santa vita, ivi cessò di vivere nel 1599. nel principio del mese di Agosto, poco dopo la solita festa del Perdono della Porziuncula; con odore di gran santitá, per cui riscosse il titolo di Venerabile, e il suo ritratto si vede già impresso

nel-

nella serie degli altri uomini illustri per santità, che fiorirono nella religione Francescana; tutto ciò lo ho estratto dalli citati MSS. del Boccolini; ma notizie più precise della sua vita noi le avremo fra non molto nella continuazione degli annali Francescani del P. Wadingo, che con tutto l' impegno si prosegue dal Rmo P. Gaetano Michelessi Definitor generale de' Min. Osservanti, molto mio amico; e per noi basterá sapere di certo fin' d' ora, che il P. Trebazio Mareotti fu uomo dottissimo, celebre Predicatore, e di una santa vita. Un di lui MSS. sopra la Santissima Trinitá tutto di suo proprio carattere, colla sottoscrizione del nome suo di circa sei, o sette fogli mi ricordo averlo molti anni sono per accidente veduto nella Biblioteca di questi Padri dell' Oratorio di S.Filippo di Fermo, dove mi giova credere, che ancora si conserva.

Della Famiglia Costantini.

Esisteva già un tempo in Penna questa nobile famiglia, la quale, come lo credo, deve esser provenuta da un qualche soggetto della Costantini di Recanati, che tuttora ivi fiorisce; come credo insieme che dalla nostra di Penna derivata sia la Famiglia Costantini patrizia di questa città di Fermo, dove similmente risplende ai giorni nostri. Per dire che sia oriunda da Recanati la nostra Pennese abbiamo per prova il trovarsi all' anno 1464. Renato di Matteo di Giovanni Costantini, il quale si dice insieme di Recanati. Se l' una coll' altra non avesse dei rapporti non so per quale ragione si potesse aggiungere al nome della Patria, che era Penna, anche *Civis Recanatensis*. Che poi da Penna si trasferisse in Fermo, e sia la stessa che la presente, si prova dal legger noi in un libro MSS. di memorie lasciate da Antonio Costantini, che nel 1476. la sua famiglia fu aggregata alla cittadinanza di Fermo. Quì all' incontro non si trova esservi mai stata altra famiglia Costantini fuori della presente; dunque sembra cosa ben fondata il dire che da Penna si trasferisse qui in Fermo. Si aggiunge, che, volendo io combinare l'albero genaologico, non solo ho trovato rinnovati in questa i nomi della famiglia Pennese, e nomi, che non sono i più communi, ma se avessi trovato più chiare prove di un soggetto solo, l' albero sarebbe stato tutto documentato; ma son sicuro che con altre diligenti ricerche

sì verrà facilmente a capo di questa discendenza e del mio sentimento. Ora veniamo ai soggetti, che meritano particolare menzione.

MATTEO DI GIOVANNI fu questi Podestà di più luoghi; ma noi non sappiamo altro se non che fosse di Montecchio nell' anno 1428., di S. Ginesio nel 1436. e di S. Vittoria nel 1444. e nelle carte antiche di tutti tre questi luoghi si trova nominato: *Nobilis vir D. Matheus Jannis de Costantinis de Penna*.

GIULIO anche costui attese all' esercizio delle podesterie, carica in allora di molto lustro e molto desiderata. In una carta di S. Vittoria del 1461. troviamo: *Nobilis vir D. Julius de Constantinis de Penna*.

RENATO altro soggetto valoroso, e distinto, che nel 1464. fu quegli che si diceva *Renatus D. Mathæi Jannis de Penna & civis Recanatensis*, come abbiamo dal citato libro delle memorie domestiche di Antonio. Egli circa il 1457. fu Capitano di Norcia, e nel 1464. fu similmente Difensore di Todi.

ANTONIO, che fu l' autore del MSS. delle memorie di sua casa, che si conserva tuttora originale nella pubblica Segreteria di Penna vien detto: *Antonius Marci Pauli de Constantinis* quando si trova segnato nelle antiche carte qual Podestà o per altro impiego, e lo fu di Montefortino nel 1455., Cancelliere di Norcia circa il 1457., e di Amelia nel 1468. carica molto onorata, e lucrosa in quel tempo; Poi fu Podestà di S. Vittoria nel 1471., di Monte Monaco nel 1477., di Arquata nel 1479. e di altrove ancora. Questi fu aggregato alla cittadinanza di Fermo nel 1476. ai 3. di Maggio. Finalmente sappiamo, che circa il 1456. fu egli collaterale del Sig. Gentile Brancadoro di Fermo nella podesteria, che esercitò nella Città di Perugia.

VALERIO COSTANTINI figliuolo del ridetto Antonio seguì le orme del padre, e lo troviamo Podestà di Montecchio nel 1495. ed anche di Civitanova. Al proposito di costui mi piace di quì riferire quel che trovo registrato nel citato MSS. di memorie di Antonio suo Padre intorno agli studj che egli fece; e ciò servirà per conoscere gli usi di quel tempo, e la maniera di studiare. *In Dei nomine Amen. A. D.* 1473. *d.* 15. *Oct. Valerius filius meus surrexit de Penna, & ivit ad S. Genesium & deinde Perusium ad studium Perusinum, incipiendo in nomine D. N. J. Ch. studere in jure civili, cui sibi dedi & assignavi in una manu bolonenos* 31.

vete-

veteres, & in alia manu Carlenos duos, & per manus Fran. Bonaure ducatos tres de auro Venetos & pannos lini cum uno tobaliolo in terra S. Genesii, ubi ipse moram traxit pro vestito & calceis faciendo usque ad Festum S. Lucæ, quo die debebat in nomine Domini suum iter capere. Attese Valerio per sette anni agli studj legali prima di ritornare in patria; al che fu indotto dal timore della peste che serpeggiava in Perugia; ma cessato tale pericolo ai 28. di Novembre del 1480. vi ritornò egli in Perugia *ad perficiendum studium*(segue il padre d lui) *& quia non potui sibi dare pecunias, ipse exportavit secum de argento cum armis domus nostre & unam centuram Gentiline uxoris mee, cum quibus ipse Valerius possit pignorari & se subveniat in necessitate sua.* Qui non saprei decidere se meriti maggiore ammirazione o la povertá di quel tempo, o la bella simplicità del vivere di persone anche nobili, come erano i Costantini. Segue poi a narrare l' esito di tali studj, e fu che ai 10. di Gennajo del 1483. *ipse Valerius una cum D. Christophoro ser Jacobi de M. S. Martini recessit de S. Genesio, & ambo iverunt Romam ad capiendum gradum doctoratus secundum dispositionem temporis, & gratiam omnipotentis Dei.* In somma prima che Valerio Costantini divenisse dottore in legge attese prima per diece anni nell' universitá di Perugia agli studj legali; onde puó giudicarsi con ragione, che egli fosse ben' addottrinato, e divenisse vero Dottore nelle facoltá legali. Forse questo Valerio continuò la successione della famiglia de' Costantini in Fermo e fu il padre di Giovanni Avolo del Vescovo di Nocera *Sulpizio Costantini*, di cui parla l' Ughellio nell' Italia sacra &c. Il Coleti nelle sue giunte volendo dare qualche notizia di tal famiglia dice che in origine era di Costantinopoli, che si trasferì in Venezia, e di Venezia a Fermo. Io però senza negare l' antica Provenienza nè da Costantinopoli, nè da Venezia, del che per altro poteva il Coleti addurre qualche prova piuttosto che una sua nuda assertiva, dirò che da Venezia non venne già in Fermo, come egli dice, ma piuttosto in Recanati. Di quá un ramo si trapiantò in Fermo, e da Penna in Fermo dove tuttora fiorisce fra le altre antiche patrizie di essa città. Per altro continuano le memorie di essa gente in Penna fino nel 1505. nel qual tempo viveva Valerio, ed un Biagio, un Gregorio, ed un Fabrizio. Probabilmente un ramo si propagò quì in Fermo, e un altro ne rimase in Penna dove si estinse.

Dal-

Dalla Famiglia Morroni.

La nobilissima, ed altrettanto antica famiglia Morroni, ora divisa in tre diversi rami, i quali tutti godono i primi onori del patriziato in questa città di Fermo fu già un tempo la nostra. Anzi possiamo con tutto il fondamento asserire, che deriva da un tal *Paganello*, uno dei discendenti degli antichi Signori di Penna; il che si prova ad evidenza dalla Tav. I. dell' albero geanologico di tal famiglia, che a bella posta s' inserisce, il quale è si certo come sono certi i Documenti del Codice diplomatico, dal quale è stato fedelmente ricavato. Come, quando, e perchè da Penna emigrando si trapiantasse in questa città di Fermo, già lo dissi più sopra nella parte precedente dove parlai a lungo del pericolo che corse in Penna Antonio figliuolo di Luca Morrone per tradimento che gli machinava Vanne di Roffino suo stretto parente come si vede nella Tav. II. dell' albero geanologico. Nè ora altro mi resta in questo luogo che dir qualche cosa della diramazione di tale famiglia, e del cognome di Morrone che assunse. E in quanto alla diramazione della famiglia accadde poco dopo, che si trasferì ad abitare qui in Fermo. Antonio, che fu il primo a fissarvi il domicilio ebbe due mogli. Una fu Elisabetta figlia di Giovannuccio di altra egualmente nobile che antica famiglia Morrone, e morta questa si sposò con Pandolfina Azzolini. Dalla prima moglie ebbe Giovanni, e Luca, de' quali in appresso, e Vienna maritata prima con M. Bongiovanni de' Vinci, ma fra poco rimasta vedova e senza figliuoli si rimaritò con Giannicola Calvucci, ed ebbe anche un' altra figlia chiamata Galizia maritata in casa Baccili, ma neppur questa ebbe successione. Dalla seconda poi ebbe Battista, Rodolfo, e Chiara. Il primo ebbe da Paola sua moglie Antonio, Battista nato dopo la morte del padre, e Lisa. Rodolfo così chiamato perchè nato in Penna volle Rodolfo Varani levarlo al sacro fonte, e imporgli il suo nome, morì giovane, e senza ammogliarsi. Antonio primogenito attese alla milizia clericale, e fu Canonico della Cattedrale, e Priore di S. Spirito. Battista poi secondogenito oltre aver lasciate cinque femine, chiamate Paola, Betta, Maria, Margarita, Giulia, e Diana, ebbe anche tre figliuoli maschi Francesco, Girolamo, ed Antonio. Ecco adun-

adunque la diramazione seguita fin dai primi tempi dell' immigrazione della famiglia in Fermo, e siccome Antonio fu lo stipite comune dei due rami, così ciascuno di essi riconobbero due diverse madri, che furono le due mogli avute dal detto Antonio. La famiglia dei Signori Morroni, che ha la sua casa nella piazza di Campoleggio di contro alla Chiesa di S. Agostino è il ramo proveniente dalla prima moglie di Antonio, e la casa che resta presso la Chiesa de' PP. Domenicani è il ramo che procede dalla seconda moglie dello stesso Antonio, come si puó meglio rilevare dall' albero geanologico num. II.

Il ramo poi di Campoleggio si suddivise non ha molti anni, ed ora forma due linee, come nell' albero. La prima che procede dal secondogenito (perchè il primo figlio morì senza avere presa moglie) è quella del Signor Francesco Saverio padre di Marchetto, e degli altri fratelli di lui; e la seconda deriva da Federico, ed è quella del Sig. Cammillo, da cui ne nacque Giambattista. Tutto apparisce assai chiaro dal sovente cit. Num. II. dell' albero in fine.

Venendo ora a parlare del cognome Morrone, noi non abbiam documento per provare, che prima di Antonio, figliuolo di Luca avessero i discendenti di questa famiglia un tal cognome; poichè trovo in ogni occasione nominati gli ascendenti coi nomi dei rispettivi padri, come si pratticava da molti, anche di nobile prosapia, in quel tempo. Può darsi che il cognome lo prendessero dalla contrada, detta anche oggi il Morrone in Penna ai confini col Gualdo; ma può essere insieme, che Antonio lo prendesse da Giovannuccio suo Suocero padre di Elisabetta sua consorte, di cui trovo essere stato figlio di Massutio di Murrono di Giovannuccio. Sicchè sembra chiaro, che il cognome dell' altra famiglia Morroni donde derivava Elisabetta siasi preso dall' Avo di Giovanni; non essendo nemmeno improbabile, che ambedue le famiglie, cioè tanto la Morrone Pennese, quanto la Morrone Fermana derivassero da un' antico commune stipite. Ciò che è certo è che il nome di *Morrone* dato alla ridetta contrada di Penna è antico piú dell' emigrazione di Antonio Morrone da Penna; ed è rispettivamente incerto chi fosse il primo a denominarsi così. Se la moglie prima di Antonio non ne diede l' occasione, e se già a quell' ora la famiglia di Antonio lo aveva, perchè in niun' incontro di essersi scritto il nome suo, e degli avi vi si espresse? Io in quan-

quanto a me dove non ho prove certe, stimo più giusto lasciar tutto nell' incertezza, piuttosto che asserir cosa alcuna di capriccio, e senza la sicurezza che possa reggere.

Lo stemma gentilizio di tale famiglia é di una Tigre in piedi sopra tre monti, che tiene una Penna con una branca; e mi pare che possa dirsi Stemma parlante, giacchè i monti denotano il luogo dove è piantata Penna, la Tigre il valore dei soggetti della famiglia, e la penna la Signoria che s' ebbero i loro antenati sopra la terra. Premesse le quali cose generiche veniamo ai particolari individui della famiglia.

LUCA fu il padre di Antonio primo stipite delle famiglie Fermane. Di lui riferirò quanto racconta Francesco di lui pronipote nel suo MSS. del 1515. dove disse: *M. Magestro Luca Morrone de le arte & medicina Doctore, che per voce de le sue qualità fu chiamato per primo fisicho ad Spoleto, Todi & Viterbo, in le quale città poi confidato in la sua doctrina, & experientia se conduxe in Roma, dove consumò il resto di sua vita cum reputatione & acquisto de assai bona faccultate, & morendo fu sepulto honoratamente in la Minerva, dove sue ossa in pace repusano. Sua moglie Madonna Vienna dopo la morte del consorte tornò con Antonio figliuolo & peculio in la Penna e vi morse.* Il nome di costui meritava di essere inserito fra gli altri illustri Medici della Marca, raccolti dal ch. Panelli, che forse l' avrá ignorato.

Ma non è da tacere a questo luogo, che nella dotta Opera del ch. Sig. Abate Marini custode dell' Archivio Vaticano si trova nominato un *Lucas de Penna*, il quale fu Segretario dell' Antipapa Clemente VII. il quale era molto amico di Francesco Petrarca, come apparisce dalle di lui lettere senili, ma il sullodato Marini lo chiama *Legum Doctor*, piuttosto che *Medicinæ Doctor*. Io non voglio contrastare che a un tempo istesso potessero fiorire due soggetti di Penna in Roma, ambedue chiamati col nome di Luca, uno esperto in medicina, e l' altro in giurisprudenza, belle lettere, e politica; ma dall' altro canto combinandosi i tempi a meraviglia, il favore che aveva in Roma il Luca Morrone, e l' aderenza dei Fermani a quell' Antipapa, non voglio discredere, che fosse un solo Dottore insieme di medicina, e di legge, e che fosse il Morrone.

AN-

ANTONIO nato già in Penna, e trasferitosi come si è detto ad abitare in Fermo fu il primo stipite delle nobili famiglie Morroni Fermane. Delle vicende di costui si è parlato abbastanza nella parte II. onde non accade qui replicarlo. Dirò solo che nelle pergamene di S. Vittoria mi occorse il suo nome per la prima volta con quello del padre, in occasione che *Ser Antonius Ser Luce de Penna* era Sindaco di detta communità per regolare i di lei interessi col Sindicatore generale della Provincia Ser Francesco de' Scioni da Rieti, costituito da Lodovico Migliorati, allora Marchese generale e Rettore. Antonio sostenne sì bene le ragioni di S. Vittoria, che fu dichiarata esente, e mantenuta nel diritto di sindicare essa medesima i suoi uffiziali per i proprj Sindicatori liberamente eletti. Un' altra memoria si trova nella cronaca Fermana all' anno 1407. Ivi si racconta, che quando Lodovico Migliorati nipote del Papa dava solenni banchetti alla nobiltà nella ricorrenza delle Feste Natalizie, secondo il costume di allora al primo di questi nel giorno 26. di Dicembre fra gli altri vi fu invitato *Ser Antonio della Penna*.

GIOVANNI nella sua gioventù cominciò ad impiegarsi in uffizj, che molto convenivano alla nobiltà di quei tempi. In fatti fu Podestà di Città di Castello, di Spoleto, di Cassia, di Fabriano, di Tolentino, e di Montecchio, nei quali luoghi tutti fu moltissimo gradito per le buone di lui qualità, e ritornò molto onorato. Seguita la morte del padre fu obbligato dimettere simili impieghi per assistere agl' interessi della sua famiglia; ma non cessò d' impiegare i suoi talenti a favore della Patria, la quale lo adoperava spessissimo nelle più interessanti ambascerie. Ebbe per moglie una nobile Riminese della famiglia Gennari, vedova di Giacomo Girardi patrizio Fermano, e tesoriere di Lodovico Migliorati, colla cui consorte Taddea Pandulfesca (*) venne la prima volta per Dama di corte la detta Riminese.

LUCA fu uomo di molto ingegno, e si applicò con piacere all' architettura, e all' agricoltura, e vi riuscì con della lode. Non volle mai impiegarsi in alcun' offizio pubblico, nè mai volle ammogliarsi. Visse

(*) *Taddea Pandulfesca era figlia di Malatesta de' Malatesti Signori di Rimino; che si maritò nel* 1418. *e nel* 1427. *morì di peste.*

se sempre in comunione coll' anzidetto di lui fratello Giovanni, e morse vecchio vero filosofo in ogni sua azione.

CESARE attese alle amene lettere, fu dotto in umanitá, e riuscì buon poeta; ma tolto dalla morte in età giovanile non potemmo avere del di lui ingegno quelle riprove maggiori che fondatamente si potevan sperare.

PELLEGRINO delle pontificie, e cesaree leggi Dottore celeberrimo, coetaneo ed emulo di Mess. Andrea Gualterone, di Mess. Giovanni Aceto, di Mess. Prospero Montani, di Mess. Troilo Azzolino, e di Mess. Giovanni Bertacchino, uomini i piú dotti nelle dette facoltá, che fiorissero in Fermo in quel tempo, fu addottorato nella celebre Università di Padova, dove fu condiscepolo del detto Giovanni Bertacchino nel 1456. e l' istess' anno prese in moglie Catarina vedova di Giovanni Battista Massucci unico figliuolo di Piersante nobile di sangue, e giá Signore di Campofellone, di Pedaso, e di Monteverde, luogo che il Commune di Fermo cedè alla mensa Vescovile in cambio di M. Ottone, ma con questo non ebbe che una figliuola, la quale morì in tenera età. Catarina era figlia di Mess. Bonfiglio de' Bonfilii Dottore chiarissimo, ed accettissimo al Duca Filippo Visconte di Milano, il quale lo dichiarò suo ambasciadore assistente al Senato di Firenze, e dopo averlo tenuto molti anni lo spedì a Lucca dove morì: e madre della detta Catarina fu Vicarella di Antonio de' Vicarelli di nobile ed antica famiglia Fermana già estinta.

Tornando poi a Pellegrino ottenne egli delle cospicue podesterie come di Macerata nel 1460. richiesto dalla stessa città, come abbiamo dalla Cronaca del Montani, di Pesaro, di Rimino, di Cesena, di Bertinoro, di Faenza, di Forlì, e perchè aveva egli delle molte aderenze, e per i suoi ottimi portamenti si aveva guadagnato l' affetto di molti non rimase mai senza tali onorevoli impieghi. In fatti in Pesaro aveva l' aderenza di Malatesta Malatesta suo cugino; In Rimino Mess. Pietro de' Gennari primo Consigliere dei Signori; Ruberto, Fierobraccio, e Monte fratelli capi squadra. A Cesena Mess. Azzo degli Azzoni Cavaliere; In Faenza Mess. Gregorio Bazolini Cavaliere, tutti generi del detto Gregorio Gennari, ognuno dei quali per opera di Pellegrino furono eletti podestá di Fermo, ed alloggiati colle loro mogli in casa sua. Fu ancora pode-

podestà di Rieti, dove incontrò sì e per tal modo presso ogni ceto, che quella città con altri luoghi compresi in quel governo l' ottennero dal Papa governatore per un' anno, e poi la riferma per un' altr' anno. Accadde intanto che gli morì Giovanni suo padre, per lo che costretto di ritornarsene in Fermo non potè più esentarsi, e per avere una occupazione si pose all' esercizio dell' avvocatura, nel che riuscì con sommo plauso, e gradimento. E li stessi suoi concittadini Fermani confidando moltissimo nel di lui sommo merito gli addossavano sovente onorevoli deputazioni, ed ambascerie, come si raccoglie dai libri delle pubbliche riformanze della Città e dalla Cronaca di Gioan-Paolo Montani, la quale ci assicura, che nel 1470. fu spedito ambasciadore al Papa, e di bel nuovo nel 1471. Nei pubblici libri poi si legge che nel 1477. fu uno dei deputati della contrada di Campoleggio *pro impositione gabelle* 2. *&* Ξ *carlenorum pro quolibet foculari pro bello contra Florentinos in subsidium SS. D. N.* e nel libro istesso pag. 169. si ha il suo nome *inter cives ex quibus unus eligi debet pro mictendo ad Papam causa petendi subsidium pro custodia castrorum* pag. 175. *inter cives electos* de con. Campilecii pro exactione gabellæ. Nell' ingiuria fatta nel 1478. ad Antonio Aceti dai Moglianesi, che gli uccisero due giovani di S. Angelo Giovanni di Massio, e Antonio della Bella, che ne presero le difese, avendo i Fermani risoluto nel Consiglio dei 25. di Marzo di esso anno spedire ambasciadori al Papa per ottenere il meritato castigo dei rei, il nostro Pellegrino fu uno di essi. Ai 28. di Settembre del 1480. fu deputato *pro revisione capitulorum Hebreorum*; e nella pag. 215. di esso libro si trova eletto *pro ordinando omnia promissa R̃mi Episcopi*; come pure pag. 237. *pro reformatione nundinarum*. In somma egli si adoperò sempre per l' onore, e buon regolamento di Fermo, e i Fermani in lui confidando niun' interesse di conseguenza intraprendevano senza sentirne il di lui parere, o appoggiarlo alla sua direzione; e per la patria gli avvenne finalmente di perder la vita, come si raccoglie da quel che segue lasciatoci scritto dal suo figlio Francesco Morrone nel sovente citato MSS. donde ho tratto le maggiori notizie di questo articolo. Essendovi adunque guerra fra i Fermani, e gli Ascolani, e insieme la peste in Fermo fu ordinato dal Consiglio pubblico ai cittadini di ritirarsi nei convicini, e più importanti castelli, acciò non venissero dai nemici occupati. Al nostro Pellegri-

legrino cadde in sorte Moresco . Gli Ascolani , cui era noto il grido , e l' autorità che aveva in Fermo per le sue oneste maniere, e per la dottrina gli tramarono tosto la morte, persuadendosi che col finire di lui finisse insieme la guerra. Per venire al fine di tanto attentato si rivolsero a certi M. Rubbianesi e furono, secondo il MSS. di Francesco suo figlio, *lo Abate*, *Fra Mariano* , *Messer Cola* , *&* *Tassione*, i quali vinti dalle promesse subornarono altri due emissarj , parimente di M. Rubbiano, uno detto *Fiecciaro* , e l' altro *Taddeo* , per eseguir l' attentato . Or in un giorno, in cui Francesco suo figlio era tornato a Fermo , fingendo questi due ribaldi sicarj di avergli a parlare , lo fecero chiamare fuori del castello ; e perchè ambedue erano cogniti a Pellegrino, uno dei quali aveva l' anno innanzi sottratto dalla morte , non ebbe di che sospettare, per non andarvi . Giunto pertanto dinanzi a loro gli dettero ciascuno un colpo, e poi fuggirono , lasciando il povero Pellegrino ferito mortalmente in guisa, che di lì a 24. ore cessò di vivere . Il suo cadavere fu riportato a Fermo, e gli fu data onorevole sepoltura nella Chiesa di S. Agostino nel proprio gentilizio sepolcro, esistente allora nella cappella del SS.Crocifisso, annessa alla torre della nuova fabbrica della Chiesa, e nella lapide vi fu scolpita la seguente memoria .

D. O. M.

PELLEGRINO MORRONO PONT. IMP. Q. LEG. DOC.

CELEBER. AC COETER. VIRT. COMITI. VIX. ANNOS

XLVIIII. MENS. I. D. XXII.

FRANCISCVS ET JOANNES FILII PIENTISSIMI

B. M. POS. IPSI AC POSTERIS. ANNO

MCCCCLXXXI. D. XI. JAN.

Del barbaro caso della morte violenta del nostro Pellegrino si risentirono giustamente i convicini castelli , i cui abitatori levatisi in arme , e cor-

e corsero a circondare la terra di M. Rubbiano prima che i due Sicarj potessero scappare; ed entrati dentro forzatamente li arrestarono, e consegnati ad un commissario di Fermo, furono in pena tenagliati per tutta la cittá, e poi fatti in pezzi, restarono i cadaveri esposti per le porte per varj giorni. Fu fatto prigione anche il padre di Taddeo, ma trovato innocente fu rilasciato. La moglie poi di lui che era sorella di Fr. Mariano seduttore del figlio, e del marito, infierita contro del fratello se ne sbrigò con una buona bevanda, la quale in una notte lo tolse dal mondo. L' Abate si tenne un' anno intiero serrato in casa, ma costretto in fine dai fratelli ad andarsene alla buon' ora, per liberar loro da ogni timore fu sulla strada ammazzato. A Tassione fu qualche tempo dopo mozzato il capo. Finalmente Messer Cola, che era reo di non aver rivelato il complotto, essendosi presentato a Francesco suo figlio colla corda al collo, e gettatosi a suoi piedi mentre desinava nel solenne convito solito celebrarsi nel palazzo del Pubblico di Fermo nella solenne ricorrenza della Assunzione di Maria Vergine, in presenza dell' Eminentiss. Cardinale di Mantova Legato della provincia, ottenne il perdono. Del resto colla morte di Pellegrino mancó a Fermo un' uomo di sommo merito tanto per la prudenza, quanto per la dottrina, e con ragione si trova nei libri pubblici chiamato *spectabilis*, *&* *eximius legum doctor*; perchè in veritá era tale.

FRANCESCO figliuolo del sullodato Pellegrino merita anch' egli di essere annoverato fra gl' illustri Pennesi, e per l' origine che ebbe da Penna, la quale si recava sempre ad onore, e la ricordava volontieri in ogni occasione, per l' amore che soleva dimostrare verso i Pennesi, e per la premura che si dava di conservare i beni aviti, di accrescerli, di mantenervi la casa, e le cappelle gentilizie, e tutte le memorie degli antenati. Questi adunque (che fu l' autore delle memorie MSS. di sua famiglia da me sovente citate) venne alla luce nel 1460. e sebbene la morte del genitore illustre fosse immatura per la patria, e funesta per la famiglia, visse non ostante un tempo sufficiente per dare al figlio le istruzioni che gli convenivano, poichè nel tempo della di lui morte aveva giá 21. anni. Seguendo le orme del padre attese agli studj per esser utile a se stesso, alla famiglia, ed alla patria, e da ciò che fece si raccoglie che vi riuscì molto bene. Fu egli adunque ambasciadore di

Fer-

Fermo presso Ludovico Duca di Milano nel 1498., e vi stette 18. mesi. Indi lo fu ad Alessandro VI. nel 1503., ma questo merito fu comune fra molti suoi pari e fra i maggiori, e discendenti tanto suoi, che delle altre patrizie famiglie. La gloria che è tutta sua è quella di buon padre, e di eccellente agricoltore, onde si meritò quell' elogio, che al dire di Catone (*de re rustic.*) si dava dagli antichi Romani ai migliori cittadini: *Majores nostri virum bonum cum laudabant, ita laudabant, bonum agricolam, bonumque colonum*. Lasciando da parte tutti gli altri miglioramenti, ed acquisti che egli andava facendo per la sua famiglia, mi basterá di poter dire, che egli trasportatissimo all' utile, e buona agricoltura fu il primo che introdusse e in Penna, e in Fermo l' uso di piantare i filoni delle viti nei campi a grano. Tornato egli, come dice, nel 1504. dalla Lombardia piantò il primo gli Oppi con viti nei campi al modo Lombardo, non per anche diffuso in questa parte d' Italia. Superiore a tutti i pregiudizj agrarj del tempo suo (da che questi non sono mancati, nè mancano mai) ebbe il coraggio di preferire l' utile di altri paesi all' usanze patrie. Oh le strida che avranno alzate i coloni d' allora in vista di simile novitá, che sarà stata senza meno giudicata fatale alla raccolta del grano! Ma Francesco Morrone a ciò non badando piantò nelle sue terre il primo i filoni, e se ora tornasse al mondo goderebbe assaissimo in vedere tutta la Marca ricoperta se n i de' suoi filoni, poichè questi al presente si sono variati in Fulignate, così dette le piantate delli Oppi in ordine di fila, a ciascuno dei quali si appoggia una o più viti a differenza dei filoni, i quali sono propriamente quelli dove sono piantati per ordine di fila gli oppi colle viti, ma queste sono poste anche per terra, ed occupano lo spazio intermedio fra un' albero e l' altro, sostenute da pali, o da canne, costume nella maggior parte dei luoghi sbandito per essersi conosciuto più utile e meno dispendioso l' altro dei Filoni all' uso di Fuligno, senza le viti per terra.

Fu egli per altro insieme avveduto a non piantare da per tutto i suoi filoni, ma solamente nei terreni a quest' uso più acconci, e dove conosceva, che le ombre e le radici non recavano pregiudizio alla messe; nè lasciò per questo di aver delle vigne in luoghi inetti alla coltura del grano, e le andava migliorando continuamente con sostituire alle vecchie viti, e communi delle generose, e delle nuove, e non dubito, che la

sua

sua attenzione siasi estesa ancora all' arte di fare e di conservare i vini; arte che se venisse con impegno imparata, e messa in opera dai nostri cittadini i vini della nostra Marca non cederebbero ai più squisiti non dico solo della Toscana, ma dell' Ungheria, della Moldavia, della Spagna ec. Ebbe Francesco dei Colombaj, ebbe molini, fornaci, orti di agrumi, oliveti ec. e tutto da lui formato, riparato, tutto riempiuto di giovani piante, tutto condotto per la sua industria alla migliore perfezione. Piantò canneti per le vigne, e filoni, e piantò anche de' Mori celsi, e sebbene non specifichi l' uso di questa pianta non ho da dubitare, che l' autore dei filoni avesse anche il merito d' introdurre, o almeno di accrescere fra i primi l' utilissima invenzione dei bachi da seta. Se ai cittadini più illustri della patria si avesse ad ergere una statua in benemerenza dei loro meriti, e per incitamento degli altri a seguirne gli esempj l' epigrafe che si adattarebbe a quella del nostro Francesco sarebbe: FRANCISCO. MORRONI. CIVI. BONO. ET. AGRICOLÆ. BONO. L' attaccamento, che dimostrò ai progenitori, alla numerosa sua prole, agli amici, alla nuova e all' antica patria, le tante ambascerie onorifiche sostenute con somma lode, le molte cariche civili, la riputazione di giurista eccellente non sono tutte qualitá che si convengono al *Civi bono*? E le invenzioni utili di agraria, introdotte nella patria, l' esempio dato ai contemporanei o per mezzo di essi alla posteritá non lo innalzano fra quanti vi furono *agricolæ boni*? Deh questo spirito di vero ed utile amore per la patria, e per la posterità si rinuovi, e si conservi, e si accresca nei suoi discendenti non meno, che nell' antica sua patria, e in tutta quanta la nostra provincia!

GIOVANNI altro figliuolo di Pellegrino, e fratello di Francesco attese alla milizia Ecclesiastica, ed ebbe in premio della sua dottrina degni compensi. Ottenne pertanto nel 1491. la Pieve di Penna antica sua patria, la quale per essere di molto cospicua rendita, e forse superiore a quella di qualche picciolo Vescovato veniva ricercata da molti. Ma il nostro Morrone ebbe la preferenza e per essere cittadino, e per le calde raccomandazioni che a di lui favore interpose il pubblico di Fermo tanto presso l' Eminentiss. Cardinal Protettore, quanto presso il Sommo Pontefice, come apparisce dai libri pubblici dei consigli di essa città. Unì a questa pingue e decorosa provvista anche la dignità di Proto-

tonotario Apostolico; e appena giunto al possesso di quella nostra Pieve diede chiare riprove di non ignorare il dovere, che incombe ad ogni possessore di beni Ecclesiastici d' impiegare l' esuberanza a pro de' poveri, e della Chiesa, giacchè nel 1501, rifabbricò la Casa parocchiale in cui fece scolpire a perpetua memoria, e a incitamento de' suoi successori la seguente iscrizione.

JOANNES MORRONVS

S. E. PROTHONOTARIVS

FIRMI NATVS

PENNÆ ORIVNDVS

IBI CANONICVS

HIC PLEBANVS

AEDES RESTRVX. M. D. I.

Ed avesse voluto pur Dio, che esempio così lodevole si fosse imitato da tutti i di lui successori, poichè nè la casa parocchiale sarebbe ora quasi nello stato in cui la lasciò il nostro Giovanni, (tolto il di più che, dietro a tanto incitamento, vi aggiunse un altro Pievano di Fermo dei nostri giorni D. Pietro Ciamarri) nè la Chiesa, una delle più ricche della Diocesi Fermana, e meno gravata di pesi, sarebbe in tanta scarsezza di sacri vasi ed arredi, come si trova.

Essendo, però picciola ricombenza al merito di Giovanni Morrone una simile provvista ottenne ancora un Canonicato nella Cattedrale di Fermo; cosa molto commune in quel tempo di potersi tenere due benefizj residenziali da uno stesso soggetto, quantunque fosse un abuso al servizio delle rispettive Chiese assai pregiudizievole, e perciò solennemente abolito dal santo concilio di Trento.

Fini

Finí Giovanni i suoi giorni in questa cittá di Fermo dove fu onorevolmente sepolto nella Cattedrale, ed onorato di una iscrizione dal suo fratello Francesco, la quale, essendosi dovuta rimuovere coll' occasione della nuova fabbrica della Metropolitana, il Sig. Canonico Bonfiglio degnissimo di lui successore nel 1790. si dette la lodevol cura di rimetterla nel suo essere, come aveva già fatto l' altro Canonico Giovanni nel 1739. ed è la seguente

IOANNI . MORRONIO

PROTONOTARIO . APOSTOLICO

CANONICO . ECCLESIÆ . FIRMANÆ

ANTISTITI . PLEBIS . S. IOANNIS

QVI . PIVS . HONESTVS . FRVGI . VIXIT . ANNOS. LXV.

FECIT . FRANCISCVS . FRATER . AN. M. D. XXXV.

RESTITVERVNT . IOANNES . CAN. AN. M. D. CC. XXXIX.

ET . BONFILIVS . CAN. AN. M. D. CC. LXXXX.

MARCHETTO SENIORE figlio di Federico Capitano attese al mestiere della guerra, e si distinse pel suo valore a segno che meritò somma lode dai Principi ai quali servì. Le prime ripruove del suo valore le diede egli al Servizio del Re di Francia in Corsica, dove fu gentiluomo di Giordano Ursino Luogotenente generale di esso Re, come ci attesta la patente speditagli ai 16. di Luglio del 1558. Tornato poi nella patria nel 1564. ai 13. di Maggio fu fatto Capitano di 200. fanti da levarsi dai castelli di Falerone, M. Guidon Corrado, M. Appone, Massa, Servigliano, Grottazzolina per marciare alla volta di Ascoli a reprimere le insolenze dei forusciti di essa Città, e della sua montagna, sotto il comando di Gabrio Sorbelloni generale delle guardie del Papa. Nel 1569 al 1. di Aprile entrò egli nel posto di Federico suo padre fra il numero

dei Priori; ma il suo spirito marziale non soffriva la tranquillità della toga, e proseguendo la sua militare carriera fu scelto dalla sa. mem. di Pio V. per condurre 200. fanti alla difesa di Cipro colla carica di Capitano. Era egli poi in tanta stima presso quel santo Pontefice, che prima d' inviarlo al suo destino colle proprie sue mani gli pose al collo una croce pregevolissima e per quello che rappresentava, e per chi lo donava, ma molto più per il preziosissimo legno della S. Croce, che conteneva; e nell' appendergliela lo assicurò, che con quel segno indosso non sarebbe perito giammai. La scelta che fece il Sommo Pontefice nella di lui persona fu molto gradita al Senato Veneto, che gli spedì patente di conferma sotto la condotta del Generale Martinengo. Grandi furono le riprove del valore che diede Marchetto nella difesa di Cipro, e se nella presa di Famagosta cadde prigioniero dei Turchi, ciò non diminuisce punto la lode che gli conviene, e che viene a noi tramandata da molti scrittori, che hanno parlato di quella guerra. In prova di ciò basti il sapere che liberato in Costantinopoli Giacomo Malatesta Marchese di Roncofreddo, Conte di M. Cuguzzo, e condottiere della Signoria di Venezia ai 26. di Dicembre del 1573. cercando di riavere quanti più poteva di quei soggetti, i quali si erano segnalati nella difesa di Famagosta fra essi vi fu il nostro Marchetto Morrone, il quale aveva operato con tanto coraggio, che gli si tributavano giusti elogj da ognuno. E' molto rimarcabile in tal proposito la di lui generosità di cui abbiamo autentica fede; e fu che per sua liberazione si fece l' obbligo di liberare un certo Turco, il quale trovavasi prigioniere in Roma. Giunto a Ragusi fu obbligato a dar sigurtà di 1000. zecchini. Avvenne però che il Turco non si potè riaver per denari. Il pregadi condiscese a rilasciarne la parte che gli ne toccava; il Papa fece lo stesso; ma non così volle fare la Spagna, e al povero Morrone toccò la disgrazia di restar schiavo de' Turchi, e pegno di 1000. zecchini che dovevansi sborsare per suo riscatto in mancanza del Turco. L' essere schiavo dei Turchi non era uno stato che potesse piacere a Marchetto, e vedendosi trascurato da chi avrebbe dovuto concorrere con tutto l' impegno a riscattarlo diede mano a quanto egli aveva, alla dote della consorte, e al patrimonio dei figli; la qual cosa presa in considerazione dal Generale fu raccomandato alla generosità della Repubblica per concedergli alcuni al-

tri

tri Turchi remigeri in luogo dell' altro, che non aveva potuto ottenere, o altri ajuti per liberarlo da quella misera schiavitú. Forse la repubblica Veneta si prese di lui tutta la cura, e supplì giusta la premurosa raccomandazione all' occorrente, e Marchetto si liberò da quel duro servaggio Ottomano.

Ritornato che fu in patria nel 1576. ai 25. di Gennajo fu da Giacomo Boncompagni generale di S. Chiesa deputato capitano dei Battaglioni di Tolentino, Penna, Montegallo, M. Monaco, M. Fortino, Mandola, Sarnano, M. S. Martino, M. Giorgio, M. S. Pietro, ed Urbisaglia. In oltre ai 15. di Giugno del 1585. fu da Sisto V. rimunerato il suo valore colla castellanìa di Civitavecchia, e il Cardinale Fra Michele Bonelli, detto il Cardinale Alessandrino, gli aggiunse la sopraintendenza ai battaglioni di Civitavecchia, Toscanella, Corneto, e delle terre di Tolfa, Bieda, Vetralla, S. Lorenzo, Bolsena, e M. Fiascone; come pure ai 6. di Dicembre del 1586. il Cardinale Alessandro Peretti gli confermò il comando sulle medesime truppe col titolo di Colonello. E ciò non credendosi forse bastante a rimunerare il merito del nostro Marchetto d' ordine espresso di Sisto V. nel 1588. ai 16. di Maggio fu dichiarato Capitano di una compagnia di fanteria, e di più Sergente maggiore di tutta la fanteria dell' armata dai Cardinali D' Aragona, D' Alt-Emps, Cataneo, Sauli, e Sforza. Fra tanti onori che al valore di Marchetto si conferivano dai Sovrani, e fra il plauso commune del suo sperimentato valore mancava solo la patria che concorresse a decorare un sì benemerito cittadino. Ma piena anche questa di giusti sentimenti di stima, e di riconoscenza quando erasi per suo riposo ritirato nelle domestiche mura lo deputò Capitano generale della Città e di tutto lo Stato con tutti gli onori, cariche, ed autorità per ordinare quanto gli sarebbe paruto necessario per la quiete e la salute della Città dove cessò di vivere pieno di gloria, e dove i di lui nipoti gli eressero un monumento di onorevole iscrizione, la quale siccome comprende l' elogio anche di Giovanni suo figlio, riferirò più sotto in parlando di lui.

Intanto mi giova di aggiungere che di questo valoroso soggetto parla con somma lode Mambrino Rossei nel volume II. delle storie del Mondo lib. 13. pag. 387. dove dice che allo scoppiare di una mina apposta ad

un rivellino, che fu creduto espediente di abbandonare nella difesa di Famagosta *vi fu gravemente ferito il Capitan Marchetto da Fermo, uomo coraggioso*, e Francesco Sansovini nella istoria universale dell' origine, ed in specie de' Turchi pagg. 473. e 474. e più diffusamente Vincenzo Scampoli nel suo discorso apologetico in difesa della milizia Ecclesiastica pag. 116. dove dice: *Qual materia di lode non c' appresenta* quel Marchetto Morrone, *che essendosi di sempre scoperto per Capitano di sommo giudizio, e di esquisita franchezza nell' espugnazione di Cipro si raccoglie in tal conto, che fra le tresche di morte non mai orrore lo spaurì, non mai pericolo l' arrestò, non mai penuria l' infievolì, non mai negl' orrori più vigoroso, ne' pericoli più arrischiato, nel mancamento di forze vie d' animo, e di ardimento più ingrandito appalesossi, dicendo in un fatto il Campana nella sua storia*: al che s' opposero con molto ardire i Cristiani, ed azzuffatisi non si quietò la cosa senza grandissima uccisione de' Turchi, e molti de' difensori più bravi, tra quali fu gravemente ferito Marchetto da Fermo, che in quel giorno fe prove incredibili della sua persona. *Di modo che in quell' Isola scintillando dal suo cuor guerriero accese fiamme d' ardire, fece ad una contraria mina insieme con quel Malvezzi suo congiurato potentissima contramina, potendo di lui consimilmente cantarsi, che*

Incontro a la barbarica ruina
Portonne il petto intrepido e costante.

Ove diè saggio a timidi petti, che nemmeno i novelli Marchi temeano d' affrontare le nuove ed artificiose voragini per salvezza delle Repubbliche. Fin quì lo Scampoli. A lui si aggiunge quel che ne disse il Raccamadori nelle sue memorie MSS. di Fermo, ed altri.

FEDERICO. Sequendo questi li onorati esempj del padre si rivolse egli pure alla milizia, e dando di buon' ora non equivoche riprove del valor suo fù dal Cardinale Aldobrandino, sopraintendente delle armi dello Stato Ecclesiastico (in assenza di Gianfrancesco Aldobrandini suo fratello generale di Santa Chiesa) deputato capitano di 200. soldati a piedi da spedirsi nell' Ungheria con libera facoltà di creare quelli uffiziali, che occorrevano per tal compagnìa; come si rileva dalla patente speditagli li 18. Aprile dell' anno 1595. Nel principio del 1605. era al servizio della Repubblica Veneta, come si prova dall' attestato di sua fedeltà, lealtà, e valore, che ne riportò ai 3. del 1605. sottoscritto da Pandolfo Mala-

latesta, Successo fin dai quattro di Agosto del 1590. nel Priorato in luogo di Marchetto suo padre, secondo i pubblici libri di questa città, a misura del suo valore, e somma prudenza non lasciò di essere un utile cittadino alla patria, la quale di lui si valse nelle più interessanti circostanze, come fu quella di terminar buonamente le insorte differenze dei confini insorte fra lo stato Ascolano, e Fermano, e precisamente nei territorj di Monte Falcone, luogo dello stato di Fermo, e di Comunanza, Terra dello stato Ascolano; al che fu autorizato insieme con Basilio Fazj Il nostro Federico Morrone ai 23. di Settembre del 1614. Ma i suoi militari talenti non dovevano restare inoperosi in mezzo agli affari di toga per quanto fosse egli alla sua patria utilissimo. Nel 1624. doveva il Mastro generale di campo di S. Chiesa Tarquinio Capizucco provvedere di bravi ed esperti uffiziali diece compagnie di fanteria del terzo di Tronto, ciascuna di 200. fanti, sotto li ordini del Mastro di campo Ippolito Crispoldi, e del Sergente maggiore Silvestro Baldeschi, ed essendo a lui ben nota la sperienza di Federico, lo dichiarò capitano di una di esse ai 10. di Maggio. Nel Gennajo poi dell' anno seguente 1625. Carlo Barberino Generale di S. Chiesa lo dichiarò Capitano di altra compagnia di 200. fanti, che doveva militare sotto li ordini del Duca Federico Savelli. E Federico seppe corrispondere così bene all' aspettazione del Generale, che in brevissimo tempo formò la sua compagnia di gente tutta brava, e scelta, ne sostenne per 23. mesi il comando fino allo scioglimento di quella truppa, ed ebbe lode grandissima quale si conveniva ad un' esperto, e valoroso capitano, come si rileva dall' attestato del Duca Federico Savelli Mastro di Campo del Terzo, e Capitano generale nelle città e provincie di Bologna, Ferrara, e Romagna fatto li 8. Gennajo del 1627. In conferma di ciò abbiamo ancora una prova di fatto e fu quella che occorrendo nel 1628. mandare nuovi rinforzi al presidio di Ferrara lo stesso Generale di S. Chiesa Carlo Barberino si rivolse di bel nuovo al nostro Federico, facendolo di nuovo Capitano di 200. fanti con stipendio di quaranta scuti il mese; e poi ai 16. di Ottobre del 1629. fu mandato colla sua brava compagnia da Castel Franco a Forturbano per accrescerne il presidio. Finalmente da altre lettere patenti del Cardinale Antonio Barberini Legato di Bologna apparisce, che il primo di Giugno del

del 1630. fu di bel nuovo confermato nella stessa carica col medesimo stipendio di quaranta scuti il mese.

GIOVANNI altro figliuolo di Marchetto, e fratello di Federico niente meno illustre per valor militare. Secondo un' attestato di due gentiluomini Fermani Pietro Arietini, e Cesare Baccili, fatto a lui a nome della Città, cominciò ad applicarsi alla milizia fin dal 1614. principiando dall' esser soldato, e poi passando al grado di alfiere, di capitano, e di colonnello di tutte le milizie Urbane dello Stato Pontificio nella provincia della Marca del Tronto. E' così detta quella parte della nostra Marca, che comincia dal fiume Chienti, e si estende insino al confine dell' Abbruzzo del Regno di Napoli. Anche la patria contribuì per quanto poteva a riconoscere il merito di questo valoroso suo figlio, poichè ai 28. di Aprile del 1623. a lui affidò la compagnia comandata in addietro dal defonto Capitan Vinco, conforme apparisce dai libri di Consiglio di quell' anno. Ma ad un degno imitatore di un padre si valoroso, come vedemmo essere stato Marchetto, altre decorazioni, ed impieghi si convenivano. In fatti al primo di Marzo del 1624. essendo egli Capitano di 200. fanti fu dichiarato governatore delle armi del Castello, e Terra di Tirano e Forte di Piantamala nella Valtellina da Niccolò de' Conti Guidi Bagno, Marchese di M. Bello, e Luogotenente generale nella Valtellina di Urbano VIII. Come bene si disempegnasse in tale impiego il nostro Giovanni lo fan conoscere i nuovi di lui avanzamenti sotto il servizio del proprio Principe; poichè essendo già egli Colonnello, come si disse delle milizie della Marca del Tronto, e soprintendente alle guardie della spiaggia dal Tronto al Chienti gli furono segnatamente sottomesse ai 23. di Agosto del 1632. le truppe di Ripatransona, di M. Fiore, e di M. Rubbiano; e finalmente nel 1642. ai 4. di Ottobre da Taddeo Barberino prefetto di Roma, e generale di S. Chiesa fu fatto Governatore delle armi in Pesaro. Finirò a parlare di lui col riferire l' onorevole iscrizione, di cui parlai più sopra, posta nella Chiesa Metropolitana sì al di lui Genitore Marchetto, che a questo suo figlio Giovanni, in cui in compendio sono accennate le onorevoli cariche che essi sostennero con onore, con valore, e con plauso dei veri conoscitori del merito e delle virtù.

D.

D. O. M.
FORTES CREARI FORTIBVS
FIRMANA MORRONORVM FAMILIA
ANTIQVITVS PLVRIES AC NOVISSIME IN MARCHETTO ET IOANNE
COMPROBAVIT
MARCHETTVS NAMQVE POST EGREGIA GALLIARVM REGI
IN CORSICA
VENETIISQVE IN BELLO CYPRIO NAVATA OPERA EISDEMQVE
A PATRIO
SENATV AC SVMMIS PONTIFICIBVS EXCELSA MARTIS
MVNIA ASSECVTVS
AD IOANNEM FILIVM EOVSQVE TRANSMISIT BELLICOS IN NOBILI
SANGVINE SPIRITVS
ET PRO EXEMPLO HAEREDITARIVM IVS AD ARMORVM REGIMINA
CAPESSENDA VT VNVS IN ALTERO VISVS SIT IDEM
VTERQVE ENIM PEDITVM ET EQVITVM COPIAS IN ACIEM DVXIT
ARCES VRBES PROVINCIAS REXIT TVTAVIT BELLATOR ACERRIMVS
MILITIAE PRINCEPS
HONVFRIVS IOANNIS FILIVS MARCHETTI NEPOS
SIBI ET POSTERIS EXTARE VOLVIT FAMILIARIS GLORIAE
INCITAMENTA
ANNO DNI M. DCXLV.

MARCHETTO, che a differenza dell' altro chiamaremo giuniore fu figliuolo di Federico, di cui or ora parlammo, e nipote dell' altro vecchio Marchetto. Attese ancor questi al mestier della guerra e fin dai 3. di Aprile del 1633. fu fatto Alfiere della compagnia del Capitano Anton Maria Torelli nel presidio di Forturbano. Ai 28. di Agosto del 1638. successe nel grado di Priorato a Federico suo padre, impiegato poi dal pubblico in affari rilevanti, come ai due di Marzo del 1643. fu fatto commissario al Porto per provedere a qualunque disordine fosse potuto nascere al passaggio della Cavalleria regia verso Milano. Marciò con una compagnia di Fanti all' impresa di Castro col grado di Capitano, e ai 6. di Novembre del 1647. riportò un' amplissimo documento del valore, e della prudenza con cui aveva comandata la sua compagnia dal Generale delle armi Ponteficie Giulio Spinola Governatore della provincia del Patrimonio.

FRAN-

FRANCESCO SAVERIO figlio di Federico vestì da prima l' abito di Gesuita; ma conosciuta meglio la sua vocazione abbandonò lo stato religioso, e si rivolse a secolari impieghi, nei quali riuscì felicemente per esser uomo molto versato nella giurisprudenza, nella teologia, e nella filosofia, nelle quali facoltà tutte conseguì la laurea dottorale. Prese egli in moglie la Contessa Angela Gigliucci, e poichè era il primogenito di Federico successe a lui nei gradi degli onori pubblici, e conservò la linea primogeniale nella famiglia, nel tempo che Giambattista di lui fratello prese moglie anch' egli, e formò un' altro ramo, da cui ne nacque Cammilo morto giovane a miei giorni, avendo di se lasciato un figlio chiamato Giambattista col nome dell' Avo, da cui speriamo che si continuerà la successione di una tale diramazione.

ANTONIO figliuolo di Francesco Saverio imitando il lodevole esempio dei suoi valorosi maggiori si applicò assai giovane alla milizia, e per aprirsi un campo più vasto agli onori si fede arrollare alle milizie del Re di Francia nel reggimento reale Italiano, dove non gli fu difficile conseguir presto il grado di Tenente; e nella riforma del reggimento, essendo molto conosciuto il di lui valore fu egli solo conservato nel posto. Passato quindi al reggimento del Duca di Bouillon ebbe la carica di primo Tenente, e poco stette ad esser fatto Ajutante di campo dal Generale di Luxemburg. Troppo immaturamente però fu dalla morte rapito in Francfort per malattia di petto, dalla quale non gli fu possibile di sottrarsi, lasciando lo del suo valore militare un gran nome, e molta stima di se.

CARDUCCI (Guido). Sebbene la famiglia Carducci esistente ancora in quella terra sia decaduta dal suo fiorire, e sia una delle famiglie del contado non manca alla medesima qualche soggetto, che le faccia onore come fu questo Guido, il quale con altri due Capitani Pennesi andò contro il Turco nella guerra che ebbe coi Veneziani comandando come Capitano una compagnia di Soldati a piedi, e dopo quella campagna fatta con sommo onore tornò in patria rimunerato dalla Signoria di Venezia pel buon servizio, che col suo valore militare le aveva prestato.

CICCO, ovvero FRANCESCO. Sebbene da noi s' ignori di quale famiglia fosse egli sappiamo però essere stato uomo di sommo merito e per dottrina, e per nobiltà, poichè per essere stato Rettore della Massa Tra-

Trabaria per la S. Romana Chiesa, destinatovi dal gran Cardinale Egidio Albornozzi. Il suo nome trovasi registrato nel Codice del Notaro Ser Antonio segnato sotto num. 31. della quale scoperta fatta in Urbania siam noi debitori al ch. Sig. Pietro-Paolo Torelli. Se la carica di Podestá di una Città o d' una Terra era in quel tempo una cosa molto significante, e decideva o della nobiltà, o del valore, o della dottrina di un soggetto, quanto piú è da riputarsi il Rettorato di una Provincia com' era la Massa Trabaria?

§. XXI.

Seguono gli altri Uomini illustri disposti per ordine d' alfabeto.

ALTOBELLI (Alfonsino), la cui famiglia, che si trova sovente ricordata fra le principali della terra nel secolo XVI., si è ora estinta, per la sua capacità nel diritto civile, fu uno dei quattro compilatori della riforma dello statuto municipale, come si vede nella prefazione al detto statuto stampato in Macerata nel 1583.

BUROCCHI (Domenico Antonio) nato da onesti parenti nel 1737. avendo sortito dalla natura uno spirito nobile, ed un sublime talento fu dai genitori applicato allo studio delle umane lettere in età non poco avanzata; nelle quali però fece tanto profitto, che in breve si trovò capace di applicarsi alle scienze maggiori della filosofia, teologia si speculativa, come morale, e della giurisprudenza, da lui coltivate con somma lode. Fatto Sacerdote chiese di essere ammesso nella Congregazione dell' Oratorio di questa città di Fermo; il che non gli fu difficile di ottenere per le rare doti dell' animo, e per la dottrina che possedeva; onde ne vestì l' abito nel 1765. ed è indicibile come si segnalasse fin da quel tempo nell' osservanza esattissima di ogni punto di quel santo istituto. Il suo carattere di uomo schietto, ed onesto; pieno di gravitá e di prudenza; di umiltà, di disinteresse, di cristiana carità, ond' è che sembrava esser quel di S. Paolo di farsi tutto a tutti per lucrar tutti a Cristo. Per quel che spetta all' interno della Congregazione si può dire che fin da quando fu in grado di avere Uffizj, i piú rilevanti affari della me-

medesima venivano appoggiati a lui; e nel risolvere gli affari più serj il suo consiglio più che il suo voto n' era la norma; bastando il dire, che per il non interrotto corso di venti anni ha esercitato con notabili vantaggi di quella Communità l'uffizio niente facile di Prefetto de' negozj; oltre all' avere coadjuvato i Prepositi della medesima nel reggimento in qualitá di Deputato per cinque interi triennj. Per quello poi che spetta all' esterno; al suo confessionale, al quale esisteva indefessamente, si affollavano persone di ogni qualità, e condizione, anche nobili, anche ecclesiastiche, e in dignità costituite, di modo che godeva egli la confidenza, e l' amicizia de' più ragguardevoli personaggi della cittá, e caro si teneva dagli Arcivescovi di Fermo, i quali non solo gli appoggiavano la direzione delle claustrali, e di monasteri nei piú difficili incontri, ma ancora l' esame così di ordinandi, e di parrochi, come di Confessori dell' uno e dell' altro Clero, impiego da lui sostenuto, sebbene in se stesso pericoloso, senza umani riguardi nel tempo stesso che con soddisfazione di coloro, che gli venivano sottoposti. Da tutto ciò si può facilmente conoscere qual' uomo egli si fosse, e qual figura egli avrebbe fatta di suo sapere, e di sua somma prudenza se si fosse prodotto nel teatro del mondo. La sua eloquenza, l' eleganza del dire non disgiunta da una singolare chiarezza, la giustezza di pensare la diede bastantemente a conoscere non dico solamente nei familiari quotidiani discorsi, che egli recitava senza averne scritte nemmeno le tracce, ma nell' eleganti Orazioni panegiriche che con sommo applauso ha piú volte recitate nella Chiesa della sua Congregazione in lode della SS. Eucaristia; e se pari alla materia, e alla facondia avesse avute le altre doti estrinseche che sono tanto pregevoli, e necessarie in un' Oratore, altrettanto plauso si avrebbero meritato i discorsi, e i panegirici del P. Domenico Burocchi.

Fra le carte da lui lasciate morendo rarissime sono, come dissi, le tracce dei discorsi familiari, che in tanto gran numero aveva dovuto recitare in 30. anni di congregazione, e nemmen tutte le orazioni panegiriche. Solamente si è trovata in buona forma una collezione di meditazioni, e discorsi che egli si aveva fatti per servirsene all' occasione che era mandato confessore straordinario ai monasteri per dare i santi esercizj alle Monache. Questi si conservano per ora MSS. presso di me; e fu

e fra non molto mi farò un carico di donarli al pubblico col mezzo delle stampe; ben sicuro che incontreranno l' approvazione commune. E dopo ciò non farà maraviglia se i religiosissimi, e degni Padri di questa Congregazione di Fermo si dolsero sommamente quando per la forza di un morbo violento che non ammise riparo alcuno dell' arte medica al 12. di Agosto del prossimo passato anno 1795. si viddero all' improvviso rapito questo a loro sì caro, e sì utile confratello. Perdita che compiansi molto ancor io per la stima, ed amicizia che professava per sì degno concittadino; degno modello di saviezza, di virtú, di religione da potersi giustamente proporre ad ogni ecclesiastico per imitare. E perchè non si creda, che questo tributo di giusta lode, che io rendo ad un amico concittadino sia travisato dall' adulazione ho il piacere di appellarmi alla lettera circolare stampata in data dei 14. Agosto del detto anno scritta dal P. Domenico Garofali Preposito di essa Congregazione, e dal P. Claudio Martello Segretario alle altre Congregazioni di S. Filippo, in partecipazione della di lui morte, da cui ho tratto appostatamente l' elogio ben dovuto al merito del P. Domenico Antonio Burocchi.

CARDUCCI (Guido). Vedi la pag. 176.

CICCO, ovvero FRANCESCO. ivi.

FATTORINI (Giovanni Antonio) uno dei quattro riformatori, e compilatori dello Statuto municipale.

MAREOTTI (Cesareo) uomo molto versato nella giurisprudenza, e nella polizia del governo a segno che potè essere al caso di essere uno dei riformatori delle leggi municipali della sua patria, come si legge nella prefazione dello Statuto. Fioriva giá questi nel fine del secolo XVI. quando appunto viveva il Ven. Servo di Dio Fr. Trebazio Mareotti, di cui parlammo piú sopra, e per quanto io posso credere questi era un di lui fratello.

RINALDO di Monalduccio viveva nel 1261. nel qual anno si trova segnato giudice della Terra di S. Vittoria.

ROGGIERO di Bertoldo, questi era veramente di Tolentino, ma poi passò in Penna, ed essendo stato Podestà di S. Vittoria nel 1343. e nel 1355. si chiama: *D. Rogerius Bertholdi de Tolentino*, *nunc de Penna*.

SANTE. Vivendo egli nel 1406. si prestò ad istanza del Cardinale Angelo del titolo di S. Marco detto Cardinale Costantinopolitano, che

fu poi Gregorio XII. di raccogliere dei soldati, che uniti ad altri della provincia dovevano cooperare per discacciare dalla Città di Fermo Antonio Chioccha Filomarini Napolitano, sebben' avesse avuta la conferma da Innocenzo VII. e siccome il colpo riuscì vuoto, atteso che il Chioccha era molto favorito dai Fermani, soggiacque per parte dei Fermani alla confisca dei beni, ma poi fu assoluto come innocente, e reintegrato del suo possesso, poichè egli altro non fece se non di prestarsi al servizio del Principe come avevano fatto molti altri nobili i più distinti della Provincia.

SCIPIONI (Bernardino) essendo stato uno dei quattro deputati del Pubblico alla riforma dell' antico nostro Statuto municipale ci giova credere che fosse un' uomo pieno di prudenza, e di critica, e ben versato nel diritto civile, e canonico.

SCIPIONI (Giacomo) uno dei più antichi illustri soggetti della famiglia Scipioni, che tuttora fiorisce fra le primarie di quella terra, fu maggiordomo del Principe D. Carlo Barberini in Roma fratello del Sommo Pontefice Urbano VIII. Qual fosse la stima che riscosse tanto presso il Principe, che presso il Papa il nostro Giacomo si può bastevolmente argomentare dall' essere stato da esso Sommo Pontefice rimunerato colla sopraintendenza generale che a lui diede sopra tutti gli affari della S. Casa di Loreto, e sopra tutti i ministri, ed uffiziali del medesimo Santuario senza esser egli colá soggetto ad alcun altro.

SCIPIONI (Alimento) figlio del sullodato Giacomo, il quale anche per i meriti del suo genitore, e per la grazia che godeva presso il sullodato Sommo Pontefice Urbano VIII. fu rimunerato con una Castellania, e di molte e ricche pensioni, onde morendo fu al caso di lasciare una molto commoda facoltà.

SCIPIONI (Silla) attese all' arte della guerra, e in qualitá di capitano militò nella guerra contro il Turco per la repubblica Veneta con una compagnia di 100. fanti. Ma nella caduta di Strigonia vi restò prigioniero colla sua compagnia, e per non esservi chi 'l riscattasse tosto gli convenne soffrire per cinque anni la prigionia, e alla fine liberato da tale schiavitù se ne tornò in patria con soli cinque soldati.

VANNE di Ruffino di nobile famiglia, e discendente dalli antichi Signori della Terra nel mese di Aprile del 1394. era già Podestá di Montecchio, oggi Treja per Gentile de' Varani, e il nome suo si trova così se-

segnato ; *Nob. Vir Vannes Roffini de Penna S. Johannis Potestas pro magnifico D. Gentile*, e similmente nell' Ottobre dell' istess' anno si trova in continuazione di detta carica, come pure al primo di Febbrajo dell' anno seguente. Questo Ser Vanne convien credere che fosse uomo di gran talento, e che sapesse perciò servire molto bene al tempo; poichè pare che fosse prima nemico dei Varani, ed amico di Rinaldo da Monteverde; mentre in un complotto scoperto a Fermo nel 1382. contro il nuovo governo un' *Vranus Ser Vannis de Penna*, che era suo figlio era uno dei congiurati, e sebbene gli altri complici fossero decapitati il di lui figlio si salvò non so come. All' incontro nei fatti posteriori accaduti in Penna, dei quali parlammo a lungo nella Parte II. questo Ser Vanne era tutto del partito Varanesco, e ciò lo conferma l' essere stato da Varani destinato Podestá in Montecchio. Fece egli però un fine molto infelice, come si è raccontato nel luogo citato.

VECCHI (Galeotto) anche la famiglia Vecchi ora suddivisa in quattro rami diversi è una delle piú antiche e principali di quella terra. Fra i soggetti che ebbe valorosi in toga, e in arme ricorderò soltanto questo Galeotto, il quale fu dichiarato Cavaliere, ed autorizzato a poter crear notari; privilegio che in tempi da noi piú lontani non erán rari, ma si concedevano soltanto a soggetti qualificati per nobiltà, e per altri meriti personali, come fu appunto il nostro Galeotto.

UFFREDUCCIO di Roggiero fioriva nel 1370. nel qual tempo si trova annoverato fra gli Avvocati della Curia generale della Marca, che allora risiedeva in Fermo; dopo aver esercitato lodevolmente la carica di Podestá in varj luoghi, come fece anche dopo essendo stato Podestà di Fabriano nel 1376.

Finalmente se in quest' Opera dovessi io ragionare degl' illustri cittadini viventi non mi mancherebbero argomenti di somma lode con cui comendare Mons. Lorenzo Perucci, il quale dopo aver con lode esercitato varie Vicarie generali presso alcuni Prelati Vescovi; in ultimo passò colla stessa carica presso l' Emo Sig. Cardinal Calcagnini in Osimo, il quale conoscendo chiaramente il sommo suo merito gli ha conferito un pingue Canonicato di quella sua Cattedrale; ma speriamo che questo suo merito dovrà finalmente condurlo ad altri maggiori onori, quali li convengono alla di lui integrità, e dottrina.

L'

L' altro soggetto degnissimo d' essere con lode rammentato sarebbe il Sig. Gaspare Scipioni, il quale portatosi in Roma da giovane vi attese con tanto impegno allo studio legale, che applicatosi all' esercizio della cura non gli fu difficile passare Curiale Rotale, e finalmente essere anche aggregato fra i Curiali di Collegio, posto molto luminoso nella Curia, ed ora è anche Uditore di Mons. Girolamo Della Porta Tesoriere generale, che fa molta stima di questo nostro degno Concittadino.

CATALOGO DI ALCUNI PIEVANI DI PENNA

Estratto da antichi documenti, e da un registro inciso in una lapide che esiste nella Sacrestia della Pieve.

ANno 1252. Breto qui dicitur Plebanus (*così sta segnato nel documento, ma forse si sarà voluto dire quel che noi diciam PRETE; quasi il Prete, che si chiama Pievano.*)

Anno incerto D. Gualterius Plebanus.

1256. D. Gratia Plebanus

1284. D. Gentilis Cappellanus S. Johannis

1292. D. Gerardus Plebanus

1457. D. Venimbene Plebanus

1498. ad 1547. RR.DD. Joannes Morronus Pinnensis, & Civ. Firm.

1548. ad 1578. Altobellus Fattorini Pinnensis

1579. ad 1585. Quintus Scipioni Pinnensis

1586. ad 1595. Marinus Mecozzi) ex S. Mariae

1596. ad 1623. Joannes Baptista Tigri) in Georgio

1623. ad 1625. Trifonius Colai) Pinnensis

1625. ad 1651. Amintas Rioli)

1652. ad 1689. Hyeronimus Perfetti Pinnensis

1690. ad 1706. Fulgentius de Rubeis de Orticino

1706. ad 1751. Dominicus Ant. Luzi ex M. Apponum

1751. ad 1781. Petrus Ciamarri Firmanus

1781. Vincentius Perucci Pinnensis,

quem Deus diu sospitem servet.

Segue l' Elenco di alcuni antichi Rettori, e Cappellani di Chiese in parti esistenti, e in parte soppresse estratto da antichi documenti.

Anno 1252. D. Johannes de S. Gregorio

D. Johannes de S. Laurentio

1282. D. Gratia Firmi de Penna Cappellanus & Rector Ecclesiæ S. Juliani.

1303. D. Jacobus Odorisii S. Leopardi

D. Mathæus Michaelis S. Petri de Agello.

Mathæus Jacobi Clericus & præbendatus Ecc. S. Blasii

1457. D. Dominicus Vannutii Rector Ecclesiæ S. Salvatoris, & S. Laurentii.

D. Jacobus Ser Vannis Rector altaris SS. Philippi & Jacobi in Ecclesia S. Petri loco monialium.

CATALOGO

DEI PIU' ANTICHI PODESTA', VICARJ, ED ALTRI UFFIZIALI DI PENNASANGIOVANNI, ESTRATTO DA ANTICHI DOCUMENTI.

ANno 1247. *La Podesteria della Terra fu conferita per 20. anni ai nobili del Luogo da esercitarsi alternativamente Cod. diplom. num. I.*

Anno incerto D. Berardus Judex qui Pennam contra exules defendit.

1272. D. Innocentius de M. Rubbiano Judex.

1273. Idem

1276. D. Placentinus D. Thomæ de Offida Judex.

1290. D. Jacobus de Montelparo Judex

1303. D. Nicola de Cingulo Vicarius

1306. D. Berardus de Montecausario Massarius.

1315. Nob. Vir D. Symon Cleroti de M. Florum Judex & Vicarius

1320. D. Rodulphus de Placitis de Ripatransone Judex & Vicarius

1342. Nob. & Sapiens Vir D. Thomassius Symoli de Murro Potestas

1358. Nobilis Vir D. Paulus de Ventura de M. Fortino Potestas

1364. D. Paulus de Statto Potestas

1434. Nob. Vir Zarulus Palamidis de S. Angelo in Pontano Potestas.

Nob. Vir D. Nardus Palamidis de S. Angelo Vice-Potestas.

1435. Nob. Vir Ser Paulus Angeli de S. Genesio Potestas

1473. D. Petrus Marini de S. Severino Potestas
Ser Jo. Baptista Ser Bernabei de Visso Vice-Potestas.

1480. Ser Marinus Ser Lucidi Potestas.

1480. Spectabilis Vir Ser Dominicus Johannis de Monte S. Petri Vicarius Potestatis

1481. D. Gaspar de Vicentia Potestas

1505. D. Gregorius Solus de S. Victoria LL. DD. Potestas
SerFabianus Marini de M. Alto miles Potestatis

1512. D. Johannes Dominici de Melis de S. Victoria J. U. D. Potestas.

Eodem anno D. Julius de Amandula Grifonellus J. U. D. Potestas.
Ser Nicola D. Johannis Antonii de S. Victoria Socius miles.

1575. Mag. D. Jacobus Fochetti de Gualdo Nocerae Potestas

1576. Magn. D.Hieronymus Mellinus de Bononia Potestas.

1587. Mag.& excell. D. Nicolaus Marcellinus Pisaurensis J.U.D. Gubernator & Judex ordinarius.

CODICE DIPLOMATICO
P E N N E S E

CODICE DIPLOMATICO
P E N N E S E

NUM. I. ANNO 1248. 24. DI MAGGIO.

DALLA SEGRETARIA PRIORALE DI PENNASANGIOVANNI.

I nobili del Castello del Monte San Giovanni, cioè il Sig. Giberto figlio del Conte Aldovrandino, Tebaldo, Guillelmo, Gioannuccio figlio del Sig. Giovanni, Rainaldo di Tebaldo suddetto, Alberto del Sig. Subberardo, Manerio di Offreduccio vendono a Giovanni di Giacomo di Alberto, e a Carbone di Alberto di Silvestro sindaci del popolo il detto castello, e acconsentono che il popolo di esso castello si erigga in Communità con varj patti, e condizioni, che si leggono nell' istrumento rogato dal notaro Giovanni.

IN Dei nomine. Amen. Hoc est exemplum cujusdam instrumenti publici scriptum manu Magistri Johannis Notarii cujus tenor talis est. In Dei omnipotentis nomine. Amen. Anno Domini millesimo CCXLVIII. Indictione VI., die Martis, VIII. Maii exeunte. Tempore Domini Innocentii Pape quarti. *Dominus Gibertus Comitis Alevrandini*, *Thebaldus*, *Guilielmus*, *Johannutius olim filii Domini Johannis*, *Raynaldus Thebaldi* cum voluntate patris suì predicti, *Albertus Domini Subberardi*, *Manerius quondam Ofredutii* ex parte una, bona eorum voluntate, nulla vi constricti, set pura mente & plano animo ac integro sensu quilibet eorum principaliter promisit pro se & heredibus suis & bonorum eorum possessoribus Johanni Jacobi Alberti predicti & Carboni Alberti Silvestri ex altera de Castro Montis Sancti Johannis, Sindicis hominum dicti Castri, prout

In carta Sindicatus eorum nomina scripta reperiuntur, vice & nomine ipsorum, quorum Sindici erant, promisit facere Castrum Montis Sancti Johannis pro parte sua Communantiam e Vassallis & rebus vassallorum & suis & jurisdictione & usantia sua gerere & habere ipsum castrum pro communantia usque ad festum Sancti Michaelis proximum nunc venturum, habendo ibi Judicem, Notarium, Massarium, Consiliarios, Bajulos & alios Officiales ut habent vel habere consueverunt alie communantie de Marchia, condere & facere statuta pro voluntatis hominum arbitrio ipsius terre, dum tamen non fiat in prejudicium pactorum, promissionum & conditionum, que inferius declarantur, & regi homines predicti castri secundum ipsum statutum, & statutum fiat sicut fit in communantia nominata de Marchia de voluntate hominum vel majoris partis massariorum ipsius terre; Item promisit jurare & observare omnia & singula que continebuntur in ipso statuto vel statutis, salvis semper & exceptis omnibus pactis, promissionibus & conditionibus, que inferius dicuntur. Item promisit turres suas destruere & abbassare ipsas turres usque ad palatia que modo sunt, & in perpetuum non elevare nec aliquas turres de novo facere. Et istut fiat usque ad predictum festum Sancti Johannis; & ejus munitiones non dare, non alienare, nec submictere alicui persone in prejudicium & gravamen dictorum hominum & universatis ipsius terre, dat & concedit & transfert omne jus & quidquid juris habet & habere poterit in munitionibus & defensionibus dicti Gironis, salva domu uniuscujusque sicut modo sunt, turribus exceptis. Item promisit adjuvare & defendere homines dicti castri & habitantes in districtu ejusdem & bona eorum contra omnes personas de jure & facto, bona fide, & quacumque fraude remota. Item promisit eis dare & adsingnare splatia de terris suis ad sensum & voluntatem duorum hominum electorum, quorum unus eligatur pro parte dominorum, alter pro parte hominum, ad modum splatii Martini Carbonis domus magioris que est posita justa Alexium & viam cum aliis finibus. A cupa inferius usque ad Praderiam, & in pastino olim Domini Jacobi, & in pastino Martinelli, & si splatia eorum non sufficerent in predictis, dabit sicut habebit a pede pastini Johannis Gratiani intus & a via que vadit ad fontem avisi, & a via, que vadit a domo Bonusscanbii, Rogerii & Adtonis Guarnerii, & a limite exiente sub carcere usque ad limitem Martinelli. Et si aliquid remaneret de terris illis

illis infra dictas Senaitas a casarenis, promisit vendere Communi pro pretio XXIV. libr. Vult. quemlibet modiolum a sole, a bora pro XII. libr. Vult. modiolum. Item promisit omnes rotas, pasteria dicti castri, rivas, & plaias avisi retinere & habeae pro communi utilitate excepta rota ortelli & sodum jacentem justa silvam in broile & rivum cum aliis finibus, quod in se dicti Domini reservarunt. Item promisit jurare ad capitula facta per predictos salvis pactis, & conditionibus, que superius & inferius declarantur, & seguimenta Potestati, vel judicis, qui pro tempore fuerit, salvis supradictis ipsis nobilibus & infra dicendis. Item promisit vassallos & castellanos, quos habet in castro Plaromaldi dare pro castellanis & habitatoribus ipsius castri Montis S. Johannis, hoc salvo, quod liceat eis retinere medietatem bonorum vassallorum, quos habet in dicta terra Plaromaldi, Castellanorum vero quartam partem, aliam quartam partem Domino pertinente pro Segnioria. Item promisit quilibet de predictis Dominis, prenominatis Sindicis vice & nomine predictorum hominum castellanorum & vassallorum illorum quietare, renuntiare & remictere ipsis hominibus & vassallis & habitatoribus dictorum castrorum hominia, fidelitates, servitia, debitalia, usualia, realia & personalia, honesta vel inhonesta, & omne quidquid eis dicere posset & oportuit eos facere oportebitve, dum tamen quilibet vassallus det & tradat domino suo medietatem bonorum & terrarum suorum sicut inferius dicitur. Item promisit, quod si aliquis nollet facere obsequia terre de habitatoribus castri promisit esse cum Massariis, curare & facere, dare adjutorium & favorem ut dicta obsequia compleantur bona fide pro posse eorum ad requisitionem hominum dicti castri. Item fiat electio predictorum officialium per consiliarios vel per magiorem partem vel aliter sicut eis melius visum fuerit. Et hoc ideo promiserunt & fecerunt prenominati Domini, quia dicti Sindici nomine & vice predictorum hominum promiserunt habere aliquem illorum dominorum pro potestate & aliorum dominorum si fecerint que predicti fecerunt usque ad viginti annos, ita tamen quod completa potestaria unius per annum alter succedat ei in dicta potestaria, & habeat dictam potestariam per annum, ita quod compleatur tempus viginti annorum eis in dictis potestariis, & quilibet habeat CC. libr. Vult. pro quolibet anno. Hoc adjecto, quod si aliquis nobilium non fecerit ea omnia que supra dicta sunt per se & suos tanto minus habeat potestas de suo salario, quan-

quantum capit & est pars illius castri & vassallorum qui non fecerint predicta, que predicti fecerunt. Item promiserunt prenominati Sindici nomine & vice predictorum hominum prenominatis Dominis quod quilibet vassallus de predictis dabit medietatem omnium suorum bonorum mobilium & stabilium que habet & tenet in dicto castro & pertinentiis ejusdem & infra senaitas infrascriptas videlicet: a Morrione intus, a capite silva intus & a Gajano intus; Castellani vero qui non sunt vassalli dabunt quartam domino pertinentem castellaniam, aliam quartam domino cujus est vassallus; curssus vero aquarum & fossata factos & faciendos habeant ipsi Nobiles absolute, salva semper ipsis dominis castra agelli cum omnibus bonis & rebus ad ipsa castra pertinentibus, exceptis possessionibus per aliquem vel aliquos ab aliquo duorum justo titulo adquisitis. Item promiserunt dicti Sindici nomine & vice dictorum hominum, prenominatis dominis quod homines predicti nec aliquis ipsorum fecerunt aliquam venditionem vel contractum in fraude alienationis de rebus suis vel de aliqua ipsarum & facere securitatem si de eo dubitaretur, jure jurando corporaliter prestito. Item promiserunt quod nobiles predicti nullum datium facient, obsequium sive collectam per se aut per heredes ipsorum natos de legitimo matrimonio, immo perpetuo erunt immunes a predictis & nullo tempore occasione predicta gravabuntur. Item quod dicti Nobiles habeant potestatem elevandi & crescendi palatia eorum usque ad modum palatii Mainardini & Guilelmi, si aliquis esset minor, & ab illo modo superius nullo modo eleventur. Item promiserunt dicti Sindici prefatis dominis, quod nullum facient statutum nec ipsi, nec ipsa universitas, cujus sunt Sindici, constitutionem sive legem in prejudicium predictarum & infradictarum promissionum, & si facte fuerint, non valeant neque teneant & nullo modo observentur. Item promiserunt adjuvare dictos dominos de eorum juribus & actionibus, que & quas habent, vel habere poterunt, vel sperabant habere pro posse eorum, bona fide & sine fraude. Que omnia inter se ad invicem alter alteri singulariter & universaliter universa promiserunt adtendere, facere & observare dicti domini per se & heredes ipsorum, dictis Sindicis nomine dictorum hominum recipientibus, & dicti Sindici per se & nomine & vice dictorum non venire contra neque de jure neque de facto, neque eorum nomine neque alieno, neque in judicio neque estra, immo dampna & expensas que facerent vel substinerent

tam

tam in judicio quam extra pro predictis inter eos reficere, nec contra predicta vel aliquid predictorum per se, alium vel alios aliquando facere vel venire occasione aliqua vel exceptione sub pena M. M. libr. Vlt. inter se stipulatione promissa ab ipsis dominis ipsis Sindicis stipulata, & a dictis Sindicis prenominatis dominis, & ea soluta vel non rato manente contractu. Et corporaliter predicta quilibet predictorum ad Sancta Dei Evangelia juravit rata habere & non contra venire preter Dominum Gibertum qui tunc non juravit sub jam dicta pena, & ea soluta vel non predicta omnia & singula nihilominus firma permaneant, & obligatione suorum bonorum & universitatis ejusdem. Actum in Castro Montis Sancti Johannis; *Petrus Joannis Berardi*, *Petrutius Guillelmi*, *Matheus Montanelli*, *Jacobus Johanutii*, *Petrus Berardi* testes interfuerunt. *Ego Joannes Notarius* rogatus scripsi & publicavi.

Et ego *Alexander Raynaldi* de Penna, imperiali auctoritate Notarius, prout in dicto istrumento inveni, ita hic fideliter trascripsi & exemplavi nil addens vel imminuens fraudulenter preter puntum vel silabam quod sensum mutet vel intellectum, & de licentia & autoritate sapientis & discreti viri Domini *Rudulfi de Ripatransonis* Judicis & Vicarii castri Penne, scripsi & publicavi, & in publicam formam redegi sub anno Domini millesimo CCCXX. Indictione tertia, tempore Domini Johannis Pape XXII. die XVIIII. mensis Julii. Actum in castro Penne in palatio communis presentibusDomino *Guillelmo Magistri Angeli*, Ser *Martino Zachei*, Magistro *Gualterio Petri*, & *Nicolitto Angelutii Junte* de Penna testibus.

NUM.

NUM. II. ANNO 1251. 6. di Maggio

DALL' ARCHIVIO PRIORALE SEGRETO DELLA CITTA' DI FERMO PERGAM. 2180.

La Comunità del Castello del Monte S. Giovanni per mezzo del suo Sindico Giovanni di Giacomo si sottomette alla Città di Fermo, da cui è ricevuta con certi patti e condizioni, e con essere ammessa alla cittadinanza della stessa Città.

IN nomine sancte & individue trinitatis. amen. anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo primo, die sexto Maji tempore Domini Innocentii pp. quarti. Indictione nona. *Dominus Girardus Firmanus Electus Potestas*, & consilium generale Communis Firmi, ad hoc per vocem preconis & sonum campane more solito convocati, constituerunt & fecerunt nomine dicti communis *Candulfinum Domini Egidii civem* Firmanum ibidem presentem & recipientem, Syndicum procuratorem & actorem legitimum ad recipiendum omnes & singulos homines Castri *Monctis Sancti Johannis* & eorum Syndicum pro eis ad cictadaniam & Jurisdictionem communis Firmi, & promissiones, instrumenta, & cautiones sufficientes ab eis & suo Syndico ipsorum nomine, semper esse ac permanere cives, & ad Cictadaniam & sub jurisdictione Communis Firmi facere exercitum, parlamentum, guerram, & pacem, prestare ac solvere datia, exactiones, fumantias, & collectas, & subire munera, functiones & alia obsequia imponenda per Commune Firmi, parere Potestatibus & Rectoribus Firmi, officialibus & nuntiis eorundem, habere in ipso castro Judicem, vel Notarium, Capitaneum & Rectorem ad voluntatem potestatis & consilii Firmi, regi & gubernari secundum justitiam & statutum Firmi; ad predicta & alia universa facienda & exequenda ut alii cives Firmani, & morando in ipso castro. Item facere in ipso Castro Roccam, receptum, & quodcumque aliud hedificium Communi Firmi placebit omnibus sumptibus & expensis hominum dicti Castri, salvis Magistris dandis expensis Communis Firmi. Item ad recipiendum nomine Communis Firmi ab hominibus dicti Ca-

Castri, & suo Syndico ipsorum nomine dictum castrum, gironem, receptum, roccam, seu arcem ipsius nemini alii alienanda, sed pro communi Firmi perpetuo retinenda & custodienda, & tenutam & possessionem omnium predictorum. Item ad promittendum, jurandum & cavendum sufficienter nomine communis Firmi hominibus dicti castri communiter & singulariter, & *Johanni Jacobi* Syndico ipsorum recipienti nomine suo & eorum, ipsos defendere, gubernare, tueri, & manutenere secundum justitiam & statutum Firmanum regendo in ipso castro sicut alios cives Firmanos; Item permittere ipsos habere consiliarios suos in consilio Firmano; Item relassare sibi omnia banna & condempnationes, que fierent de hominibus dicti castri, & per Judicem, ut in ipsius castri munitionem & commodum convertantur. Item ad recipiendum ab ipso concessionem habendi de ipso castro Massarium cum Notario scripturo proventus, expensas & acta causarum hominum dicti castri; & Judicem vel discretum Notarium de familia seu curia Potestatum & Rectorum Firmi, cogniturum de jure causas hominum dicti castri; & ut ipsi homines in primis causis ad forum dicte Civitatis non trahantur inviti, nisi in maleficiis committendis in jurisdictionem Firmi. Et promissionem ponendi ac faciendi perpetuo contineri in statuto communis Firmi quelibet capitula supradicta, ad penam quam voluerit stipulandam, bona obliganda, ad hec & alia opportuna facienda & exequenda. Item ad faciendum & recipiendum instrumenta & cautiones sufficientes cum penarum adjectionibus & bonorum suorum obligationibus de omnibus & singulis supra & infrascriptis firmiter observandis, promittentes predicti potestas, & consilium nomine communis Firmi habere firmum & ratum, quicquid dictus Sindicus fecerit de premissis, & quolibet eorundem sub obligatione bonorum dicti communis presentibus, & futuris. Quibus sic peractis Johannes Jacobi supradictus Syndicus universitatis & procurator singulorum hominum Castri Montis Sancti Johannis, quod constitit, nomine suo & ipsorum hominum omnium & singulorum sua bona plana libera & spontanea voluntate fecit se ac dictos homines perpetuos Cives Firmanos, promittendo Candulfino D. Egidii Syndico communis Firmi stipulanti & recipienti nomine ipsius communis semper esse ac permanere cives & ad cictadinantiam & sub jurisdictione communis Firmi, facere exercitum, parlamentum, guerram & pacem, prestare ac solvere datia, exactiones, fumantias, collectas, subire mu-

nera, functiones & alia obsequia imponenda pro communi Firmi, parere Potestatibus, & Rectoribus Firm., officialibus, & nuntiis eorundem, habere in ipso castro Judicem, vel Notarium, Capitaneum & Rectorem ad voluntatem potestatis & consilii Firmani, regi & gubernari ad statutum Firmanum, predicta & alia facere universa, & ut alii Firmani cives morando in ipso castro. Item facere in dicto castro Roccam seu Arcem, & quodcumque aliud edificium communi Firmi placebit eorum sumptibus & expensis, salvis Magistris danpdis expensis communis Firmi. Item dedit, submisit, & tradidit nomine dicte universitatis hominum Montis Sancti Joannis dicto Candulfino Syndico recipienti nomine communis Firmani, se, dictum Castrum, Gironem, receptum, Roccam seu Arcem ipsius nemini alii alienanda, sed pro communi Firmi perpetuo retinenda & custodienda. Et tradidit sibi tenutam & possessionem omnium predictorum. Et dictus Candulfinus Syndicus nomine communis Firmi recepit Johannem Jacobi Syndicum universitatis & procuratorem singulorum hominum dicti castri eorum & suorum (suo) nomine ad Cictadinantiam, jurisdictionem, defensionem, protectionem, functiones, munera & honores communis Firmi, sicut alios concives Firmanos, promittendo nomine communis Firmi ipsi Johanni Syndico & procuratori stipulanti & recipienti nomine suo & omnium & singulorum hominum dicti castri ipsos defendere gubernare tuheri (tueri) & in bono statu in ipso castro manutenere in personis, rebus, & juribus eorundem secundum justitiam & statutum Firmanum, regendo sicut alios cives Firmanos. Item permittere ipsos habere consiliarios suos in consilio Firmano, & homines dicti castri in primis causis ad forum dicte civitatis non trahere nec citare invitos, nisi in maleficiis committendis in jurisdictionem Firmi. Item relassavit sibi omnia banna & condempnationes, que fierent de hominibus & per Judicem dicti castri, ut in ipsius castri munitionem & commodum convertantur. Item dedit & concessit sibi jus & potestatem habendi de ipso castro Massarium cum Notario scripturo proventus, expensas, & acta causarum hominum dicti castri, & Judicem vel discretum Notarium de familia seu curia Potestatum & Rectorum Firmi, cogniturum de jure communis hominum dicti castri, & ponere, ac facere perpetuo contineri in statuto Firmano quelibet capitula supradicta. Que omnia & singula supra & infrascripta dictus Candulfinus Syndicus nomine communis Firmi ex parte una,

una, & dictus Johannes Syndicus & Procurator nomine suo & hominum omnium & singulorum dicti castri Montis Sancti Johannis ex altera, tactis corporaliter Sanctis Evangeliis juraverunt & promiserunt ad invicem per stipulationem in perpetuum adtendere ac firmiter observare sine ulla conditione, exceptione, molestia & motu, & dampna, & litis expensas reficere sub pena mille marcharum argenti vicissim inter se stipulatione sollempni nomine communium predictorum civitatis & castri promissa. Qua pena soluta, & dampnis & expensis refectis hec omnia & singula firma & rata semper nihilominus perseverent, & sub obbligatione communium predictorum. Actum est hoc in Palatio communis Firmi, presentibus *Domino Egidio Arnaldi*, *Domino Albergitto Provitii de Spoleto Judicibus communis Firmani*, *Magistro Blasio Bonomine de Macerata Notario*, *Domino Adenulfo Rogerii*, *Ascaro Jacobi Ascari*, *Magistro Morico de Sco Severino Notario*, *Domino Giberto Tolomei*, *Tebaldo Drogi*, *Domino Alberto Zancii*, *Gentili Petri*, *Vguitione Moricocii*, *Jacobo Egibii*, *Domino Blasio Petri Philippi*, *Vgone Stulti*, *Berardo Donni Benvenuti*, *Alberti Candelinem*, & aliis multis Testibus ibidem convocatis.

Ego Aldegerius Mathei Notarius hiis omnibus interfui, & ut supra legitur, a predictis rogatus scripsi.

NUM. III. ANNO 1252. 20. DI GIUGNO

DAL CITATO ARCHIVIO SEGRETO DI FERMO NUM. 823. E DAL REGESTO NUM. 413.

Innocenzio IV. comanda alla città di Fermo di rassegnar subito nelle mani del Rettore della Marca, e del suo Marescalco Penna S. Giovanni.

INNOCENTIUS Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis Filiis nobili Viro .... Potestati & Communi Firmano Salutem & Apostolicam Benedictionem. Universitati vestre sub debito fidelitatis, quo nobis & Ecclesie Romane tenemini, per apostolica scripta districte precipiendo mandamus, quatenus *Pennam Sancti Johannis* Firmane Diocesis receptis litteris istis omni dilatione cessante, dilectis filiis ..... Archidiacono Lunensi Marchie

chie Anconitane Rectori, & Nobili Viro Thome de Foliano Marescalco nostro assignari nostro nomine faciatis, & in aliis que ad honorem ecclesie Romane ac bonum statum Provincie spectare noscuntur, mandatis eorum obedire curetis. Alioquin eis duximus injungendum, ut contra vos & terram vestram spiritualiter & temporaliter procedere non postponant. Dat. Perusii XII. Kal. Julii. Pontificatus nostri anno nono.

In filo cannabeo appensa est bulla plumbea, in cujus una facie capipita S. Pa. & S. Pe. in altera: Innocentius PP. IIII.

NUM. IV. ANNO 1252. 8. DI AGOSTO

DAL REGESTO DI CENCIO CAMERARIO PRESSO IL MURATORI ANTIQUIT. MEDII AEVI DISSERT. 12. T. I. COL. MIHI 705.

Il Rettore generale della Marca presente al consiglio generale del Popolo della Penna richiede a nome d' Innocenzo IV. al detto consiglio la cessione della Rocca, e del Girone, e di tutte le fortificazioni ivi esistenti, e tanto i nobili del castello, quanto tutto il resto del popolo ne trasferiscono il pieno dominio alla Santa Sede, da cui vice versa sono autorizati a formare la propria communità come tutte le altre della provincia della Marca.

IN Dei nomine. Amen. Anno Domini Millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo, X. Indictione, die Jovis VIII. intrante Augusto, apud Montem Penne Sancti Johannis, tempore Domini Innocentii Pape IV. presentibus *Donno Johanne de Sancto Gregorio*, *Donno Johanne de Sancto Laurentio*, *Breto qui dicitur Plebanus*, *Donno Companono de S. Bartholomeo*, *Ranaldo Alberti*, *Magistro Georgio de Esio*, *Magistro Adalanimo de Cingulo*, *Nicola Marescalco de Serzana*, *Baldoino Salatinello*, *Servodeo de Vezano*, & aliis pluribus testibus ad hec vocatis, & rogatis. Ibidem congregatis universis Hominibus *Penne Sancti Johannis*, Nobilibus & aliis, in publico Parlamento more solito congregato, & universaliter ibidem existentibus, Donnus WALTERUS *Lunensis Archidiaconus*, Domini Pape Capellanus, *Anconitane Marchie Rector*, vice & nomine ejusdem Domini Pape, & Romane Ec-

cle-

clesie dixit, proposuit, & petiit, quod Arx, Girone, & Munitio cum iis, que ad ipsam munitionem spectant, concederent sibi, & in ejus corporalem possessionem inducerent vice, & nomine Romane Ecclesie, & Domini Pape: quia Dominus Papa volebat arcem, & munitionem ipsam ad manus suas pro Ecclesia Romana retinere, & maxime quum id tenerentur facere homines supradicti ex debito Juramenti, ab eorum Sindico vice omnium prestiti eo tempore, quo idem Dominus Rector eis munus absolutionis impenderat a sententia excommunicationis in eos prolata, pro eo quod rebelles extiterant ipsi Ecclesie Romane, & eidem Domino Rectori, & ejus mandatis parere contemserant, & a bannis & penis, quibus tenebantur predicta occasione, vel alia, eos absolverat. Et utrum velint premissa facere, sibi responderent, & quilibet eorum potestatem haberet super iis respondere, & dicere velle suum. In qua concione seu Parlamento *Nobilis vir Monalducius Domini Paganelli*, olim unus ex Dominis dicti Castri seu Penne, pro se, & aliis Nobilibus ejus consortibus, quondam Dominis dicte munitionis, & Castri, ibidem adstantibus, surrexit, & inter alia concionando dixit: quod placebat ei, & universis Nobilibus suis consortibus, quod premissa munitio, & Castrum cum suis pertinentiis de cetero in perpetuum teneretur, haberetur, et custodiretur a Nuntiis Romane Ecclesie, & per ipsam magis, quam per aliquem alium Dominum, personam, vel Universitatem: supplicando eidem Rectori, quod Dominus Papa, & ipse erga se, & suos consortes misericorditer se haberent, & providerent eisdem de premissis. Et in iis sue gratie se supponunt.

In eodem etiam Parlamento surrexit *Magister Jacobus Munaldi* Notarius, & nomine suo, & omnium Massariorum, seu Popularium Castri & loci predicti, concionando dixit, quod placebat sibi, & universis Massariis, & Popularibus, & Hominibus ejusdem Castri, & loci, quod dicta munitio, Castrum, & locus esset perpetuo Romane Ecclesie, & pro ipsa custodiretur, possideretur, & haberetur. Et quod predicte munitionis, & loci corporalis possessio ab eodem Domino Rectore pro Ecclesia Romana apprehenderetur, & teneretur. Concedendo, & transferendo in eumdem Dominum Rectorem pro Ecclesia Romana omne jus, & actionem, quam, & quod ipse, & Massarii, & Homines predicti loci haberent, vel habere possint in Castro, & munitione predicta. Postmodum proposito

ab

ab eodem Rectore utrum placerent omnibus de concione, & Parlamento ea, que proposita erant, responsa, & concessa per predictos Monalducium, & Magistrum Jacobum, an vellet aliquis eorum contradicere, *omnibus de Parlamento, nemine contradicente, placuerunt predicta, & ea approbaverunt. Et promiserunt, se in servitio, devotione, & fidelitate Romane Ecclesie pro se & suis heredibus perpetuo permansuros, & daturos in posterum operam & studium bona fide pro posse, quod dicta munitio, & locus ad honorem, & utilitatem Romane Ecclesie perpetuo teneretur, & custodiatur; & volentibus contrafacere se pro viribus opponent, & contrarii erunt*. In qua munitione, Podio, & Castro tam per dictos concionatores, quam per approbationem, & confirmationem omnium de concione predicta, data est communi consensu omnium libera licentia, & potestas predicto Domino Rectori, recipienti vice, & nomine Romane Ecclesie, & Domini Pape, edificandi, & construendi munitiones seu fortilitia, custodes in eodem loco apponendi, & omnia facere de ipso loco, que placuerint Romane Ecclesie, & Domino Pape, & suis successoribus in perpetuum. Contra que vel aliquod predictorum promiserunt, & convenerunt solemni stipulatione eidem Domino Rectori contra non facere vel venire. E converso predictus Dominus Rector vice, & nomine Romane Ecclesie convenit, & promisit, predictam munitionem, fortilitium, & Castrum ad manus, demanium, & Cameram Romane Ecclesie semper retinere, & custodire pro ipsa Ecclesia, & facere custodiri ad utilitatem, & honorem Romane Ecclesie, & pro conservatione, & securitate, & defensione, & utilitate personarum, & rerum olim Dominorum, & hominum omnium dicti loci, & eorum heredum. Et ipsam munitionem, & Castrum non submittere, dare, alienare, vel concedere alicui alteri persone vel Universitati, aut loco, sed semper ad manus Romane Ecclesie retinere, conservare, & custodire ut dictum est: concedendo eisdem hominibus, quod de cetero possint Communantiam constituere, & constitutam inter eos retinere, & quod de cetero in Communantia sint, & perseverent, & habeant jus, & approbatas consuetudines, quas habent communiter alie Communantie, que sunt in Anconitana Marchia.

Actum in Ecclesia Sancti Johannis dicti loci Firmane Diecesis. Ego *Johannes de Brixia, sacri Palatii Notarius*, iis omnibus interfui, & rogatus scripsi, & publicavi.

Et

Et ego *Bernus Vicentinus*, Imperiali auctoritate Notarius, omnibus supradictis interfui, & in testimonium hujus rei rogatus me subscripsi, & hanc scripturam publicavi.

NUM. V. ANNO 1252. 29. NOVEMBRE

DAL DETTO ARCHIVIO SEGRETO DI FERMO NUM. 101.

Innocentio IV. proibisce ai Pennesi di ricever per cittadini i sudditi di Rinaldo di Brunforte.

INNOCENTIUS Episcopus Servus Servorum Dei. Dilecto Filio ... *Archidiacono Lunensi* Cappellano nostro Marchie Anconitane Rectori salutem, & Apostolicam benedictionem. Sua nobis dilectus filius nobilis vis *Ranaldus de Brunforte* petitione monstravit, quod nonnulli homines ejus de castris suis temere recedentes ad castrum Penne S. Johannis se in ipsius prejudicium transeulerunt. Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus si est ita, predictos homines redire compellas ad pristinam habitationem Castrorum nobilis supradicti, sicut suadente justitia videris expedire. Contradictores districtione qua convenit compescendo. Datum Perusie III. Kal. Decembris Pontificatus nostri anno decimo.

E filo Cannabeo pendet Sigillum plumbeum, exhibens capita SS. Petri, & Pauli, & in averso latere nomen Innocentii IIII. PP.

NUM.

NUM. VI. ANNO 1253. 28. MARZO.

DAL MEDESIMO ARCHIVIO DI FERMO NUM. 96.

Innocentio IV. rinnova la stessa proibizione ai Pennesi di non ricevere in cittadini i vassalli di Rinaldo di Brunforte, e di restituire quelli che avessero ricevuti.

INNOCENTIUS Episcopus Servus Servorum Dei. Dilecto Filio .... Rectori Marchie Ançonitane Salutem & Apostolicam Benedictionem. Cum dilectus filius nobilis vir *Raynaldus de Brunforte* sit et fuerit Ecclesie Romane devotus, discretioni tue per Apostolica scripta mandamus, quatenus auctoritate nostra prohibeas, ne homines seu commune *Montis Sancti Johannis* Firmane Dioc. recipere debeant ad habitandum cum eis vassallos suos, qui se ab ipsius dominio hactenus subtraxerunt: precipias etiam ab eodem Communi restitui jam receptos. Contradictores per Censuram Ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Datum Perusii V. Kal. Aprilis Pontificatus nostri anno decimo.

E filo cannabeo pendet Sigillum plumbeum, exhibens capita SS. Petri & Pauli, & in averso latere nomen Innocentii IIII. PP.

NUM. VII. ANNO 1257. 4. OTTOBRE.

DALL' ARCHIVIO SEGRETO CANONICALE DI S. VITTORIA.

Testamento del Signor Leonardo del Signor Milo, con cui fa varj legati a varie Chiese di Penna, e di altri luoghi.

IN nomine sancte, & individue Trinitatis. Amen. Ann. Domini M. CC. LVII. Indict. XIIII. die Mercurii qui fuit IIII. dies Octobris tempore Dñi Alesandri PP. IIII. *Dominus Leonardus quondam Domini Mili* eger corpo-

re,

re; tamen sanus mente hoc testamentum sine scriptis fieri procuravit: Inprimis quidem reliquid jure legati Ecclesie *Sancti Johannis* tres libras Vult. pro sua anima & anima sui fratris & emendatione decimarum & offertionum, quas mei filii infrascripsi debeant dare & solvere ubi eis melius & utilius videbitur in utilitate dicte Ecclesie, & hoc debeant satisfacere hinc ad III. annos expletos. Item reliquid jure legati *fratribus minoribus* V. solidos Vult. Item jure legati reliquid *loco sororum* III. solid. Vult. Item eodem jure reliquid Ecclesie *Sancti Bartholomei* V.sol. pro emendatione primitiarum. Item reliquid jure legati *cuilibet Ecclesie Castri Montis Sancti Johannis* XII. denarios. Item jure legati reliquid Ecclesie *Sancte Victorie* XX. solidos Vult. pro sua anima & anima fratris sui Dopni Johannis. Item jure legati reliquid Ecclesie *S. Johannis de Turre Casulis* V. sol. Item jure legati reliquid Ecclesie *S. Marie de Eta* V. sol. Item jure legati reliquid Ecclesie *Sancte Marie Tassiano* XII. den. Item jure legati reliquid Ecclesie *Sancte Marie in Ponponano* XII. den. Item filios *Brance & Jacopine* silicet *Anselmum*, & *Raynaldutium* suos nepotes sibi heredem instituit in dote quam dedit Jacopine eorum matri, & V. solidos eis reliquid ultra dictam dotem de quibus jussit & voluit ipsos esse tacitos & contentos. Item Dominam *Alisandrinam* filiam suam uxorem Domini *Petri* in dotem quam ei dedit, & X. solid. quos sibi ultra dotem reliquid, sibi heredem instituit, de quibus jussit & voluit ipsam esse tacitam & contentam. Item nectem (*neptem*) suam filiam *Agruele* in dotem, quam dedit matri sue predicte, & V. sol. quos sibi ultra dotem reliquid, sibi heredem instituit, de quibus jussit & voluit ipsam esse tacitam & contentam. Item filiam suam *Paganuctiam* in dotem, quam sibi dedit, & V. sol. quos sibi ultra dotem reliquid sibi ipsam heredem instituit & voluit ipsam esse tacitam & contentam. In omnibus aliis suis bonis, juribus, & actionibus sibi competentibus & competituris *Berrectam* (*) & *Matheum* filios suos sibi heredes instituit. & si aliquis eorum decederet sine prole, omnia sua bona deveniant in alterum, & alterum alteri ad invicem sub-

(*) Questo Beretta D. Leonardi fece il suo testamento nel 1286. ai 13. di Gennaro in cui fa un legato di XX. sol. alla Chiesa di S. Maria in Pompenano perchè si edificasse dentro la terra di S. Vittoria, che successivamente soppressa fu riunita alla Chiesa di S. Salvadore, ed altro legato di cinque soldi alla Chiesa di s. Marco di Servigliano, istituendo erede il figlio Luca, e fidecommissario Matteo fratello per rogito del Notaro Tebaldo Suppi.

stituit. Item reliquid pro emendatione rerum male ablatarum XX. sol. Item reliquid *Jacobo Baronis* X. sol. quos ei dare tenebatur. Item jussit, voluit, & precepit predictis suis filiis sub obtentu sue benedictionis, quod postquam ipse testator fuerit mortuus, debeant communiter & simul commorari spatio X. annorum, & non dividere, & quicquid lucrati fuerint, debeant simul communicare preter dotes eorum, de quibus omnibus ipsi fuerunt concordes & voluerunt, & si ambo dicti filii sui decederent sine prole, omnia bona eorum deveniant in predictas suas filias & nepotes & eorum heredibus; & hanc voluit esse suam ultimam voluntatem & ultimum testamentum. Quod si non valuerit jure testamenti, saltem valeat jure codicillorum & cujuslibet alterius ultime voluntatis. Actum fuit in Castro Montis Sancti Johannis in domo dicti testatoris.

Ad hoc rogati sunt testes: *Jacobus Johannis Gozaldi. Jacobus Joannis Gentilis. Albertus Petri Lei. Jacobus Martini Guidi. Gentilis Martini Rogerii. Gentilis Johannis Acti. Thomas Egidii.*

Ego *Valentinus* Notarius a dicto Domino Leonardo rogatus scripsi.

NUM. VIII. ANNO 1259. 17. DI MAGGIO

DELLA MENZIONATA SEGRETERIA DI PENNA.

Pietro di Giovanni di Berardo come Sindaco della Communità di Penna, e dalla medesima autorizzato stabilisce una concordia con Giovannuccio, e Pietro figli del Sig. Giberto già Signore della Penna relativamente ai patti non adempiti da essa Communità, e promessi al padre loro nella cessione dei propri diritti sopra di esso luogo.

IN Dei nomine. Amen. Hoc est exemplum cujusdam instrumenti sic incipientis.

In Dei omnipotentis nomine. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo, quinquagesimo nono, Indictione secunda, die Martis, XV. Madii exeuntis. Regnante Serenissimo Rege *Manfredo* Dei gratia Scicilie Rex inclito Rege, Regni ejus anno secundo. Magister *Petrus Johannis Berardi* . . . . *Montis Sancti Johannis* ad omnia & singula infrascripta legi-

legitimus creatus & ordinatus Sindicus, ut costat & evidenter apparet publico instrumento scripto manu mei infrascripti Notarii, presente, volente, consentiente atque affirmante & approbante universa & singula infrascripta consilio generali & speciali Castri predicti, & aliis multis dictis hominibus de dicto Castro ibidem presentibus, volentibus, consentientibus, & affirmantibus nomine & vice dicti communis pro se suisque successoribus promisit *Johannutio & Petro Domini Giberti* de dicto Castro pro se suisque heredibus stipulantibus, se numeraturum, & soluturum eisdem & heredibus eorum, vel cui commictere voluerint, quingentas libras Vult. cum effectu & vera solutione hinc ad quatuor annos proximos completos in primo anno ducentas libras, singulis aliis annis centum libras. Item promisit dictus Sindicus nomine & vice dicti communis pro se suisque successoribus prefatis Johannutio & Petro pro se suisque heredibus & successoribus stipulantibus se facturum & curaturum, omni occasione & exceptione juris vel facti remota, quod omnes illi, contra quos vel eorum bonorum possessores, ut infra dicetur, vel aliquem ipsorum summarie, sine libello, litis contestatione, juramento calumpnie & aliquo ordine juris pro parte dictorum Johannutii & Petri vel alicujus ipsorum probatum fuerit duobus testibus idoneis ad minus, vel publico instrumento coram Rectore vel Judice vel Officiales Rectoris dicti Castri, qui pro temporibus fuerint in ipso castro fuisse vel stetisse in totum vel pro parte tanquam vassalli vel bonorum possedisse sub Dominio & Segnoria Domini Giberti patris eorum, vel tanquam Castellani sub Castellania predicti patris eorum actenus ante inceptam Communantiam Castri predicti, a quibus partem de eorum bonis vel pretium pro illa parte nondum receperunt pro libertate & franchicia quam sibi prestiterunt ipsi vel eorum pater predictus, vel in futurum prestare parati erunt, dabunt & prestabunt predicti vassalli vel alii, ad quos bona, que dicti vassalli habebant tempore quo erant sub predicto dominio & sengnoria, tempore incepte communantie, vel aliqua de dictis bonis pervenerunt & pervenerint, medietatem bonorum omnium que tunc habebant, vel alii, ad quos de dictis bonis pervenerint vel pervenerunt, Castellani vero quartam partem de omnibus eorum bonis & rebus mobilibus & immobilibus, juribus & actionibus, predictis Johannutio & Petro, que & quas habebant vel habuerunt ut dictum est, tempore incepte communantie; quo probato Regimen dicti castri constringat

illum vel illos de quibus supradictum est, per banna & penas, & alias cohercitiones, quibus videbitur expedire, recipere libertatem ab eis & eis prestare & dare partem dictorum bonorum secundum modum superius declaratum. Item promisit dictus Syndicus nomine & vice dicti communis pro se suisque successoribus ipsis Johannutio & Petro pro se suisque heredibus & successoribus stipulantibus, quod dictum commune vel ejus consiliarii vel capitulares nullo modo facient nec ordinabunt capitula, constitutiones, vel statutum, quod sit contrarium pactis & promissionibus supradictis, & infradicendis. Immo quolibet anno in renovatione dicti capituli apponetur & ordinabitur in dicto capitulo, quod supradictas & infrascriptas promissiones servabit & observabit dictum commune perpetuo illibatas & firmas, & quod dictum commune juvabit, defendet, & manutenebit ipsos & eorum bona & heredes ipsorum contra omnes personas & universitates pro posse dicti communis. Item promisit dictus Syndicus nomine & vice dicti communis pro se suisque successoribus predictis Johannutio & Petro pro se suisque heredibus stipulantibus ipsos & heredes eorum & eorum bona presentia & futura perpetuo habere, retinere & conservare liberos, immunes & exemptos ac etiam absolutos ab omni dativa, & collecta ipsi communi in posterum imponenda tam per Rectores Marchie vel eorum Officiales, & alios quoscumque, & ab omnibus aliis servitiis, muneribus, honeribus & obsequiis tam realibus quam personalibus, municipalibus. Item promisit dictus Syndicus nomine & vice dicti communis pro se suisque successoribus ipsis Johannutio & Petro pro se suisque successoribus & heredibus stipulantibus, quod dictum commune rata & firma habebit & tenebit perpetuo omni tempore observabit omnia pacta, conventiones & promissiones que & quas hactenus fuerunt inter Dominum Gibertum patrem predictorum Johannutii & Petri & ipsum commune detractis illis que inferius dicentur scripta tam manu mei infrascripti Notarii, quam etiam manu Jacobi Munaldi Notarii. Et hoc ideo quia dictus Johannutius & Petrus jure proprio vendiderunt, dederunt & tradiderunt ipsi Syndico pro predicto communi recipienti totam eorum partem de jerone dicti Castri, ad diruendum, subvertendum, explanandum pro eorum velle & arbitrio dicti communis & cesserunt ipsi Syndico pro ipso communi recipienti, omne jus omnemque actionem realem & personalem, utilem & directam quod & quam habebant in dicto girone. Et remiserunt eidem Syndico

dico omne jus & actionem, quod & quam habebant adversus dictum commune, occasione destructionis domorum & turris prefati Domini Giberti patris eorum, & penarum commissorum a dicto commune vel ab aliquo speciale dicti communis & salariorum Potestarie promissarum a dicto commune vel ab ejus Syndico predicto patri eorum Domino Giberto ut plenius continetur hoc & alia plura instrumento ipsius communis scripti manu mei Johannis Notarii infrascripti. Renuntians dictus Syndicus conditioni sine causa & doli mali, exceptioni, & in fraude, colludio, & cuilibet deceptioni, & omni legum & decretorum auxilio & capitulorum suffragio & auxilio sibi & suis successoribus competenti & competituro vel in posterum indulgendo. Que omnia & singula suprascripta promisit dictus Syndicus nomine & vice dicti communis pro se suisque successoribus ipsis Johannutio & Petro pro se suisque heredibus & successoribus stipulantibus rata & firma perpetuo habere atque tenere, & integraliter actendere & observare. Sub obligatione bonorum dicti communis, & omnia damna & expensas, que & quas fecerit vel substinuerint ipsi vel eorum heredes ac successores in judicio vel extra judicium pro dictis rebus integraliter resarcire, nec contra predicta vel aliquid predictorum per se, alium, vel alios aliquando facere vel venire occasione aliqua vel exceptione juris vel facti, sub pena mille librarum Vult. a dicto Synd. ipsi Johannutio & Petro nomine dicti communis sollempni stipulatione promissa & stipulata in solidum in singulis capitulis supradictis, que pena toties committatur & exigi possit, quotiens contraventum fuerit in quolibet Capitulo vel in aliquo vel aliquibus ex predictis de jure vel de facto & unius pene petitio vel exactio non tollat nec excludat petitionem vel exactionem & solutionem alterius penarum non impediat nec excludat, & ea soluta vel non predicta omnia & singula rata sint & firma. Insuper dictus Syndicus jam dicti communis ad Sancta Dei Evangelia corporaliter juravit omnia & singula supradicta rata & firma perpetuo habere atque tenere, nec restitutionem in integrum nec pro parte petere de predictis occasione alicujus deceptionis, nec alia quacumque ratione vel occasione, sub jam dicta pena, qua soluta vel non rato manente contractu. Actum in Castro Montis S. Johannis. *Raynaldus Alberti, Angelus Andree, Johannes Jacobi, Raynaldus Baronis, Petrus Adjudi, Gentilis Johannis Morici, Johannutius Bened., Matheus Stabilis, Angelutius Junte, Gualterius Scanbii, Johannes Olive, Raynaldus Amorucci, Jacobus Martini, Ray-*

Raynaldus Bonunsegne, Firmus Jacobi, Gentilis Rogerii, Johannes Massarie, Raynaldus Bonajunte, Berardutius Carbonis, Nichola Bartholomei, Johannes Pascalis, Pascalucius Pascalis, Jacobus Nichole, Moricus Martinelli, Zaccheus, Magister Raynaldus Notarius, testes vocati & rogati fuerunt.

Ego *Johannes Notarius* rogatus scripsi & publicavi.

Et ego *Matheus Magistri Junte de Mathelica* Notarius publicus predictum instrumentum prout inveni in autentico scripto manu dicti Johannis Notarii ullo conscienter addito vel minuto quod sensum variet neque sententiam immutet, Ita hoc per ordinem mandato & auctoritate sapientis viri *Domini Bernardi de Assisio* Judicis in Anconitana Marchia generalis fideliter trascripsi, exemplavi, & in publicam formam redegi meoque solito signo] signavi. Sub anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo septimo, Indictione quintadecima, tempore Honorii Pape quarti,] die Veneris, XVII. mensis Januarii in platea *Montis Ulmi* ad bancum ubi per ipsos judices jura redduntur, presentibus *Magistris Salinbene de Camerino, Antonio & Ubertino de Tantino Notariis dicte Curie generalis, Magistro Paulo de Firmo, Jacobutio Massi de Firmo, Domino Natunbene de Sancto Severino, Bartholomeo Notario de Montelpare, & Jacobo Vacha de Sancto Severino* testibus & aliis pluribus.

NUM. IX. ANNO CIRCA 1265.

DALLA MEDESIMA SEGRETERIA

Esame di testimonj fatto sulle vertenze dei Molini coi discendenti dei nobili di Penna, da cui si hanno varj lumi specialmente degli antenati di essi nobili, e dei diritti che avevano avuto sopra del luogo, e delle rispettive cessioni.

ANgelus Andree testis juratus, lectis sibi capitulis interrogatoriorum, interrogatus super primo Capitulo dixit, quod *Monalductius & Petrus* ipsi & eorum antecessores fuerunt Domini & quasi, pro parte Castri Montis S. Johannis & ejusque totius jurisdictionis ac districtus cum Tennacula, rivis, cursibus, usibus, & juribus omnibus pertinentibus Castri ejusdem. In-

Interrogatus quomodo scit, & qui fuerunt eorum antecessores, dixit, quod fuerunt Dñs *Paganellus*, Dñs *Gibertus*, Dñs *Johannes*, & vidit predictos & eorum antecessores ponere & colligere dativas per vassallos eorum & dominationem facere.

Interrogatus super secundo Capitulo dixit, quod ipse testis vidit predictos& eorum antecessores habere & tenere omnia que dixit superius pro parte spatio XXX. annorum continuato tempore ante communantiam & post. Interrogatus de tempore dixit, quod *sunt XX. anni*.

Interrogatus super tertio Capitulo dixit, quod ipsi habent propria molendina in Tennacula, & *Berardus* habet molendina *ad insulam*, sed nescit, si sunt communia cum predictis. Interrogatus quomodo scit, dicit quod vidit Monalductium & Petrum habere & tenere.

Interrogatus super quarto Capitulo dixit, quod stetit & presens fuit, quando *Guilielmus* emit pro parte molendina Canavarie ab hominibus *Culmeruli*, de alio quod continetur in dicto Capitulo, nescit si sint communia.

Interrogatus super quinto Capitulo dlxit, quod eo tempore, quo eorum homines & vassalli de ipso castro & eorum legitimus Syndicus receperunt & habuerunt ab ipsis Dominis libertatem & frankitiam & Communantiam, inter alia cetera, que inter ipsos convenerunt omnia que dixit ipse testis superius predictis Dominis salvata & reservata fuerunt ab hominibus hujus castri & eorum Syndico. Interrogatus quomodo scit, & quis fuit Syndicus, dixit quod fuit presens, de Syndico non recordatur, & in Jerone factum fuit in presentia *Raynaldi Alberti*, *Benevenissius Abrae*, *Joannes Jacobi* & aliorum quamplurium & *de mense Decembris*, & sunt XX. anni & plus.

Interrogatus super sesto & septimo Capitulo dixit, quod illi vassalli & homines qui fuerunt presentes cum Syndico dederunt & concesserunt, quietaverunt & refutaverunt ipsis Dominis & eorum consortibus in totum omne jus & quidquid juris in premissis & ad hec omnia fuit ordinatus Syndicus peragenda & promittenda. Interr. quomodo scit, dixit, quod fuit presens, de Syndico non recordatur.

Interrogatus super octavo capitulo dixit, quod ipse *Teodinus* fuit & est Castellanus & communis habitator hujus Castri a VI. annis citra, aliud nescit de isto capitulo.

Inter

Interr. super nono Capitulo dixit, quod si fierent molendina que intendit facere Teodinus in dicto loco, prejudicarent molendinis Berardi & acciperet *bladum*.

Interr. super decimo Capitulo, dixit quod credit, quod si molendina Cannavarie, molendina que intendit facere Theodinus, essent inutilia quia aqua que superaret a dictis molendinis Cannavarie iret per molendina Berardi & ita essent inutilia specialiter in estivo tempore. Interrogatus quomodo scit, dixit quod vidit & scit.

Interrogatus super undecimo Capitulo dixit, quod aqua ipsius Tennacule aliquando esset insufficiens & aliquando sufficiens & aqua que deflueret sive exiret de molendinis Cannavarie derivaretur & derivaret per aliam partem ipsius Tennacule remota ab ipso fossato & molendinis que intendit facere Teodinus.

Interrogatus super duodecimo Capitulo dixit, quod si fierent molendina per Teodinum dampnificarent molendinis predictorum quantum molendinum Teodini vendi possit.

Interrogatus super tertiodecimo Capitulo dixit, quod nisi descenderet aqua seu cursus aquarum vallatorum ipsorum molendinorum, positorum ad insulam & ad Cannavariam ad ipsa molendina que intendit facere Teodinus fierent inutilia & nullius specialiter in estivo tempore. Interrogatus quomodo scit, dixit quod vidit tempore estivo ita mittere aquam per molina Berardi quod non possit *molare*.

Interrog. super decimoquarto capitulo dixit quod terrenum seu solum in quo fossatum factum est per Teodinum, fuit &. est riva & de riva Tennacule & sic publice habitum est in riva Tennacule. Interrogatus quomodo scit, dixit, quod vidit & stetit in dicto terreno. Interrogatus super XV. Capitulo dixit se nihil scire, & de omnibus predictis fuit & est publica vox & fama.

Angelus Venissi testis juratus lectis &c.

Interr. super primo Capitulo dixit, quod Monalductius & Petrus ipsi & eorum antecessores pro parte fuerunt Domini & quasi ejusque totius jurisdictionis & districtus castri Montis S. Johannis: de Tennacula & Riva nescit. Interr. quomodo scit & qui fuerunt antecessores eorum, dixit quod vidit eos dominare castrum pro parte, & antecessores fuerunt isti: Dominus Gibertus, Dominus Paganellus & D. Johannes. Interr. super 2. Capitulo

tulo dixit quod vidit predictos Dominos habere partem in riva Tennacule pro parte eorum sicut alii homines hujus terre : de castro dixit idem quod superius LX. annorum continuato tempore ante factam communantiam & post . Int. super 3. Capitulo dixit quod ipsi habent propria molendina in tennacula, aliud nescit de ipso capitulo . Inter. super 4. Capitulo dixit quod habent partem in molendinis Cannavarie pro parte quam habuit ipse testis, Thomas scilicet medietatem, *Monaldutius* pro parte *Johannis Paganelli* scilicet . . . ipsius patris Johannis, aliud nescit . Interr. super 5. Capitulo si eorum vassalli & eorum Syndicus ipsis Dominis & eorum antecessoribus salvaverunt Tennaculam cum rivis dixit se nihil scire, quia non scit nisi auditu . Interr. super 6. & 7. Capitulo dixit se nihil scire . Interr. super 8. Capitulo dixit quod terrenum seu solum in quo factum est fossatum per Teodinum ante communantiam fuit de districtu *Plaromaldi* set post hujus castri . . . . & Teodinus fuit & est castellanus hujus castri a tempore destructionis *Culmeruli &c.* Interr. quomodo scit ipsum terrenu m fuisse de districtu Plaromaldi ante communantiam dixit quod ap. *rivo tegiano* ultra fuit de districtu Plaromaldi, set post communantiam hujus castri, quia *homines Plaromaldi venerunt ad habitandum* in terra ista tempore cepte communantie sunt XXIIII. anni . Interr. super 9. Capitulo dixit quod si fierent molendina per Teodinum, non prestaret impedimentum molendinis predictorum, quia non possunt habere aliam aquam nisi illam que cadit de molendino Berardi . Interr. super 10. Capitulo dixit quod si refulcentur molendina Cannavarie tota aqua Tennacule iret per fossatum Cannavarie & Berardi, & ita molendina Teodini essent inutilia specialiter in estivo tempore . Interr. quomodo scit, dixit quod non cognoscit quod possit habere tantam aquam ut sufficeret eis molendinis . Interr. super 11. Capitulo dixit quod aqua Tennacule esset insufficiens & minus capax molendinis Canavarie & Berardi & illis que intendit facere Teodinus, & quod aqua que deflueret per fossatum Canavarie non possit reintrare molendina Teodini, quia iret per aliam partem Tennacule . Interr. quomodo scit, dixit quod est pauca aqua Tennacule . Interr. super 12. Capitulo dixit, se nihil scire . Interr. super 13. Capitulo dixit quod si non exiret aqua de molendinis & clusarum Bernardi & fossati Cannavarie molendina, que intendit facere Teodinus essent inutilia & nullius fructus . Interr. quomodo scit , dixit quod non cognoscit quod aliam

aquam possit habere . Interr. super 14. Capitulo dixit quod terrenum sive solum in quo factum est fossatum per Teodinum non fuit nec est riva & de riva Tennacule . Interr. quomodo sciat, dixit quod fuit ipsius testis, habuit, tenuit & laboravit inter se & suos auctores spatio L. annorum & plus ; & de omnibus que dixit fuit & est publica vox & fama .

Johannutius Benedicti testis &c. eorum antecessores habuerunt & tenuerunt ipsum castrum & districtum pro parte eis contingentibus *spatio XXX. annorum* & plus &c. (omissis) . . . pacta habita ab hominibus hujus castri cum D. *Giberto*, *Guilielmo*, *Manerio*, & *Alberto* &c. Interr. quod dampnum, dixit quod de moltura esset dampnum &c. quod aqua ipsius Tennacule esset insufficiens & minus capax molendinis cannavarie, si refulcerentur e molendinis Berardi & molendinis que intendit facere Theodinus specialiter in estivo tempore &c.

Magister Raynaldus Notarius testis j. &c. ut 1. testis . Interr. quomodo scit, dixit quod vidit predictos *stare in jerone* dominare & dominationem facere in dicto castro pro parte eorum & antecessores eorum fuerunt isti : D. *Gibertus*, D. *Paganellus*, & D. *Beraldus*, & pro quanta parte fuerunt Domini, dixit, quod D. Gibertus pater Petri *pro quarta quarte* audivit dici, de Monaldo nescit &c. vidit predictos & eorum antecessores habere, tenere ac possidere castrum & districtum pro parte & vidit homines hujus castri habere molendina in Tennacula & ire cum animalibus in rivis & redire. (super 2. & 3 ut 1. test.) Item de 5. Capit. dixit quod audivit dici quod vassalli eorum dederunt eis partem eorum molendinorum habentium in ipsa tennacula pro libertate & frankitia quam hab eis receperunt &c. &c. & de omnibus que dixit superius, fuit & est publica vox & fama & publica fama est quod ab omnibus hominibus dicitur .

Moricus Martinelli testis &c. &c. (ut primus) interrog. qui fuerunt vassalli eorum, dixit homines hujus castri pro majori parte &c. spatio XXX. annorum continuato tempore ante tempus cepte communantie & consortes fuerunt isti : *Manardinus*, *Guilielmus*, *Johannuctius* & filii Domini *Subberardi* & de tempore communantie dixit quod sunt XX. anni & plus &c. Item de 4. Capitulo dixit quod *Monalductius Thome Mainardini*, & Berardus habent partem fossatio molendinorum cannavarie &c. Item de

de 5. Capitulo dixit quod vidit & presens fuit quod eo tempore quo homines hujus castri & vassalli & eorum Syndicus receperunt & habuerunt libertatem & frankitiam & communantiam ab ipsis Dominis, inter cetera alia pacta omnia que dixit superius & fossatis factis & faciendis ipsis Dominis fore libera & absoluta & salvaverunt & receperunt rivas ipsius Tennacule & Tennaculam cursibus, usibus & juribus omnibus pertinentibus ad dictum castrum &c. Syndicus fuit *Rainaldus Alberti* & factum fuit in jerone in presentia multorum hominum hujus castri & de aliis presentibus & sunt XX. anni & plus &c. . . & Notarius fuit *Magister Jacobus* & ad hec omnia peragenda & promictenda fuit creatus & factus Raynaldus Alberti Syndicus &c. Interr. quomodo scit quod terrenum sit de terreno & districtu hujus castri, dixit, quod scit quia distringitur & judicatur ab hominibus hujus castri etc. Item de XIIII. Capitulo dixit quod terrenum in quo fossatum factum est per Theodinum fuit & est riva & de riva ipsius Tennacule . . Interr. qu. sc. dixit quod vidit & scit &c.

Deutalleve Bonuscanbii testis &c. super 5. Capitulo dixit quod audivit dici quod vassalli eorum ac homines hujus castri & Syndicus salvaverunt & reservaverunt molendina facta & facienda & rivas Tennacule pro molendinis hendificandis ipsis Dominis &c.

Benevenissius Abrae testis &c. dominationem facere vassallis eorum &, precipiebant quidquid volebant &c.

Angelus Bartholomei &c. quod fuerunt Domini de mansis eorum : de ceteris nihil scit.

Albertuctius Vitalis &c. antecessores D. Paganellus, D. Gibertus, & D. Beraldus.

Dopnus Johannes de Sancto Georgio testis habita fide sibi lectis &c. antecessores (ut dixit M. Raynaldus) . . . & vassalli eorum fuerunt isti. *Credo*, *Pasqualis Aczolini*, *Abram & Fulco*, *& Bonajonta* & alii quamplures &c. possederunt & quasi castrum ipsum pro parte cum omnibus jam dictis pertinentibus ad Senaitam hujus castri per tempus XL. annorum & plus. Int. q. sc. dix. quod vidit & presens fuit in contrata, & quam tenutam vidit eos habere, dixit quod vidit eos fructare vassallos eorum, & precipiebant quidquid volebant ipsis vassallis &c. Interr. super 5. Capitulo dixit quod eo tempore quo homines & vassalli de ipso castro, & eorum legitimus Syndicus receperunt & habuerunt franchitiam & liberta-

tem ab ipsis Dominis , & salvaverunt & reservaverunt ipsis Dominis molendina facta & que fieri possent in riva Tennacule posita sub jurisdictione & districtu castri jam dicti & hec predicta de voluntate & consientia hominum hujus castri & Syndico eorum facta fuerunt . Interr. q. sc. dix. quod vidit & presens fuit & in jerone factum fuit de *die Sabbati* & *mense Decembri* in presentia Magistri Jacobi , Raynaldus Alberti, & Magistri Petri &c. sunt xx. anni & plus.

Dompnus *Johannes Scambii* habita fide &c. (ut precedens) . . . sed rivas tennacule ante communantiam tenebant & habebant homines hujus castri sed post communantiam pro parte habuerunt ipsi Domini & homines hujus castri pro parte &c. ad 5um nihil nisi quod stetit cum *Guilelmo in foveis* ipse & alii quam plures, tractaverunt & dixerunt quod ipsi Domini deberent habere molendina & *folla* facta & que fieri possent in dicta tennacula posita in Senaita hujus castri &c. . . . presens fuit quando homines hujus castri dederunt & concesseruut *Guilelmo & suis consortibus* molendina &c. facta & facienda in dictis rivis, rote & rive pro utilitate communis fuerunt reservate in commune, & tote habitationes private publice fuerunt reservata illis habentibus &c.

Gentilis Johannis Morici testis &c. Interr. pro quanta parte ; dixit quod D. Gibertus pro quarta parte . Interr. quid est dictum jurisdictio, dixit quod est illut quod potest homo *facere pacem & guerram* ad suam voluntatem . Item dixit quod *Monalductius babuit de octo partibus unam hujus Castri*, & dominabantur homines hujus castri pro parte pro velle eorum *& districtus hujus Castri* erat *a Tenna usque Salenum &c.* Interr. per quantum tempus habuerunt dominationem, dixit per tempus *XX. annorum ante communantiam &c.* . . . Super 3. dixit quod predicti habuerunt propria molendina in dicta Tennacula ad aquam vivam scilicet D. Gibertus & filius per tempus jam dictum &c. Super 9. Capitulo dixit quod si fierent molendina per Theodinum ad insulam possent dare impedimentum omnibus molendinis eorum habentibus in Tennacula. Interr. quod damnum daret, dixit quod iret & rediret per terram eorum . Item super 10. Capitulo &c. de XI. Capitulo dixit quod aqua Tennacule esset insufficiens omnibus illis molendinis scilicet Canavarie , Berardi & Theodini de mense Junii , Julii , Augusti & Septembris , in aliis temporibus posset sufficere &c. & publica fama dicitur illud quod in tota contrata dicitur .

Do-

Dopnus Ofreductius testis habita fide &c. . . . & antecessores eorum fuerunt D. Beraldus, D. Subberardus & D. Paganellus & D. Gibertus &c. . . . quod vidit ipsos dominare &c. per tempus XXV. annorum ante tempus communantiæ &c. sicut Domini dominantur castrum suum &c. se nihil scire nisi quod Berardus habet molendina ad insulam.

Johannes Jacobi testis &c. Super 3. Capitulo dixit quod ipsi habent propria molendina in Tennacula; est ad insulam cum Berardo nescit si sint communia quia vidit habere & tenere *Guilelmo*, *&* *Johannutio* *&* *Berardo* *&c.* Super XI. Capitulo dixit quod aqua Tennacule esset insufficiens omnibus illis molendinis, scilicet Cannavarie si resulcentur & molendinis Berardi & molendinis que intendit facere Theodinus, Interr. quom. scit, dixit, quod si unus illorum haberet aquam, non posset habere alter. Item de XII. Capitulo dixit quod si fierent molendina que intendit facere Theodinus, dampnificaretur molendinis illorum, sed nescit quantum. Interrog. quod damnum daret, dixit quod auferret ei bladum & aquam. Item de XIII. Capitulo dixit quod si non subtraheretur & derivaretur aqua de molendinis Berardi, molendina que intendit facere Theodinus essent inutilia specialiter in estivo tempore. Interr. q. scit, dixit quod vidit & stetit. Item de XIIII. & XV. Capitulo dixit se nihil scire & de omnibus que dixit, fuit & est publica vox & fama; & publica fama dicitur illut quod ab omnibus hominibus de contrata dicitur, & quam partem vellet obtinere dixit cuilibet in suo jure.

NUM. XI. ANNO 1272. 6. DI SETTEMBRE.

DALLA CIT. SEGRETERIA.

Giacobucio de Lornano riceve per se e per Alberto suo fratello e Balignano suo zio da Ranaldo di Martino certa somma, che questi gli paga per la Communità di Penna, a conto del prezzo del Castello di Colmerulo che i medesimi avevan venduto ad essa Communità.

IN nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti. Amen. Anni Domini sunt MCCLXXII. die VI. Septembris. Indictione XV. tempore Domini Gregorii

rii Pape X. presentibus *Dompno Gentile Presbitero*, *Dopno Ranerio Cappellano S. Venantii*, *Magistro Johanne Mathei Alberti Notario*, *& Domino Innocentio Judice testibus*, *Jacobutius quondam de Lornano* & nunc habitator Castri *Macerate* coram me Notario & testibus suprascriptis recepit a Magistro *Ranaldo Martini* Notario castellano communis Penne S. Johannis, solvente nomine & vice dicti communis viginti quinque libras Vult. de quantitate promissa Ser Jacobutio per commune Penne, & Syndicum communis ejusdem pro se & tanquam procurator *Alberti* fratris sui, & *Baliani* sui patrui recipientibus occasione datii & concessionis, quam ipsi Jacobutius, Albertus & Balianus fecerunt dicto communi Penne, *de Castro Colmeruli*, de quibus vigintiquinque libris Dompnus Jacobutius fecit per se suosque heredes eidem Magistro Ranaldo recipienti pro dicto communi finem, quietem, & refutationem, & pactum de ulterius non petendo predicto communi; & promisit dictus Jacobutius per se suosque heredes eidem Magistro Ranaldo recipienti nomine & vice dicti communis & pro ipso communi, se facturum & curaturum, quod Albertus predictus suus frater, & *Fredericus filius* dicti *Baliani* dictam quietem & refutationem ratam & firmam habebunt adque tenebunt & consentient in omnibus, & singulis supradictis & firmabunt ad sensum sapientis dicti communis & ad requisitionem ejusdem communis seu ejus Syndici sub pena dupli dicte quantitatis, sollempni stipulatione promixa, & ea soluta vel non predicta sint firma, Insuper Fredericus Domini Baliani dicti consensit, ratificavit, & confirmavit dictam quietem & solutionem factam predicto Jacobutio de predictis XXV. libris & in quinquaginta libris quam dictum commune Penne solvit anno elapso, promictens se dictam solutionem, quietem factam rata & firma habere, & contra non venire sub pena dupli dicte quantitatis.

Actum in domo Frederici de Lornano in Castro Penne. Ego Pax Notarius & nunc communis Penne hiis omnibus interfui rogatus scripsi & publicavi.

L. ✠ Signi.

NUM.

NUM. XII. ANNO 1272. 10. OTTOBRE

DALLA STESSA SEGRETERIA.

Segue altro pagamento fatto al medesimo Giacomo e ad Alberto, e Carbone loro fratelli per la stessa cagione dalla Communità di Penna per mezzo di Berarduccio.

IN nomine Patris &c. (ut supra) die X. Octobris intrantis, Indictione XV. tempore &c. presentibus Magistro Benvenixio Notario qui debet se subscribere, Domino Innocentio Iudice, Magistro Jacobo de Tolentino, Ranaldo Marie, Berussio, Johanne Matthei Montonelli, Petro Domini Giberti, Marcutio Domini Marci testibus, Jacobus quondam &c. recepit a Berardutio . . . . Massario communis Penne solvente &c. &c. curaturum quod Albertus frater suus predictus & Carbo frater suus dictam quietem &c. predicta omnia sint firma.

Actum in domo Frederici &c.

Ego Pax &c.

NUM. XIII. ANNO 1273. 2. DI GIUGNO

DALLA MEDESIMA SEGRETERIA

Il Commune di Penna paga a Giovanni di Girardo di Pietro certa somma per l' emenda di alcuni danni a lui recati da Simonetto di Lambertino, e suoi seguaci.

IN nomine Patris &c. anni Domini sunt MCCLXXIII. die II. Junii, Indict. prima, tempore &c. presentibus Domino Innocentio Judice, Magistro Ranaldo Notario, Ranaldo Seanbii, Guilielmo Jacobi testibus; Joannes Girardi Petri fuit confessus & contentus coram me Notario & testibus suprascriptis se recepisse a Johannutio Jacobi Massario communis quin-

quinque libras & XVI. soldos minus II. denarios nomine & vice dicti communis solventis pro Symonicto Lambertini & sequacibus suis pro satisfactione & emendatione dampnorum & injuriarum illatarum & illatorum ab ipso Symonicto & sequacibus suis ipsi Johanni tam occasione captionis quam rerum ablatarum eidem; Renuntians exceptioni non habite, & non recepte pecunie & omni legum auxilio, decretorum & decretalium de quibus omnibus fecit dicto Johannutio recipienti nomine ipsius Symonicti & sequacium ejusdem quietem, remissionem &c. &c. renuntians beneficio nove constitutionis & epistole Divi Adriani & omni legum auxilio.

Actum in domo Frederici &c.

Ego Pax Notarius &c.

NUM. XIV. ANNO 1274. 24. DI GENNAJO

DALLA SEGRETERIA COME SOPRA.

Ultimo e final pagamento della Communità della Penna ai Signori di Lornano, e loro eredi della somma convenuta nella vendita della metà del detto castello di Colmerulo, e rispettiva quietanza di essi Signori a favore della Communità.

IN Dei nomine. Amen. Anni Domini M. CC. LXXIIII. die VIII. exeunte Januario. tempore Domini Gregorii Pape decimi. Indictione secunda. *Jacobutius* Domini *Ufredutii* & *Fredericus Domini Baligani* & Domina *Thomassia uxor* quondam *Alberti Domini Ufreducii* tutorio nomine filiorum suorum & dicti Alberti, scilicet *Baligani*, *Bartolduccii & Phylippi* olim de Lornano, *nunc autem de Macerata* transactionis causa quietaverunt, refutaverunt ac remiserunt per se suosque successores & heredes *Angeluctium Junte* Syndicum Universitatis & Communis Montis S. Johannis et Procuratorem infrascriptorum videlicet *Magistri Petri Notarii*, *Magistri Rainerii Notarii*, *Matthei Carbonis*, *Paganelli Bargagnate*, *Rainaldi Alberti*, *Nicolai Bartholomei*, *Petri Johannis Adjuti*, *Bonijohannis Magistri Venture*, *Gualterii Scambii*, *Raynaldi Baroni*, *Angeli Morici Martini*, *Munaldi Bonuscambii*, *Johannis Girardi*, *Bondini Rotundi*, *Matthei Alberti*, & *Johannis*

nis Nicole de dicto castro Montis Sancti Johannis, de cujus Syndicatu et Procuratione constat, Syndicatorio, & Procuratorio nomine predictorum suorumque successorum & heredum, et etiam nomine suo & nomine omnium aliorum hominum & eorum successorum & heredum de dicto castro Montis Sancti Johannis generalium & specialium recipientem, quicquid & quecumque nunc et in eternum dicere seu petere possent de secentis libris bonorum Vulternatorum; que secente libre per suprascriptos aut aliquorum ipsorum patres et per alios in instrumento promissionis contentos promisse fuerunt sollempni stipulatione predicto Jacobutio filio quondam D. Uffreduccii de Lornano stipulante pro se et *fratribus suis Alberto* & *D. Carbono* et *Baligano patruo suo* et eorum heredibus gestorio nomine, quod predictum commune Montis S. Johannis daret et solveret eis certis terminis, et si non daret, quod ipsi de eorum pecunia dare et solvere eis promiserunt in solidum: quia dictus Jacobutius nomine suo et procuratorio nomine predictorum, Alberti, Domini Carbonis, et Baligani vendidit predicto Communi Montis S. Johannis *medietatem Castri Colmerli* silicet Gironi et Burgi *pro indiviso cum Commune S. Martini* ut in instrumento scripto manu Magistri *Consulis* Notarii et subscripto manu Magistri *Petri* Notarii omnia hec plenius continentur. Pro eo quod predicti Jacobuccius, Fredericus et Domina Thomassia tutorio nomine dictorum suorum filiorum fuerunt confessi et contenti coram me Notario et testibus infrascriptis se a predicto Angeluccio Syndicario nomine predicti castri Montis S. Johannis et a commune ipsius castri de tota quantitate supradicta secentarum librarum esse plenarie ac integraliter satisfactos et bene solutos. Renuntiantes exceptioni non solutarum, non numeratarum, non receptarum et non habitarum dictarum librarum et beneficio nove constitutionis et Epistole Divi Adriani, et omni legum auxilio et decretorum ac decretalium suffragio. Quod quidem instrumentum suprascriptum et preceptum quod habebant de dicta quantitate restituerunt eidem Syndico coram nobis infrascriptis pro vanis, cassis et cancellatis et ipsum instrumentum et preceptum et omnia alia instrumenta et precepta que de predictis apparerent promiserunt habere pro vanis, cancellatis, irritis et cassis et nullius valoris, et eis ulterius non uti, absolventes omnes et singulos suprascriptos per Aquilianam stipulationem, et omnino liberantes eosdem per exceptilationem. Et omnia dampna et expensas que et quas dictum commune

mune Montis Sancti Johannis vel Syndicus ejus vel aliquis alius nomine alicujus suprascriptorum fecerint vel substinuerint in Curia et extra et omni loco predictis supradicti Jacobuccius et Fredericus per se et suos heredes et Domina Thomassia tutorio nomine dictorum filiorum suorum promiserunt eidem Syndico stipulanti pro ipso communi et predictis omnibus integraliter reficere. Nec contra predicta vel aliquid de etc. sub pena dupli etc. que pena totiens etc. et sub obligatione suorum bonorum. Actum in *Macerata* in domo dicti Jacobuccii. Testes *Guilielmuccius Babbi Domini Scanbii*, *Aldrevandinus D. Paganuctii*, *Aczonus de Monte S. Martini*, *Monaldus Jacobi Johannis* de Monte S. Martini, *Munalduccius Corradi de Castro Veteri*, et Magister *Orandeus* Notarius qui se subscribere debet, vocati et rogati fuerunt.

Ego Firmanus Notarius de Macerata rogatus scripsi et publicavi.

NUM. XV. ANNO 1276. 11. DI MAGGIO

DA ESSA SEGRETERIA

Gioannuccio, e Pietro del Sig. Giberto vendono al Commune della Penna la metà del castello, della torre, e di tutte le possidenze, diritti, e ragioni ec. ai medesimi appartenenti del castello di Agello, e la Communità vice versa si obbliga allo sborso del prezzo convenuto, e accorda loro varie esenzioni, e privilegj.

HEc est copia cujusdam instrumenti scripti et publicati manu *Magistri Thome* Notarii, cujus tenor talis est:

In Dei nomine. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo LXXVI. Indictione IIII. die XI. Maii, Tempore Domini Innocentii Pape V. *Blaxius Benvenuti* Syndicus communis Castri Penne S. Johannis, ad hoc specialiter constitutus nomine et vice dicti communis fecit ac prestitit *Johannutio & Petro Domini Giberti* pro se suisque liberis et heredibus recipientibus immunitatem, libertatem, et exemtionem realem et personalem perpetuo valituram ab omni prestatione, datione et factione dativarum impositarum et imponendarum per commune Castri Penne, et generaliter

ab

ab omnibus et singulis honeribus, ossequiis et servitiis pro communi et per commune predictum faciendis quacumque de causa : promictens dictus Syndicus nomine et vice dicti communis predictis Johannutio et Petro pro se suisque filiis et heredibus stipulanti, semper et perpetuo ipsos Johannutium et Petrum filios et heredes ipsorum utriusque sessus usque infinitum manutenere, gubernare, ac servare immunes, liberos et exemtos ab omnibus et singulis honeribus, ossequiis et servitiis supra dictis in personis et rebus ipsorum presentibus et futuris, nec eos occasione predictorum ipsorum nec eorum heredes aliquatenus molestabit nec molestare permictet ab alico Rectore vel officiali dicti communis qui pro tempore erit iu regimine vel in officio dicti castri, ita quod ad prestationem, dationem et factionem predictorum honerum, ossequiorum, et servitiorum regalium vel personalium vel alicujus ipsorum predicti Johannutius et Petrus, eorum filii, vel heredes ipsorum nullo modo in posterum compellentur. Item promisit dictus Syndicus nomine & vice dicti communis predictis Johannuctio & Petro pro se & eorum heredibus stipulant. ipsos & quemlibet ipsorum & heredes heorum juvare, manutenere, tueri, defendere ac gubernare juxta posse communis contra omnes & singulos volentes ipsis inferre vel aliquam injuriam inrogare, tanquam alios castellanos & habitatores dicti castri in personis & rebus pro eo quod dicti Johannutius & Petrus se & sua, que habent in castro & districtu *Agelli* supposuerunt & summiserunt jurisdictioni castri Penne & etiam quia jure proprio vendiderunt & tradiderunt dicto Syndico nomine & vice dicti communis recipienti medietatem totius Podii Agelli cum medietate turris in dicto Podio stantis cum fossis, retrofossis, ripis, & munitionibus dicto castro vel podio pro dimidia parte spectantem, & etiam *rotas & pascua justa Tennam & Salinum* ut costat, & apparet publico documento scripto manu mei Notarii infrascripti pro pretio quinquaginta libr. Vult. & pro eo; quod dictus Johannutius & Petrus pro se & eorum heredibus titulo donationis pure libere ac singulariter inter vivos dicto Syndico nomine & vice dicti communis recipienti donarunt totum illud quod ultra dictum pretium dicte res valerent & omne jus omnemque actionem realem & personalem, utilem, & directam, quod & quam habent vel habere possent in rebus predictis occasione majoris valoris & alia quacumque de causa. Que omnia & singula dictus Johannutius & Petrus fecerunt dicto Syndico nomine & vice dicti

dicti communis recipienti coram me Notario & testibus infrascriptis. Quam libertatem, immunitationem & exemptionem & omnia & singula que superius continentur, promisit dictus Syndicus nomine & vice dicti communis predictis Johannutio & Petro pro se & eorum heredibus stipulanti rata & firma perpetuo habere atque tenere & omnia dampna & expensas litis ac interesse que & quas fecerint vel sustinuerint predicti Johanutius & Petrus vel eorum heredibus in judicio vel extra judicium pro predictis liberalitate, immunitatione & exemptione & omnibus & singulis infrascriptis actendendis & observandis integraliter reficere & resarcire, nec contra predicta vel aliquid de predictis per se vel alium vel alios aliquando facere vel venire occasione aliqua vel exceptione juris vel facti, solemnitat. sub pena V$^{c.}$ lib. Vult. a dicto Syndico nomine & vice dicti communis predictis Johanuctio & Petro pro se & heredibus eorum solempni stipulatione promissa. Hoc acto specialiter inter eos, quod dicta pena totiens petatur & peti possit. exigatur & exigi possit, in omnibus & singulis Capitulis supradictis, cotiens contraventum fuerit in omnibus & singulis capitulis memoratis & petitio unius pene seu exactio alterius pene petitionem vel exactionem non tollat & ea soluta vel non predicta omnia & singula rata sint & firma.

Actum in Castro Penne in loco fratrum presentibus *Domino Placentino de Offida Judice*, *Magistro Ventura de Massa Notario*, *Magistro Petro Berardi Notario*, *Magistro Raynaldo Notario*, *Raynaldo Alberti*, *Matheo Alberti*, *Johanne Petri*, & *Johanne Sacunelle*.

Ego *Thomas* Notarius rogatus scripsi & publicavi.

Et ego *Johannes Johannutii de Penna S. Johannis* Imperiali auctoritate Notarius prout in originali instrumento predicto inveni, ita hec fideliter & per ordinem scripsi, trascripsi & exemplavi nil addens vel minuens fraudulenter nisi forte puntum vel silabam per errorem per qua sententia non mutatur nec variat intellectus, quam copiam ad dictum originale una cum *Cicco Nicolutio de Gualdo* & modo habitatore Civitatis Firmi Notario diligentius ascultavi, & quia utrumque concordare inveni, ideo mandato licentia, & auctoritate sapientis viri *Domini Johannis de Vntirampn.* Judicis civilium in Anconitana Marchia generalis in publicam formam redegi, qui suam & dicte curie auctoritatem interposuit & decretum sub annis Domini MCCCLVI. Indictione IX. tempore Dñi Innocentii Pape VI. die XIIII. men-

mensis Maii. Actum in Civitate Firmana, in domo publice audientie curie generalis posita juxta vias & alios fines presentibus *Domino Baccalario Massi de Molliano*, *Domino Nallo Nuctii de Monte Vlmi*, *Cicco Vannis de S. Genesio & Nicoluctio Magistri Raynaldi de Gualdo* & modo habitatore Civitatis Firmi.

Signum Notarii.

NUM. XVI. ANNO 1280. 15. DI MAGGIO

DALLA MEDESIMA SEGRETERIA.

Il Vicario, e il Giudice generale della Marca fa intendere al Giudice della Curia Farfense, che la terra della Penna non è compresa nella sua giurisdizione.

IN nomine Domini Amen. Sub anni Domini a Nativitate MCCLXXX. Indictione VIII. die XV. Maii Pontificatus Domini Nicolai Pape III. anno tertio.

Comparente in judicio coram *Domino Albertino* Curie Notario de Mediolano Vicario & vicem gerente *Domini Jacobi de Tolentino a fluminibus Salini*, *Tenne & Tennacule usque ad partes Regni Judicis Curie generalis*, *Magistro Angelo Rogerii* Syndico communis castri Penne Montis S. Johannis Syndicario nomine ipsius, Quoddam consilium sub forma licterarum sigillatarum sigillis Venerabilis Domini spiritualis & Domini *Thomasii de Fulgineo* Judicis Generalis Marchie idem Syndicus obtulit formam continens in hec verba: Discreto viro *Domino Jacobo Magistri Bartholomei de Tolentino* Judici Curie a Tenna & Tennacula usque ad partes Regni. Magister *Petrus Alafredi* Vicarius & *Thomas de Fulgineo Judex* in Marchia generales, Salutem & dilectione sinceram. Visis nostre commissionis licteris, visis etiam licteris Domini Marchionis directis condam Domino *Masseo* precessori vestro, viso etiam quod Dominus Masseus eandem concessionem jurisdictionis habuit quam vos habetis. Visis etiam licteris directis communi de Penna S. Johannis per Dominum Marchionem continentibus quod facta inquisitione per Dominum Marchionem dictum commune & homi-

homines de Penna non debebant coram vestris precessoribus conveniri, quam quidem inquisitionem ego Magister Petrus Vicarius predictus feci de mandato predicti Domini Marchionis, vobis scribimus, quod predicti commune & homines de Penna non tenentur sub vestro examine respondere, nec vos potestis in aliquo procedere contra ipsos. Datum Macerate XIII. die Maii Indictione VIII.

Actum ad bancum juris in S. Victoria presentibus Dominis Thoma & Branca de S. Victoria judicibus, Johanne Suppi & Nicolao Notario & aliis testibus rogatis.

L. ✠ S.

Ego Benvenutus de Monte Boddo auctoritate apostolica publicus Notarius constitutus & nunc Curie in jurisdictione prefata cum judice supradicto, predictis interfui, rogatus scripsi & in publicam formam reduxi.

NUM. XVII. ANNO 1281. 4. DI MARZO

DALLA MEDESIMA SEGRETERIA

Altra dichiarazione sullo stesso oggetto del Rettore generale della Marca.

IN Dei Nomine Amen. Anni Domini MCCLXXXI. Indictione VIII. die IIII. intrante Martio, tempore Domini Martini Pape quarti anno primo. *Magister Jacobus Bonaventure* de Penna Notarius, Syndicus Communis Penne S. Johannis syndicario nomine presentavit licteras Domino *Jacobo* Judici Curie generalis in Abbatia pro parte Venerabilis Patris Domini Bernardi Abbatis Montis Majoris in Anconitana Marchia Rectoris, quarum tenor talis est. *Bernardus Abbas Montis Majoris Marchie Anconitane Rector*, discreto viro Domino Jacobo de Tolentino Judici nostro a Tenna & Tennacula usque ad fines Regni salutem in Domino. Volumus & presentium vobis tenore mandamus, quatenus universitatem, commune & homines singulares castri Penne S. Johannis ad vestrum venire examen nullatenus compellatis nec contra eos modo aliquo procedatis, prout instrumento consilii a Magistro Petro Alafredi Vicario nostro super spiritualibus dati manu Benvenuti de Monte Bodio Notario nostro nobiscum con-

fecto

fecto vobis ostenso videritis contineri. Data Ancone die xx. primo Februarii sede Apostolica Pastore vacante.

Actum in Castro S. Victorie in domo ubi dictus Dominus Jacobus Judex morabatur & jus reddebat, in presentia *Magistri Albertini Notarii Curie*, *Rainaldi Morici de dicta Terra S. Victorie*, *Bosi Attini de Castro Smundi*, & *Branke Rainalductii*.

Ego *Bartholomeus* Notarius rogatus scripsi & publicavi.

L. ✠ Signi.

NUM. XVIII. ANNO ISTESSO 12. DI GIUGNO

DALLA SEGRETERIA COME SOPRA.

Segue una simile dichiarazione di altro Rettore della Marca.

IN Dei nomine Amen. Anni Domini MCCLXXXI. Indictione IX. die XII. Junii, Pontificatu Domini Martini Pape quarti; actum in castro S. Victorie, presentibus *D. Thoma Johannis*, *Frederico Domini Vinciguerre*, & *Magistro Andrea gentilis Notariis testibus*. *Magister Angelus Rogerii* de Penna S. Johannis Syndicus communis & universitatis dicti castri Penne S. Johannis Syndicario nomine ipsius presentavit Domino *Brance Giraldini* Vicario & Vicem gerenti *Domini Bartholomei de Monteflascone Judicis Curie a fluminibus Salini*, *Tenne & Tennacule usque ad partes Regni* in domo ipsius Domini Brance ubi residentiam facit dictus Judex ad reddendum jura pro curia omnibus volentibus, licteras sigillatas Sygillo Domini Marchionis de cera Rubea quarum tenor talis est. *Amelius de Agrodo*, *Dominus Curbani Marchie Ancone*, *Masse Trabarie*, *Civitatis*, *districtus Urbini Rector*. Discreto Viro Judici Bartholomeo de Monteflascone judici suo generali a fluminibus Salini, Tenne & Tennacule usque ad partes Regni Salutem & sincere dilectionis affectum. Pro parte universitatis hominum Penne S. Johannis fuit nuper in nostra Curia expositum coram nobis, quod vos castrum ipsorum contra justitiam & anticam consuetudinem jurisdictioni per nos vobis decrete procedatis in suorum hominum prejudicium. Quia igitur per licteras Venerabilis patris *Domini Bernardi Abbatis*

tis Montismajoris nostri in officio predecessoris in nostra presentia presentatas plenarias vidimus, quod predicta terra Penne non debet jurisdictioni vestre subjacere, volumus, & vobis presentium tenore mandamus, quatenus homines ipsos ad respondendum & parendum coram nobis ratione dicte jurisdictionis vestre deinceps nullatenus compellatis, nisi vobis super hoc aliud mandaremus. Costet etiam vobis quod Syndicus dicte terre Penne juravit in presentia nostra mandata & fidelitatem Ecclesie, prout juramentum ipsum alii Syndici prestiterunt. Datum Tolentini IX. Junii IX. Indictione sub pon . - . .

Et ego Johannes Suppi Notarius a dicto Syndico rogatus ut supra legitur, scripsi & publicavi.

L. ✠ Signi Notarii.

NUM. XIX. ANNO 1284. 19. DI MARZO

DALLA MEDESIMA SEGRETERIA.

Filippuccio del Sig. Giacomo vende alla Communità della Penna ogni diritto, e pretenzione, che aveva nella rocca, casareno, cassaro &c. di Penna, non meno che nel Mercatale e Castello di Agello.

IN Dei nomine Amen. Anno Domini MCCLXXXIIII. XIII. exeunte Martii *Philipputius D. Jacobi* de castro Penne S. Johannis vendit M. Martinelli Syndico omne jus, actionem, jurisdictionem quam ipse Philipputius habet & actenus habuisset in Rocca, Casarino, Cassaro sive recepto & barbacano existente olim in dicto castro Penna & jus contra universitatem occasione Salarii potestarie sue vel predecessorum suorum in dicto castro & jus in *Mercato sive Mercatale Agelli* & jus in rivis, pratis & cursibus aquarum in toto territorio castri Penne, reservatis juribus in molendinis, sitis molendinorum & cursibus aquarum que fuerunt olim in riva & districtu dicti *castri Agelli* videlicet in flumine Tenna, & omne jus in castro sive castellare Agelli & in burgo & in turre & casareno ibidem existentibus pro parte sibi contingenti, & juspatronatus & jus eligendi & nominandi Cappellanum & Rectorem quod ipse habet in Ecclesia sive

cap-

cappella S. Petri ibidem existenti & sylvas & terras positas in loco qui dicitur *advivatu* juxta Marcuctium Cerescie & terram Jacobutii Scambioli & flumen Tenne &c. & terras, rotas, & sylvas & prata quas ipse habet in pertinentiis dicti castri a sole juxta flumen Tenne & juxta terram *Berardi Johannuctii* & terram filiorum *Rainaldi Thebaldi &c.* & sylvas, & terras, quas ipse habet in pertinentiis ipsius castri Agelli a borea juxta flumen Salini, & sylvas *Berardi Johannuctii* & sylvam filiorum D. *Guberti &c.* & omnes alias terras, sylvas &c. *in senaitis & districtu* dicti castri Agelli a loco qui dicitur *Cartraprano* infra versus dictum castrum Agelli, preter & excepta terra quam habet in *Prozano* juxta terram filiorum *Thomascii Menardini*, viam & alios fines ad habendum &c. pro 40. lib. remisit etiam Syndico, quidquid juris haberet de destructione domorum & aliorum dampnorum datorum ipsi Philipuctio vel predecessoribus suis in dicto gerono, recepto & barbacano & aliis rebus usque in odiernum diem que omnia &c. sub pena CCCCC. lib.

Actum in palatio dicti communi press. Mag. *Petro Berardi*, *Mag. Angelo Medico*, *Dopno Gentile Cappellano S. Johann.*, *Gentiluctio Johannis Morici*, *Mag. Rainaldo Not. Johanne Feste &c.*

Ego Amator Jacobi Notar. &c.

NUM. XX. ANNO 1284. 13. DI OTTOBRE

DALL' ARCHIVIO SEGRETO DI FERMO NUM. 79.

Rainalduccio, Gualtiero, e Ottaviano del Signor Rinaldo di Brunforte, anche per Corrado loro fratello cedono i loro Vassalli, che erano passati ad abitare nel territorio della Penna, ai Pennesi con promesse di non molestarli &c. e con varie condizioni, e si rimettono scambievolmente le ingiurie, e i danni fattisi in addietro per causa di essi Vassalli trasferitisi alla Penna.

IN Dei nomine Amen. Anno Domini MCCLXXXIIII. Indictione XII. die XIII. Octubris tempore Domini Martini PP. IIII. Nobiles viri *Raynalduccius*, *Gualterius*, *& Octavianus Domini Raynaldi de Brunforte* pro se, & procuratorio nomine Domini Corradi fratris eorum bona eorum plana libera & spontanea voluntate, non vi, non metu, nec dolo inducti &

coapti (coacti) jure proprio vendiderunt, tradiderunt & concesserunt Magistro *Jacobo Bonaventure* Syndico communis *Penne Sancti Johannis* Syndicario nomine dicti communis & universitatis recipienti & stipulanti pro ipso communi & specialibus personis dicti communis, & pro omnibus quorum interest vel intererit, *Jacobum Martini*, *Johannem Amate*, *Gentilem Jacobi Gratiani*, *Petrum Johannis Magne*, *Jacobuctium Marsangiani*, *Marcucium Gentilis Dompni Marci*, *Jacobum Baroni*, *Giebbenne & Gerarduciam Gerardi Acti* olim de Castro Smundi, & nunc habitatores castri Penne: *Accurrimbonam Venture*, *& Firmanam Ruggerii* olim de Cardine: *Raynerium Synibaldi*, *Johannem Gerardi Alberti Tebaldi & Stabilem de Gualdo* eorum vassallos pheudatarios, spenatos, agricolas, censitos, vel ascriptitios, glebanarios & qualitercumque eis essent obligati, vel alteri eorum; dantes, & concedentes & mandantes pro se & procuratorio nomine dicti Dñi Corradi fratris eorum dicto Syndico nomine dicto communis recipienti & stipulanti, & nomine specialium personarum dicti communis omne jus, omnemque actionem realem & personalem, utilem & directam, mixtam, competentem & competituram eis vel alteri eorum in predictis vassallis, seu pheudatariis vel spenatis, vel agricolis, vel censitis, vel abscriptitiis, vel glebanariis in predictis hominibus & mulieribus & in bonis, que ipsi homines & mulieres superius nominati habent vel tenent & habere possent & in futurum acquirere in dicto castro Penne & suo territorio & districtu vel alibi ubicumque, excepto de his que habent vel habuerunt vel tenuerunt in castro *Gualdi & Cardinis*, *Scliti*, *& Castri Smundi*, *Sarnani* & aliis castris seu villis predictorum nobilium & in districtu, territorio, & Synaitis cujuslibet predictorum castrorum & villarum. Et dederunt & tradiderunt & concesserunt predicti Raynalducius, Gualterius, & Obtavianus per se suosque heredes & procuratorio nomine dicti Domini Corradi dicto Syndico pro dicto communi & specialibus personis dicti communis recipienti & stipulanti liberam licentiam & potestatem sua auctoritate absque curie reclamatione intrandi tenutam & possessionem predictorum omnium hominum & mulierum & bonorum eorum que habent in castro Penne & suo districtu vel alibi, exceptis de his que habent vel habuerunt vel tenuerunt in castro Gualdi, Cardinis, Scliti, & castri Smundi, Sarnani & aliis castris seu villis predictorum nobilium & in districtu, territorio & Synaitis cujuslibet predictorum castrorum & villarum, & quousque di-

dictam tenutam intraverit, constituerunt se nomine dicti Syndici & communis & specialium personarum dicti communis tenere & possidere, & si quam possessionem vel tenutam vel detentionem dictum commune vel speciales persone dicti communis haberent de predictis vel aliquibus predictorum eidem Syndico &c. confirmant & ratificant, dantes & concedentes predicti Raynaldutius Gualterius & Obtavianus pro se & procuratorio nomine dicti D. Corradi & eorum heredibus & successoribus dicto Syndico &c. liberam licentiam & potestatem dictos homines & mulieres alienandi, vendendi, permutandi, affrancandi & liberandi secundum velle dicti commnnis & conducendi & retinendi ad habitationem & jurisdictionem & incolatum dicti castri Penne & ejusque territorii & districtus cum bonis & possessionibus que ipsi vel ipse habent & tenent in castro Penne & ejus territorio & districtu & alibi ubicumque concessis supradicto Syndico, & non exceptatis a predictis nobilibus. Et fecerunt predicti Raynalductius &c. predicto Syndico &c. finem & quietationem &c. & pactum de ulterius non petendo aliquod servitium, obsequium sive debitum reale vel personale vel mixtum eis vel alteri ipsorum competens vel competiturum contra predictos homines & mulieres &c. Et promiserunt predicto Syndico &c. quod predictos homines & mulieres &c. non dederunt &c. nec alienaverunt nec eorum bona supra concessa dicto Syndico nec jus quod habebant in ipsis in totum vel in partem, nec dabunt, nec concedent, nec alienabunt in futurum, & si appareret contra factum esse vel fuisse &c. promiserunt per se &c. dicto Syndico &c. dictum commune & speciales personas dicte terre perpetuo conservare indempnes tam de sorte quam de dampno, & omni suo modo esse & antistare defendere, auctorizare & in pace ponere predictos homines & mulieres & eorum bona superius ab ipsis dicto Syndico concessa contra omnem hominem &c. & suscipere in se judicium ante &c. & reficere dampna omnia & expensas &c. credendo simplici verbo Syndici &c. sub pena mille Marcharum argenti sollempniter a parte parti promissa & stipulata. Et nihilominus predicti Raynaldutius, Gualterius & Obtavianus per se &c. promiserunt dicto Syndico nomine &c. dare libertatem & facere franchitiam omnibus hominibus & mulieribus superius nominatis volentibus recipere libertatem usque ad annnm unum completum & facere & curare, quod sui vavassores eis subjectos per se suosque heredes & successores qui habent aliquod

jus vel habere contendunt in predictis hominibus & mulieribus superius nominatis facere libertatem & franchitiam, & dare volentibus recipere usque ad annum ad sensum sapientis illius qui recipere voluerit libertatem ita tamen quod ille qui recipiet libertatem & franchitiam teneatur & debeat dare, quietare & remittere, & det & quietet & remictat per se suosque heredes & successores predictis Raynalducio, Gualterio, & Octaviano pro se & Domino Conrado & eorum heredibus & successoribus recipientibus totum mansum & territorium & tenimentum possessiones & bona que & quos, quas & que predicti homines & mulieres vel alter ipsorum qui reciperet vel recipere vellet libertatem, habent in castro Smundi, Gualdi, Cardinis, Scliti & eorum sinaitis & territoriis & districtu vel alibi in eorum castris & villis & sinaitis predictorum castrorum & omne jus & actionem quod & quam ipsi habent vel habuerunt in dictis mansis & tenimentis, territoriis & possessionibus cum pene promissione ad sensum sapientis dictorum nobilium vel heredum & successorum ipsorum: Hoc excepto salvo & reservato inter ipsas partes, quod si aliquis vel aliqui predidictorum hominum & mulierum qui non reciperent libertatem vel recipere nollent a predictis Dominis vel eorum heredibus &c. & non quietarent vel quietare nollent usque ad dictum tempus in dictis possessionibus, mansis, & tenimentis & bonis quas &c. tenent &c. in castris Gualdi &c. & in aliis villis &c. sub dominio & sengioria dictorum nobilium & suorum antecessorum, darent dampnum vel molestarent dictos nobiles Raynalducium &c. vel eorum laboratores vel alios ab eis causam habentes de jure vel de facto usque in quantitatem V. solidorum & hoc probaretur per duos ydoneos & legitimos testes, quod predicti Raynalducius &c. habeant recursum contra ipsum vel ipsos qui predicta committerent & bona ipsius exceptis bonis, que commune Penne dedit vel dedisset illi vel illis qui predicta dampna facerent, & quod possint ipsi & eorum heredes &c. illum vel illos qui predicta damna committerent & eorum bona exceptis his que commune Penne dedit vel dedisset, convenire, vendicare & tractare in curia & extra sicut poterant ante tempus presentis contractus, & sint predicti predicta dampna committentes in eodem statu, in quo erant ante tempus presentis venditionis & contractus non obstante ipsa venditione & traditione, concessione, & quietatione dicto communi vel dicto Syndico ejus facta de illo vel illis qui predicta dampna committerent, & non obstan-

obstante si dictum commune vel ejus Syndicus vel &c. liberaret vel affrancaret vel liberaverit &c. illum vel illos qui predicta dampna committerent in dictis terris & possessionibus, & habeatur pro infecta dicta venditio, traditio, concessio & quietatio facta dicto Syndico de illo vel de illis qui predicta dampna commicterent, salvo semper quod possint habitare in castro Penne & ejus districtu.

Item predicti Raynalducius, Gualterius & Obtavianus per se suosque &c predicto Syndico pro se &c. *Deutallevem Guilelmi de Sclito*, *Jacocobum*, *Bonsinnum*, *Petrum*, *Benedictum*, *& Guilelmum ejus filios*, *Boncosillium Vitalis de Sclito*, *Blaxium*, *Munaldum & Johannem Pellis olim de Sclito*, non inquietare, non molestare per se nec per alios nec eorum bona que nunc habent tenent vel possident vel in futurum aquirere poterunt in castro Penne ejusque territorio & districtu, vel alibi ubicunque exceptis hiis bonis que ipsi habent vel tenent & habuerunt vel tenuerunt vel eorum antecessores sub eorum dominio & sengioria in castro Smundi, & in castris Cardinis, Gualdi, Sarnani, Scliti & in aliis castris & villis, dictis nobilibus olim subjectis & eorum antecessoribus & sinaitis dictorum castrorum & villarum.

Item predicti nobiles Raynalducius &c. per se suosque &c. dederunt &c. predicto Syndico pro se &c. eodem die post liberationem & affrancationem & libertatem datam & concessam infrascriptis hominibus & mulieribus ab ipsis Raynalducio &c. Videlicet *Blaxium Benvenuti*, *Boncambium & Johannem Deutajude*, *Jacobum Ferronis de Cardine*, *Benentendum Guerrucii*, *Benvegniatem*, *Franciscum & Petrum Jacobi Bonensengie*, *Palmerium Clementis*, *& Guilelmum Copzioni*, *Jacobum Vallientis*, *Jacobum Gentilis Copzii*, *Johannem Morici Berardi*, *Julianum & Johannem Angeli Baroni*, *Franciscum & Jacobum Bartholomei Blaxii*, *Jacobutium Jacobi Benvenuti*, *Vitalem Benvenuti*, *Magistrum Jacobum*, *Constantinum*, *& Raynaldum Gentilis Curtupassi*, *Jacobum & Franciscum Dompni Gualterii*, *Gualterium Recuperati*, *Trasmundum Gentelucii*, *Dominicum*, *& Jacobutium Johannis Marie*, *Valiantem*, *Conradutium & Aldisiam filios Mancini Pape*, *Gentilem Jacobi Petri*, *Johannem Raynaldi Alberti*, *Deutesalvem Mathei*, *Angelutium Berardi*, *Gelucium Bonaventure*, *Johannucium*, *Compangionum*, *& Franciscum Johannis Bonomi de castro Tsmundi*, *Magistrum Ruggerium & Gentilem Scambii*, *Matheum Adginati*, *Angelum Jacobi Melli*, *Johannucium*, *Vitalem*,

lem, *Bonaventuram & Jacobucium Munaldi Beccasalis*, *Gualducium Gise*, *Gerardum Petri Guillelmi*, *Marcucium Blaxii de Gualdo*, *Meccum & Compangionem Alberti Cincii*, *Venturam & Berardum Jamantis Mathei Mecci*, *Blançonum Raynaldi Venantii*, *Johannem Andriane de Cardine*, *Munaldum & Matheum Angelucie de Senano*; ad perpetuam habitationem & incolatum & jurisdictionem dicti communis cum omnibus eorum bonis, que nunc habent & tenent in castro Penne ejusque territorio & districtu vel alibi ubicumque vel in futurum acquirere poterunt exceptis bonis & possessionibus si quas habent vel habuissent predicti homines & mulieres vel eorum antecessores vel alter ipsorum sub dominio & sengioria dictorum nobilium in castro Ysmundi, Gualdi, Cardinis, Sarnani, Scliti, eorumque territorio & districtu & in aliis castris & villis, subjectis olim predictis nobilibus & sinaitis predictorum castrorum.

Dantes & mandantes & concedentes dicti Raynalducius &c. predicto Syndico nomine dicti communis & specialium personarum dicti communis & pro omnibus quorum interest vel intererit recipienti & stipulanti liberam licentiam & potestatem ducendi & retinendi dictos homines & mulieres & singulos ad habitationem & incolatum dicti castri Penne ejusque districtus & ad jurisdictionem dicti castri, & abdicantes & removentes a se omnem potestatem & jurisdictionem si quam haberent in predictis vel aliquo predictorum, & dederunt predicti Raynalducius, Gualterius & Obtavianus per se suosque heredes & successores & procuratorio nomine dicti Domini Conradi, & quietaverunt & remiserunt dicto Syndico pro se suisque successoribus & nomine dicti communis & specialium &c. omne jus omnemque actionem realem & personalem, utilem & directam & mixtam, quod & quam ipsi habent vel habere possent in dictis hominibus & mulieribus vel aliquo ipsorum occasione servitii obsequii vel alia de causa. Promittentes, quod jus quod habent vel habuerunt in eis, alicui vel aliquibus non dederunt nec concesserunt nec dabunt nec concedent, & si appareret contra factum fuisse vel facere, promiserunt dictum commune & speciales personas dicte terre & ipsos perpetuo conservare indempnes tam de sorte quam de dampno & omni interesse.

Et promiserunt predicti Raynalducius &c. per se &c. & procuratorio &c. predicto Syndico pro se &c. facere & curare, quod Vavassores eorum eis subjectos liberent, quietent & affranchent, & libertatem concedant

cedant ad sensum sapientis eorum, qui recipient libertatem; omnes & singulos supradictos, in quo vel quibus aliquod jus habent vel habere intendunt ad voluntatem & requisitionem illius, qui libertatem vellet sub dicta pena, & eorum bona, que ipsi qui libertatem petent, habent & tenent in castro Penne ejusque territorio & districtu & alibi ubicumque in futurum acquirere poterunt exceptis hiis que predicti homines & mulieres habent & tenent, & habuerunt & tenuerunt sub dominio & sengioria dictorum Nobilium in castris Gualdi, Cardinis, Castri Smundi, Sarnani, Scliti, eorumque territorio & districtu & in aliis castris & & villis olim subjectis dictis nobilibus vel antecessoribus eorum, & sinaitis dictorum castrorum & villarum.

Predicta promiserunt dicti Raynalducius &c. dicto Syndico pro se &c. legitime defendere, antistare, auctorizare contra omnes personas, ante litem, in lite, & post litem, & omnia damna & expensas reficere in curia & extra, credendo de hiis simplici verbo dicti Syndici & specialis persone dampnificate absque alio onere probationis.

Item predicti Raynalducius &c. promiserunt & convenerunt dicto Sindico pro se &c. non recipere nec retinere nec etiam receptare in Castro Gualdi & ejus districtu vel alibi ubicumque in eorum terris, castris, villis & territoriis & ubicumque ipsi habent vel habere possent jurisdictionem vel dominium, aliquem vel aliquos de predictis hominibus & mulieribus & de aliis habitatoribus vel castellanis nunc vel in futurum vel exbanditis nunc vel in futurum dicti castri Penne, vel de ipso castro & Rectore dicti castri contra voluntatem dicti communis.

Item predicti Nobiles Raynalducius &c. per se &c. fecerunt predicto Syndico pro se &c. nomine dicti communis & nomine specialium &c. finem & quietationem, absolutionem & liberationem & pactum de ulterius non petendo & de non molestando dictum commune vel speciales personas dicti communis, vel Rectores olim ipsorum vel ipsorum sequaces de dampnis, injuriis datis, illatis, perpetratis, & de omnibus rebus ablatis in castro & de castro Smundi, Cardinis, Gualdi, & generaliter de omni injuria, dampno, dampnis, offensis, datis, factis, illatis, & perpetratis, & de omnibus rebus male ablatis, per commune Penne, seu speciales personas dicti castri & per omnes alios sequaces vel Officiales vel Rectores quondam dicti castri Penne vel mandato dicti communis vel aliter in bonis

nis olim domini Raynaldi de Brunforte patris eorum, & ipsorum Nobilium, rebus & bonis, possessionibus & personis, & suorum antecessorum & eorum vassallorum & eorum antecessorum hactenus hucusque quocumque modo vel causa qualitercumque & ubicumque.

Et predicta promiserunt dicti Nobiles per se & procuratorio nomine dicti D. Conradi dicto Syndico stipulanti &c. facere & curare, quod vassalli ipsorum facient similem quietationem & absolutionem per se & eorum heredes dicto Syndico pro ipso communi recipienti & stipulanti, & specialibus personis dicti communis, & fecerunt & fieri facere promiserunt dictam quietationem &c. de predictis ut supra dictum est predicto Syndico nomine &c. quantum ad animam & quantum ad corpus.

Item predicti nobiles Raynalducius &c. per se &c. promiserunt predicto Syndico pro se suisque &c. non molestare, nec litem vel questionem vel controversiam inferre vel inferri facere de jure vel de facto dicto communi, vel specialibus personis dicti communis vel ejus Syndico de personis, bonis, & possessionibus, rebus & jurisdictionibus, & de omnibus his que dictum commune Penne vel ejus Syndicus emit, vel acquisivit a *Symonicto Lambertini de castro veteri* quocumque modo vel causa, scilicet quartam partem & de quarta parte *castri Smundi*, & ejus jurisdictionis, vassallorum, pheudatariorum, spenatorum, agricolarum, censitarum, abscriptitiorum, glebanariorum vel quocumque alio nomine censeantur, & bonorum & possessionum & jurium & mansuum tam admasiatorum, quam etiam ex masiatorum, pascuorum, pratorum, rotarum, silvarum, & rivarum, aquarum, & aliorum omnium bonorum & possessionum cultarum & incultarum prout instrumento inde confecto & scripto manu Magistri Raynaldi Notarii plene continetur, ipsamque venditionem, dationem, & traditionem & concessionem, quietationem & remissionem factam a dicto Symonicto Syndico dicti communis Penne vel dicto communi habere perpetuo promiserunt dicti Nobiles ratam & firmam & contra non venire per se nec per aliam personam ab eis vel altero ipsorum submissam sub pena predicta solempniter a parte parti stipulata et promissa: Cassantes & annullantes omne instrumentum, dationem & concessionem, si quod vel si quam ipsi Raynalducius, Gualterius, & Obtavianus, & Dominus Conradus vel eorum antecessores haberent vel habuissent a dicto Symonicto vel a suis antecessoribus de dicta quarta parte & de rebus supra nominatis vel de aliquo jure ipsorum.

Et

Et dederunt & concesserunt predicti Nobiles scilicet Raynalducius etc. per se &c. & pro D. Conrado dicto Syndico & communi dicta bona et omnia jura et actiones utiles, et directas et mixtas, que ipsi habent et habere possent in dicta quarta parte et bonis et personis ad ipsam quartam partem pertinentibus.

Et promiserunt dicti Nobiles, quod de dicta quarta parte et bonis etc. alii vel aliquibus non dederunt etc. nec dabunt etc., et si appareret per eos vel alterum ipsorum contra factum fuisse vel facere, promiserunt dictum commune et speciales personas dicte terre perpetuo conservare indempnes tam de sorte, quam de dampno quam de omni interesse sub dicta pena, credendo de dampnis et interesse Syndico dicti communis vel speciali persone dampnificate simplici ejus verbo sine aliquo onere probationis.

Item promiserunt dicti nobiles Rainalducius &c. per se &c. predicto Syndico &c. se facturos & curaturos, qnod Dominus Conradus predictus usque ad unum annum faciat dicto communi & ejus Syndico pro se &c. similem venditionem, traditionem &c. in quolibet capitulo et verbo superius nominatis ad sensum sapientis dicti communis, et se facturos, et curaturos, quod dictus Dominus *Conradus & frater Vgolinus* et omnes heredes et bonorum possessores dicti Domini Raynaldi patris eorum predictam venditionem etc. et omnia et singula supradicta per ipsos dicto Syndico facta, data, et concessa etc. perpetuo rata et firma habebunt etc.

Et predicta omnia et singula predicti Raynalducius ec. per se etc. promiserunt et convenerunt dicto Syndico nomine etc. vendiderunt etc. quietaverunt etc. pro eo quod dicti Raynalductius etc. pró se etc. fuerunt contenti et confessi se recepisse integraliter pro pretio et nomine pretii predictorum hominum & rerum, possessionum, bonorum, jurium, quietationum & remissionum & omnium predictorum quingentas libras Raven. & Ancon. & si predicte res &c. plus valerent, eidem Syndico titulo donationis inter vivos tanquam benemerito nomine dicti communis donaverunt. Renuntiantes exceptioni doli &c. & pro eo quod dictus Syndicus &c. promisit &c. predictis Raynalducio &c. non recipere vel receptare seu etiam retinere ad habitationem vel incolatum vel ad jurisdictionem dicti castri Penne ejusque districtus aliquem vel aliquos de castro Gualdi, & aliquos alios de aliis vassallis & pheudatariis seu etiam exbanditis ipsorum nobilium nunc vel in futurum habitantibus in castris seu

villis Ipsorum vel alibi ubicumque extra territorium & districtum castri Penne sine voluntate dictorum nobilium.

Et pro eo quod dictus Syndicus pro se &c. fecit predictis nobilibus Raynalducio &c. pro se &c. finem, quietationem &c. & pactum de ulterius non petendo nec molestando dictos nobiles vel eorum sequaces & complices & vassallos eorum & alios quocumque modo eis subjectos vel non, de fractione molendinorum, & arborum incisione, & cassinarum combustione hominum dicti castri, et de omni injuria seu injuriis, dampnis etc. perpetratis in personis et rebus hominum castri Penne et de omnibus rebus male ablatis etc. per dictos Raynalducium etc. et eorum vassallos etc. et quantum ad animam et quantum ad corpus. Et pro eo quod dictus Syndicus pro se etc. promisit et convenit predictis Raynalducio etc. non facere nec constituere aliquod capitulum vel constitutionem vel ordinamentum nec aliquam deliberationem seu reformationem nec aliquam prohibitionem alicui vel aliquibus quod possit impedire vel impediat dictos Nobiles et eorum heredes vel successores vel eos qui ab eis causam haberent vel ab altero ipsorum, eorumque laboratores in laboritio terrarum et possessionum ipsorum Nobilium, et quominus aliquis vel aliqui possint laborare terras et possessiones dictorum Nobilium eorumque heredum et successorum et eorum qui ab eis causam haberent.

Et pro eo quod dictus Syndicus nomine etc. promisit etc. predictis Raynalducio etc. ponere et scribi facere in statuto communis predicti et capitulo predicta omnia et singula supradicta capitula et promissiones omni anno de statuto in statutum et de capitulo in capitulum, et ipsum statutum vel capitulum observare. Que omnia et singula supradicta predicti Raynalducius etc. per se etc. et procuratorio nomine dicti Domini *Conradi* et nomine *fratris Hugolini* et aliorum heredum ipsius Domini Raynaldi ex una parte; et dictus Syndicus pro se et in posterum successoribus et nomine dicti communis et specialium personarum dicti communis et nomine omnium hominum et mulierum superius nominatorum ex altera promiserunt et convenerunt ad invicem actendere et observare et contra non venire per se nec per alios in aliquo capitulo supradicto, nec in aliquo de predictis aliqua ratione vel exceptione vel ingenio sub pena mille Marcharum argenti ab altero alteri sollempniter stipulata et promissa in quolibet capitulo supradicto et in omnibus supradictis, et reficere omnia dampna

pna, & expensas pars non observans observanti, & observare volenti, que & quas pars observans fecerit seu substinuerit in judicio vel extra judicium pro predictis & occasione predictorum vel alicujus predictorum, credendo de ipsis simplici verbo dampnum patientis vel expensas facientis sub dicta pena, que pena totiens exigatur & exigi possit, quotiens contraventum fuerit in predictis vel aliquibus predictorum per predictos vel aliquem predictorum: Qua pena soluta vel non contractus & predicta omnia in suo robore perseverent. Insuper predicta omnia et singula predicti Raynalducius, Gualterius, & Obtavianus per se & suos heredes & in posterum successores & pro domino Conrado predicto ex una parte & dictus Syndicus nomine dicti communis & suorum in posterum successorum ex altera, tacto libro ad sancta Dei Evangelia juraverunt attendere & observare, & contra non venire in predictis vel aliquo predictorum occasione minoris etatis vel alia qualibet occasione vel ratione vel ingenio vel modo vel causa.

Hoc actum fuit in territorio Castri Penne in colle Crucis in presentia Magistri *Gentilis Blanciflorис*, fratris *Gualterii Johannucii*, *fratris Gentilis Guilelmi*, *Magistri Angeli Ruggerii*, *Magistri Petri Berardi de Penna*, *fratris Gentelucii Tebaldi de Castro veteri*. *Domini Gualterii Domini Thome de Ofida*. *Domini Armannini de Ofida*. *Domini Homi de Fano*, *Bonaventure Alberti de Gualdo*, *& Magistri Pauli Gentilis Gualdisi de Monte Rubiano Notarii* testium.

Et ego Gentilis de Penna Notarius rogatus scripsi & publicavi, & Magister Pax de Monte Rubiano Notarius debet se subscribere.

NUM. XXI. ANNO 1292. 2. DI APRILE

DALLA RIDETTA SEGRETERIA DELLA PENNA

Petro del Sig. Giberto della Penna vende alla Communità del Luogo varie sue possidenze, diritti, e ragioni.

In Nomine Domini. Amen. Anno Domini M. CC. LXXXXII. Indictione V. die secundo mensis Aprilis Pontific. Domini Nicolai PP. IV. Anno quinto. Coram Reverendo Patre Dño Raymundo Miseratione Divina Episcopo Valentino Marchie Anconitane Rectore in presentia mei Notarii, & testium subscriptorum Nobilis Vir Petrus quondam Domini Giberti de Penna Sancti Johannis per se suosque filios & heredes jure proprio & in perpetuum vendidit, dedit & ipsius venditionis titulo tradidit Magistro Matheo Ranaldi Syndico communis & universitatis hominum castri Penne ementi & recipienti vice & nomine dicti communis, unum splatium sive casarenum positum in dicto castro infra hos fines, antea retro & uno latere est via publica; ab alio latere est domus Gratiani Benvenisci pro uxore sua cum medietate muri insistentis inter dictam domum & dictum casarenum, extimatione facta de dicto solo ad valorem centum librarum.

Item unum campum positum sub castello in loco qui dicitur *Broccardo*. Infra hos fines, a primo latere possidet Johannes domini Raynaldi, a secundo latere possident Gebertutius domini Raynaldi, & est etiam terra Ecclesie Sancti Johannis, & Conradus Manerii, a tertio latere possident filii Thomasii Manardini, & quarto latere possidet Petrus Monturani, extimatione facta pro quolibet. Modiolo dicti campi ad valorem XL. librarum.

Item unum campum positum ad *Paternum*. Infra hos fines, a capite & duobus lateribus est via, & ab alio latere possident Gualterius Castangneli, & Petrus Vigalloca, extimatione facta ad valorem XVI. librarum pro quolibet modiolo dicti campi.

Item

Item totum campum positum ad montem *Polinum* juxta filios Raynaldi Thebaldi, filios Johannis Tarantini, Raynerium Tarantini, & viam cum aliis suis finibus, extimatione facta ad valorem septem librarum pro quolibet Modiolo dicti campi.

Item terram positam in Vineale Vallis *Aquavive*. Infra hos fines a capite est via, a pede posidet Nicolaus Magistri Jacobi, ab uno latere Johannes Firini, & ab alio posidet filia Johannis de Gualdo, extimatione facta ad valorem XVIII. librarum pro quolibet Modiolo dicte terre.

Item duo molendina posita sub ripis juxta flumen Tennacule & partem & jus quam & quod habet in molendinis de *Garzianello* ultra Tennam cum rotis, vallatis positis sive catastis, clusis, aqueductu, usantiis adjacentiis, & pertinentiis suis extimatione facta de hiis ad valorem sex centarum librarum.

Item unum cupum cum salina positum in flumine Salini cum usantiis adjacentiis & pertinentiis suis.

Item silvas quas habebat in contrata *collis Bizonis* ad vallem de *Pocolle*.

Item partem & jus sive jura quod & que dominus Gibertus pater suus, & ipse Petrus habet in castro sive Girone quondam castri Penne & in casarenis, splatiis, & adjacentiis suis.

Item partem & jura & actionem quam & que habebat & ad eum spectabant in rivis, rotis, molendinis & cursibus aquarum in flumine Tenne & flumine Salini.

Et generaliter dedit, cessit, atque concessit Syndico supradicto Syndicario nomine quo supra omnia jura, & actiones reales & personales utiles & directas civiles & pretorias sive mixtas & alia tam rustica quam urbana sibi pertinentia & pertinentes competentes & competituros in pratis, pascuis, terris, vineis, molendinis, rotis, aquarum decursibus & rivis aquarum, silvis, salicectis, dopnicatis prescriptis & rebus aliis cultis & incultis tam corporalibus quam incorporalibus quocumque nomine censeantur infra dictum castrum & extra infra suum territorium & districtum, nec non, & remisit, & cessit jura & actiones reales & personales utiles, & directas, pretorias, mixtas & civiles que & quas habebat & habere poterat sive sperabat habere quocumque modo titulo via & causa de jure vel de facto specialiter & generaliter tam contra dictum comune & homi-

nes

nes universitatis ejusdem quam contra quamlibet singularem personam dicte terre vel si qui alii sint dictis rebus confines. Cum accessibus & egressibus suis usque in vias publicas, cum omnibus & singulis que supra se & infra se seu intra se in integrum continentur cum omnique jure & actione, usu seu requisitione sibi ex eis vel pro eis rebus & juribus & ipsis rebus aliquo modo pertinente sive spectante. Ita quod amodo possit dictum Commune pro predictis & occasione predictorum contra quemlibet agere, experiri, excipere, ac replicare seseque tueri & omnia & singula tam in judicio quam extra judicium facere ac libere exercere sicut ipsemet facere & exercere posset. Et hoc pro pretio duorum milium librarum Ravennatum & Anconitanorum. Quod pretium dictus Syndicus Syndicario nomine dicti Communis eidem Petro dare & solvere promisit & convenit terminis infrascriptis per eundem Dominum Rectorem assignatis. Videlicet sexcentas libras usque ad proximas Kalendas Maii computatis in dictis sexcent. libris illa quantitate quam dictus Dominus Rector mandabit restitui & solvi dicto Petro de quantitate salarii quod solvit dictus Syndicus pro Capit. solidorum. in causa quam habuit cum dicto Petro. Et tertiam partem residui dicti pretii usque ad festum Assumptionis beate Virginis proximum. Et aliam tertiam partem usque ad carnisprivium — obligabunt dicto Petro ad voluntatem dicti Dñi Rectoris & ad sensum sapientis dicti Petri. Tali pacto & conditione adjectis premissis & reservatis inter dictas partes de eorum communi concordia & voluntate expressa in hoc contractu & in limine ipsius contractus, quod si dictus Petrus sextam partem unius molendini *sub ripis* quam possident filii Rainaldi Baroni extimatione facta de ea in L. libris, & terram quam posident filii Benamati Alocoradinu extimatione facta pro quolibet Modiolo ad valorem septem librarum, & terram de *Aquaviva* quam possident Constantinus & Raynaldus Gentilis Curtupassi extimatione facta ad valorem VII. librarum pro quolibet Modiolo, & terram de *Brocardo* quam posidet Accurribona Petrutii, & terram de eodem loco quam posidet Commannatus de Sancto Genesio, & terram de *ferraynile*, videlicet XXVI. Staria quam possidet Magister Gentilis Bonademane. Extimatione facta de dictis terris ad valorem XI. librarum pro quolibet Modiolo dare poterit & tradere dicto Syndico & Communi, ac dictum Syndicum & Commune in-

inducere in vacuam liberam pacificam & expeditam possessionem predictorum Sexte partis Molendini, & terrarum infra dictum tempus, & dicti possessores consentiant, quilibet pro sua posessione, venditioni dationi traditioni & concessioni predictis & inductioni in posessionem cujuslibet predictarum terrarum, dictus Syndicus & Commune teneantur dare & solvere dicto Petro totum dictum pretium duorum milium librarum. Si vero dictus Petrus predicta facere non poterit & non fecerit, & etiam non dederit & tradiderit dicto Syndico nomine dicti Communis dictam sextam partem Molendini & dictas terras ut supra dictum est, detrahatur de dicto pretio: hoc est dictus Syndicus & commune libere retineant de dicto pretio & quantitate dicti pretii pro rata extimationis facte de dictis sexta parte Molendini & terris. Et ipsi Petro dictas quantitates extimationis dictarum rerum solvere non teneantur, nec ipse Petrus petere possit totum dictum pretium ut dictum est ratione aliqua sive causa. Quas res venditas &c.

Et insuper dictus Petrus per se suosque filios & heredes promisit dicto Syndico nomine quo supra stipulanti & recipienti, se facturum & curaturum quod *Franciscus* ejus filius, *Francesca*, *Nutia*, *Bellaflore*, *Beatrice* & *Blonda* filie ejusdem Petri, & filii & heredes Domine Flodelise uxoris quondam ipsius Petri, predictis venditioni &c. consentient &c. & idem jus &c. & pro iis observandis &c. preterea dictus venditor per se & suos heredes promisit dicto Syndico nomine quo supra stipulanti, se facturum & curaturum quod Dominus *Johannes Dñi Accurimboni de Tolentino* & *Gualterius Domini Angeli de Sancto Genesio* &c. consentient &c.

Item dictus Petrus promisit dare dicto Syndico & Communi copiam instrumentorum cessionis sive remissionis sibi facte per Dominum Philippum Firmanum Episcopum & Dominum *Gerardum Plebanum Plebis* Sancti Johannis de Penna, de terra posita in Brocardo in qua dicta Ecclesia Plebis jus habere dicitur, de jure quod dicta Ecclesia haberet vel habere posset in dicta terra vel aliqua parte ipsius &c. Et pena soluta &c. renuntians &c. Acta sunt hec Macerate in Palatio Communis ejusdem, presentibus Domino Bonioanne de Monte Lupone, Domino Deutalleve de Tolentino, & Domino Francisco de Fabriano, Advocatis in Curia, Magistro Jacobo de Mathelica, Magistro Gentile Blancifloris de Penna, Domino Conrado

Do-

Domini Pauli de Macerata, Dopno Francisco Ca pellano, Nicolao & Bernardo Domicellis dicti Domini Rectoris & aliis testibus ad predicta vocatis & rogatis. Et Ego Andreas de Tomeosis de Setia public us Imperiali auctoritate Notarius & Camere ejusdem Domini Rectoris Scriba predictis &c.

Loco ✠ Signi

NUM. XXII. ANNO SUDDETTO, E GIORNO ISTESSO

DALLA STESSA SEGRETERIA

Gualdiero del Sig. Angelo da S. Ginesio conferma la vendita del riferito Pietro a favore della detta Communità rispetto ai diritti che a lui potevano spettare su di tali cose vendute.

IN Nomine Domini. Amen. Anno Domini M. CC. LXXXXII. indictione V. die II. Mensis Aprilis Pont. Domini Nicolai PP. IIII. Anno quinto. Gualterius Domini Angeli de Sancto Genesio precibus & mandato Petri Domini Giberti de Penna venditioni dationi & jurium concessioni factis ab ipso Petro Magistro Matheo Raynaldi Syndico Communis Castri Penne, nomine dicti Communis recipienti de Casalenis Molendinis terris &c. consensit &c. Et renuntiavit &c. Et promisit per se & suos &c. firma & rata &c. sub pena mille librarum &c. & pena &c. actum Macerate in Palatio Communis ejusdem presentibus Domino Boniohanne &c. Et Ego Andreas de Tomeosis de Setia publicus &c.

Loco ✠ Signi

NUM.

NUM. XXIII. ANNO 1293. ULTIMO DI APRILE

DALLA MEDESIMA SEGRETERIAA

Simone di Alberto, e Trensio di Giberto vendono alla Communità della Penna la loro porzione del castello di Agello, e tutti i diritti, che potrebbono essi avere sul castello, e girone della Penna, ed altri beni sotto varie condizioni, e patti.

IN Dei Nomine. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo nonagessimo III. Indictione VI. Romana Ecclesia Pastore vacante, die ultima mensis Aprilis. Nobiles viri *Simon Alberti* & *Trensius quondam Giberti* per se suosque heredes jure proprio & in perpetuum dederunt, vendiderunt, tradiderunt & concesserunt *Matheo Carbonis* Syndico Communis & universitatis recipienti & pro ipso suisque successoribus partem eorum *Castellaris Castri Agelli* pro indiviso cum *Giberto D. Raynaldi* & aliis eorum consortibus, cum omni jurisdictione ipsius Castellaris ad eorum partem & jura spectantia, quocumque modo vel causa, salvis & reservatis ipsis & suis heredibus partibus eorum de silvis positis versus Boreas super Salenum & terris laborativis a XX. annis citra, & Patronatus Ecclesie S. Petri de Agello.

Item dederunt, vendiderunt, tradiderunt, concesserunt dicto Syndico nomine dicti communis recipienti omne jus omnemque actionem realem & personalem, utilem & directam, quod & quam ipsi habent & habere possent in dicto *Castro Penne & in Girone & Arce olim posita* in capite dicti Castri quocumque modo vel causa.

Item dederunt, vendiderunt, tradiderunt & concesserunt dicto Syndico nomine dicti communis recipienti omne jus omnemque actionem & jurisdictionem, quod & quam ipsi habent & habere *possent in dicto castro*, & olim in dictis Girone & arce dicti castri & etiam *partem eorum de dicto Girone* & arce posita in dicto castro cum *ripis, fossis & Barvacano*, pratis, pascuis, rivis aquarum, & rotis ubillibet positis, infra districtum & pertinentia dicti castri pro indiviso seu non diviso, *Salva & reservata*

ipsis Symoni & Trensio & suis heredibus *Rota de Vepre* , ita quod in ea possint aquam conducere & molendina facere libere pro eorum velle.

Item dederunt, vendiderunt, tradiderunt & concesserunt dicto Syndico omne jus, omnemque actionem realem & personalem utilem & directam quod & quam ipsi habent & habere possent *in plano Spinte* & in *plagiis Avisii* & in domibus & aliis habitationibus in dicto loco positis.

Item dederunt, vendiderunt & tradiderunt & concesserunt eidem Syndico nomine dicti communis recipienti omne jus omnemque actionem realem & personalem, utilem & directam quod & quam ipsi habent & habere possent in posterum in personis hominum & mulierum eorum vassallorum & castellanorum habitantium in dicto castro & bonis eorum occasione alicujus vassallagii, hominii, fidelitatis & castellanie & guardie specialiter in adfrancandis & in adfrancatis tantum.

Item predicti per se suos volunt & dicunt, quod nec dictum commune nec aliqua alia specialis persona dicti castri eis nec eorum heredibus in aliquo *teneatur, de omni offensione culpa & injuria eis illata olim in domibus, palatiis & turribus eorum stantibus in dicta arce & rebus acceptis de ipsis domibus per dictum commune* & speciales personas dicti castri & ex nunc voluerunt & volunt, quod ad aliquam restitutionem rerum ablatarum & dampnorum datorum in dictis rebus quocumque modo vel causa *ad animam* nec *ad corpus* teneantur.

Item voluerunt & promiserunt pro se suosque heredes dicto Syndico nomine dicte universitatis recipienti, quod pacta, promissiones & obligationes si que vel si qua invenirentur olim facta & promissa ipsis & suis antecessoribus occasione aliquorum salariorum alicujus potestarie, dampnorum datorum in dictis rebus a dicto communi & speciali persona dicti castri de aliqua quantitate pecunie scripta manu Magistri *Jacobi Monaldi* Notarii, Magistri *Johannis Gratiani*, vel cujuscumque alterius Notarii: ex nunc habere vana, cancellata, cassa & irrita & cancellata.

Item per se suosque heredes dicto Syndico nomine dicti communis recipienti fecerunt finem, quietationem, remissionem & pactum de aliquid ulterius non petendo & de non agendo de omni eo, quod ipsi dicere & petere possent usque in odiernum diem dicto communi vel ejus Syndico de omni promissione alicujus pecunie eis & suis antecessoribus a dicto communi & ejus Syndico promisse in dictis instrumentis vel aliis contentis

tis seu reperte quocumque iure & causa. Absolventes dictum commune & ejus Syndicum a dictis promissionibus, obligationibus & pactis per Aquilianam stipulationem precedentem & accepta subsequentem ipsis vel alicui ipsorum sollempniter interpositam vel alias quocunque modo vel causa, & ex nunc voluerunt ipsas promissiones, obligationes & pacta, que sic invenirentur, esse irrita & cassa & cancellata & nullius valoris ac momenti, et promiserunt &c.

Item predicti per se suosque heredes sponte omnemque jurisdictionem quod & quam ipsi habent vel habere possent in dicto castellare Agelli & ejus Curiam submiserunt jurisdictioni & Curie dicte Universitatis & Castri & ejus Officialium.

Item submiserunt se per se suosque heredes cum omnibus bonis eorum mobilibus & immobilibus positos in dictis castris & eorum districtu & curie dicti castri. Renuntiantes omni libertati & immunitati & franchitie & exemtioni, eis facte a dicto communi vel ejus Syndico scriptis manu dictorum Notariorum vel alterius Notarii, & promiserunt dicto Syndico nomine dicti communis recipienti perpetuo prestare in dicto castro de bonis eorum omnia obsequia realia & personalia & solvere in dativis & collectis & aliis obsequiis, que per tempora imponentur in dicto castro per dictum commune & ejus officiales quocumque modo vel causa. Et hoc ideo fecerunt pro pretio LXI. librarum Raven.& Vulter.. quod totum coram me Notario & testibus infrascriptis fuerunt confessi & contenti se a dicto Syndico nomine dicti communis dante & solvente recepisse &c. Renuntiantes &c. Quas res & bona se nomine dicti communis precario constituit possidere donec corporalem dictarum rerum acceperit possessionem quam accipiendi &c. promittentes &c. Et omnia dampna &c. Nec contra predicta &c. sub pena V. librarum Ravennat. & Vult. ab ipsis venditoribus ipsi Syndico &c. Insuper dictus Trensius quia minor erat XXV. annis tamen major XIIII. annis tacto libro ad Sancta Dei Hevangelia corporaliter juravit coutra dictam venditionem & omnia & singula supradicta non venire &c. Que pena totiens &c.

Actum in Castro Penne in domo *Jacobi Magistri Morici* Notarii, presentibus ipso Magistro *Jacobo*, *Monaldo Monaldi*, Magistro *Jacobo Deutequarde* Notario, Petro Mont.., *Johannutio Johannis* & aliis pluribus.

Et Ego *Jacobus Bonaventure* imperiali auctoritate Notarius de hiis rogatus scripsi & publicavi. L. ✠ Signi Not.

NUm. X. (a) ANNO 1265. 29. DI MAGGIO

DALLA MEDESIMA SEGRETERIA DI PENNA

Il Cardinal Legato della Marca assolve i Pennesi dalle censure, e pene incorse per aver distrutta la rocca nella loro Terra appartenente alla Camera Apostolica, in vista della loro fedeltà, ed attaccamento alla Sede Apostolica.

IN Dei Nomine amen. Hoc est exemplum cujusdam privilegii sic incipientis. SYMON miseratione divina tituli S. Martini presbyter Cardinalis, Apostolice Sedis Legatus, Rector Ducatus Spoletani & Marchie Anconitane, Potestati, consilio, & communi castri Penne Montis S. Johannis Firmane Diecesis, Ecclesie Romane fidelibus salutem in Domino. Digna sunt titulo retributionis eximie vestre redundantis devotionis obsequia, que Romana Ecclesia preterito tempore & precipue nostre legationis & Rectorie in Marchia Anconitana commendanda memorie magnificis actibus impendistis; profecto longum querunt acta preterita, quę fidem vestram erga eandęm Ecclesiam manifeste magnificant, narrationis exordium; sed habet veritas recens & evidens in custodia Montis S. Marie in Georgio, Faleronis & aliorum locorum fidelium circum positorum non sine magnis sumptibus vestris & vestrorum, ac etiam in expugnatione persecutorum Ecclesie & infidelium legem in vestre laudis ex opere preconiis potiorem, dum sub oculis nostris & manibus producitis fructus uberes inclite fidei qua vigetis & placabiles nobis ad decus Ecclesie ope utilis factionis & opere refunditis actiones. Ex hiis itaque placitum nostro venit intuitui, dum equum fore censuimus vobis pro multiformis impensionis obsequiis eidem Ecclesie Romane collatis &, dum parate *materie* vos paratos & prontos agnossimus, in antea conferendis, gratiosum nostrum ministerium exhibe-

(a) Questo documento marcato col num. X. che doveva seguire dopo il num. IX. e precedere l' XI. rimasto indietro per innavvertenza viene qui collocato prima che si passi ai documenti del secolo XIV.

hibere. Verum legitimorum more fidelium se deliquisse fatentium ubi culpe merentis asperitas non precessit ex destruxione arcis quam Ecclesia ipsa in terra vestra dudum habuisse dinoscitur, ad quam motu proprio, non animo, sicut asseritis, eandem Ecclesiam provocandi, sed zelo fidelitatis inducti, ne paratis & insidiantibus hostibus eam rapere in eorum presidium, ut vobis & aliis fidelibus circumpositis ad ruinam & destructionem cederet, prorupistis, Ecclesiam ipsam vos panditis offendisse; propter quod cum condemnationes & banna plurima contra vos & terram vestram per predecessores nostros Rectores Marchie Anconitane & specialiter per nobilem virum *Anibaldum de Anibaldis* effluxerint promulgata, vobisque ac dicte terre pene pro talis culpe convitio deberentur, vestro inclinato capite remissionis indulgentiam postulastis. Nos igitur attendentes quod ad magna privilegia magnis premiis pervenitur, condennationes contra vos per dictum Anibaldum Rectorem olim predicte Marchie vel officiales ipsius tum temporis editas, banna inposita, & dampna illata occasione destructionis predicte arcis atque penas & sententias promulgatas vobis & terre vestre debitas occasione hujusmodi de speciali gratia quam vestre devotionis meretur humilitas, qua fungimur, auctoritate tenore presentium remittimus, ut ad nullam satisfactionem ex eo teneamini in futurum, vos etiam & terram vestram sub protectione nostra mantenere in bono statu in jure vestro & justitia sicut alias terras Marchie pacifice & salubriter, privilegia, gratias, indulgentias, & honores vobis ab Apostolica Sede concessa seu Rectoribus etiam predecessoribus nostris in Marchia Anconitana, & vestras bonas & laudabiles consuetudines illibata & illesa servare in gratie plenitudine pollicemur, presentibus usquequo in ipsius Ecclesie fide ac devotione fueritis, per effectum, & non amplius valituris, in cujus rei testimonium presens privilegium vobis exinde fieri fecimus nostri Sigilli munimine roboratum. Datum Fabriani IIII. Kalend. Jun. Pontificatus Domini Clementis Pape IIII. anno primo &c.

Ego *Martinus Gentilis* Notarius hoc exemplum ut in autentico inveni, ita hic per ordinem nil adito vel mutato preter puntum forte vel silabam de mandato *D. Innocentii de monte Robbiano Judicis* Penne montis S. Johannis suam & communis ipsius castri Penne predicti huic publicationi auctoritatem interponentium in publicam formam redigens scripsi & fideliter publicavi sub anno D. M. CC. LXXII. Indict. XV. die nono exe-

unte

unte Octubre tempore Domini Gregorii Pape decimi, presentibus *Magistro Pace Notario de monte Robbiano*, & *Berardo Carponis* testibus.

L. ✠ Signi

Anno millesimo ducentesimo LXXIII. Indict. I. die V. Julii, tempore D. Gregorii X. Cinguli in domo mei B. Lombardi coram testibus *Morico Angeli*, *Marino Passamontis*, & *Matheo Prioris* Notariis Magister *Thomas* Ambaxator Communis Penne S. Johannis produxit coram D. *Rufino* de *Stradiliano* Vicario D. Marchionis hoc presens instrumentum, & aliud quoddam de remissione arcis, volens observare que constitutiones Curie statuunt observanda.

Ego Benvenutus Lombardi de Cingulo Notarius huic presentationi interfui & rogatus scripsi.

NUM. XXIV. ANNO 1294. 6. DI AGOSTO

DALLA STESSA SEGRETARIA.

I discendenti dei nobili di Penna vengono ad una concordia colla communità sulle rispettive pretenzioni, e cedono alla medesima ogni loro diritto tanto sopra la terra, quanto sul castello di Agello, fuori di certe riserve che si fanno nell' istrumento, sottomettendosi al pagamento delle collette, e ad altri pesi, come tutti gli altri abitanti di essa terra, e del suo territorio.

IN Dei Nomine. Amen. Anno Dñi M. CC. nonagesimo quarto Indictione VII. die VI. Augusti tempore electionis facte de Dño fratre Petro de Murrone in summo Pontifice. Cum inter nobiles viros, Gualteructium Monalductii, Johannuctium Dñi Raynaldi, Gibertuctium Dñi Raynaldi, Corradum Manerii Franciscum & Philippum filios Raynaldi Thebaldi, Jacobuctium, Paganellum filios Thomassii Manardini, Johannutium Phylippuctii & ejus matrem Dñam Benservitam, ex una parte, & Gentiluctium Johannis Morici Sindicum communis & & universitatis Penne Sancti Johannis Sindicario nomine dicti communis & ipsum commune ex parte altera discordia, lix & controversia verterentur super eo quod dictus Sindicus & commune molestabat dictos nobiles ad prestandum munera & obsequia rea-

realia & personalia in dicto castro Penne & ad contribuendum in dativis & collectis una cum aliis Castellanis & habitatoribus dicti castri pro bonis & possessionibus que & quas ipsi nobiles habebant in castro Penne ejus districtu & synaita castri Agelli.

Item super rivis & cursibus aquarum fluminum Tenne & Salini.

Item super quietatione & remisxione facienda a dictis nobilibus dicto Sindico nomine dicti communis & nomine specialium personarum dicti castri & dicto communi de omnibus dannis & obfensis inlatis olim per homines dicti castri & ipsum commune contra dictos nobiles & eorum predecessores in domibus juribus & aliis eorum rebus in destructione Geronis olim dicti castri a tempore incepte communantie & in aliis eorum bonis & rebus usque nunc.

Item super concessione & juris cessione fatienda a dictis nobilibus dicto communi de omni jure & actione quod & quam dicti nobiles habebant & habere poterant in gerone quondam dicti castri & iu Burgo & in fossis & introfossis & retrofossis & in plagiis avisi.

Item super quietatione & remissione facienda de predictis & de quantitate seu quantitatibus promissis occasione predictorum nomine potestariarum ut dicitur aparere manu Magistri Jacobi Monaldi, & Johannis Gratiani Notarii.

Item super eo quod dicti nobiles petebant a dicto Sindico et communi se de predictis non molestari vel inquietari set petebant sibi dari et solvi quantitates pecuniarum promixas olim eorum predecessoribus a tempore incepte communantie et sibi emendari danna illata in destructione domorum et turrium predictorum et in allis bonis et eis per dictum commune restitui flumentum, ordeum, vinum et res alias eisdem nobilibus acceptas tempore incepte arestationis occasione dativarum vel alia quacunque causa, et quod dictum commune teneatur conpellere realiter et personaliter omnes illos qui acceperunt et accepisse dicerentur de massaritiis, blado, vino, arboribus et rebus aliis dictorum nobilium seu alicujus ipsorum ad restituendum res ablatas vel extimationem ipsarum summarie et sine strepitu et figura judicii et credatur de dictis rebus ablatis et extimatione ipsarum ei qui dixerit sibi fore ablatum vel dannificatum de quibus omnibus et singulis et omnibus causis et controversiis que inter dictas partes vertebantur et verti poterant quocumque modo et causa usque in odier-

odiernum diem predictus Sindicus nomine quo supra pro parte dicti communis nec non . .Et Gualteructius Monalductii, Corradus Manerii, Gibertuctius Dñi Raynaldi, pro se & nomine Dñe Risabelle uxoris quondam Bonicomitis de Sancto Angelo & filiorum suorum & Franciscus Raynaldi Thebaldi qui alias Bolgonus vocatur pro se & nomine Phylippi fratris sui qui alias Richitellus vocatur, et Jacobuctius Thomassii pro se et nomine Dñi Guilielmi et Paganelli fratrum suorum, et Boctius Raynaldi Thebaldi nomine Johannis Phylippuctii et matris sue Dñe Benservute nec non et Jacobuctius Mathei Angeluctie nomine Johannuctii Dñi Raynaldi predicti pro ipsorum nobilium parte de utriusque partis consensu libera et expontanea voluntate ad tale pactum, compositionem et concordiam et transactionem concorditer pervenerunt, quod predicti Gualteructius, Corradus, Gibertuctius pro se et nomine dicte Dñe Risabelle et filiorum ejus et Franciscus Raynaldi pro se et nomine Phylippi fratris sui, Jacobuctius Thomassii pro se et nomine Dñi Guilielmi et Paganelli fratrum suorum, Boctius Raynaldi nomine Johannis Phylippuctii et sue matris predicte et Jacobuctius Matheucci nomine Johannuctii Dñi Raynaldi pro se et eorum heredibus et super eo quod dicti nobiles petebant dictum commune liberet et absolvat dictos nobiles et quemlibet ipsorum ab omnibus bannis et condemnationibus seu processibus latis et factis per dictum commune et ejus Judices contra dictos nobiles quocumque modo vel causa usque in odiernum diem, quietaverunt et remixerunt, ac refutaverunt dicto Sindico Sindicario nomine dicti communis et nomine spetialium personarum dicti castri recipienti et stipulanti quidquid dicere et petere possent quocumque modo vel causa contra dictum commune et singulares personas dicti castri nomine et occasione destructionis domorum turrium Geronis quondam dicti castri et rerum dictorum nobilium tum temporis acceptarum per homines dicti castri: fecerunt eidem Sindico nomine quo supra finem et quietationem absolutionem et remissionem transactionem et pactum de ulterius non petendo nomine transactionis de predictis de tota quantitate seu quantitatibus promixis occasione predictorum nomine potestariarum predecessoribus dictorum Nobilium per Sindicum seu Sindicos dicti communis prout dicitur apparere publico istrumento scripto manu Magistri Jacobi Monaldi vel Johannis Gratiani manu Magistri Johannis Gratiani Notarii seu cujuscumq. alterius Notarii et de omnibus aliis injuriis et obfensis in

inlatis dictis nobilibus et eorum predecessoribus a priori inceptione comunantie in personis et rebus et destructione Geronis domorum et turrium et rerum aliarum predictorum nobilium quoad animam quoad corpus et cesserunt dederunt et concesserunt dicto Sindico recipienti nomine quo supra omnia jura et actiones reales et personales ipsis nobilibus pertinentes et que pertinere seu expectare possent ipsis nobilibus pertinentes et que pertinere seu expectare possent in solo territorio et casareno dicti Geronis, in fossis et retrofossis dicti castri et burgi et in plagiis Avisi et in rivis et cursibus aquarum et rotis fluminum Tenne et Salini, exceptis molendinis dictorum nobilium que nunc habent et possident edificata que dicti nobiles in se et pro se libere reservant. Hoc etiam pacto & conditione in ipso contractu habito & reservato, quod si dictum commune castri Penne voluerit edificare molendina pro commune quod dictum commune teneatur emere molendina predictorum nobilium pro pretio tunc temporis competente & interim dictum commune non possit edificare nec habere aliqua molendina per commune alibi quam in Ripa *a Jacobo* vel . . . . . . molendina Petri Domini Giberti quondam posita sub ripis que dictus Petrus vendidit dicto communi & exceptis domibus ipsorum nobilium que nunc habent possident *in burgo dicti Castri*.

Item dederunt & jure proprio vendiderunt & tradiderunt dicto Sindico nomine quo supra recipienti *Podium seu Castellaria Agelli* cum turri, fossis, & retrofossis, videlicet quilibet partem & Jus ipsos in solidum contingentes in dictis Podiis & castellariis & turri Agellis, & suum territorium & districtum synaite & jurisdictioni, edictioni dicti communis castri Penne cum omnibus juribus eorumdem.

Item promixerunt, convenerunt, & pacti fuerunt dicti nobiles per se & suosque filios & heredes & dictus Jacobuctius Thomassii pro se & nomine fratrum suorum predictorum & suorum heredum & successorum & predictus Boctius nomine Johannis Phylippuctii & sue matris predicte & dictus Gibertuctius pro se & nomine Dñe Risabelle predicte & dictus Franciscus Raynaldi pro se & dicti sui fratris Philippi & suorum heredum subcessorum & dictus Jacobuctius Matheuctii nomine Johannuctii Dni Raynaldi predicti & suorum heredum & subcessorum dicto Sindico Sindicario nomine recipienti dicti communis & stipulanti de cetero face-

re prestare & solvere dicto communi in perpetuum servitia & obsequia prestationes & honera realia & personalia quemadmodum prestant solvunt & faciunt ceteri castellani & habitatores dicti castri qui respondent & solvunt in obsequiis dativis & factionibus dicti communis quocumque & causa pro bonis & possessionibus que ipsi nobiles habent & possident vel alii pro eis habituri sunt in castro Penne & ejus districtu & territorio & in territorio & districtu & synaita casti Agelli exceptis de silvis Agelli & rotis silvatis & sodiciis positis in districtu dicti Agelli de quibus vel pro quibus dativas solvere nullatenus teneantur ita tamen quod homines castri Penne possint uti & pascuari cum personis & animalibus in rotis, & & sodiciis supradictis sicut nobiles supradicti & si contingerit ipsos nobiles de dictis rotis & soditiis scotere & cultare & fructus percipere teneantur solvere ad pretium & pro eis respondere sicut de aliis eorum possessiobus per adpretium extimatis seu etiam exstimandis. & exceptis dativis impositis vel imponendis in castro predicto occasione solutionis quam dictum commune facere tenetur Petro Dñi Giberti pro pretio seu residuo pretii occasione possessionum dicti Petri venditarum dicto communi per ipsum Petrum & etiam in solutione facienda curie Dñi Marchionis pro compositione facienda cum ipso Dño occasione bannorum processuum factorum contra dictum commune & speciales personas occasione nobilium predictorum & etiam in dativis imponendis in dicto castro pro solutione & satisfactione facienda ipsis nobilibus de quantitatibus supradictis eis promissis & si contingerit dictum commune pervenire ad concordiam compositionem & transactionem aliquam cum Dño Gentile de Moliano & Berardo Johannuctii de Penna de his que habent vel haberent facere cum dicto communi & ipsum commune cum eis vel aliquam questionem haberent cum predictis vel aliquo predictorum vel discordiam modo aliquo vel aliqua occasione quod ad solutionem & prestationem dative pro solutione facienda dicto Petro & dictis Dño Gentili de Moliano & Berardo Johannuctii & cuilibet ipsorum quod essent necessarie imponi collecte pro questione vel discordia habita cum predictis vel que haberent cum predictis vel aliquo predictorum ipsi nobiles & eorum heredes ad solutionem hujusmodi nullatenus teneantur & dictum commune ipsos nobiles & eorum heredes in predictis solutionibus ad contribuendum aliquid non possit nec debeat compellere modo aliquo sive

causa

causa pro bonis & possessionibus que & quas ipsi nobiles nunc habent & in futurum aquirere poterunt ipsi & eorum heredes. Et hec ideo quia dictus Sindicus Sindicario nomine dicti communis versa vice dictos nobiles & eorum quemlibet liberavit & absolvit ab omnibus bannis &c. & pro vanis & cancellatis habere promixit.

Item sollempni stipulatione promixit & convenit &c. se daturum & soluturum cum effectu & pacaturum dictis nobilibus mille & quingentas libras Vulteranorum & Anconitanorum in terminis infrascriptis videlicet usque ad festum Nativitatis Dni &c. se redditurum & restituturum dictis nobilibus frumentum, ordeum, vinum & res alias &c. quam compositionem concordiam transactionem &c: promixerunt &c. sub pena mille marcarum argenti solenniter stipulata vicissim &c. & pena soluta vel non &c. renunciantes &c. Actum in territorio castri Penne in Colle S. Gregorii presentibus fratre Gualterio Johannuctii, fratre Gentile Guilielmi, Dño Johanne Alebrandini de Monte S. Martini, Johanne accurimbone, Johanne Berardi, Thomassio Gentiluctii, Valgente Johannis, & Bariano Giberti de Monte S. Martini testibus rogatis & vocatis. Ego Raynaldus Gentilis de Sancto Justo hiis omnibus interfui Notarius & a predictis partibus rogatus scripsi & publicavi.

Loco ✠ Signi.

NUM. XXV. ANNO 1303. 23. DI APRILE

DALLA SEGRETERIA DELLA PENNA

Fra Gentile Francescano eletto Giudice compromissario dai menzionati nobili, e dalla Communità della Penna definisce la quistione insorta sulla divisione delle somme dovute ai medesimi dalla Communità.

IN Dei nomine Amen. Anni Domini MCCCIII. Indictione prima, & die octava exeunte Aprile & tempore Domini Bonifacii Pape Octavi. Cum *Frater Gentilis de Ordine Fratrum Minorum* Arbiter & arbitrator & amicabilis compositor divisor seu definitor absumptus & receptus inter commune Penne ex una parte: & *Gualterucium Monalducii*, *Johannutium Do-*

mini Raynaldi, *Dominum Guilielmum*, *Jacobutium & Dominum Paganellum Thome*, *Bullionem & Richitellum Raynaldi*, & alios nobiles dicte terre ex altera: ad dividendum & declarandum, distribuendum de certa quantitate pecunie debite predictis nobilibus a dicto communi; videlicet mille quingentas libras censualis monete; & idem Frater Gentilis dixerit, diffinierit, & laudaverit predictos Jacobuctium & Dominum Paganellum pro se ipsis & nomine Domini Guilielmi fratre ipsius & Richitellum pro se & nomine fratris Bullionis debere recipere de dicta quantitate mille quingentarum librarum quatuorcentas libras dividendas inter ipsos secundum distributionem & divisionem factam per ipsum fratrem Gentilem, scriptam per Magistrum *Philippum* de Penna publicum Notarium. Et quia de dictis quatuor centum libris non apparebat manifeste, quantum unus quisque ipsorum deberet recipere nominatim; Ideoque dictus frater Gentilis non recedendo ab ipsa sententia sed ipsam potius confirmando ipsius nomine invocato, habens Deum pre oculis, declaravit, diffinivit, & interpretatus est dictam sententiam, compositionem & diffinitionem seu declarationem, hoc modo; videlicet quod Dominus Paganellus de dicta quantitate habeat & habere debeat centum triginta quinque libras usualis monete, computatis omnibus que actenus recepit a dicto communi. Et predicta omnia & singula dictus frater Gentilis declaravit, difinivit, & laudavit & arbitratus est omni modo & jure quo melius potest, & precepit observari hec omnia supradicta sub pena in compromisso adjecta; Hoc actum fuit in *Monte Sancte Marie in Georgeo in Ecclesia Sancte Marie*. Ad hoc rogati & vocati sunt testes *Magister Necola de Fallerone*, *Guiducius Domini Andree & Egidius Magistri Aymi*.

Ego *Raynaldus Alberti* rogatus a dicto fratre Gentile hanc sententiam scripsi & publicavi.

Loco ✠ Signi.

NUM.

NUM. XXVI. ANNO 1303. 23. DI AGOSTO

DALLA CITATA SEGRETERIA

Il tesoriere generale della Marca deputa i Rettori delle Chiese di S. Leopardo, e di S. Pietro d' Agello, e ordina che si ametta l' appellazione della Communità della Penna in una lite che aveva con Federico di Lornano intorno ai molini.

IN Dei nomine Amen. Anno MCCCIII. Indictione prima die XV. mensis Augusti tempore Dñi Bonifacii Pape VIII. *Botius Raynaldi* de Penna Syndicus communis castri Penne & Procurator *Thomassii Matthei*, *Magistri Angeli & Gualteructii Monalducii* de dicto loco, syndicario, & procuratorio nomine quo supra coram Notario, & testibus infrascriptis dedit & presentavit ex parte Venerabilis Patris Magistri *Symonis de Manulla* Auditoris infrascripti, discretis viris Dompno *Jacobo Oderisii*, *Sancti Leopardi*, & Dompno *Matheo Michaelis Sancti Petri de Agello* Ecclesiarum Rectoribus, litteras sigillatas sygillo Dñi Auditoris quarum tenor talis est. Magister Symon de Manulla Thesaurarius *Marchensis* Dñi Pape cappellanus & ipsius sacri Palatii causarum & in causis appellationum petitionariis fiscum Romane curie tangentibus & ab eis dependentibus & connexis ab eodem Domino Papa specialiter deputatus Auditor, discretis viris Dompno Jacobo Odorisii S. Leopardi, & Dompno Matheo Michaelis S. Petri de Agello de castro Penne Sancti Johannis Fyrmane Diecesis dictarum ecclesiarum Rectoribus salutem in Domino. Pro parte Syndici Communis castri Penne Sancti Johannis Fyrmane Diecesis fuit expositum coram nobis quod cum nempe a quibusdam mandatis factis potestati, consilio & communi predicti castri Penne pro parte Venerabilis Patris Domini *Antonii Episcopi Fesulani* Marchie Anconitane Rectoris ad ystantiam *Frederici de Lornano* videlicet quod fructus quorundam molendinorum sitorum in flumine Tenne, quos idem Fridericus ammisit a tempore destructionis ipsorum molendinorum eidem Frederico restituerent infra octo dies a die mandati predicti, & quod molendina ipsa reficerent sicut erant ante destructionem ipsorum & ab aliis in dicta appellatione contenptis ad sedem Apostolicam

licam dusserint appellandum ac de appellatione ipsa *Magistrum Gyrardum* Notarium Camere dicti Rectoris & *Magistrum Philippum Bondi* Notarium de castro Penne & unicuique ipsorum rogaverunt conficere publica istrumenta, dictique Notarii istrumenta ipsa predicto Syndico pro competenti pretio denegent exhibere, & propterea idem Syndicus non possit appellationem ipsam persequi sicut debet, discrectioni vestre presentali tenore commictimus & sub excommunicationis pena districte precipiendo mandamus, quatenus receptis presentibus eisdem Notariis sub excommunicationis pena mandare curetis, quatenus infra tres dies a die mandati nostri computandos de appellatione predicta conficiatur publicum ystrumentum & pro competenti pretio restituatur Syndico memorato. Quod si mandatis nostris hujusmodi parere contenserint vel non paruerint cum effectu, ipsos Notarios & eorum quemlibet ex parte nostra citare curetis ut x. die non feriata post citationem nostram cum appellatione ipsa compareant in Romana Curia personaliter & peremptorie coram nobis facturi & recepturi super hiis, que justitia suadebit, alioquin contra eos & ipsorum quemlibet mediante justitia procedemus ipsorum absentia seu contumacia non obstante. Diem vero mandati & citationis hujusmodi & quidquid super premissis duxeritis faciendum, nobis per vestras patentes literas vel pubblicum ystrumentum harum seriem continentes fideliter intimare curetis.

Datum Anagnie die VIII. mensis Augusti. Pontificatus Dñi Bonifacii Pape VIII. anno nono.

Quas quidem litteras predicti Dompnus Matheus & Dompnus Jacobus cum qua convenit reverentia receperunt. Verum quia asseruerunt se diversis & variis eorum & ecclesiarum suarum negotiis impediri ad executionem litterarum ipsarum personaliter adcedere non poterant, Ibidem & in presenti coram me Notario & testibus infrascriptis fecerunt & constituerunt eorum nuncium & factorem *Matheum Jacobi* de dicto loco clericum & prebendatum Ecclesie *S. Blasii* de Penna S. Johannis cui super citatione & notificatione appellationis & notificationis hujusmodi commiserunt totaliter vices suas. Qui Matheus juravit ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tacto libro dictam citationem & notificationem facere secundum formam dictarum literarum fideliter ac relationem facere de predictis fideliter coram eis.

Actum

Actum in castro Penne in palatio ejusdem communis Magistro *Gentili Bonademane*, *Arpinello Savie* de Penna, et Magistro *Anselmo Paganutii* de *Monte Fortino* testibus.

Et Ego *Natius Perboni* de Penna imperiali autoritate Notarius predicte presentationi et commissioni interfuit et rogatus scripsi et publicavi.

NUM. XXVII. ANNO ISTESSO 22. DI NOVEMBRE

DA ESSA SEGRETERIA

Si eleggono giudici compromissarj per difinire le liti fra la Communità della Penna, e Federico di Lornano sopra i molini.

IN Dei Nomine. Amen. Anno Domini M. CCC. tertio Indictione prima et die XXII. Novembris tempore Domini Benedicti Pape XI. Constituti Nobilis vir *Perronus Frederici* de Lornano Procurator Frederici Procuratorio nomine ipsius et pro ipso ex una parte et magister *Jacobus Gualterii* Syndicus et Procurator Potestatis, Judicis seu Vicarii Castri Penne S. Johannis nec non conscilii et communis et universitatis ipsius terre nomine predictorum et pro ipsis ex altera, coram Venerabili Patre et Domino, Domino *Antonio Fesulano Episcopo* Marchie Ancon. in spirit. et temporal. Rectore, ut constat de ipsorum mandato et Syndicatu manu Magistri *Nucti Pereboni* et mei *Anselmi* Notar. infrascript. eorum propria, plena et spontanea volunptate ipsorum exequentes mandatum de litibus et omnibus controversiis et causis quė vertebantur etc. occasione *dampnorum illatorum* et datorum ut dicebatur per ipsum Fredericum, *in molendinis ipsius Frederici positis in districtu dicti Castri Penne in flumine Tennacule* ubi dicitur *sub ripis juxta ipsum flumen*, *viam*, *Rotam Communis* et alios fines et de dampnis datis que substinuerat et sustinuisse dicebat et asserebat dictus Fredericus culpa et dolo hominum et universitatis dicti castri, et *fructuum* dictorum Molendinorum et de ipsis molendinis a *duobus annis citra*, et de emenda et restitutione damnorum predictorum ad que dicebat et asserebat dictus Nobilis dictum commune et universitatem sibi tene-

teneri et esse obnoxiam, que dictus Syndicus se et commune predictum ad predictam teneri penitus inficiebatur, et de modo et forma vendendis et trasferendis dicta molendina cum usibus et pertinentiis suis et adjacentiis ipsorum omni eorum jure ad ipsa molendina pertinentibus et expectantibus cum terra que fuit olim *Transarici* posita prope dicta molendina juxta viam et alios fines, in dictum commune et ad utilitatem ipsius communis et de constituendo, ordinando et declarando pretium pro ipsis molendinis dandum et solvendum per ipsum commune ipsi *Frederico* habito respectu ad tempus quanti pluris erant dicta molendina tempore quo cetera alia molendina devenerunt in commune predictum et terminis statuendis ad solutionem pretii faciendam de dictis molendinis et infra quos, et de omni lite et questione etc. et de omni jure, quod diceretur fore quesitum ipsi Frederico occasione processuum, bannorum factorum, datorum et latorum in ipsum commune per dictum Venerabilem Patrem Rectorem *Marchie* ejusque judices et Curiam occasione predictorum et generaliter de omni alia lite et questione, que verterentur etc. promiserunt et compromiserunt in *Nobiles viros Nuccium Alanfranchini*, *Raynaldum de Monte*, *Roffinum Berardi*, et Magistrum *Thomam* Magistri *Jacobi de Monte S. Martini* absentes tanquam in arbitros, arbitratores, diffinitores amicabiles etc. Renunptiando dicte partes etc. sub pena mille libr. Ravenn. et Ancon. etc. que pena voluerunt totiens etc. et pena etc.

Et hac actum fuit in palactio communis Tolentini presentibus dicto Domino *Marchione*, Domino *Francisco de Matellica Advocato*, Magistro *Niccola Palmerii*, *Genteluctio Petructii de Macerata*, Magistro *Jacobo Spenendei de Penna*, *Nuctio D. Deutalleve de Matellica* et aliis pluribus testibus.

Et Ego *Anselmus Paganutii* de Monte Fortino etc.

NUM.

NUM. XXVIII. ANNO ISTESSO 12. DI DICEMBRE

DALLA SEGRETERIA COME SOPRA

Venanzio di Tommaso di Bonagiunta si sottomette al pubblico della Penna, e promette di fissare in essa terra il suo domicilio

IN Dei Nomine . Amen . Anno Domini M. CCC. tertio . Indictione prima et die XII. Decembris tempore Dñi Benedicti Pape XI. *Venantius Thomassii Bonajute* de *Bassiono* sponte per se suosque heredes summixit se et sua jurisdictioni communis hominum et universitatis Castri Penne S. Johannis et promixit et convenit *Thome Mathei Intrancorte* Syndico dicti communis recipienti nomine dicti communis se esse perpetualem Castellanum et habitationem dicti castri et sua bona in dicto castro incastellare et non discastellare et respondere, facere et prestare in omnibus obsequiis et collectis dicti communis imponendis in dicto castro, ut ceteri alii castellani et habitatores faciunt et prestant, et ipsum castrum augmentare toto suo posse, Et hec ideo fecit pro eo quod dictus Syndicus Syndicatorio nomine quo supra recepit ipsum in castellanum et incolam dicti castri et promixit ipsum et sua bona defendere, manutenere et gubernare ab omni homine et universitate ut alios castellanos et habitatores dicti castri . Que omnia et singula promixit dictus Venantius per se suosque heredes ac etiam corporaliter tacto libro ad sancta Dei Evangelia juravit et dictus Syndicus Syndicatorio nomine quo supra firma et rata omni tempore habere, tenere, attendere et observare et in nullo contrafacere vel innire per se vel alium seu alios occasione aliqua vel exceptione de jure vel de facto sub pena C. librarum Ravenn. ab altero alteri solempni stipulatione promixa .

Item promix: sc. una pars alteri ad invicem reficere et restituere omnia et singula et expensas, que et quas alter ipsorum fecerit vel substinuerit in Curia vel extra pro predictis attendendis et firmiter observandis sub pena jam dicta et obligatione bonorum dicti communis et dicti Venantii et renunptiant dicte partes ad invicem exceptioni doli , metus , et

sine causa non facte promixionis predicte & omni alii legum auxilio et pena soluta vel non rato semper manente contractu.

Et hoc actum fuit in palatio dicti communis presentibus Magistro *Angelerio Ascarano* Dopni *Gualterii* & *Johanne Raynaldi* Testibus ad hoc vocatis & rogatis.

Et Ego Anselmus Paganuctii de Monte Fortino Imperiali auctoritate Notarius publicus constitutus & nunc dicti communis Notarius rogatu predictorum scripsi & publicavi.

NUM. XXIX. ANNO ISTESSO 30. DI DICEMBRE

DALLA SEGRETERIA ISTESSA.

Simile promessa di Gentile di Amata, e di Giovanni di Rinaldo Justamare.

IN Dei Nomine, Amen. Anno Domini M. CCC. tertio. Indictione prima & die penultima. Tempore Domini Benedicti Pape XI. *Gentilis Amate* & *Johannes Raynaldi Justa mare de Bassiono* sponte per se suosque heredes summiserunt se et sua bona presentia & futura jurisdictioni communis hominum et universitatis Castri Penne Sancti Johannis & promiserunt *Thome Mathei Intrancorte* Syndico dicti communis . . . . de ipsius Syndicatu plene constat manu mei Notarii infrascripti recipienti nomine dicti communis, se esse perpetuales castellanos & habitatores dicti castri et eorum bona in dicto castello incastellare & non discastellare & respondere, facere & prestare in omnibus obsequiis & collectis imponendis in dicto castro ut ceteri alii castellani dicti castri faciunt & prestant, & ipsum castrum augmentabunt toto eorum posse, & hoc ideo fecerunt pro eo quod dictus Syndicus Syndicario nomine dicti communis promixit & convenit eisdem Gentili & Johanni ipsos & eorum bona manutenere, defendere & gubernare ab omni homine et universitate in Curia & extra omnibus expensis dicti communis toto posse ut alios castellanos & habitatores dicti castri. Que omnia & singula supra vel infrascripta promiserunt ad invicem; scilicet una pars alteri nomine quo supra firma & rata

rata omni tempore habere, tenere, actendere & observare & in nullo contra fecere vel venire per se vel alium seu alios occasione aliqua vel exceptione de jure vel de facto sub pena C. librarum Ravennat. ab altero alteri solempni stipulatione promixa. Insuper dicti Gentilis & Johannes corporaliter tacto libro ad Sancta Dei Evangelia juraverunt omnia predicta & singula firma & rata omni tempore habere, tenere, attendere & observare & in nullo contra facere vel venire per se vel alium seu alios occasione aliqua vel exceptione de jure vel de facto sub pena jam dicta.

Item promiserunt ad invicem scilicet una pars alteri vicissim reficere & et restituere omnia & singula dampna, expensas, que et quas alter ipsorum fecerit vel sustinuerit in Curia vel extra pro predictis omnibus attendendis et firmiter observandis sub pena predicta et obligatione bonorum dicti communis & predictorum Gentilis & Johannis, renuntiantes dicte partes ad invicem exceptioni doli, metus & sine causa non facte promixionis predicte & omni alii legum auxilio, & pena soluta vel non rato semper manente contractu.

Et hoc actum fuit in palatio dicti communis presente Domino *Nicola de Cingulo* Vicario dicti castri, *Ascarano Dopni Gualterii*, & *Claudio Johannis Aczolini* testibus ad hoc vocatis et rogatis.

Et Ego *Anselmus Paganuctii* de Monte Fortino Imperiali auctoritate Notarius publicus constitutus & nunc dicti communis Notarius rogatu predictorum scripsi & publicavi.

NUM. XXX. ANNO 1305. 17. DI MARZO

DALLA STESSA SEGRETARIA.

Federico di Balignano di Lornano vende alla communità di Penna il suo molino al Tennacolo con un pezzo di terreno aggiacente.

IN Dei Nomine. Amen. Anno ejusdem M. CCC. V. Indictione tertia, Ecclesia Romana pastore vacante, die decimo septimo mensis Martii. Nobilis vir *Fredericus Baligani de Lornano* per se & suos heredes dedit,

vendidit & tradidit jure proprio in perpetuum *Jacobo Petructii* de castro Penne Sindico & Procuratori communis & hominum universitatis castri Penne Sindicario & Procuratorio nomine ipsius communis & hominum universitatis ejusdem & pro ipsis personis recipienti & ementi duo molendina & postam molendinorum posita in districtu castri Penne in planitie Tennacule juxta rotam communis, ipsum flumen Tennacule, & alios fines cum macinis, *soianis*, canalibus, fossatis, cursu aque sive mergonibus, domo & omnibus apparatibus que modo sunt in dictis molendinis, & cum clusa, vallato, & omni fuga & encalza & omni jure levandi & ponendi dicta molendina, fossata, cursus aque & clusa ; a pede mergonis molendinorum plany nunc communis Penne usque ad Gurgum scutum ; Et unam pectiam terre positam in dicto loco, que fuit olim Transarici Johannis & Francisci Deutalleve de castro Penne juxta viam communis, vallem Gentilis, mergonem dictorum molendinorum & alios fines si qui forent veriores, cum accessibus, & egressibus suis usque in vias publicas cum omnibus & singulis que habent super se vel infra se seu intra se in integrum continentur, & in omnibus juribus dictorum molendinorum & ad ipsa molendina expectantibus ad habendum, tenendum & possidendum &c. contentus & confessus fuit coram me notario & testibus infrascriptis habuisse & recepisse &c. &c.

Actum in terra *Macerate* in domo filiorum olim Domini *Benentendi de Mathelica* positam juxtà stratam prope locum fratrum minorum presentibus *Domino Guarnazia*, *Leone Corradi*, *Famiata*, *Bonjohanne Burgarelli da Macerata*, *Johanne Guidonis*, *&* *Gentile Domini Armagni de Murro &* *Domino Carulo de Massa testibus*.

Et ego *Johannes Angeluctii* de Penna imperiali publicus auctoritate Notarius rogatus S. S. & publicavi.

NUM.

NUM. XXXI. ANNO 1306. 25. DI AGOSTO.

DALLA RIFERITA SEGRETERIA

La Communità della Penna paga certa somma ai nobili di esso luogo per quietarli di tutte le varie loro pretenzioni, che affacciavano per varj titoli.

IN Dei nomine Amen. Anno Domini MCCCVI. Indictione IIII. die XXV. mensis Augusti, Pontificatus Domini Clementis Pape V. anno secundo, *Petrus Monturani* de Penna coram me notario & testibus infrascriptis habuit & recepit presentialiter & confessus & contentus fuit se habere a Magistro *Berardo de Montecausario* Massario communis castri Penne, dante & solvente nomine & vice & pro Magistro *Jacobo Spenendei*, Magistro *Paulo Johannis Gratiani*, *Simone Johannis Stabilis*, *Melucio Jacobi*, *Raynaldo Petrucii* & pro heredibus *Johannis de Colmerlo*, debitoribus & principalibus pacatoribus ipsius Petri pro dicto communie castri Penne nonaginta & septem libras Ravenn. & Ancon. pro residuo & complemento quantitatum infrascriptarum p - - - - Jacobi predicti debitores . . . ejusdem Petri principales pacatores ex causa depositi, & ipsi *Petro & Johannutio Johannis Acti Guarnerii* restituere promiserunt, pro eo quod dicti Petrus & Johannutius solverunt pro salario potestatis ipsius castri LXX. libras Raven. & solverat *Berardo Johannutii* XX. libras pro stipendiis exercitus facti per Rectorem Marchie contra *Forum Sempronii*, & pro XX. libr. Ravenn. quas solverat dictus Petrus pro tunicis fratrum minorum & pro palio loci ipsorum fratrum prout de hiis asseruit fuisse rogatus Magister *Jacobus Gualterii* Notarius & dante & solvente pro *Gentile Gisarello*, *Leonardo Dentalleve*, *Francisco Jacobi*, *Francisco Ranalducii*, *Rubeo de Agello*, *Jacobo Curtupassi*, *Munaldo Boniscambii*, *Johanni Johannis Geruise*, *Johanne Crescontii*, *Jacobo Albertutii*, *Jacobo Pellertor.*, *Guilelmo Diabone*, *Arpinello Savie*, *Angelucio Advantie*, *Virgilio Gobbi*, *Johanne Adjuti*, *Angelutio Jacontine*, *Jacobo de Vessano*, *Jacobo Gerardi*, *Karlicto Jacobi*, *Francisco Accurimbone*, *Benevengie Gentilis*, *Berardo Johanutii & Johanne de Sancto Lupidio*, debitoribus & principalibus pacatoribus ipsius Petri pro predicto

dicto commune ex causa depositi in quantitate CCCC. librarum Ravenn. & Ancon, de quibus fuerunt solute *Guidoni de Florentia* centum & octuaginta libre manu fratris *Ugolini de Brunforte* pro commune Macerate eo quod detinebantur Magister *Johanes Angelucii* & *Jacobus Petri de Colmerulo* & fuerunt solute pro expensis predictorum dum fuerunt detenti in XXVII. libr. prout de dicto deposito asseruit fuisse rogatus Magister *Jacobus Bonaventure* Notarius & generaliter dante & solvente pro omnibus aliis & singulis fidejussoribus & principalibus pacatoribus qui essent obligati dicto Petro pro dicto commune quocumque modo & causa usque in hodiernum diem, de quibus quantitatibus, depositis, debitis, obligationibus, promissionibus & omnibus his, in quibus predictum commune & predicti debitores & principales pacatores & omnes alii pro dicto communi dicerentur debitores dicti Petri quocumque modo & causa & omni eo quod sibi tenerentur occasionibus supradictis: Idem Petrus pro se suosque heredes & nomine dicti Johannutii Johannis acti Guarnerii & suorum heredum, fecit dicto Magistro Berardo Massario communis Penne recipienti nomine dicti communis & nomine omnium predictorum debitorum & pacatorum & suorum heredum stipulanti, finem, quietationem, liberationem, absolutionem & pactum de ulterius non agendo & de non petendo nomine transactionis pro eo quod confessus fuit & contentus sibi fore de dictis debitis, quantitatibus, promissionibus & obligationibus integre satisfactum.

Et promisit dictus Petrus pro se suosque heredes dicto Magistro Berardo Massario recipienti nomine dicti communis & nomine omnium predictorum debitorum, cujuslibet ipsorum et suorum heredum de predictis quantitatibus, debitis & promissionibus litem & controversiam non facere vel movere in Curia & extra, sed potius instrumenta, precepta, & scripture que reperirentur de dictis debitis, voluit, quod essent cassa, cancellata & irrita, & nullius valoris, & promisit eis non uti de cetero. Et omnia dampna & expensas, que & quas dictum commune seu predicte speciales persone specialiter seu generaliter suprascripte fecerint vel substinuerint in judicio vel extra judicium pro predictis & occasione predictorum integraliter resarcire. Nec contra predicta vel aliquid predictorum per se, alium vel alios aliquando facere vel venire ratione aliqua vel exceptione sub pena quingentarum librarum Ravenn. & Ancon. & refectione

ne dampnorun & expensarum litis & ext. & obligatione suorum bonorum in quolibet capitulo & quolibet debito supradicto solempni stipulatione promissa, & petitio & exactio unius pene petitionem et exactionem alterius pene in eo quod contraventum fuerit, non tollat, sed totiens peti possit & exigi, quotiens fuerit contraventum, & pena soluta vel non rato manente contractu. Preterea dictus Petrus promisit se taliter facturum & curaturum omni exceptione remota, quod dictus Johannutius Johannis acti Guarnerii predictam finem, quietationem, remissionem, & pactum, & omnia & singula supradicta, quantum ad debitum dicti Johannutii firma & rata perpetuo habebit atque tenebit, & contra non veniet aliqua ratione vel causa; sed potius ipsa omnia confirmabit ad sensum sapientis dicti communis, quando super hoc fuerit requisitus, & si contra factum fuerit & dampnum aliquod predicti debitores vel commune facerent vel substinerent in judicio vel extra promisit dictus Petrus pro se, & de suo satisfacere de sorte, pena, dampnis & expensis ac interesse suo sub dicta pena solempniter stipulata; & pena soluta vel non, rato manente contractu. Renuntians dictus Petrus in hoc contractu & omnibus supradictis exceptioni non restitutarum & non redditarum sibi dictarum quantitatum, & exceptioni doli mali, metusve, in factum, actioni, & condictioni sine causa, & omni legum & decretorum auxilio, sibi in hoc instrumento proficienti. Hoc actum fuit in Castro Penne in camera palatii dicti communis iu presentia Magistri *Gualterii Petri Paganelli*, Magistri *Nuctii Peroni*, Notarii, *Fidantie Bonjohannis*, *Philippi Palmerii Clementis*, *Johannutii Johannis Abbinantis*, & Magistri *Thome de Offida* Notarii communis testium rogatorum.

Et ego Gentilis de Penna publicus *Apostolice Sedis auctoritate* Notarius hiis omnibus presens interfui & rogatus scripsi & publicavi.

NUM.

NUM. XXXII. ANNO 1315. 10. DI LUGLIO

DALLA RIDETTA SEGRETERIA

Condanna del Rettore della Marca contro Giacomo di Trasmondo, e suoi seguaci per aver tentato di occupare a viva forza la terra.

IN Dei Nomine. Amen. Hec est copia quarumdum sententiarum &c. pronuntiat. per sapientem virum Dñum *Hermannum de Pistorio* Judicem super civilibus & presentialiter locum tenentem super maleficiis in marchia Generalem pro reverendo viro *Dño Vitali Archidiacono Camerinensi* Marchie predicte in spiritualibus & temporalibus Rectore per Sanctam Romanam Ecclesiam generali &c. per me Jacobum Not. &c. Sub Anno Dñi Millesimo CCC. quinto decimo. indictione XIII. Ecclesia Romana Pastore vacante per mortem SSmi Patris Dñi Clementis Pape quinti. Nos Hermannus Judex &c. condepnationes contra infrascriptos homines &c. *Jacobum Transmundi de Sancto Angelo* contra quem &c. quod ipse una cum quibusdam aliis sociis spiritu diabolico instigatus deliberate tractate & pensate &c. cum armis offensibilibus & defensibilibus in modum exercitus noctis tempore accessit ad territorium Penne Sancti Johannis & prope dictam terram fidelem Ecclesie Romane & Dñi Marchionis & circumcirca dictam terram una cum dictis suis sociis divisit se in IIII. partes et posuit Aguayta & insidias causa intrandi dictam terram per vim & violentiam & ipsam de manibus Ecclesie predicte, et dicti Dñi Rectoris subtrahendi et emancipandi & ipsam terram ponendi in rebellione dicti Dñi Marchionis & dicte Curie et eam tenendi una simul & semel cum aliis inimicis et rebellibus Ecclesie Romane & dicti Dñi & homines & personas in dicta terra existentes capiendi occidendi &c. & per eum non stetit quin predicta commisisset &c. nisi . . . . dicte terre Penne qui eam tenent modo in servitio Sancte Romane Ecclesie &c. opposuerunt se eisdem & defenderunt &c. Jacobum Transmundi de Sancto Angelo in Pantano fidejussorem *Johannutii Dñi Raynaldi de Penna* Sancti Johannis stipulantem coram sapienti viro Dño Petro de Lucha Judice appellationum dicte curie contra quem &c. ad

ad penam mille Marcharum argenti quod dictus Johannutius debet, tanquam suus fidejussor principalis personaliter presentare coram dicto Judice &c. quod facere penitus contempsit deducendo dictum mandatum potius in contemptum &c. late &c. per dictum Dñum *Hermannum* &c. in palatio communis Macerate &c. sub Anno Dñi Millesimo CCC. quinto decimo, indictione XIII. die X. mensis Julii presentibus Dño *Bartholo de Stacto*, Dño *Petro de Penna* Judicibus, Magistris *Benvenuto de Auximo*, *Thoma de Penna*, *Zanne Paulo*, *&* *Francisco de Pistorio* Notariis testibus, EGO *Jacobus filius Mactioli de Campanaria* Civis Immolensis Imperiali auctoritate Not. & Judex etc. et *Johannes Pauli de Roma* Not. Dei gratia Sancte Romane prefecture Judex etc. prout inveni etc. sub dictis Anno Dñi et indict. et die XI. mensis Julii presentibus Magistris *Benvenuto de Auximo* et *Nicolao de Asisio* Notariis testibus & meum signum posui consuetum.

Loco ✠ Signi.

NUM. XXXIII. ANNO 1317. MESE DI SETTEMBRE

DALLA MEDESIMA SEGRETERIA

Il Podestà di Fermo unitamente coi Priori di essa Città ad istanza del Capitolo Fermano dichiara sbanditi da Fermo tutti i Pennesi, eccettuati quelli che erano banditi da essa terra.

IN nomine Domini amen. Hec est copia sive exemplum exbandimenti & intitulationis repertorum in libris & actis curie nobilis & potentis militis *D. Johannis Sarraceni de Sarracenis de Urbe* Hon. potestati Civit. Firman. quarum tenor talis est.

In Dei nomine Amen. Hic est liber bandimentorum, commixionum, relationum, preceptorum, officialium, juramentorum, promixionum, stipulationum & aliarum diversarum scripturarum extraordinariarum factarum & compositarum tempore Regiminis nobilis & potentis militis *D. Joh. Sarraceni de Sarracenis de Urbe Hon. Cap. communis & Populi Civit. Fir-*

mi sub examine sapientis *D. Gratie de Bononia* judicis ac assessoris prefati Domini Capitanei & communis Firmi necnon Vicarii ipsius nunc Domini Cap. & scriptus per me Jacobum Johannis de Urbe Not. & Officialem dicti D. Capit. sub annis D. MCCCXVII. diebus & mensibus infrascriptis.

In Dei nomine Amen. Anno D. MCCCXVII. Indictione XV. tempore SS. Patris D. Johannis PP. XXII. . . . . . mensis Septembris presentibus *Gualteructio Gualteructii*, *Francisco* . . . . , *Dominico Gabrielis*, *Guilielmo Mathei* & aliis pluribus testibus nobilis & potens miles *D. Johannes Sarraceni de Sarracenis de Urbe* Hon. potestas & Cap. communis & populi Civ. Firmi presentibus, volentibus, & consentientibus Dominis *Prioribus* populi dicte Civit. Firmane, scilicet *Smido Mathei Berardi &c.* contrade *Castelli*, *Guillelmo Anselmi* contrate *Pile*, *Franciscutio Francisci Egidii* contrade *S. Martini*, *Francisco Bonjohannis* contrade *Florum*, *Genteluctio Mathei Andree* contrade *S. Bartholomei*, & *Bonjohanne Jacobi Marci* contrade *Campilecii*, & ipsi omnes & singuli unanimiter & concorditer, nemine discordante pro tribunali sedentes in palactio dicti communis Firmi tam ex eorum & cujuslibet eorum officio quam ex vigore reformationum consilii trecentorum de populo prefate civitatis Firman. facte sub eisdem millesimo, anno, Indictione & tempore die XVIII. presenti mensis Septembris super petitione Canonicorum & Capituli Majoris Ecclesie Civitatis Firman. ipsam reformationem volentes exequi cum effectu, commixerunt, imposuerunt, & mandarunt Brunicto publico banditori dicti communis Firmi presenti & intelligenti, quatenus in continenti vadat & publice & alta voce per loca consueta dicte civitatis ut moris est, sono tube premixo exbandiat & in bannum dicti communis & ejus districtus ponat commune & omnes homines & personas habitantes in terra Penne S. J. de centum lib. Ravenn. pro quolibet ipsorum, de dicta civitate Firmi & ejus districtu & si quis de dicta terra Penne habitans in ea pervenerit in fortia communis Firmi solvat dicto communi centum lib. Ravenn. & de quo banno exire non possit nisi comune & homines dicte terre Penne *paruerint cum effectu mandatis* communis Firmi predicti quod quidem bannum in aliquo non prejudicet exititiis dicte terre Penne qui nunc in dicta terra non habitant. Qui preco banditor predictus dicta die iens & rediens retulit predictis Dominis Potestati & Capit. & mihi *Jacobo Johannis* Notario dicti potest. & Capit. & communis Firmi se publice

blice & alta voce sono tube premixo per loca consueta dicte Civitatis predictum commune & homines & personas habitatores in dicta terre Penne exbandisse & in bannum dicti communis & ejus districtus posuisse de centum libris & omnia & singula dississe & fecisse prout in dicta commixione plenius continetur.

Et Ego Guillelmus Mathei publicus Imperiali auctoritate Notarius prout in dictis actis & libris inveni, ita hic fideliter scripsi & exemplavi nil addens vel minuens fraudulenter quod sententiam mutet vel variet, nisi forte punctum, licteram vel sillabam per errorem & de mandato nobilis & potentis militis *Domini Nicolay de Luczio* onor. Capitanei communis & populi civit. Firmane.

Actum in palatio populi communis Firmi in logia subtus palatium, presentibus *D. Nicola Magistri Jacobi*, *Guillelmo Anselmi*, *Smido Berardi* & *Franciscutio Francisci Egidii* testibus vocatis & rogatus scribere scripsi & publicavi sub annis Domini MCCCVII. Indictione XV. tempore pontificatus D. Johannis Pape XX. die VII. mensis Octobris XV. Indic.

NUM. XXXIV. ANNO 1320. 29. DI. NOVEMBRE

DALLA SEGRETERIA MEDESIMA

Sottomessa la Città di Fermo all' interdetto Ecclesiastico il Podestà e il Consiglio di Penna le implorano l' assoluzione dal Rettore della Marca.

IN Dei Nomine. Amen. Hec est copia cujusdam publici instrumenti cujus tenor talis est.

In Nomine Christi. Amen. Sub anno Domini Millesimo CCCXX. tempore SS̃mi Patris et Domini, Domini Johannis Pape XXII. Indictione tertia, die penultima mensis Novembris.

Constitutus *Marcus Domini Johannis* Syndicus et Procurator Consilii et Communis Terre Penne, coram Venerabili Patre et Domino, Domino *Amelio* Preposito *Bellimontis*, Rectore Anconitane Marchie Generali, supplicationem et petitionem exibuit infrascripti tenoris. Supplicatur vestre venerabili paternitati, Domine Marchio, pro parte potestatis, consilii et

communis Terre Penne Sancti Johannis, quatenus vobis placeat de gratia speciali tollere quasdam litteras directas Potestati, Capitaneo, Prioribus, Consilio et Communi Civitatis Firmane, quod deberent tollere omnem processum factum contra commune et certos homines spetiales dicte terre Penne, eoquod dicebantur Symonem Calandre eorum civem in districtu et territorio dicte Civitatis cepisse, et eo quod ad ystantiam Syndici dicti communis Penne, commune et certi speciales de castro Gualdi fuerunt inquisiti de falso per vestros judices et offitiales et omnem alium processum et sententiam excommunicationis et interdicti factum et factos communibus supradictis vel alia quavis occasione vel causa, occasione ipsius communis Penne vel specialium personarum, quarum procurator est, vel ex dependentibus ab eisdem rationibus supradictis, contra Potestatem, Capitaneum, Priores, Consilium et Commune Civitatis Firmane ejusque districtum et commune et speciales homines de Gualdo ad ystantiam Syndici, communis & hominum terré Penne cum predicta redundent ad maximum statum & profectum dicti communis & hominum Terre Penne.

Qui Dominus Rector, audita & visa supplicatione predicta, advertens etiam & considerans *fidelitatem & obedientiam dicte Terre Penne*, *amore & gratia ipsius Communis Penne* mandavit & voluit tolli & aboleri sententias & processus spirituales & temporales latas & habitos per eum ad petitionem & ystantiam communis & hominum dicti castri Penne vel ejus Syndici contra Potestatem, Capitaneum, Priores, Consilium & commune Civitatis Firmane & sui districtus & ipsas sententias spirituales & temporales & processus substulit, concessit & commisit ac mandavit fieri licteras ad Venerabilem Dominum . . Vicarium Venerabilis Patris Domini F. Dei gratia Firmani Episcopi, in quibus contineatur, quod ipse Dominus Interdictum positum in civitate & districtu predictis ad petitionem predicti communis & hominum Penne amoverit, commictens eidem Vicario quod predictos Potestatem, Capitaneum, Priores, & Consiliarios absolvat ab excommunicationis sententia lata per eundem Dominum vel ejus offitiales contra eos ad petitionem predictorum de Penna, volens hujusmodi sententias & processus sublatos esse & nullius valoris.

Item mandavit & voluit cassari, et aboleri omnes processus, spirituales et temporales per eum vel ejus curiam contra commune et speciales

per

personas castri Gualdi ad petitionem ipsius communis et hominum castri Penne et ipsos processus voluit esse sublatos et nullius valoris.

Actum Macerate in palatio communis presentibus testibus sapientibus viris D. *Cino de Pistorio*, D. *Nicolao de Lucca*, D- *Petro de Eugubio*, & *Thoma de Penna*.

Ego *Gaudius* quondam *Petri de Eugubio* Imperiali auctoritate Notarius & nunc Camere D. Rectoris predicti, predictis omnibus interfui, Rogatus scripsi & publicavi.

Et Ego *Petrus Marci D. Johannis* de Penna S. Johannis Imperiali auctoritate Notarius & *Judex ordinarius*, prout in dicto publico ystrumento autentico & originali inveni, ita hic fideliter & per ordinem transcripsi & exemplavi, nil addens vel minuens preter puntum vel syllabam per errorem quod sensum sapientis immutet, & de mandato & autoritate nobilis & sapientis viri D.*Rodulfi de Placitis* de *Ripatransonis* Judicis *&* *Vicarii* terre Penne in publicam formam redey. Sub annis Domini Millesimo CCCXX. Indictione III. tempore D. Johannis Pape XXII. de die sexta mensis Decembris. In palatio dicti communis Penne, presentibus Ser Martino Zacchey, Magistro Johanne Angelutii & Magistro Johanne Tengiosini testibus.

NUM. XXXV. ANNO ISTESSO ISTESSO GIORNO

DALLA STESSA SEGRETERIA

Il Rettore della Marca scrive al Vicario generale di Fermo, che aderendo alle suppliche della Communità di Penna rimoveva da essa città l' interdetto dandogli autorità di assolvere il Podestà, e i Priori dalle censure.

IN Dei Nomine. Amen. Hec est copia quarundam licterarum transmissarum pro parte Reverendi Patris & Domini, D. Amelii de Lautrico, Marchie Anconitane Rectoris venerabili viro Vicario, venerab. Patris D... Episcopi Firmani, sigillatarum sigillo & bulla dicti D. Marchionis, cera rubea, et in bulla erat *A*. in sigillo vero erant arma sacrosancte Romane Ecclesie, silicet Crux & claves, & arma dicti D. Marchionis scilicet ad

scal-

scalgias & bannas cum duobus Leoncellis & multis aliis figuris. In Circulo vero erant lictere sic scripte. Sigillum Amelii de Lautrico Marchie Anconitane, Masse Trabarie, Urbinique Comitatus Rectoris, cujus tenor talis est.

AMELIUS Prepositus Bellimontis, D. Pape Cappellanus, Marchie Anconitane in spiritualibus & temporalibus Rector per Sanctam Romanam Ecclesiam generalis . . . Venerabili viro Vicario venerabilis patris Domini . . . . Episcopi Firmani salutem in Domino. Supplicationibus communis & hominum Castri Penne S. Johannis inclinati omne interdictum Ecclesiasticum positum in Civitate Firmana & ejus districtus ad petitionem communis & hominum dicti castri auctoritate presentium amovemus; committentes nichilominus vobis quatinus . . . . Potestatem . . . . Capitaneum, Priores, Officiales, & Consiliarios Civitatis predicte ab excommunicationis sententia lata contra eos ad petitionem dictorum de Penna, imposita eis pro culpa penitentia salutari, auctoritate nostra juxta formam Ecclesie absolvatis. Data Macerate die penultima mensis Novembris, tertia Indictione.

Et Ego *Petrus Marci Domini Johannis* de Penna S. Johannis Imperiali auctoritate Notarius & Judex ordinarius prout in dicta littera sigillata predictis Bulla & sygillo cere rubee inveni, ita hic fideliter & per ordinem transcripsi & exemplavi nil addens vel minuens preter puntum vel silabam per errorem quod sensum sapientis non immutet de mandato & auctoritate nobilis & sapientis viri D. *Rodulfi de Placitis* de *Ripatransonis* Judicis & Vicarii terre Penne in publicam formam redegi. Sub annis Domini Millesimo CCCXX. Indictione tertia, tempore Domini Johannis XXII. die sexta mensis Decembris in palatio dicti communis presentibus *Ser Martino Zachei*, *Magistro Johanne Angelutii*, & *Magistro Johanne Tengosini* testibus.

NUM.

NUM. XXXVI. ANNO 1326. 4. DI MAGGIO

DALLA STESSA SEGRETERIA

Il Sig. Nuzio del Sig. Pietro di Fallerone fa quietanza alla Communità della Penna per l' intero prezzo da lui ricevuto della porzione della sua giurisdizione sopra il castello di Agello.

IN Nomine Domini. Amen. Anno ejusdem Millesimo CCCXXVI. Indictione nona, die IV. mensis Maii tempore Domini Johannis Pape XXII. Nobilis vir Dominus *Nutius Domini Petri de Fallerone* fecit per se & suos heredes Magistro *Gentili Jacobi* de Penna Syndico communis ejusdem recipienti nomine & vice dicti communis finem, quietationem, remissionem & pactum de ulterius non petendo de ducentis et LXIII. libris Raven. & Ancon. quantas idem Syndicus nomine dicti communis dare & solvere tenebatur occasione venditionis facte per ipsum Dominum Nutium dicto Syndico de *Jurisdictione Agelli* terris & possessionibus predicta quantitate ut apparet manu mei Notarii infrascripti de - - - - tione & venditione predicta. Et hoc ideo fecit, quia fuit contentus & confessus penes se habuisse & recepisse dictam quantitatem ducentarum & LXIII. librarum exceptioni sibi non date, non numerate, & non tradite quantitatis predicte & omni alii auxilio omnino renuntians. Et volens & mandans omnem promixionem, obligationem factam occasione predicta vanam, cassam & cancellatam esse & nullius valoris adque momenti, nec non absolvens & liberans ipsum & dictum commune per acceptionem & aquilianam stipulationem legitimam interpositam, & promictens dictus Dominus Nuctius per se & suos heredes dicto Syndico pro se & suis successoribus & dicto communi predictam quietationem, remissionem & pactum & omnia & singula suprascripta perpetuo firma & rata habere et tenere & in nullo contra facere vel venire per se vel alios aliqua ratione vel causa jure vel de facto sub pena dupli dicte quantitatis stipulatione proxima, qua soluta vel non predicta omnia & singula semper rata sint & firma.

Item reficere & restituere eidem omnia & singula dampna, expensas ac

ac intra curie lites & extra ; pro quibus omnibus & singulis firmiter observandis obligavit eidem omnia sua bona . Actum in districtu Castri Penne in *Turri Agelli*, presentibus *Guilelmo Dialte*, *Jacobutio Jacobi*, *Jacobo Bondi* , *Cicco Johannis*, *Johanne Gualterii* de Penna testibus ad hoc vocatis .

Ego *Matheus Raynaldi de Penna* imperiali auctoritate Notarius predictis interfui & rogatus scripsi & publicavi .

NUM. XXXVII. ANNO 1329. 29. DI MARZO

DALLA RIDETTA SEGRETERIA

Breve di Giovanni XXII. con cui rende inteso il Podestà, e la Communità di Penna a tenersi ben guardati dai nemici di S. Chiesa, che si diceva mandati nella Marca dallo scomunicato Bavaro, e di prestare ajuto in ciò agli altri popoli fedeli di S. Chiesa, e al Rettore della provincia.

JOHANNES Episcopus servus servorum Dei, Dilectis filiis . . Potestati consilio & communi Terre Penne Sancti Johannis salutem & Apostolicam Benedictionem .

Cum dilectus filius *Fulco de Popia* Thesaurarius Ecclesie Andegavensis Rector Marchie Anconitane una cum aliis Ecclesie Romane partium earum fidelibus & devotis ad illum hostem Dei & Ecclesie, quem dampnatus Bavarus hereticus & scismaticus ad eandem misisse dicitur Marchiam, repellendum & Marchiam ipsam ab ipsius periculosis insultibus protegendam ac rebellium humiliandum superbiam, ipsosque ad gremium & mandata Ecclesie reducendos adhibere in proximo vestris & aliorum fidelium predictorum coadunatis viribus operam disposuerit efficacem, universitatem vestram requirimus attentius & hortamur, quatinus quod in hac parte res vestra principaliter agitur diligentius attendentes prefato Rectori super predictis viriliter & potenter, sicut vos pro parte nostra & ejusdem Ecclesie requirendos duxerit, auxiliis, consiliis & opportunis favoribus assistere studeatis ita quod propter hoc vobis & fidelibus aliis quietis procuretur

retur tranquillitas, ac nostram & Apostolice Sedis benedictionem & gratiam vobis uberius acquiratis. Dat. Avinione IIII. Kal. Aprilis, Pontificatus nostri anno tertio decimo.

Extrinsecus. Dilectis filiis Potestati, Consilio & Communi Terre Penne S. Johannis.

Funiculis cannapeis appensa sunt duo sigilla plumbea, que uno latere capita exhibent SS. Petri & Pauli, altero nomen Pontificis.

NUM XXXVIII. ANNO 1334. 8. DI NOVEMB.

DALLA MEDESIMA SEGRETERIA

Il Giudice generale della Marca condanna alla pena di morte alcuni esuli Pennesi, i quali uniti con altri banditi d' altri luoghi avevano cercato d' invadere la patria, ed avevano ivi commessi molti misfatti in tale occasione.

IN Dei Nomine. Amen. Hec est quedam condempnatio & condempnationis sententia, data, pronuntiata & sententialiter promulgata per Nobilem & Sapientem virum Dominum *Petrum de Garivertis de Placentia*, judicem super maleficiis in Anconitana Marchia generalem Per Reverendum virum Dominum *Petrum de Talliata* legum Doctorem, Canonicum Carnotensem, *Vicarium* in dicta provincia *Generalem* Per Reverendissimum in Christo Patrem & Dominum, Dominum *Bertrandum* miseratione divina *Ostiensem & Velletrensem Episcopum*, Apostolice Sedis Legatum, Marchie Anconitane *Rectorem* per Sedem Apostolicam deputatum. Contra infrascriptos homines & personas de infra scriptis excessibus, maleficiis & delictis per eos perpetratis & commissis. Et scripta per me *Guidutium Johannini* de Castro *Domi* Notarium, et nunc Notarium et officialem Curie generalis ad maleficiorum officium deputatum per Dominum Vicarium supradictum. Sub anno Domini Millesimo CCC. XXXIIII. Indictione secunda, tempore Sanctissimi Patris et Domini, Domini *Johannis* divina providentia Pape *vigesimi secundi*.

Nos Petrus Judex supradictus pro tribunali sedentes ad bancum Juris

in publica audientia curie generalis in terra Cinguli in domo *Gualterii Putii* de ipsa terra ubi per nos jura reddduntur ac Curiam generalem, infrascriptam condempnationem & condempnationis sententiam, contra infrascriptos homines & personas, de infrascriptis excessibus, maleficiis & delictis per eos perpetratis & commissis in hunc modum & proferimus sententialiter in his scriptis.

Quoniam contra *Johannutium Dñi Raynaldi*, *Vannem & Marcum ejus filios*, *Ser Florium Morici*, *Marcum Angelutii Dompni Angeli*, *Johannem ejus filium*, *Juctium Johannis Benonis*, *Rizzardum & Manfredum Guilielmi Gentilutii*, *Dominicum Transmundi*, *Antonium ejus filium*, *Montutium*, *Ciscum & Cantutium Petri Monturani*, *Matheum Contis*, *Johannem Jacobi Gentelutii*, *Petrum Thome Morici*, *Johannem Petri Romani*, *Nicolutium Johannis Masse*, *Pasqualem Gentilis*, *Lucam* ejus filium, *Matheum Magistri Jacobi*, *Gratiam Mathioli*, *Thomam Czuche*, *Boctium Munaldutii Petrutii*, *Dominicum Zucche*, *Guidoctum Johannutii*, *Petrum*, *Vannem & Paulum* ejus filios, *Ciscum Johannis Teczoni*, *Raynaldutium Boctii*, *Petrum Philippi Melioris*, *Johannem Petri Lescie*, *Angelutium Petri Johannutii*, *Johannem* ejus filium, *Franciscum Nicolutii Bartholomei*, *Butricarium Munaldi Petrutii*, *Mathiolum de Tholentino*, *Nicolam olim de Visso*, *Ciscum Johannis Monaldutii*, Magistrum *Angelum Alberti*, *Angelillum* ejus filium, *Raynaldum Munaldutii*, *Stephanum Symonis*, *Venantium Tebaldesche*, *Thomasinum* ejus filium, *Butium Petri Ghibertutii & Rizzardum Cittadine* de Monte Sancti Martini, omnes de terra Penne S. Johannis, exititios videlicet dicte terre per inquisitionem, processum fore invenimus per sapientem virum Dominum *Franciscum de Montefalco* judicem, nostrum in dicto officio precessorem ex suo & dicte Curie officio. In eo & super eo quod fama publica precedente, & clamosa insinuatione deferente, non semel set pluries, non a malivolis, set a personis utique fide dignis ad aures & notitiam ipsius Domini Judicis & dicte Curie pervenit, & est adeo notum & notorium in dicta provincia, quod nulla potest tergiversatione celari, quod *hoc anno de mense Julii* proxime preteriti, videlicet *die XXV. dicti* mensis predicti inquisiti & quilibet eorum una cum nonnullis aliis eorum complicibus & sequacibus rebellibus Sancte Romane Ecclesie *de Firmo*, de *Auximo*, de *Montemilonis* & aliis diversis terris & locis, equitibus & peditibus in maxima quantitate, deliberate & pensate, tractate & ordinate, spiritu rebel-

rebellionis assumpto, ac diabolico spiritu instigati, Deum pre oculis non habentes, ex preordinato, proposito, communicato & habito inter eos ad invicem iniquo & doloso consilio, tractatu & deliberatione, contra honorem & reverentiam Sancte Romane Ecclesie, Domini nostri summi Pontificis, & Domini Rectoris dicte provincie; ac in scandalum & turbationem status pacifici dicte provincie, & seditionem ac subversionem dicte terre Penne Sancti Johannis, & prejudicium ac periculum non modicum & jacturam hominum fidelium dicte terre, armati armis offensibilibus & defensibilibus, cum banderiis & vexillis explicatis, modo hostili, noctis tempore accesserunt ad dictam terram Penne Sancti Johannis, & fuerunt ac se conduxerunt usque ad januas dicte terre. Et dictam terram fidelem & devotam Sancte Romane Ecclesie cum balistis & aliis armis pro viribus expugnarunt, nitentes ipsam terram intrare conatis viribus violenter; animo & intentione terram predictam per vim & violentiam occupandi, & invadendi & ipsam terram extrahendi & elevandi de fidelitate & obedientia Ecclesie prefate, & Domini Rectoris dicte provincie, & causa derobbandi, occidendi & expellendi homines fideles dicte Ecclesie, & dictam terram ponendi & submittendi sub dominio & jugo servitutis inique, & tirannide ipsorum inquisitorum & aliorum rebellium predictorum & rebellione Ecclesie supradicte. Et per eos non stetit, quin dictam terram occupassent & predicta omnia & singula tam nefanda & iniqua, tractata & ordinata per eos executioni mandassent, nisi propter *unanimem & virilem resistentiam* & defensam fidelium hominum dicte terre. Et in predicta expugnatione derobbaverunt quamplures homines & personas de dicta terra, bobus, someriis, & aliis animalibus & rebus eorum. Et dictos boves, somerios, aliaque animalia & res in eorum utilitatem & commodum converterunt & contractarunt. Et aliquos ex dictis hominibus terre predicte letaliter percusserunt pluribus percussionibus & vulneribus cum sanguinis effusione. Et deinde dum ipsi non possent seu potuissent dictum eorum nequam propositum & tractatum ad effectum deducere, ceperunt *Andream Johannis Bonjohannis*, *Percivallum Gentilis Andree*, *Veninbene Jacobutii Gentilis*, *Antonium Contenatii* & alios quamplures fideles homines de ipsa terra & aliquos ex eis captos & captivatos conduxerunt ad castrum Sancti Angeli & aliquos ad castrum Clarmontis territorii & districtus Firmi, & in dictis castris & locis, eosdem tenuerunt &

in privatos carceres posuerunt, donec ipsi de eorum pecunia & bonis se redemerunt. Et alia plura & varia gravia dampna intulerunt & fecerunt contra homines & personas dicte terre in personis & rebus, in vilipendium Romane Ecclesie, & prejuditium non modicum & jacturam hominum & personarum fidelium dicte terre. Quos inquisitos predictos tanquam domicilia propria non habentes & quod prout ad auditum & notitiam supradicti Domini Francisci Judicis precessoris nostri pervenit relatione & narratione veridica; predicti inquisiti moram trahunt in diversis terris & locis potius rebellibus quam fidelibus; & aliqui ex eis moram trahunt extra dictam provinciam, ad quas terras & loca bajuli & nuntii dicte Curie se transferre nequeunt absque periculo personarum; legitime citatos & requisitos fuisse invenimus mandato supradicti Domini Francisci Judicis per *Palmerium de Trevio* publicum *banditorem* dicte Curie, publice, alta & preconia voce; sono tube premisso ut moris est, secundum formam constitutionum Curie generalis in pede scalarum communis Cinguli palatii, ubi dictus Dominus Vicarius residet, ut certo termino perhentorio diu jam elapso in ipsa citatione contento, ipsi debuissent comparere personaliter & perhentorie coram dicto Domino Francisco Judice ad se excusandum & defendendum ab inquisitione predicta & contentis in ea: Et non comparuerunt set fuerunt potius contumaces ac passi fuerunt, se poni in banno mandato dicti Domini Francisci Judicis de tota provincia Marchie per dictum Palmerium de Trevio banditorem in certis pecuniarum quantitatibus Thesaurario & Camere Romane Ecclesie persolvendis, adsignatoque eisdem in dicto banno mandato dicti Domini Francisci Judicis certo competenti termino perhentorio diu jam elapso, ad comparendum coram eo & se excusandos & defendendos ab inquisitione predicta & se excusandos & defendendos ab inquisitione predicta & contentis in ea, infra quem terminum & post diu expectati minime comparere curarunt in dicta eorum contumacia persistentes, prout hec & alia in ipsa inquisitione & actis dicte Curie latius continentur. Igitur ipsis habitis pro confessis & convictis ac testibus superatis super omnibus predictis & aliis singulis in dicta inquisitione contentis, vigore constitutionis Curie generalis eorum contumacia exigente. Idcirco ipsos in mille florenis auri pro quolibet eorum dandis & solvendis Thesaurario Romane Ecclesie pro ipsa Ecclesia recipienti, bona omnia eorundem usque

ad

ad quantitates predictas Camere Romane Ecclesie confiscantes. Et quod non sit aliqua Civitas, Communitas, Castrum, vel Villa seu alia singularis persona que vel quod ipsos seu ipsorum alterum receptare audeat vel presumat, seu eisdem dare quomodolibet vel prestare auxilium, consilium vel favorem ad penam in constitutione Curie generalis contentam. Et quod unicuique persone liceat ipsos & quemlibet ipsorum offendere in personis & rebus inpune. Et si quo tempore ipsi seu ipsorum alter in fortiam Curie generalis pervenerint, quod ipsi ducantur ad locum justitie, ibique laqueo furcis suspendantur per gulam ita & taliter quod moriantur omnino secundum jus & formam constitutam Curie generalis, ac ex vigore nostri arbitrii & omni jure & modo quibus melius possumus, computato dicto banno in condempnatione presenti, in hys scriptis sententialiter condempnamus.

Lata, data, pronuntiata & sententialiter promulgata fuit dicta condempnationis sententia per supradictum Petrum Judicem pro tribunali sedentem ad bancum juris in supradicta audientia Curie generalis in terra Cinguli, ubi per ipsum Judicem & dictam Curiam jura redduntur. Et scripta per me Guidutium Johannini de Domo Notarium infrascriptum, sub anno Domini Millesimo CCC. XXXIV. Indictione secunda, tempore Sanctissimi Patris & Domini, Domini Johannis divina providentia Pape Vigesimi secundi, die octava mensis Novembris, presentibus Ser *Jacobino de Parma*, Ser *Symone de Sancto Geminiano* Notar. maleficiorum dicte Curie, Domino *Ciccho Blanci* Judice, *Colutio Corradutii*, *Langelo* Magistri *Roynaldi* & Magistro *Francisco Johannutii* de Cingulo & aliis pluribus in dicta audientia existentibus, testibus ad predicta vocatis.

Ego *Guidutius Johannini de Castro Domi* Imperiali auctoritate Notarius publicus, & nunc Notarius & Officialis curie generalis ad maleficiorum officium deputatus per supradictum Dominum Vicarium, predictam condempnationem, & condempnationis sententiam de mandato supradicti Domini Petri Judicis maleficiorum scripxi & ab eodem Judice rogatus & ejus mandato ipsius condempnationis promulgationi interfui, ac publicavi eandem, meumque signum apposui consuetum.

L. S. N.

NUM.

NUM. XXXIX. ANNO 1356. 20. DI LUGLIO

DALLA SEGRETERIA COME SOPRA

La communità di Penna acquista altri beni da Masciolo del Signor Giacomo, in varie contrade del suo territorio .

IN Dei Nomine Amen . Anno Domini MCCCLVI. Indictione nona tempore Domini Innocentii Pape Sexti die XX. mensis Julii . Cum *Massciolus Domini Jacobi de Monticlo de Ducatu Spoletani* fecit, constituit & ordinavit *Johannem Thomasii de Penna S. Johannis* suum procuratorem generalem ad dandum & vendendum & in tenutam & possessionem inducendum *Johannino Raynaldi* Syndicum communis terre Penne nomine communis terre omnes terras & possessiones quas dictus Masciolus habet in contrata *Culmecli Sancti Blasii*, in contrata *Pedongiani* juxta heredes *Federicuptii & Bartholi Perroni de Lornano* & alias terras & possessiones quas dictus Masscius habet infra dictas Senaitas que fuerunt *Carnualis de Lornano* & modo sunt dicti Mascioli filii Mite dicti Carnualis ut de procuratione facta per dictum Macsciolum dicitur apparere manu *Roffini Magistri Johannis Raynalductii* Notarii de Penna S. Johannis, qui Johannes Thomassii procurator procuratorio nomine Massioli procuratorio nomine Ipsius Mascioli prout habuit in mandatis a dicto Masciolo quod reservaret de campo posito in contrata *Pedopedongiani* juxta heredes Frederecuptii & *Bartholi Perroni de Lornano* tres modiolos terre pro *dampno* terre Ipsius Johannis Thomasii positis in dicta contrata Pedopedongiani juxta heredes Federicuptii & Bartholi, *Dominicum Phylippi Johannis de Culmello* & alios fines quam terram trium modiolorum dictus Masciolus dederat & donavedat ipsi Johanni Thomasii sive Carosini titulo donationis inter vivos pro multis servitiis que dictus Johannes dicebatur fecisse .

Et ideo dictus Johannes quando vendidit Johannino Raynaldi Syndico communis terre Penne recipienti vice & nomine communis predicti omnes terras & possessiones quas dictus Masciolus habet in contrata Culmelli juxta suos confines quam terram trium modiolorum reservat per se

&

& non vult quod veniant in dicta venditione sicut Masciolus dederat & donaverat sibi Johanni per se & suis heredibus quam reservationem fecit dictus Johannes Procurator ejusdem Mascioli in contractu vendictionis facte Johannino Syndico communis & hominum terre Penne sicut patet de venditione facta per dictum Johannem dicto Syndico de rebus & possessionibus superius specificatis & non expecificatis & predictam terram trium modiolorum semper exceptuat & reservat & non vult quod veniat in dicta venditione facta per ipsum Iohannem procuratorem predicto Johannino Syndico communis & hominum terre Penne & etiam dicit & protestatur expresse quod dicta terra non veniat in dicta venditione quia sua est.

Actum in terra Penne in logia majori Palactii communis posita juxta palactium communis & juxta plateam communis ex parte ante & alios fines presentibus *Roffino Magistri Johannis*, *Jacobutio Johannis Thomasii*, *Thomasino Anserii*, *Laurentio Jovenalis*, *& Dominico Sylemane* testibus ad hoc vocatis.

Et Ego *Matheus Jacobi* de Penna S Johannis Imperiali auctoritate Notarius hiis omnibus interfui & de predictis omnibus & singulis a dicto Johanne rogatus scripsi & publicavi.

NUM. XL. ANNO 1358. 14. Di MAGGIO

DALLA RIFERITA SEGRETERIA

Il Potestà della Penna fa processo contro alcuni Faleronesi per i danni recati colle loro bestie nella possessione di Agello della communità della Penna presenti li stessi rei.

IN Dei nomine Amen. Anno Dñi MCCCLVIII. Indict. XI. tempore Dñi Innocentii Pape VI. die XIIII. mensis Maii.

Hec est inquisitio quam facit & facere intendit nobilis & sapiens vir Dñus *Paulus Ventura de Montefortino Hon. Potestas terre Penne Sancti Johannis* pro tribunali sedens ad bancum juris in palactio dicte terre Penne juxta vias publicas & plateam communis et alios fines ex suo et sue curie officio contra et adversus.

Puctium

Puctium Paulicti,
Folleccianum Macthei Venuti,
Angeluctium Macthei Bonasere,
Paulum Johannis Faleroni,
Johannem Borraynaldi,
Johannem Francisci Mathei Amate,
Nicolam Francisci Amici,
Paulum Nuctii,
Cicchum Thome Joh. de Cruce,
Dominicum Johannis Nicolai,
Nicolam Matthei Blaxii.

De Castro Faleron. In eo, de eo & super eo quod hoc anno & de mense Maii predicti Puctius cum VII. bobus: Folleccianus cum quinque bobus; dictus Angeluctius cum tribus bobus, & una soma; dictus Paulus cum tribus bobus; dictus Johannes Borraynaldi cum duobus bobus & una scrofa, dictus Johannes Francisci cum duobus somis; dictus Nicola cum quinque bobus & una scrofa; dictus Paulus Nuctii cum IIII. bobus & una somaria; dictus Cicchus Thome cum quatuor bobus & una somaria; dictus Dominicus Johannis cum duobus bobus; dictus Nicola Mathei cum tribus bobus & una som. dederunt dapnum in silvis, pratis, pasculis, & possessionibus communis terre Penne & specialium personarum dicte terre positis in contrata *Agelli*, districtus dicte terre juxta flumen Tenne ab uno latere, flumen Salini ab alio latere & alios fines versus terram Penne.

- Et predicta omnia & singula dampna fuerunt commissa & perpetrata & illata cum supradictis animalibus & per ipsos & quemlibet ipsorum de dicto castro Falleroni in supradicta inquisitione contentorum in supradictis silvis, pratis, pasculis & possessionibus specialium personarum dicte terre & dicti communis in dicta inquisitione contentis & confinatis de dictis anno & mense contra jus & formam statutorum & ordinamentorum dicte terre Penne.

Super quibus omnibus, & singulis &c.

Die predicta

Pu-

Puctius Paulicti (*sieguono i nomi come di sopra*) de castro Faleroni inquisiti predicti coram supradicto Dño Potestate ut supra pro tribunali sedente personaliter constituti, corporaliter tactis scripturis ad sancta Dei Evangelia juraverunt mandata dicti Dñi Potestatis & sue Curie & dicere & rexpondere veritatem super dicta inquisitione & contentis in ea ipsa sibi per me Thomam Notarium infrascriptum de verbo ad verbum vulgari sermone ad ipsorum plenam intelligentiam divisim unum ab altero rexpondendo dicte inquisitioni & se sive ipsos inquisitos divisim ab ea excusando sponte & ex certa scientia dixerunt & confessi fuerunt omnia & singula contenta in dicta inquisitione & de quibus contra ipsos & quemlibet ipsorum loco & tempore in dicta inquisitione contentis vera esse & fuisse. Qui promixerunt stare &c.

Pro quibus & precibus eorum & mandato unus alteri & alter alteri fidejusserunt promictentes &c. &c.

Quibus inquisitis presentibus & audientibus supradictus Dominus Potestas ut supra pro tribunali sedens eis & cuilibet ipsorum in solidum statuit & prefixit defenxionem faciendam de predictis & perhemtorie.

NUM. XLI. ANNO ISTESSO 30. DI LUGLIO

DALLA STESSA SEGRETERIA

Condanna del Podestà della Penna contro i detti Faleronesi danneggianti dei beni di Agello.

IN Dei nomine Amen. He sunt condepnationes & sententie condepnationum late, date & sententialiter promulgate per sapientem virum *Dominum Paulum Venture de Montefortin.* Hon. Potestatem terre Penne S. Johannis contra infrascriptos homines & personas de castro Faleroni de infrascriptis damnis datis cum infrascriptis eorum animalibus. Et scripte per me Thomam Macthiuctii de Montefortin. Notarium & nunc Notarium & Officialem dicti Domini Potestatis & terre predicte, & per ipsum Dominum Potestatem ad officium maleficiiorum & dampnorum datorum specialiter deputatum. Sub anno Dñi MCCCLVIII. Indic. XI. tempore Dñi Innocentii Pape VI.

Nos *Paulus* Potestas predictus pro tribunali sedens ad Banchum juris in palactio communis dicte terre ut moris est; infrascriptas condempnationes & sententias condempnationum de infrascriptis dampnis datis cum eorum animalibus per ipsos & quemlibet ipsorum in predictis possessionibus & infrascriptis finaliter proferimus in hiis scriptis in hunc modum. Videlicet.

Puctium Paulicti, Folleccianum (*i nomi ut supra*) de castro Falleroni omnes contra quos & quemlibet ipsorum per viam & modum inquisitionis processimus, in eo & super eo quod loco & tempore in dicta inquisitione contentis predictus Puctius Paulicti cum VII. bobus, dictus Folleccianus &c. (*si ripetono i nomi col numero delle bestie come di sopra*)... dederunt dampnum in silvis, pratis, pasculis & possessionibus communis terre Penne & specialium personarum dicte terre positis in contrata *Agelli* districtus dicte terre in dicta inquisitione contentis & confinatis & constante nobis predicta vera esse confessione predictorum Puctii Paulicti, Follecciani, Angeluctii, Pauli Johannis, Johannis Bonraynaldi, Johannis Francisci, Nicole, Pauli Nuctii & dicti Puctii Paulicti assserentium se Procuratores dictorum Cicchi, Dominici, & Nicole Macthei in juditio coram nobis sponte facta, datoque eis & cuilibet eorum certo termino jam elapso ad omnem defenxionem faciendam de predictis & nullam fecerunt prout hec & alia in actis nostris & nostre Curie plenius continetur. Ideo ipsos & quemlibet ipsorum. Scilicet.

Dictum *Puctium* - - - - - - in tribus libris & decem solidis denar.
Dictum *Folleccianum* - - - - - in quinguaginta solidis:
Dictum *Angeluctium* - - - - - in quadraginta solidis:
Dictum *Paulum Johannis* - . - in triginta solidos:
Dictum *Johannem Bonraynaldi* - - in triginta solidos:
Dictum *Johannem Franciscum* - - - in viginti solidos:
Dictum *Nicolam Francisci* - - . in tribus libris denariorum:
Dictum *Paulum Nuctii* - - - - in quadraginta solidis:
Dictum *Ciccum Thome* - - - - in quinquaginta solidis:
Dictum *Dominicum* - - - - - in viginti solidis:
Dictum *Nicolam* - - - - - - in quadraginta solidis:

dandis & solvendis camere communis dicte terre pro ipso communi recipienti secundum jus & formam statutorum & ordinamentorum dicte terre &

omni

omni modo & jure quibus melius possumus & debemus in hiis scriptis finaliter condemnamus.

Quilibet predictorum unus pro altero & alter pro altero fidejussit &c. Et cum constanter nobis & nostre Curie predicta omnia & singula vera esse & fuisse confessione predictorum & juditio coram nobis & nostra Curia sponte facta, datoque ipsis & cuilibet ipsorum certo termino jam elapso ad omnem ipsorum defenxionem faciendam de predictis & nullam fecerunt ut supra apparet et dictum est, et ideo ipsos et quemlibet ipsorum sententialiter condempnamus.

Late, date, et sententialiter promulgate fuerunt dicte condempnatione et sententie condempnationum per supra dictum Dominum Potestatem in palactio communis dicte terre in consilio centum ibi sono campane, sono tube et voce preconis more solito congregato, ad bancum juris pro tribunali sedentem, Et scripte per me Thomam Mathiuctii Notarium supradictum et nunc Notarium et Officialem supradicti Domini Potestatis et terre predicte ad officium maleficiorum et dampnorum datorum per ipsum specialiter deputatum. Sub anno Domini MCCCLVIII. Indictio. XI. tempore Domini Innocentii Pape VI. die ultima Julii. Presentibus *Magistro Bartholomeo Jacobuctii*, *Magistro Johanne Alicandri*, *Johanne Scotoni*, *Thoma Alegricti*, *Nicola Maructii*, *Magistro Johanne Johannuctii*, *& Vannuctio Angeli* de dicta terra Penne et consiliariis in dicto Conscilio sedentibus et aliis quam pluribus testibus.

Et ego *Thomas Mathiuctii* de Montefortino Imperiali autoritate Notarius publicus constitutus et nunc Notarius et Officialis dicti Domini Potestatis et communis predicti ad officium maleficiorum et dampnorum datorum per ipsum Dominum Potestatem specialiter deputatus predictis omnibus et singulis interfui, rogatu et mandato dicti Domini Potestatis scripsi et publicavi et meum signum consuetum apposui.

Locus Signi Notarii.

NUM. XLII. ANNO 1359. 28. DI MARZO

DALLA ISTESSA SEGRETERIA

Vendita di alcune possidenze che aveva nel territorio di Penna il Sig. Roggiero del Sig. Bertuscio di Tolentino a favore di Cicco di Matteuccio di Penna .

IN Dei Nomine . Amen . Anno Dñi Millesimo CCC. LVIIII. Iudictione XII. tempore Dñi Innocentii Pp. Sexti die XXVIII. mensis Martii. Nobilis & sapiens vir *Dñus Roggerius Dñi Berthuscii de Tolentino* jure proprio & in perpetuum pro se & suos heredes dedit vendidit tradidit & concessit Ciccho *Magistri Mattheutii* de terra Penne Sancti Johannis pro se & suis heredibus recipienti & hementi omnes infrascriptas petias terrarum & possessionum videlicet campum in contrata Colmelli juxta *heredes* condam Carnevalis de *Lornano* ; a capite viam & *Martinum* de Colmerio juxta heredes condam Colutii Saladini de Amandula, & rivum .

Item *silvam magnam* in contrata *Radicure* juxra terras Cascii Marganti, silvas Cascini Ysmundi & flumen Tennacule .

Item campum in contrata *Pedongiani* juxta heredes condam *Carnevalis* de *Lornano* viam capite juxta Franciscum *Monturani* de Monte Sancti Martini , Roffinum Pacorte de Monte Sancti Martini , Roffinum Magistri Johannis , Benedictutii Gysardi & Johannuctii Francisci Jacobi de Penna & Rigum *Curtis* .

Item Campum & Silvas in *contrata Sancti Blaxii* juxta viam a capite & latere juxta heredes condam Carnevalis de *Lornano* a pede *Rigum Colmerii* & flumen Tennacule.

Item campum in contrata *Laci* a capite viam juxta Johannutium Francisci Jacobi de Penna , iuxta Paulum Guarnerii de Penna a duobus lateribus, juxta heredes condam Carnevalis de *Lornano* rigum *Laci* a pede .

Item duas petias terrarum positas in *contrata de Corte* que habent viam per medium juxta Ciccharellum Johannutii de Amandula, Nicolaum Thomassini de Penna a pede & a latere viam . Item certas petias terrarum

rum & silvarum positas in contrata *Vallis Cupe* juxta Cicchum Johannis Secchiarii filios Monaldoni & flumen Tennacule.

Item certas petias terrarum positas in contrata *plano Romaldi* juxta Cicchum Johannis Secchiarii, Venantium Dominici Muti Aforus de Penna a pede *Rigum Sancti Laurentii* & vias communis & juxta alios quoscumque confines ubicumque positas & omnes alias terras laborativas prativas silvatas soditas & nemora & realitias & aquarum cursus que fuerunt *Frederecuptii & Bartholomei de Lornano* positas & jacentes in territorio & districtu terre Penne in contrata *Colmerii*, *Pedongiani*, *Laci* & *Sancti Blaxii* citra & ultra flumen Tennacule cum cursu aque dicte Tennacule & in qualibet alia contrata territorii dicte terre ubicumque positas & jacentes infra quoscumque confines pro medietate & indivisis cum *Gentiluctio Suctii* & *Thomassutio Caroli Suctii* de Lornano & omnia jura & actiones &c. occasione dotis condam Dñe *Altegrime* filie condam Dñi *Berthelli de Tolentino* uxoris condam *Frederecuptii de Lornannis* sibi Dño Roggerio competentis &c. excepta pretia terre posita in contrata *finientis* juxta Ser Bartholum Colitti que in presenti contractu non includitur - ad habendum &c. quas terras &c. pro pretio & nomine pretii M. sexcentarum librarum denariorum usualis monete &c. quam venditionem & omnia & singula suprascripta promisit &c. sub pena dupli &c. & pena soluta vel non &c. Actum in terra Penne in strata publica ante domum heredis Rubey Jacobi Moricti sitam *in Quarterio Sancte Crucis* juxta Dopnum Andreuctium Magistri Alexandri & Catalutium Magistri Thomassii presentibus Magistro *Bartholomeo Jacobutii*, Dopno *Phylippo Gualteructii*, Dopno *Venarutio Cambi* & *Ciccho Monturani* de Penna testibus ad hec vocatis; & Ego Johannes Magistri Jacobi de Sena publicus &c.

Loco ✠ Signi

NUM.

NUM. XLIII. ANNO 1361. 21. DI FEBRAJO

DALLA SEGRETERIA COME SOPRA

Altra vendita a favore di Cicco di Matteo di Rinaldo di altri beni nel territorio di Penna fatta da Gentiluccio di Suczo, e da Tommaso di Cajolo di Suczo di Lornano.

IN Dei Nomine. Amen. Anno Dñi Millesimo CCCLXI. Indictione XIV. tempore Dñi Innocentii Pp. Sexti die XXI. mensis Februarii dicti anni. *Gentilutius Suczi & Thomasutius Cajoli Suczi de Lurnano* & olim de *Sancto Severeno* & nunc de Civitate Macerate, & quilibet eorum per se & eorum heredes dederunt vendiderunt & tradiderunt jure proprio & in perpetuum *Ciccho Magistri Matthey Raynaldi de terra Penne* Sancti Johannis recipienti & hementi pro se & suisque heredibus & in posterum successoribus omnes terras & possessiones laborativas, sodivas, prativas, silvatas & guastilias & cursum aque *Tennacule* positas in districtu terre Penne predicte in contrata *Culmerii* in contrata *Pedoniani*, in contrata *Laqui*, & in contrata *Sancti Blaxii* dicti districtus in primis campum in contrata Culmerii juxta heredes quondam *Carnevalis de Lornano* a capite viam .... Martinum de Culmerio juxta heredes Colutii Saladini & Rivum.

Item sylvam *Margarani* in contrata *Raditi* & juxta terras Margariti silvas . . . . . . & flumen tennacule.

Item campum & silvas in contrata Sancti Blaxii juxta viam a capite rivum Culmerii flumen Tennacule sylvam *Cionis* quam olim - - - heredes Carnevalis de Lornano.

Item campum in contrata Pedoniani juxta heredes quondam Carnovalis de Lornano, viam, Franciscum Martuctii, Rofinum Pauli de monte Sancti Martini, *Rivum Curtis*, Benedictum Gyssardi, Johannutium Francisci Jacobi.

Item campum in contrata Laqui juxta viam, Johannutium Francisci Jacobi, heredes quondam Carnovalis de Lornano, Paulum Johannis Francisci Guarnerii & Rivum.

Item

Item duas petias terre in contrata Curtis que habet viam per me-
dium . . . . . Ciccharellum de Amandula, Nicolam Thomassini de Penna
& viam.

Item terras & silvas & possessiones in contrata vallis Cupe juxta fi-
lios Monaldonii, Cicchum Johannis Secchianj & flumen Tennacule.

Item terras sodivas & laborativas & silvatas positas in contrata *Plani
Romali* juxta Cicchum Johannis Scalvani, Bennatum Dominici Muttiaforis
vias & rivum Sancti Laurentii & alios quoscumque veriores dicuntur con-
fines esse de supradictis possessionibus & omnes alias terras silvas & gua-
stulias & laborativas si quas habent & habere possent in dictis contratis
citra & ultra flumen Tennacule predicte pro indiviso cum ipso Ciccho
emptore & juxta ipsum Cicchum - Roffinum Magistri Johannis - Johan-
nem Symonis, heredes Symonis, Mathei Cicchum & Thomassium Monaldo-
ni de dicta terra Penne & juxta percurrentias & confines *Castri Tsermundi*
vias *publicas* vel alios confines si qui fuerint veriores. Ad habendum &c.
pro pretio & nomine pretii sexcentarum librarum denariorum monete cur-
rentis in dicta terra Penne quod pretium totum &c. renuntiantes &c.
promittentes &c. sub pena dupli &c. constituentes Procuratorio nomine
dopnum Philipputium Gualteructii Castrangioli de dicta terra Penne &c.
mittendi dictum Cicchum &c. & inducendi dictum Cicchum emptorem
in corporalem possessionem dictarum rerum &c. Juraverunt &c. Actum
in terra Penne Sancti Johannis in strata publica *juxta domum plebis Sancti
Johannis* domum heredum Magistri Andree Thomassii & alios fines presen-
tibus Magistro Bartholomeo Jacobi, Dominico Francisci Johannis Jacobi,
Matheo Luctii, Ser Bartholo Colitti, Ser Strano Caroli, D*ño Amelio Dñi
Guilelmi*, *Dño Roggerio Dñi Bertuldi*, & Laurentio Juvenalis de Penna
testibus ad hoc habitis & vocatis, & Ego Johannes Magistri Jacobi de
Penna publicus Imperiali auctoritate Notarius hiis omnibus presens inter-
fuy rogatus scribere scripsi subscripsi & publicavi.

Loco ✠ Signi

NUM.

NUM. XLIV. ANNO 1361. 5. DI NOVEMBRE

DALLA MEDESIMA SEGRETERIA

Procura di Giovanni Visconte di Oleggio per esiggere il salario a lui dovuto dalle Communità di varj luoghi della Marca per le podesterie ivi esercitate.

HOc est exemplum cujusdam publici Instrumenti, cujus quidem tenor talis est.

In Nomine Domini. Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo trecenteximo sesageximo primo, Indictione XIIII., die quinto mensis Novembris, tempore Sanctissimi in Christo Patris Domini nostri, Domini Innocentii Pape Sexti, presentibus infrascriptis testibus vocatis specialiter & rogatis. Magnificus Dominus noster Dominus *Johannes de Ollegio* Vicecomes Rector Marchie Anconitane ac Civitatis & districtus Firmi pro Sancta Romana Ecclesia Vicarius generalis, omni jure, modo atque forma quibus melius & solempnius potuit ac potest, fecit, constituit, & ordinavit, ac facit, constituit, & ordinat suum verum ac certum, & legiptimum Procuratorem nunptiumque specialem nobilem virum *Georgium de Curte* de *Tspra* filium Domini *Castelli* de *Mediolano* ibidem presentem, mandatum se suscipientem ad petendum, exigendum, recipiendum atque habendum pro eo & ejus nomine omnes & singulos denarios ac quantitates denariorum, que deberentur sibi Domino Marchioni ratione & causa potestariarum Civitatum, Terrarum, & Castrorum & communium provincie Marchie predicte; Et ad faciendum vice & nomine ejusdem Domini Marchionis & pro eo confessionem, finem, quietationem atque remissionem omnibus & singulis solventibus denarios de quantitate denariorum earundem potestariarum vice ac nomine Communitatum dictarum Civitatum, Terrarum & Castrorum ac communium pro dictis Potestariis. Promittens idem Dominus constituens se ratum, gratum, firmum perpetuo habiturum quidquid inde factum fuerit & fiet per eundem Georgium procuratorem nunptiumque suum in premissis & quolibet predictorum vel circa sub obligatione sui ac suorum omnium bonorum presentium

&

& futurorum ac nullo tempore ullo modo contravenire nec facere contra predicta vel aliquod predictorum.

Actum in Camera cubiculari ipsius Marchionis sita super palatio habitationis ejusdem castri Gerifalchi seu Gironis predicte civitatis Firmane ibidem presentibus *Thoma* filio Ser *Zanocti de Bocha* Dioc. Novariensis *Thesaurerio*, & *Guilielmino* filio *Hectoris* de *Liltufis de Cremona*, *Seneschalcho* ac Octino & Gilio filiis *Vimani* de *Valeolzia* Dioc. Novariensis *Conestabili* peditum Domini Marchionis predicti testibus vocatis omnibus ut supra ac rogatis.

Ego *Dionisius de Vicomercato* publicus Apostolica & Imperiali auctoritate Notarius, prefatique Domini Marchionis *Canzellarius* premissis presens interfui & mandato ipsius Domini Marchionis hoc instrumentum inde rogavi, & scripsi, meoque consueto signo signavi.

Ego *Ravignanus* filius *Soldani de Balduynis* de Bononia publicus Imperiali auctoritate Notarius ut in dicto originali instrumento publico inveni, ita hic fideliter scripsi nil addens vel minuens nixi fortasse literam vel pontum per herorem non tamen quod sensum mutet vel variet intellectum, & ad majorem roboris firmitatem signum meum hic apposui consuetum, de mandato, licentia & auctoritate Nobilis & Sapientis Viri Judicis & assensu Domini Potestatis Civitatis Firmi, qui sedens pro tribunali ad banchum Juris in palatio communis dicte civitatis suam & dicti communis auctoritatem interponit, & decretum sub annis Domini millesimo trecenteximo sesageximo secundo, Indictione decima quinta, Ecclesia Romana vacante Pastore presentibus *Johanne Cole* de Sancto Genexio, Domino *Nallo Magistri Joannis* de Vixo testibus ad predicta vocatis & rogatis.

NUM. XLV. ANNO 1364. 25. DI APRILE

DALLA MEDESIMA SEGRETERIA

Il giudice delegato dal Rettore della Marca a riconoscere il terreno sodivo e selvato posto fra i fiumi Salino, e Tenna, in Agello dove alcuni Faleronesi avevano fatto danno col bestiame, pretendendo la Communità di Falerone che fusse del suo territorio, portatosi nella faccia del luogo decide appartenere al territorio di Penna.

IN nomine Domini Amen. Anno D. MCCCLXIV. Indictione secunda tempore Domini Urbani Pape V. die vigesima quinta mensis Aprilis. Cum lix et questio seu controversia verteretur inter commune et homines terre Penne S. Johannis ex una parte et commune et homines et universitatem castri Falleroni ex altera super eo quod Ser Ugolinus Notarius D. Potestatis et communis predicti, cum iret per districtum dicti castri pro dantibus dampnum secundum formam statutorum dicte terre, et invenerit certos boves et bestias hominum dicti castri Falleroni dampnum dare in quodam *territorio sodato & silvato* posito in vocabulo Agelli infra et justa flumina Saleni et Tenne & juxta Doñum *Rogerium de Tolentino* et alia latera et dictos boves accollieret et reduceret ad dictam terram Penne dicens dictum territorium esse de jurisdictione et pertinentiis dicte terre Penne, et ex adverso predictum commune et homines dicti castri Falleroni predicta negabant. Unde magnificus et egregius miles *Dominus Johannes Vicecomes de Oleio* Rector generalis Marchie Anconit. et Firmi Vicarius per Sanctam Romanam Ecclesiam generalis considerans et attendens quod ex dicta contemptione posset dictis communibus terre Penne et castri Falleroni scandalum et periculum generari pro bono pacis et concordie et ne ex dicta causa inter dicta communia posset discordie materia exoriri, commissionem imposuit et mandavit nobili et sapienti viro *D. Francisco Bindi de Castroveteri* Judici super maleficiis in Anconitana Marchia pro Sancta Romana Ecclesia generali et in hac parte commissario supradicti Domini Rectoris presenti et intellienti quatinus vadat et se personaliter conferat ad

ad dictum locum & predictas partes moneat, quod venire debeant coram ipso cum omnibus juribus & instrumentis ipsorum & habita informatione rei tam pro jure partium predictarum, & testium quam etiam per oculorum inspectionem dictam litem &c. decidat &c. Qui quidem D. Franciscus volens dictum mandatum &c. exequi ut tenetur, statim ad dictum locum se personaliter trastulit &c. citatis & requisitis de dicto commune &c. terre Penne & de commune &c. castri Faleroni quod deberent in continenti ire coram eo cum omnibus &c. per Dominicum de Montealto bajulum Curie generalis &c. ad cujus quidem bajuli requisitionem & mandatum convenientibus *D. Paulo de Statto* Potestate & *Johannino Bartolini* Syndico & aliis massariis dicti communis terre Penne, & Ser *Antonio* Potestate, Syndico &c. castri Falleroni coram dicto D. Francisco commissario & habita & recepta per dictum Judicem veridica informatione tam per inspectionem oculorum quam per instrumenta & probationes hinc inde factas per multos testes idoneos, fide dignos, & per alia jura hinc inde producta & a dicto D. Francisco Judice visa & lecta &c. dixit & declaravit predictum territorium fore & esse de jurisdictione & pertinentiis communis terre Penne, & propterea mandavit dictis Potestati, Syndicis & hominibus castri Falleroni presentibus & audientibus quatenus predictum commune &c. terre Penne in predicto territorio infra dicta latera contento deinceps ulterius non debeant molestare, inquietare vel quomodolibet perturbare, nec damnum aliquod tam personaliter quam cum bestiis dare, vel inferre sub pena quingentarum librarum Camere Romane Ecclesie applicandarum &c.

Actum in territorio *Penne S. Johannis* in possessione *D. Rogerii* de Penna predicta juxta territorium castri predicti juxta flumina Tenne & Salini & alios fines, presentibus *D. Paulo de Statto* Potestate terre Penne, *Ser Ugolino ejus Notario*, *Marcho Anguatuccii*, *Matteo Gentilis Vitalis*, *Johannino Altimilie*, *Gratia Johannis de Colmerlo*, *Mattheo Caldarani*, *Nicolutio Thome*, *Simone Raynaldi Angualdini* de Penna S. Johannis ad predicta examinatis & *Ser Antonio* Potestate Castri Falleroni, *Thomasso Nutii*, *Fioramaro Jacobi*, *Cicco Frederici*, *Philippo Surgillati*, *Cicco Petri*, *Follaciano Matthei & Ciccho Pelosi* de castro Falleroni ad predicta examinatis & quampluribus aliis existentibus &c.

Ego Petrus quondam Trucchi de Trucchis de Tuderto publicus &c.

& Judex ordinarius, & nunc Notarius & Officialis maleficiorum curie generalis Marchie Anconitane per supradictum D. Rectorem ad dictum officium specialiter deputatum predictis omnibus &c.

NUM. XLVI. ANNO 1366. 26. DI MARZO

DALLA SEGRETERIA COME SOPRA

La Communità di Penna compra dal nobile Sig. Roggiero di Bertoldo di Tolentino i terreni, che egli aveva in contrada di Agello, e i Molini a Tenna.

IN Dei Nomine. Amen. Anno Dñi Millesimo CCCLXVI. Indictione IV. tempore D. Urbani Pape V. die XXVI. mensis Martii Nobilis & sapiens vir Dominus *Roggerius* D. *Bertholdi* de Tholentino per se suosque heredes & successores sua bona plana & spontanea voluntate per se suosque heredes &c. dedit &c. *Simoni Petri Venture* de terra Penne Sindico & Procuratori universitatis communis & hominum dicte terre &c. omnes & singulas terras suas cultas & incultas, rotatas & silvatas & prativas positas &c. in *contrata Agelli* juxta *possessiones S. Angeli de Lesodora*, possessionem *Ruffini* Magistri *Joannis*, possessionem *Vannis Johannutii D. Raynaldi*.

Et *pusas* suas seu *postas* molendinorum positas in riva fluminis Tenne possess. *Symonis Raynaldi Angelerii* & rotas communis d. terre Penne, vias & alios suos fines cum cursibus aquarum ducendarum ex dicto flumine ad dictas postas seu ad dicta molendina seu ad dictas pusas pertinentibus cum introibus & exitibus dictarum terrarum ac etiam dictarum pusarum & cujuslibet earum usque vias publicas & cum omnibus & singulis servitutibus, usibus et actionibus, seu requisitionibus &c. ad habendum, possid. &c. & hoc pro pretio centum sessuaginta libr. den. usualis monete. Quod pretium dictus Roggerius habuit & recepit a dicto Symone &c. Renuntians &c. &c. quibus omnibus & singulis supradictis *Vangiarellus Cole de Bellucho* presens interfuit & consensit &c.

Actum in terra Penne in logia palactii communis dicte terre Penne positi

positi in dicta terra Penne juxta plateam & vias communis & alios fines, presentibus Ser *Barnabutio Nicolini de Sarnano*, *Magistro Bartholomeo Jacobutii*, *Marcho Lutii*, *Johanne Charosini*, *Palmerio Trombi*, & *Ciccho Lapi* de Penna S. Johannis testibus vocatis &c.

Ego *Vannes Ruffini* de Penna S. J. publicus &c.

NUM. XLVII. ANNO ISTESSO 31. DI MARZO

DALLA STESSA SEGRETERIA

La ridetta Communità prende possesso della surriferita compera.

IN Dei Nomine. Amen - Anno Domini 1366. Indictione IV. tempore D. Urbani Pape V. die ultima mensis Martii supradictus *D.Roggerius D. Bertoldi de Tolentino* misit & induxit *Symonem Petri Venture* Sindicum & proc. &c. in tenutam & corporalem possessionem supradictarum terrarum, rotarum & silvarum ac etiam pusarum seu postarum dictorum molendinorum capiendo ipsum per manus & inducendo & immictendo ipsum in dictas terras & ponendo in manibus ejus de glebis terre & de ramis arborum stantium in dictis silvis & rotis. Qui Simon &c. volens dicto nomine tam animo quam corpore possidere &c. intravit in dictas terras seu postas & accepit in manibus suis de glebis &c-

Actum in dicta possessione superius confinata presentibus *Bangiarello Cole de Bellucho*, *Joanne Francisci*, *Ciccho Pichalgie*, & *Paulo Thome*, *Joanne Valientis* &c.

Et Ego Vannes Ruffini &c.

NUM.

NUM. XLVIII. ANNO 1434. 21. DI MAGGIO

DALLA RIFERITA SEGRETERIA

Capitolazioni colle quali la Communità di Penna si diede a Francesco Sforza

AL Nome de Dio ; Amen . Allì annì de Messer Domenedio 1434. Ind. XII. ad tempo de Messer Eugenio Papa & addi XXI. del mese de Majo dellu dicto anno .

Quisti sono li capitulì infrascripti lì quali se demanda per la communita & universita della terra della *Penna de Sancta Johanni* allu M. & excelso S. *Messer Alesandro delli Attendoli Conte de Cotignola* & Locutenente della Cipta de Fermo & soio districto &c. in persona vice et nome dellu illustro et Magnifico S. Conte *Francisco Segnor nella proventia* della Marca .

1. Imprimamente se offer la dicta communita della terra della Penna homini & universita dessa voler liberamente stare , vivere & moriri sotto el diminio del prefato M. & illustro Conte *Francisco* Segnor &c. & non vole essere soptomissa ad niguna altra Segnoria salvo alli soy magnificì fratelli et alla sua segnoria como e dicto directamente et fidelmente .

Dominus acceptat & contentatur .

2. Anche demanda la dicta communita al prefato M. S. in vice et nome como è dicto de sopre , che considerato la lora inpotentia et grandissima poverta li piaccia de gratia concedere che eodem stanti lu cassaro della dicta terra sia rimisso nelle mano del dicto communo et che le sia licito poderlo guastare et che nullo altro secce debbia fare restare et che la monitione che è nel dicto Cassaro comodocunque et qualitercunque devenga et sia nella massaria et conserva del comune predicto per sua hutilita .

Dominus contentatur , dummodo munitio ipsa conservetur pro publica utilitate .

3. Anche domanda la dicta communita, che considerato, che el dicto commune sia suto privato delle loro molina et jurisdictione desse poste nellu

nellu fiumi de Tenna, che el prefato M. S. in nome predicto se digne de gratia spetiale concederle et renderle al dicto commune in suo usu et utilita.

Dominus contentatur, in quantum sibi pertinet & spectet.

4. Anche demanda la dicta communita al prefato M.S. como è dicto de podere fructare le lor saleni & fare & far fare lo sale & venderlo & portar, dove li piace senza pena & banno niguno.

Contentatur Dominus, quod fiat prout consuetum est.

5. Anche demanda la dicta communita della terra della Penna al dicto M. S. in nome predicto, che la pive de Sancto Johanni della dicta terra tam in capite quam in membris remanga liberalmente nelle mano dellu dicto commune, ad cio che li fructi, lapsete & altre intrate de epsa se pocca & degga convertiri in fare fare offitiare la dicta chiesia & in edifitio & reparatione de epsa & de soie ornamenti, & ad cio che li fructi depsa se venga ad vendere & remanere nella dicta terra, & che nullo la possa havere ne sia piovano de epsa adcio che nullo piovano possa havere preheminentia nella dicta terra salvo la S. B. & che non ne possa sequiri scandulo como è suto per lo passato cessante ome impedimento de diocesano overo spirituale.

Dominus contentatur in quantum sibi attinet, & fructus ipsi & introitus convertantur in utilitatem & commodum ipsius plebis.

6. Anche se demanda per la dicta communita alla dicta Segnoria, che li piaccia de gratia & per merito de justitia che le jurisdictioni che ha in *Castello Esmundo* & in altri lochi depsa terra & suo districto & ome altra jurisdictione appartenente al dicto commune occupata per qualunque modo se sia farcella rendere integramente senza lite & questione liberalmente in autorita & arbitrio del dicto commune ome exceptione remota solamente esguardata la pura vereta, & similmente augumentare & defendere ome altra jurisdictione & rasione del dicto commune.

Dominus juxta posse operam dabit, mediante justitia.

7. Anche se domanda per la dicta communita che la predicta M. S. se digne de gratia spetiale fare cassare & remectere omne processo overo condempnatione fosse facta in havere overo in persona contra el dicto commune overo spetial persona de epso forestero o terraczano habitante nella dicta terra le quali apparesse o fosse facta in qualunqua Cipta overo

loco

loco che sta sopto al dominio & governo della illustra & Magnifica S. predicta, & similmente se intenda de condempnatione facta in questa terra applicata alla Cam̃era del M. S. GP. da Camerino o vero processi che pendesse per fino al presente di che sia vani et cassi senza nullo pagamento.

Dominus contentatur, quod processibus & con dempnationibus de quibus remissio ad ipsum pertinet.

8. Anche se domanda ut supra de gratia quantunqua sia merito de justitia che tutte cause civili & criminali le quale pendesse per commissione o per altro juditio quocumque & alitercumque, & così quelle che per li tempi se farea per forastieri contra terraczani overo per terraczano contra terraczano se deggia & possa conoscere nella dicta terra della Penna & se altramente se facesse sia de neguno valore.

Dominus contentatur.

9. Anche se demanda per la dicta communitá alla prefata M. S. come è dicto de sopra, che de benignita ad contemplatione del dicto commune li piaccia concedere licentia & autorità che alli tempi debiti & condecenti possano eleggere lo lor podestà nominando alla volta tri nomi de qualunque se sia delle terre della vostra S. & ipsi mandare ad vuy in in inscripto & la S. V. confirmare qualunque se sia delli dicti nomi che più li piaccia.

Contentatur Dominus

10. Anche se domanda & prega la dicta M. & excelsa S. pro parte della dicta communità ve piaccia de gratia & benignita remectere & fare quito de tutti denari de taglie devessamo pagare per lo passato per fino al presente dì.

Dominus contentatur.

11. Anche se demanda & prega la vostra M. S. in nome predicto per parte della dicta communitá ve piaccia per Dio & vostra benigna clementia considerata alla nostra gravissima povertá & grande inpotentia fare usente questa communità delle taglie overo pagamenti occorresse per lo adviniri per tempo de dece anni & più & mino quanto piace alla S. V. considerato alla nostra faculta che Dio venne renda merito.

Remaneat in voluntate Illustris Domini, Domin Francisci Sfortia.

12. Anche se prega la prefata M. S. come è dicto, ve piaccia operare

rare cerca la liberatione delli nostri homini, li quali stanno per le terre delli Segnori da Camerino chy nelli offitii & chy ad altro exercitio sicche siano relapsati & non retinuti senza niguno pagamento per omne modo & via che pare & piace alla S. V.

Dominus faciet juxta posse.

13. Anche se prega per parte della dicta communitá per evitare li scandoli & le discordie potesse desscendere infra li vostri Servidori ve piaccia fare salve & libere le recolte de questa terra le quali se obligone per un *Ser Vanni* dalla Penna giá exactore ad Sanginesy ad certi da Sanginesy, la qual causa per via di concordia fo sopita tra loro e terminata sicchè non ne sia piú molestate.

Quia tractatur prejuditium tertii, Dñs contentatur quod fiat justitia.

14. Similmente se indemanda per parte de questa communità alla V. M. S. una recolta facta per uno *Simone de Ciccho de Monteactune* ad uno frate *Ciccone dalla Penna*, per lu quale se obligo ad uno *Mactiuccio da Fermo* Sindico de Sanfrancischo de Fermo per la qual cosa ve piaccia lu dicto Simone de gratia & vostra benignità non sia molestato.

Dominus contentatur quod fiat justitia quia non intendit juri tertii prejudicare.

15. Anche M. S. ve pregimo ve piaccia confermare & fare observare tutte et singule pace facte di fino al presente fra li homini di questa terra, le qual fossero facte ad un placito o altramente & quelle non fossero facte commectere al Podesta della Penna che le faccia far commectendo ad luy in no le vice vostre.

Dominus contentatur.

Li qual capituli considerata la nostra pura fè & perfecta speranza che avimo nella S. V. nelle cui brama mictimo le persone & lo avere liberalmente ve piaccia confermarli per Dio et vostra usata et benigna gratia pregando ipso Idio ve conserve semper in magnifico stato recomandandoce sempre ad tutte vostre Segnorie como vostri fidelissimi & perfecti Serviduri con omne debita reverentia.

Facta et inita fuerunt supradicta omnia et singula capitula inter Magnificum & potentem Dominum, Dominum *Alexandrum Sfortiam* de Attendolis, Cotignole Comitem &c. tam nomine suo quam etiam nomine et vice Illustris et excellentis Domini, Domini Comitis Francisci Sfortie Vice-

comitis, Cotignole & Ariani Comitis, Marchie Anconitane, Tuderti &c. Domini, et Communitatem terre Penne S. Johannis, et signata propria manu per me *Johamsistum de Bocialis de Tuderto* Legum Doctorem ac Auditorem prefati Domini mandato & commissione, sub annis Dñi M. CCCC. XXXIIII. die XXII. Maii Indictione XII.

Et ego Sanctes Donati de Senis, publicus Apostolica & Imperiali auctoritate Notarius & Judex ordinarius, Notarius constitutus, & Cancellarius Magnifici et excelsi prefati Domini me subscripsi & ad fidem omnium premissorum signum meum apposui consuetum.

L. ✠ Signi.

FRANCISCUS FORTIA Vicecomes Cotignole & Ariani Comes, Marchio Marchie Anconitane ac Confalonerius Sancte Romane Ecclesie, tenore presentium confirmamus, acceptamus & approbamus capitula suprascripta secundum tenorem rescripti uniuscujusque capitulorum predictorum in fine facti per prefatum Alexandrum germanum nostrum. In cujus rei fidem Sigilli nostri impressione jussimus eadem capitula muniri. Datum Tuderti die XII. Aprilis M. CCCC. XXXV.

Franceschinus de Laurenzana Cancellarius scripsi.

Locus ✠ Sigilli Franc. Sfortiæ.

NUM.

NUM. XLIX. ANNO 1434. 14. DI OTTORE

DALLA ISTESSA SEGRETERIA

La Communità di Penna permette di condurre l' acqua per i molini di Fallerone lungo il piano della contrada di Agello fra Tenna e Salino per lo spazio di un' anno con certo canone a suo favore .

IN Dei nomine . Amen . Anno Domini MCCCCXXXIV. Indictione XII. tempore Domini Eugenii Divina providentia Pape IV. Et die XIV. mensis Octobris dicti anni . Pateat omnibus & singulis presentis publici ystrumenti seriem yspecturis, qualiter providus vir *Marchus Colutii Barnabese* de terra Penne S. Johan. provincie Marchie Anconitane tamquam Sindicus & Procurator communis & hominum dicte terre Penne, prout de dicto Sindicatu plene patet manu mei Vannis Notarii infrascripti personaliter constitutus coram nobili viro *Nardo Palamidis* de Sancto Angelo in Pontano Vicepotestate dicte terre Penne pro *Zarulo* suo fratre carnali de presentia, consensu & voluntate prudentium virorum *Bartholuctii Cicchi* , *Magistri Johannis Ser Katarini Ser Giani*, *Anthonii Ser Gregorii*, & *Vannis Marci Sanctis* de dicta Terra Penne dominorum *Priorum* dicte terre presentialiter existentium per se & ejus successores in dicto officio vice & nomine dicti communis dicte terre Penne omni modo, via , jure , forma , & causa quibus melius de jure fieri potest & debet titulo locationis ad coptumum sive resicum dedit & locavit ac coptumavit ad resicum seu coptumum nobili viro *Nicolao Cicchi Vannis* & *Johanni Antholini* de castro Falleroni ibidem presentibus, petentibus & volentibus ac stipulantibus & recipientibus pro uno anno tantum proxime venturo incipiendo dicta die & finiendo ut sequitur die tertia decima mensis Octobris anni proxime futuri , clusam , vallatum , sive cursum aquarum Tenne conducentem per territorium & districtum dicte terre Penne, & per Rotas dicti communis terre Penne in contrata *Agelli sive plani Agelli* juxta flumen Tenne & flumen Saleni & alias res dicti communis & alios fines : a passu inferius qui vadit versus Ecclesiam Sancte Marie de planis Serbiliani ad eorum & cu-

jusque ipsorum molendina sita in territorio dicti castri Falleroni juxta eorum confinia tam ad molendinum dicti Nicolai pro indiviso cum nobili & excelso milite Domino *Johanne Magistri Thome de Firmo* videlicet cursum aquarum sufficientem pro duabus macinis actis ad macinandum tantum . Quam clusam, & vallatum, sive cursum aquarum conducendarum & locatum ut supra, dictus Marchus Sindicus & Procurator predictus per se & ejus successores in dicto officio vice & nomine dicti communis terre Penne promixit, & solempni stipulatione convenit dictis Nicolao & Johanni pro se & eorum heredibus, presentibus & stipulantibus pro dicto tempore unius anni proxime venturi legitime defendere contra omnem personam, collegium & universitatem in qualibet curia temporali & spirituali omnibus dicti communis sumptibus & expensis .

Et hoc pro eo quia dicti Nicolaus & Johannes per se et eorum heredes & successores promixerunt, & solempni stipulatione convenerunt eidem Marcho Sindico predicto vice & nomine dicti communis presenti, stipulanti & recipienti pro dicto Communi sibi aut communi predicto sive cui commixerit dare et mensurare ac cum effectu consignare pro dicto coptumo seu resico locationis predicte, videlicet pro dicto tempore unius anni *duas salmas grani puri & nicti* ad mensuram dicte terre Penne & in dicta terra ad omnem dicti Sindici sive communis predicti terminum ac petitionem & compellationem &c.

Et nihilominus pro majori cautela & securitate dicti communis pro dicto coptumo ad istantiam & petitionem dictorum Nicolai & Johannis, *Ser Johannes Ser Raphayni Domini Amelii*, & *Angelus Bacthalgioli* de Penna simul & semel fuerunt confessi & contenti penes se in deposito et ex forma depositi habuisse & recepisse dictas duas salmas grani pro dicto coptumo promissas ut supra per dictos Nicolaum et Johannem ab eisdem Nicolao & Johanne ad petitionem dicti Sindici & communis predicti consignandas ac mensurandas omni exceptione juris & facti remota &c.

Qui Ser Johannes & Angelus et quilibet ipsorum renunptiaverunt &c. promixerunt &c. juraverunt &c. Hys tamen pactis, modis et conditionibus habitis et conventis inter dictum Sindicum nomine dicti communis & commune predictum ex una parte coptumantem & locantem ut supra, et dictos Nicolaum et Johannem coptumarios et locatarios predictos ex altera parte, per sollempnem stipulationem et pacto et conven-

tione

tione expressa hinc inde ab altero alteri legitime stipulata videlicet, quod predicti Nicolaus & Johannes & quilibet ipsorum poxint ac teneantur & debeant capere seu capi facere dictam clusam seu cursum aquarum & vallatum pro duabus macinis tantum in flumine Tenne ut supra, & in contrata Agelli sive plani Agelli, territorii & districtus dicte terre Penne subtus passum, qui vadit versus Sanctam Mariam de Planis, & dictam aquam recto tramite conducere per Rotam communis dicte terre Penne per vallatum tantum sive fossatum, que rota dicitur *la rota de Misser Roggero* versus flumen Saleni & ad eorum & cujusque ipsorum molendina predicta & ipsam clusam capere & facere cum vallato necessario ita & taliter quod habeat aquam pro duabus macinis tantum, videlicet que sufficiat ad duas macinas que moli possint, & facere sbarram & paratam taliter, quod pleniaria sive aqua dicti fluminis durante dicto tempore non poxint ruginare neque deviare vel deguastare, sive diminuere rotas predictas sive territorium predictum defectu dicte cluse, set ita & taliter in cultu tenere, manutenere & gubernare, quod commune predictum dicta occasione minime dampnificetur.

Et quod etiam Sindico & communi predicto liceat providere et operari quomodocumque voluerint pro dicta sbarra seu parata facienda ac reparanda in dicta clusa, ne aqua seu plenaria dicti fluminis ledant neque sgravent sive derivent nec diminuant territorium & districtum predictum, sed ut conservetur in eodem statu quo nunc est, nec habeat materiam defluere per dictam clusam sive vallatum nisi pro duabus macinis ad hoc ut non poxit dictam rotam destruere neque dampnificare. Et finito dicto tempore dicti anni predicti Nicolaus & Johannes & quilibet ipsorum per se suosque heredes et successores promixerunt dicto Sindico ibidem presenti, stipulanti et recipienti vice & nomine dicti communis & pro dicto communi dictam clusam et vallatum sive cursum aquarum destruere et deguastare ac reimplère & in pristinum statum reducere, et liberam et expeditam ac vacuam poxessionem relapsare ab omni impedimento tam regali quam personali, nec amplius dictam aquam remictere, neque remicti facere, et commune predictum, nec aliquam spetialem personam dicte terre molestare, neque molestari facere, nec consentire occasione predictorum, neque ullam contrariam exceptionem opponere neque capere, nec opponi, neque capi facere, nec uti, neque consentire omni exceptioni

ac

ac pretestu juris & facti remotis. Et nichilhominus liceat dicto Sindico et communi predicto ac hominibus dicte terre dictam clusam et vallatum sive cursum aquarum predictarum finito dicto tempore libere et inpune deguastare, destruere, et reimplere, et deguastari, destrui et reimpleri facere prout et sicut Sindico et communi predicto videbitur et placebit quomodocunque et qualitercunque absque aliqua contradictione et sine aliqua requixitione partium predictarum. Promictentes insuper predicti Nicolaus et Johannes et quilibet ipsorum insolidum per se suosque heredes er successores dicto Sindico vice et nomine dicti communis et pro ipso communi ibidem presenti, stipulanti et recipienti pro predictis omnibus et singulis firmiter observandis et adimplendis supra et infrascriptis in presenti contractu contentis se convenire regaliter et personaliter in Curia dicte terre Penne, Curia generali provincie Marchie et qualibet alia Curia Ecclesiastica vel seculari, ubicumque dictus Sindicus sive commune predictum eos vel aliquem ipsorum voluerit & placuerit convenire, & copiam hujus presentis contractus in judicio nec extra petere, nec libellum, neque petitionem sibi scribi vel dari facere, nec ullam contrariam exceptionem opponere, nec allegare, quod executionem hujus presentis ystrumenti poxit in aliquo impediri vel retardari modo aliquo.

Quibus omnibus & singulis expresse per pactum sollepniter renunptiaverunt. Renunptiantes etiam dicti Nicolaus & Johannes & quilibet ipsorum exceptioni non facte & non habite, & non petite locationis predicte & non habite & non facte dicte promixionis & conventionis seu obligationis vi, dolo, mali, metus, & in factum, actioni et conditioni indebite & sine causa vel ex injusta & legitima causa, & non sic celebrati contractus ac nove constitutionis beneficio, Epistole Divi Adriani dividendarum actionum de pluribus rebus debendis, fori, legum privilegio appellationibus, feriis, diebus feriatis, capitulis, constitutionibus, vel ordinamentis alicujus terre vel contrate conditis vel condendis, & omnibus aliis exceptionibus, & deceptionibus ac defensionibus juris & facti, legum & statutorum auxiliis & beneficiis sibi & cuilibet ipsorum in hoc et super hoc competentibus & competituris, quibus presens ystrumentum quomodolibet possit impediri vel infringi

Itaque omnis clausula, sollempnitas sive stipulatio ac vallatio de jure requixita ac valide in presenti contractu non apposite neque specificate

ex

ex nunc intelligantur et habeantur pro appositis, specificatis et declaratis ac si particulariter et divisim fuisset facta stipulatio et mentio de per se de qualibet. Et promixerunt dicti Nicolaus et Johannes et quilibet ipsorum per se suosque heredes et successores dicto Sindico ut supra vice et nomine dicti communis et pro ipso communi ibidem presenti, stipulanti et recipienti per sollempnem stipulationem legitime stipulatam sibi reficere et emendare omnia et singula dampna et expensas ac interesse, que dictum commune substinere contingerit occasione predictorum, si contra facerent vel venirent in aliquo predictorum. Et de ipsis expensis, dampno et interesse semper stare simplici verbo dicti Sindici vel alterius cujuscumque succedentis in dicto officio pro dicto communi absque juramento calumpnie vel alterius cujuscumque generis sacramenti et sine libelli oblatione et judicis taxatione omni exceptione juris et facti remota.

Promictens insuper dictus Nicolaus per se suosque heredes et successores principaliter et in solidum eidem Sindico ut supra vice et nomine dicti communis et pro ipso communi recipienti et stipulanti facere et curare ita et taliter quod dictus Johannes omni tempore observabit omnia et singula in presenti contractu contenta et pro eo se principaliter obligavit et promixit de rato per solempnem stipulationem et ad etc. interveniente etc. Que quidem omnia et singula in presenti etc. sub pena et ad penam quingentarum librarum Ancon. pro quolibet et obligatione omnium etc. Que pena totiens etc. Insuper ad majorem cautelam et roboris firmitatem omnium predictorum predicti Nicolaus et Johannes et quilibet ipsorum juraverunt ad Sancta Dei Evangelia corporaliter manibus tactis scripturis predicta omnia etc. et non venire contra per se vel etc. rogantes ad plenum me Notarium infrascriptum, ut de predictis publicum conficerem instrumentum de jure validum ad sensum sapientis dicti communis cum omnibus et singulis clausulis et vallationibus de jure validis, necessariis et opportunis omni modo, via, jure, forma et causa, quibus melius et valibilius de jure fieri potest et debet -

Actum in terra Penne Sancty Johannis et in palatio communis dicte terre et in sala superiori dicti palatii poxiti in dicta terra et in *quarterio Sancte Crucis* juxta plateam et alias res dicti communis et alios fines presentibus Ser *Antonio Vannis Venimbene*, Ser *Blaxio Marci*, Ser *Antholino Ser Paridis*, *Anthonio Pauli Belli*, *Anthonio Johannis Octaviani* et *Bartholomeo*

meo Anthonii Cimini de dicta terra Penne et Ser *Andrea Gentilis* de Flastra Vicario et Offitiali dicti Domini Potestatis testibus ad hec specialiter habitis et vocatis

Et Ego *Vannes quondam Ser Leonardi* Magistri *Mathei* de terra Penne Sancti Johannis publicus et imperiali auctoritate Notarius nec non judex ordinarius de predictis omnibus et singulis ut supra legitur, ad plenum rogatus interfui, scripsi et publicavi, signumque meum apposui consuetum.

Signum mei Vannis ✠ Notarii supradicti etc.

NUM. L. ANNO 1435. 7. DI OTTOBRE

DALLA MEDESIMA SEGRETERIA

Si rinnova il simile affitto per un' altr' anno.

IN Dei nomine Amen &c. de verbo ad verbum consonat cum litteris locationis earumdem clusarum &c. Tennæ de a. prec. 1434. 14. Octob. mutatis tantum nominibus ut sequitur . . . .

Anno Domini &c. & die septima Octobris d. a. &c. . . . . . providus vir *Ser Antonius Johannis Matthei Pasqualis* de terra . . . . manu *Ser Lodovici Antonii Dominici de S. Victoria Cancellarii dicte terre* a me *Antonio* Notario infrascripto viso & lecto personaliter constitutus coram nobili viro *Ser Paulo Angelli* de Sancto Genesio *Potestate* Penne Sancti Johannis de presentia, consensu & voluntate prudentium virorum *Ser Blaxii Marchi Bartholomei*, *Jordani Johannis Salutii*, *Dominici Pauli Marchi & Vannis Mathei Francisci* Dominorum Priorum &c. . . . . S. Marie de Planis *Ser Veliani* . . . . *D. Johanne Magistri Thome de Firmo* . . . . ut supra, dictus *Ser Antonius Sindicus* &c. . . . . duas salmas cum dimidia grani . . . . &c.

Actum in terra Penne S. Johannis in platea communis justa *Ecclesiam Sancti Antonii*, *Vannis Marini Mazochi* & alios fines presentibus *Dominico Jovanelle*, *Antonio Johannis Gentilis Giberti*, & *Marino Ser Antonii Cenfolii* de terra Penne testibus ad hec spetialiter habitis & vocatis.

NUM.

Et Ego *Antonius Vanni Veninbeni* de terra penne S. Johannis publicus Imperiali autoritate Notarius de predictis omnibus & singulis ut supra legitur ad plenum rogatus interfui scribere scripsi & publicavi . Signumque meum ad fidem posui consuetum .

Loco ✠ Signi .

NUM. LI. ANNO 1439. 14. DI MARZO.

DALLA STESSA SEGRETERIA

Francesco Sforza condona alla Communità di Penna certe taglie ed imposte non esatte .

FRanciscus SFORTIA Vicecomes, Marchio & Confalonierius &c. volentes communitati nostre terre Penne que Camere nostre pro tempore preterito in non modica pecunie summa tenebatur, liberalitatem nostram impertiri, communitati ipsi concedimus quod pro omni debito talearum , censuum, & affictuum in quo nostre Camere usque in diem presentem tenerentur, solvat tantummodo ducatos trecentos reliquumque omne debitum sibi libere relaxamus. In futurum vero videlicet a die presenti in antea reducimus solutionem talearum dicte terre nostre ad summam centum ducatorum anno singulo.

Et ita mandamus spectabili *Contucio* Thesaurario nostro Marchie, & suis in dicto officio successoribus, ut hanc nostram reductionem, remissio- & declarationem inviolabiliter admittat & observet durante beneplacito nostro, sub nostre indignationis pena. Datum in Civitate Exii die XIIII. Martii MCCCCXXXVIIII.

NUM. LII. ANNO 1446 27. DI MAGGIO

DALLA MEDESIMA SEGRETERIA

Eugenio IV. approva la condonazione della metà dell' imposte annuali accordata già dal Rettore della Marca ai Pennesi in benemerenza della loro fedeltà, e dei servigj prestati alla S. Sede.

EUGENIUS Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis filiis communi & hominibus terre nostre Penne Sancti Johannis Firmane Dioc. salutem & Apostolicam Benedictionem. Solet Romanus Pontifex interdum ea que per legatos suos bene & laudabiliter facta sunt, licet ex se valida & firma sint, apostolice auctoritatis presidio confirmare, ut supplicum votis plenius satisfiat, & concessa majoris auctoritate plenitudine validentur. Nuper siquidem pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum, quod cum dilectus filius *Ludovicus tit. Sancti Laurentii in Damaso Presb. Cardinalis Aquilegiensis* Camerarius noster, Apostolice Sedis Legatus sub die tertia Decembris millesimi quadrigentesimi quadragesimi quinti, Pontificatus nostri anno quintodecimo, vestre paupertati & loci illius sterilitati compaciens cognoscensque populum illum propter quotidianos hostium insultus & bellorum turbines, quibus Provincia nostra Marchie graviter afflicta est, vos a solutione annuarum tallearum pro dimidia ejus quod antea Camere Apostolice solvere tenebamini, penitus liberaverit & absolverit decernens quod dimidiam duntaxat dictarum tallearum de cetero solvere teneamini & non ultra, dignaremur concessionem & remissionem ejusmodi nostris literis approbare, & ad cautelam remissionem & concessionem eandem vobis de novo in perpetuum concedere; Nos vero, qui longe ante devotionem & fidem vestram erga nos & Ecclesiam Romanam nonnullis experimentis cognitam habemus, scimusque in reductione vestra ad nos ut a faucibus & hostium nostrorum tyrannide liberaremini, maxima subiisse pericula & expensas non parvas tollerasse, benigne & clementer vobiscum agere decrevimus sperantes vos eo fideliores erga nos et Ecclesiam prefatam futuros, quo majoribus a nobis gratiis & donis fueritis prosequuti

ti . eam ob rem vestris supplicationibus inclinati concessionem remissionem & gratiam per Legatum prefatum vobis sub quibusvis formis & verborum tenoribus factam quantum ad tallearum solutionem continuam ex certa scientia tenore presentium approbamus, ratificamus, confirmamus, & presentis scripti patrocinio communimus supplentes omnes & singulos defectus si qui forsan intervenerint in eisdem decernentes illam terram & ejus homines in futurum ad majorem seu graviorem solutionem tallearum nullo unquam tempore compelli posse, sed teneantur dumtaxat dimidiam solvere tallearum quas ante reductionem novissime ad nos factam solvere consueverunt videlicet florenos centum & viginti ad rationem florenorum & monete in terra illa currentis singulis annis ratione tallearum impositarum seu per tempora imponendarum exolvendos. Mandantes omnibus & omnibus & singulis Camerariis, Thesaurariis, Exactoribus, Impositoribus ad collectionem & exactionem tallearum predictarum pro tempore deputatis, quod ad graviorem solutionem tallearum quam supra expressum est, vos nequaquam molestent seu compellant. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrè confirmationis, ratificationis, approbationis, concessionis, remissionis, & gratie infringere vel ei casu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Rome apud Sanctum Petrum. Anno Incarnationis Dominice millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto Kal. Junii Pontificatus nostri anno sexto decimo.

B. Roverella.

Gratis de mandato Domini Nostri Pape.

Joan. de Collis.

Appensum est consuetum Sigillum plumbeum é filis sericis flavis & rubeis.

NUM. LIII. ANNO 1473. 21. DI OTTOBRE

DALL' ARCHIVIO DELLA CITTA' DI FERMO NUM. 2181.

Breve di Sisto IV. con cui riprende i Fermani di certe ingiurie fatte ai Pennesi.

Fuori; *Dilectis filiis Prioribus & communi Civitatis nostre Firmane.*

SISTUS PP. IIII.

Dilecti filii salutem & Apostolicam Benedictionem. Gravis nuper ad nos de vobis querela delata est, quod in dilectos filios homines universitatis castri nostri Penne S. Johannis fecistis impetum, & quidem talem, ut cedes commissa & magna illis sit illata injuria; fuit id nobis plusquam dici possit molestum. Cupimus enim omnes nostros subditos sub pacis amenitate; & justitie moderamine tutos esse: injurias vero, ac violentias odio habemus; & tolerandas non ducimus. *Parum suo juri videtur fidere, qui vim infert*: vos quoque dum sic agitis ostenditis in his & aliis causis, quas fovetis, violentiamquam justitiam malle. Cum igitur nostre intentionis sit equa lance omnibus justitiam ministrare & injuriam prohibere, mandamus vobis sub indignationis nostre & interdicti penis, quatenus nihil penitus contra homines & bona dicte universitatis attentare imposterum presumatis, & vias publicas & passus nullo modo intercludatis, scientes, quod si secus feceritis, illico ad penarum exactionem contra vos procedetur. Si enim in eos jus aliquod pretenditis, parati sumus ministrare justitiam, & non temere & de facto talia presumere debetis.

Datum Rome ad Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die V. Octobris MCCCCLXXIII. Pontificatus nostri Anno tertio.

L. Grifus

NUM.

NUM. LIV. ANNO 1480. 22. DI MAGGIO

DALLA STESSA SEGRETERIA DI PENNA S. G.

Stabilimento dei confini fra le Communità di Penna e di Monsammartino .

IN Dei Nomine . Amen . Anno Dñi 1480. Indict. XIII. tempore SS. in Christo Patris & D. N. D. Sisti divina provid. Pape IV. & die XXII. mensis Maii . Cum hoc fuerit & sit , quod versa fuerit & vertatur controversia , discrimen , & differentia finium inter communitatem & homines terre PENNE S. J. ex una ; & communitatem & homines terre MONTIS S. MARTINI ex altera citra flumen Tennacule versus terram predictam Montis S. Martini in quadam contrada que dicitur la *Schiavita*, & cum dicte communitates desiderent &c. dictam controversiam &c. ne quoquomodo scandala inter ipsas communitates possint exoriri & ne benevolentia diu inter ipsas habita & observata contaminetur, imo preservetur & augeatur . Idcirco spectabiles viri *Gregorius D. Mathei* , *Ser Jacobus Vagnotii* & *Giroctus Ser Bartolomei* in absentia *Ser Joacchini* eorum college absentis propter infirmitatem de terra Penne ex una, habentes ad omnia et singula infrascripta plenum, sufficiens & speciale mandatum a dicta communitate terre Penne de quorum mandato &c. constat manu Ser *Antonii Marini Vannis de S. Victoria* Notarii publici, Cancellarii dicti communis terre Penne ex una parte & spectabiles viri *Ser Antonius Dominici Cofecti*, Ser *Bartolomeus Mathei Bordoni*, & *Jacobus Nicolai Pauli* de Monte S. Martini habentes ad omnia & singula &c. manu *Ser Juliani Ser Ludovici* de Monte S. Marie in lapide Notarii publici & Vicarii D. Potestatis dicte terre ex altera parte quorum quidem mandatorum tenores sequuntur in infrascriptis scilicet .

In Dei &c. die 21. Aprilis publico & generali consilio communis &c. heri sero bandito & proclamato per Franciscum Stephani de dicta terra Penne publicum preconem & tubicinam communis &c. de commissione spectabilis viri Ser *Dominici Joannis de Monte S. Petri Vicarii* dicte terre Penne

Penne & in absentia potestatis ejus vicegerentis ex deliberatione &c. egregiorum virorum *Marini Jacobi*, *Marini Angeli*, *Antonii Benedicti*, & *Evangeliste Vannis* Dominorum *Priorum* dicte terre Penne in sala magna palatii communis &c. ad sonum campane &c. &c. In quo quidem consilio prefatus D. Vicarius & *Vicepotestas* & DD. Priores cum presentia, consensu &c. totius supradicti consilii &c. concesserunt potestatem &c. spectabilibus viris *Gregorio D. Mathei*, *Ser Joacchino Ser Vannis*, *Ser Jacobo Vagnoni*, & *Girocto Ser Bartolomei* &c. decidendi, sodandi, terminandi &c.

Actum in terra Penne S. J. in sala superiore palatii communis dicte terre posita in dicta terra *in quarterio S. Crucis* &c. Et ego Antonius Marini &c.

In Dei Nomine &c. de commissione eximii legum Doctoris *D. Francisci de Castaneis de Albero* hon. *Potestatis* &c. ex deliberatione &c. *Johannis Vannis Gonfalonerii*, *Petri Simonis Sindici*, *Ser Jacobi Antonii Benedicti* & *Georgii Jacobi Damiani* DD. Priorum terre S. Martini &c. Actum &c. presentibus *Antonio Ser Johannis & Jacobo Ser Dominici* de Sarnano &c.

Unde volentes dicte partes ad effectum rei pervenire etc. . . & *benevolentiam vetustissimam* dictarum communitatum preservare &c. devenerunt ad infrascriptam transactionem &c. scilicet. Quia viso oculariter loco differentie & catastis ac habitis informationibus hinc inde de juribus ambarum com. &c. quoad. possessionem sive territorium positum in dicta contrada schiavita juxta rigum *Scapiccioni*, a pede res *Vannis Rubei* de Monte S. Martini, a capite est pratum *Thome Cicchi* de M. S. M., a latere quod hucusque possessum est per homines terre M. S. M & sit & pertineat dicta possessio & terrenum pleno jure ad *Ecclesiam S. Marie FF. Minorum de Penna S. J.* secundum quantitatem & mensuram que apparebit & demonstrabitur per catastum vetus cujusdam olim Corradini de Penna de quorum bonis asserunt Pennenses dictum terrenum seu possessionem & possessionem provenisse ad dictam Ecclesiam usque ad quantitatem duorum modiolorum et non ultra, & si per catastum dicti *Corradini* non demonstrabitur ut premissum est, dicta possessio remaneat in termino suo & in statu pristino & jurisdictione in qua erat ante presentem contractum & conventionem.

Item quoad aliam possessionem de qua vertitur differentia &c. in dicta contrada schiavite, juxta res *Petri Copti* de M. S. M. a capite est terra com-

communis Penne, a pede rigum Scapiccioni, a latere & ab alio latere res dicti communis Penne pro parte videlicet usque ad directionem terminorum infrascriptorum & a terminis supra & terris communis M. S. M. dicte partes & homines deputati &c. declarant & sententiantur dictam possessionem spectare pleno jure & justo titulo *Dominico Fortunati* de M. S. M. videlicet a terminis infrascriptis citra versus territorium M. S. M. & dictam possessionem ut supra ad dictum Dominicum spectantem & pertinentem a dictis terminis citra esse & jacere sub jurisdictione & territorio M.S.M. ab inde vero ultra versus terram Penne suptus terminos infrascriptos pertinere &c. ad communitatem terre Penne &c.

Item ad removendum omnem differentiam &c. posuerunt, immiserunt & affixerunt terminos dividentes &c. videlicet . . quia primus terminus lapideus affixus fuit & est & ipsum affixerunt partibus predictis presentibus, videntibus, consentientibus, volentibus juxta limitare possessionis dicti Dominici versus rigum Scapiccioni, qui terminus correspondit &c. ad alium secundum terminum infrascriptum per directum, Secundus terminus etiam lapideus affixus fuit & est in colle existente suptus possessionem *Vannis Rubei* de M. S. M. & . . correspondet ad alium tertium terminum infrascriptum per directum . Tertius terminus etiam lapideus affixus fuit & est in colle qui dicitur *lo colle de Lucannocicto* qui &c. correspondet per directum usque ad fundum rivi qui dicitur *lurigo de lullaco* . Declarantes &c. quod territorium Penne sit suptus dictos terminos versus flumen Tennacule &c. et supra &c. M. S. M. ita quod utraque pars pasculare possit in dicto loco preterquam in locis bladatis . Renuntiantes etc.

Actum *in territorio M. S. M. in contrada que dicitur la Schiavita* in quadam possessione Thome Cicchi de dicta terra posita in dicta contrada juxta rigum Scapccioni a pede et a capite res Angeluri Joannis Pagliari & a latere viam communis et alia latera presentibus spectabili viro *Ser Marino . . . Ser Lucidi* Potest. terre Penne, *Jacobo Antonii a Montalto*, *Permarino Perangeli* de Penna, *Puctio Marci*, *Mariano Petri Copti* & *Dominico Leonardi* de M. S. M. etc. etc.

NUM.

NUM. LV ANNO 1505. 20. DI MAGGIO

DALLA MEDESIMA SEGRETERIA

Concordia di una differenza circa i confini fra le Communità di Penna con Falerone. Se ne stabiliscono i confini.

IN Dei Nomine. Amen. Anno Domini Millesimo quingentesimo quinto, Indictione octava.. Tempore Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Domini Julii divina providentia Pape Secundi die vero vigesima mensis Maii in festo devotissimi Sancti Berardini. Cum hoc sit, quod retroactis temporibus fuisset lis, questio & differentia inter universitatem & homines terre *Penne S. Johannis* ex una: Et universitatem ex adverso & homines castri *Falleroni* communitatum magnifice civitatis Firmi super confinibus territorii dictarum universitatum & post multa deventum fuisset per ipsas partes de communi concordia ad quandam conventam seu transactionem & inter alia, quod flumina Salini & Tenne usque ad ipsorum fluminum conjunctionem essent finis & terminus dividens territorium dicte terre Penne a territorio dicti castri, ut plene patet in dicta conventione et transactione manu Ser *Lodovici Confratris de Macerata* Notarii publici desuper plene rogati, ad quam dicte partes se retulerunt pro breviore facti narratione. Et cum conjunctio dictorum fluminum lapsu temporis fuerit & sit dissoluta, & recessum fecerit a loco, in quo tunc temporis dicte facte conventionis & transactionis illa conjungebatur, & fecerit novum alveum, veterem dimictendo, se ampliando, & complectendo certum territorium inter utrumque flumen, ut est mos fluminum que ex tempore mutantur, propter quod factum est propter dictam mutationem, quod inter dictas universitates & ipsarum homines de novo exorta fuerit & est differentia non parva; quia pro parte communis & hominum dicte terre Penne dicebatur dictum tetritorium sic ampliatum & amplexum usque ad quandam novam conjunctionem dictorum fluminum & post causatam mutationem ipsorum spectare & pertinere ad dictum commune terre Penne et homines ejusdem.

Et

Et ex adverso pro parte universitatis & hominum dicti castri Falleroni negabatur dictum territorium esse ampliatum ad commodum universitatis dicte terre Penne. Sed illud remanere in dominio illorum, quorum tunc temporis ante dictam ampliationem erat territorium predictum, non obstante mutatione conjunctionis predicte, & mutatione dictorum fluminum: Qua ex re volentes universitates predicte rejectis allegationibus hinc inde, que fieri potuissent ex utraque parte devenire pro bono pacis & concordie ad terminandam litem & differentiam predictam & parcere sumtibus & expensis, & ne lites ex litibus oriantur, propter quas multa scandala sepenumero solent exoriri.

Idcirco constituti personaliter coram clarissimo utriusque Juris Doctore Domino *Alfontio Azzolino*, & *Francisco Jannuctii* de Firmo, Commissariis magnificis in hac parte & ad hunc actum specialiter deputatis per magnificum commune dicte civitatis Firmi, ut de dicta commissione patet manu Cancellarii civitatis predicte a me visa & lecta & me *Joanne Marino Ser Baptiste* de Penna Cancellario ad presens dicte terre Penne & Notario publico una cum Ser *Joptio Anthonii* de castro Falleroni Notario etiam rogato & testibus infrascriptis. Spectabiles viri *Fabritius de Constantinis*, & *Lucas Joannis Rose* de dicta terra Penne Sindici & Sindicario nomine universitatis predicte ad hunc actum specialiter electi & deputati ab universitate dicte terre Penne cum presentia consensu & voluntate clarissimi legum Doctoris Domini *Valerii & Gregorii de Constantinis*; Ser *Joannis Benedicti de Veninbene*; *Marini Fine*; *Cristofori Marci Petroni*; *Alexandri Jacobi Cristofori*; *Luce Marini Boctoni*; *Marini Dominici Namorati*; & *Berardini Vannis Clavellicti* de dicta terra Penne deputati ab universitate predicta ad introscriptam concordiam, terminationem & declarationem, prout de Sindicatu & deputatione predictis patet manu mei Joannis Marini Notarii & Cancellarii introscripti plene rogati: ac etiam cum presentia, consensu & voluntate *Jacobi Joannis Peticti* de Castro Falleroni Sindici & Sindicario nomine castri predicti de cujus Sindicatu inferius apparebit cum presentia, consensu & voluntate supradictorum Magnificorum Commissariorum, cujus quidem Sindicatus & mandati in personas dictorum Sindicorum terre Penne tenor talis est, videlicet.

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo quingentesimo quinto, Indictione octava, tempore Sanctissimi in Christo Patris & Domini

nostri Domini Julii Divina providentia Pape Secundi die vero XVIII. mensis Maii publico & generali parlamento communis & hominum terre Penne S. Johannis heri probannito & proclamato per *Johannem Marini publicum preconem & bannitorem* dicti communis ex commissione & mandato eximii legum Doctoris *Domini Gregorii Soli de Sancta Victoria* ad presens honorabilis *Potestatis* dicte terre Penne; nec non ex commissione & deliberatione circumspectorum virorum *Sanctis Bartholomei Periutrioli Gratie* in absentia Magistri *Dominici Teste* absentis & *Martini Ser Johannis* premortui de dicta terra Penne Dominorum Priorum dicte terre sono campane, voceque dicti preconis in sufficienti numero congregato & cohadunato: Et dicti homines de parlamento cum presentia consensu & voluntate supradictorum magnificorum Dominorum Potestatis & Priorum existentes in sala magna Palactii inferiori dicti communis residentie dicti Domini Potestatis: Quod Palactium positum est in dicta terra penne *juxta plateam publicam a parte ante res Ecclesie Sancte Marie Gratiarum Ordinis Minorum & alios fines*; more solito congregato & cohadunato: In quo quidem parlamento idem Dominus Potestas cum prefatis Dominis Prioribus & ipsorum deliberatione & cum presentia, consensu & voluntate dictorum hominum de parlamento, Et dicti homines de parlamento unanimiter & concorditer ipsorum nemine discrepante omni modo, via, jure, causa & forma, quibus melius potuerunt, existentes in dicta sala pro evidenti utilitate dicti communis ex occasione infrascripta fecerunt, constituerunt, & legitime ordinaverunt egregios viros *Fabritium de Constantinis & Lucam Johannis Rose* de dicta terra Penne presentes & acceptantes conjunctim & divisim eorum & dicti comunis veros & legitimos Sindicos, Procuratores, Actores, Factores & certos nunptios speciales, vel si quo alio nomine melius de jure & consuetudine dici nominarique censeri possunt, ad negocia & causas dicti communis & maxime super lite & differentia in presentiarum vertente cum commune, universitate & hominibus castri Falleroni, causa & occasione confinium dividentium utrunque territorium in contrata Agelli; cum sit, quod conjunctio fluminis Tenne & Salini, qui erant fines dictorum territoriorum, aquarum impetu reperiatur mutata & dissoluta, & territorium sit ampliatum inter utrumque flumen; Et cum potestate, quod Sindici supradicti & alii deputati possint & valeant auctoritate presentis parlamenti novos terminos constituere

tuere ad declarationem solum conjunctionis antedicte, ut supra, mutate & dissolute a solito cursu & loco antiquo, hoc pacto expresse declarato quod per hujusmodi determinationem & declarationem de novo fiendam inter utramque universitatem & Sindicos predictos dictis nominibus non intelligatur modo aliquo derogatum conventioni & transactioni super dictis finibus alias facte & ordinate, ut plene patet manu Ser Lodovici Confratris supra nominati : Sed intelligatur in omnibus aliis & singulis capitulis & partitis in illa contentis conventionem predictam durare & permanere semper & omni tempore in suo robore & firmitate preterquam super declaratione dicte conjunctionis noviter fienda de communi partium concordia. Et generaliter ad omnia & singula facienda, gerenda, & exercenda que in predictis vel circa predicta & quolibet predictorum merita causarum exigunt & requirunt, Et que ipsimet constituentes facere, dicere & exercere possent, ac si personaliter interessent, & que necessaria fuerint & opportuna; Dantes & concedentes dicti constituentes dictis eorum Sindicis & Procuratoribus plenum, liberum, speciale, & generale mandatum cum plena libere, speciali, & generali administratione omnia faciendi, gerendi & exercendi, que in predictis circa predicta & quolibet preditorum merita causarum exigunt & requirunt, & que ipsimet constituentes, sicut jam dictum est, facere, dicere, & exercere possent ac si personaliter interessent: promittentes ratum, gratum, & firmum perpetuo habituri, quidquid per dictos eorum Sindicos factum, gestum, procuratum seu promissum fuerit sub ipoteca & obligatione bonorum omnium dicti communis.

Et volentes dicti constituentes dictos eorum Sindicos ab omni satisfactionis onere relevare, relevando promiserunt mihi Johanni Marino Notario & Cancellario infrascripto ut publice persone presenti, stipulanti & recipienti nomine omnium quorum interest vel interesse poterit, de judicio sisti & judicatum solvendo in omnibus suis clausulis & de rato, pro quibus Sindicis seu procuratoribus in omnem casum & eventum judicii ipsimet constituentes extiterunt fidejussores sub jam dicta pena & obligatione predictis. Actum in supradicto palatio, supra posito, laterato & confinato presentibus Ser *Fabiano Marini de Montealto Milite* ad presens Domini *Potestatis* terre Penne, *Antonio Nicolai Petrelli* de Sancta Victoria, & *Anthonio Mostecte* de Montealto testibus ad predicta habitis & vocatis. Et

ego *Joannes Marinus Ser Baptiste de Carolis* de Penna Sancti Joannis publicus imperiali auctoritate Notarius & nunc Cancellarius & Notarius reformationum communis & hominum dicte terre Penne predictis omnibus & singulis interfui, & ea rogatus scribere scripsi & publicavi, signumque meum apposui; omisso tamen dicto signo hic.

Et prudens vir *Jacobus Peticti* de Castro Falleroni Sindicus et Procurator castri Faleroni predicti specialiter assumptus & deputatus ut supra prout de ejus mandato publico & autentico infra patet manu Ser *Cristofori Bartholomei* de castro Petrituli Notarii publici & in presentiarum Vicarii dicti Castri Falleroni inde plene rogati, cujus quidem mandati & Sindicatus tenor infra sequitur. Videlicet:

In Dei nomine, Amen. Anno Domini &c. (*ut supra*) . . . . . Die vero X- mensis Maii. Publico & generali &c. hominum castri Falleroni communitatis magnifice civitatis Firmi heri sero pro hoc mane bannito per *Barnabam Petri* publicum bajulum & juratum Nunptium dicti castri Falleroni ex commissione & mandato mei *Cristofori Bartholomei* de Petritulo Vicarii & Officialis castri Faleroni cum presentia, consensu & voluntate Ser *Nicolai Angeli*, *Firmi Symonis*, *Vannis Santis Palicti*, *Joannis Pauluctii*, *Antonii Santis*, *&* *Francisci Ser Georgii* de commissione massariorum dicti castri Falleroni ad sonum campane &c. cohadunato in Sala magna palactii dicti castri Falleroni: Et dicti homines de &c. massariorum existentium in sala predicta, solita residentia supradicti Vicarii & massariorum, quod palatium situm est in dicto castro Falleroni juxta plateam, ante domum Ecclesie Sancte Catarine ab alio latere & alios fines more solito &c... Ego idem Cristoforus Vicarius predictus cum predictis massariis et ipsorum deliberatione cum &c. egregium virum *Jacobum Joannis Peticti* de dicto castro Falleroni presentem & accept. &c. hoc pacto expresse declarato quod &c. & generaliter ad. omnia &c. dantes & constituentes dicto &c. promictentes ratum, gratum &c. Et volentes &c. actum &c. presentibus *Francisco Leonis* & *Joanne Antonii* &c.

Et ego *Christoforus Bartolomei* de castro Petrituli communitatis magnifice civitatis Firmi publicus & imperiali auctoritate Notarius & nunc Vicarius & officialis castri Falleroni ejus comitatus predicti omnibus supranominatis interfui & presens fui & ea rogatus &c. omisso tamen signo dicti Notarii.

Id-

Idcircho devenerunt Sindici prenominati dictarum universitatum cum presentia, & consensu antedictis ad infrascriptam conventionem & pactum expressum per modum declarationis: videlicet, quod conjunctio & terminus predictus dividens dicta territoria de cetero sit & esse intelligatur quedam turris seu *campanile Ecclesie Sancte Marie de castello* site in territorio castri Serviliani comitatus Firmi veniendo & descendendo per lineam rectam versus territorium castri Falleroni ad quandam viam sitam in territorio dicti castri Falleroni vulgariter nuncupatam *la via de capo de monte*, sumendo dictam lineam per directum a medio dicte turris seu campanilis ad medium seu medietatem vie supradicte. Et ubicumque infra ripas dictorum fluminum respondet seu respondere apparebit rectitudo dicte linee ut supra per directum assumte, ibi sit & esse intelligatur ac etiam declaratus terminus & confinis dividens territorium dicti castri a territorio terre Penne & terras infra ripas dictorum fluminum adjacentes: Et talis locus intelligatur & sit declaratus & habitus pro ipsa conjunctione dissoluta & mutata, ut supra, & ne de cetero possit dubium exoriri de via per quam itur ad Ecclesiam Sante Marie de Plano de qua fit mentio in instrumento transactionis manu supradicti Ser Ludovici: supradicti Sindici cum presentia & consensu quibus supra declaraverunt & pacto expresso voluerunt quod latera & confinia dicte vie ut supra nominate contigua sint & esse intelligantur bona Ecclesie S. Paulini sita in territorio dicti castri ab ambobus lateribus.

Et ulterius hoc etiam expresso & declarato nominibus antedictis, quod si & quando ullo unquam tempore de cetero & in futurum dictus terminus noviter constitutus & declaratus per dictas partes de communi concordia ut supra demoliretur, restringeretur, ampliaretur, seu quovis modo confunderetur & mutaretur seu perturbaretur versus terram Penne & ejus territorium sive deorsum tam versus territorium castri Serviliani quam versus territorium castri Falleroni & intra sive a dextris sive a senistris quomodocumque & qualitercunque mutaretur & perturbaretur, seu mutari & perturbari contigerit atque confundi tam humano quam casu divino & fortuito semper & omni tempore intelligatur, quod dictus terminus ut supra declaratus, per dictam lineam ut supra, sit & esse debeat finis & terminus dividens & qui dividere debeat territoria predicta, & perpetuo firmi remaneant & perdurent in eorum statu & loco in quo ad presens reperitur & permanet.

Et

Et Insuper Sindici predicti Sindicarlis nominibus quibus supra cum presentia & consensu antedictis declaraverunt et per pactum expressum, de communi concordia voluerunt & convenerunt, quod presens declaratio, terminatio et confinatio modo aliquo non habeat nec possit obstare seu prejudicium quovis modo generare nec etiam prejudicet & prejudicium generet conventioni & transactioni, ac etiam pactis & capitulis contentis & expressis in dicta conventione & transactione manu supradicti Ser Lodovici nisi eatenus, quatenus extiterit ex hac nova concordia & declaratione conventum & declaratum ut supra, immo potius & per pactum expressum convenerunt & voluerunt partes ipse, quod ipsa conventio & transactio, de qua supra, ac etiam omnia & singula capitula in illa contenta & conventa a nobis Notariis visa & lecta de commissione omnium supradictarum partium, et ab ipsis audita et ascultata in omnibus & per omnia remanere debeant, ac inviolabiliter voluerunt in suo robore et firmitate declarationem jam dictam aliquo in contrarium non obstante in totam et qualibet sui parte et capitulis in ea contentis.

Amplius voluerunt Sindici antedictis nominibus, quibus supra et cum presentia et consensu sepe dicto et ad invicem et inter se expresse et per pactum convenerunt, videlicet quod omnia damna, expense et interesse, quacumque de causa hactenus incurse inter ipsas partes intelligantur remissa et remisse; Et similiter omnemque injuriam atque penam et mulctam, que hactenus inter ipsas universitates et homines ejusdem contigi potuisset causa et occasione litis et differentie predicte et ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc una pars alteri et altera alteri remisit et remicti voluit inter se et ad invicem; Pro quorum et singulorum supradictorum observatione singula singulis congrue referendo Sindici prenominati, quibus supra, nominibus ac etiam cum consensu et presentia supradictorum omni juris et facti exceptione remota ac etiam omni modo meliori, via, jure et forma, item ex certa eorum scientia et non per errorem aliquem juris seu facti promiserunt ad invicem et inter se et nobis Notariis infrascriptis presentibus, stipulantibus et recipientibus tanquam publicis personis nomine et vice universitatum predictarum et hominum earundem ac etiam aliorum quorumcunque interesse quomodocumque pretendentium seu quovis modo possent pretendere in premissis et circa premissa deinceps et in futurum predicta omnia et singula actendere

dere et observare, ac etiam habere rata, grata, et firma et in nullo contra facere vel venire per se vel alios aliqua ratione, ingenio vel causa in judicio vel extra de jure vel de facto sub pena contenta in alia transactione de qua supra.

Renuntiantes dicti Sindici ut supra nominibus & cum consensu & presentia predictorum exceptioni non facti contractus, doli, mali, metus condictionis indebiti & sine causa, & in factum actioni & omni alio auxilio & beneficio juris & facti quomodolibet competenti: Nec non ad majorem roboris firmitatem pro observatione omnium predictorum supradicti Sindici Sindicariis nominibus quibus supra, obligaverunt omnia bona mobilia & stabilia, presentia & futura dictarum universitatum, & juraverunt una cum prenominatis deputatis ad Sancta Dei Evangelia corporaliter manu tactis scripturis attendere & observare sicut jam dictum est, & in nullo contrafacere vel venire per se vel alios aliqua ratione vel causa de jure vel de facto sub pena & obligatione jam dictis.

Acta fuerunt hec omnia in littore fluminum Tenne & Salini juxta flumen Tenne ab uno latere; ab alio latere flumen Salini & in loco, ubi per directum correspondet supradicta linea dividens utrumque territorium ut supra, presentibus eximio legum Doctore Domino *Gregorio Solo* de Sancta Victoria Potestate dicte Terre Penne *Ser Marco Anthonio Magistri Martini* de Montefortino; *Ser Victorio Sanctis* de Montemonaco; *Arcangelo Falapponi & Zingaro Dominici Fortunati* de Monte Sancti Martini testibus ad predicta habitis & a partibus vocatis & rogatis.

Et Ego *Johannes Marinus Ser Baptista de Carolis de Penna S. Johannis* publicus Imperiali auctoritate Notarius & nunc Cancellarius & Notarius reformationum communis & hominum dicte terre Penne predictis omnibus & singulis interfui: eaque rogatus scribere una cum *Ser Jonptio Anchonii* de Castro Falleroni una mecum rogato, scripsi & publicavi signumque meum apposui. Nec non ex mandato & commissione magnificorum Dominorum Priorum dicte terre Penne fuit appositum sigillum dicti communis Penne ad majorem cautelam & confirmationem omnium supradictorum.

✠ Signum mei *Johannis Marini* Notarii supradicti.

NUM.

NUM. LVI. ANNO 1515. 22. DI MAGGIO

DALLA MEDESIMA SEGRETERIA

Bolla di Leone X. con cui si conferma alla communità di Penna l' uso di fabbricarsi il Sale per la sua popolazione coll' obbligo di pagare al Doganiere della Salara della Marca un annuo canone.

LEO Episcopus Servus Servus Servorum Dei Dilectis filiis, universitati oppidi Penne S. Johannis Firmane Diecesis salutem, Apostolicam Benedictionem; Sincere devotionis affectus, quem ad nos & Romanam geritis Ecclesiam, non indigne meretur ut vos specialibus favoribus & gratiis prosequamur. Sane pro parte vestra nobis nuper exhibita petitio continebat, quod salariam & jus conficiendi sal pro usu incolarum & habitatorum vestri oppidi Penne S. Johannis Firmane Diecesis ab immemorabili tempore citra habuistis & habetis de presenti ac pro salaria & jure hujusmodi annis singulis Dohanerio Dohane salarie nostre Marchie Anconitane florenos trigintaquinque monete dicte Marchie qui decem septem olim constituebant, nunc vero propter monetarum augmentum viginti ducatos auri de Camera constituunt, persolvere soliti estis: & si, quod de cetero vos & successores vestri incole dicti oppidi moderno & pro tempore existenti Dohanerio Salarie Marchie hujusmodi 25. ducatos largos & nihil ultra pro salaria vestra & jure hujusmodi annuatim persolvere haberetis, statueretur & ordinaretur, profecto commodius expensas pro conficiendo sale hujusmodi supportaretis, & impotencie vestre non parum consuleretur. Quare pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum ut hec statuere et ordinare, aliasque in premissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur vos et quemlibet vestrum a quibuscumque excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati estis ad effectum presensentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes hujusmodi supplicationibus inclinati quod de cetero perpetuis futu-

futuris temporibus vos & successores predicti moderno & pro tempore existenti Dohanerio Salarie Marchie hujusmodi xxv. ducatos auri largos & nihil ultra pro Salaria vestra & jure hujusmodi annuatim persolvere teneatis, & Dohanerius prefatus aliquid a vobis ultra exigere, aut vos ac successores vestros desuper quomodolibet directe vel indirecte molestare nullo modo possit nec audeat auctoritate Apostolica tenore presentium perpetuo statuimus & ordinamus, non obstantibus constitutionibus & ordinationibus Apostolicis ac Marchie & Dohane predictarum etiam juramento confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis & consuetudinibus ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, quod focularìorum dicti oppidi numero, qui ut asseritis, *tricentesimus vigesimus nonus* de presenti existit, crescente taxa viginti quinque ducatorum proporționabiliter augeatur & a conficiendo nisi pro usu vestro sale sub amissionis gratie hujusmodi pena abstineatur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis, statuti, ordinationis & voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Rome apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominice millessimo quingentesimo quintodecimo, undecimo Kal. Junii, Pontificatus nostri anno tertio.

NUM. LVII. ANNO 1524. 22. DI FEBBRAJO

DALLA DETTA SEGRETERIA

Breve di Clemente VII. che conferma alla communità di Penna tutti i Privilegj, grazie, esenzioni &c. conseguite da altri Pontefici suoi predecessori.

Fuori *Dilectis filiis communitati & hominibus Terre nostre Penne Sancti Joannis Firman. Dioc.*

CLEMENS PAPA VII. Dilecti filii salutem & Apostolicam Benedictionem. Nuper pro parte vestra nobis humiliter supplicatum fuit, ut pri-

vilegia, exemptiones et capitula et alias gratias per Romanos Pontifices predecessores nostros terre vestre concessas & concessa confirmare, ac quia communitas vestra propter territorii sui sterilitatem est pauperrima & ne in futurum deteriorari contingat pro commoditatibus particularium personarum ipsius, quod secunde cause summam decem ducatorum non excedentes per Priores & Cancellarium vestros pro tempore existentes ad parcendum litium expensis prout in quibusdam terris circumvicinis vestris observatur cognosci & decidi debeant de benignitate Apostolica concedere dignaremur. Nos cupientes ut pium principem decet magnis litium expensis subditorum obviare & parcere ac paupertati vestre compatientes supplicationibus hujusmodi inclinati omnia & singula capitula, exemptiones, privilegia & quascunque alias gratias per Romanos Pontifices predecessores nostros communitati vestre hactenus concessas & concessa quatenus in usu sint, & contra libertatem ecclesiasticam & da . . . . . non tendant, confirmamus & approbamus, quodque secunde cause predicte perpetuis futuris temporibus per Priores et Cancellarium prefatos summam ducatorum centum non excedentes cognoscantur & fine debito decidantur, tenore presentium concedimus & indulgemus, non obstantibus provincie nostre Marchie Anconitane & curie generalis ipsius ac quibusvis aliis & apostolicis constitutionibus & ordinationibus, statutis quoque & consuetudinibus, juramento confirmatione apostolica seu quavis alia firmitate roboratis: nec non privilegiis et indultis ac literis apostolicis Legato ipsius Provincie et Curie predicte per nos et sedem Apostolicam seu alias concessis, confirmatis & innovatis. Quibus omnibus etiam si pro illorum sufficienti derogatione specialem & individuam mentionem requirentibus ac si de verbo ad verbum presentibus insererentur pro expressis habentes specialiter & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscunqne.

Datum Rome apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die XXII. Februarii M. D. XXIIII. Pontificatus nostri anno primo.

Evangelista.

NUM.

NUM. LVIII. ANNO 1567. 3. DI NOVEMBRE

DALLA STESSA SEGRETERIA

Stabilimento dei confini fra le Communità di Penna, e di S. Angelo coll' intervento dei rispettivi Deputati, del Governatore generale di Fermo, dell' Uditore del Governatore generale della Marca, dei Deputati di Fermo.

ANno Domini millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, Indictione decima quinta, die vero tertia mensis Novembris, tempore Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Domini Sixti divina providentia Papæ Quinti, anno tertio.

Hoc publico instrumento cunctis ubique pateat & sit notum, qualiter, cum sit, prout asseritur, quod versa fuerit lis, questio & differentia inter magnificam Communitatem Terræ PENNÆ Sancti Joannis Firmanæ Diœcesis ac illius homines ex una: & magnificam communitatem Castri SANCTI ANGELI Status magnificæ Civitatis Firmi & illius homines partibus ex altera: in, & super quibusdam hinc inde confinium prætensionibus & terminorum jurisdictione, scilicet in locis inferius in presenti instrumento describendis, terminandis & specificandis, in non modicum damnum ac præjudicium suprascriptarum communitatum & hominum.

Et demum (Deo dante) opera & interpositione multum Illustris ac Reverendissimi Domini *Octavi Bandini* Vicegubernatoris dictæ civitatis Firmi et ejus status in sua visita generali per statum ejusdem gubernii, ac etiam pro parte suprascriptæ communitatis & hominum castri S. Angeli requisiti, nec non etiam magnifici & multum excellentis Juris Utriusque Doctoris Domini *Ruggerii Jacobelli de Colle veteri in Sabinis*, multum Illustris & Reverendissimi Domini *Julii Sclaffenati* Provinciæ Marchiæ Gubernatoris Auditoris etiam pro parte supradictæ communitatis & hominum terræ Pennæ Sancti Johannis vocati & requisiti.

Ideo inter eosdem Dominos desuper habito concilio ac matura deliberatione pro dictarum Communitatum & hominum pace ac quiete con-

servanda, ita & taliter effectum & conclusum fuerit, quod prædictæ partes inter semet ipsas concordes & benevolæ remanserint. Propterea supradictæ communitates & homines respective cupientes super prædictis publicum & solenne conficere instrumentum ad perpetuam rei memoriam.

Hinc est, quod die, mense, anno, Indictione & Pontificatu quibus supra, personaliter constituti coram me Notario & testibus infrascriptis, Magnifici Domini *Felix Aurelius*, & *Franciscus Assaltus* Cives ac nobiles Firmani & Deputati ac Procuratores, ut asseruerunt, ejusdem Civitatis Firmi, ac *D. Paulus Spetiolus*, *D. Pompeus Niger*, *D. Cesar Roscius*, *D. Cesar Ciprianus*, *D. Marinus Caseolus*, & *D. Romulus Spetiolus* omnes de dicto castro S. Angeli Procuratores & Deputati, ut asseruerunt a suprascripta eorum communitate pro quibus respective de rato teneri & obligati esse voluerunt & quod supradictæ eorundem respectivæ communitates ratificabunt hoc instrumentum infra quindecim dies proximos, & quod instrumentum publicum dictæ ratificationis infra dictum tempus in manibus mei ejusdem Notarii infrascripti præstare curabunt, alias de eorum & cujuslibet ipsorum proprio & quod factum alienum promittendo nullatenus excusari valeant ex una. Et *D. Porfirius Rossius*, *D. Ranaldus Anarnius*, *D. Deodatus Alfonsus*, & *D. Angelus Mareottus* omnes de dicta terra Penna S. Johannis, ac similiter Procuratores & Deputati, ut asseruerunt a dicta eorum communitate pro qua de rato similiter teneri et obligati esse voluerunt, & quod etiam dicta eorum communitas hoc instrumentum ratificabit infra dictum tempus, quindecim dierum, & instrumentum publicum dictæ Ratificationis infra eundem terminum in manibus mei ejusdem Notarii publici infrascripti, præstare similiter curabunt, alias de eorum & cujuslibet ipsorum proprio &c. similiter ut supra teneri & obligati esse voluerunt, partibus ex altera, quibus supra nominibus respective spontaneis voluntatibus & non per errorem, & omni meliori modo devenerunt ad infrascriptam transactionem & concordiam cum pactis, conventionibus & capitulis infrascriptis, nec non ad terminationem cum terminis & finibus prout infra, scilicet:

Che cominciando dalla Ruota detta Piummara sino alla strada nella contrada delle Patine presso le terre di S. Salvatore di S. Angiolo Salino sia termine tra l' una e l' altra communità, Et poi la soprascritta strada con un mor-

morrecine grande esistente verso li beni delli heredi di Gio. Angelo di Cofetto dalla Penna, seguitando per la medema strada sino al primo termine posto nella detta via, a capo la possessione di S. Salvatore di S. Angelo, & dal detto termine per linea retta passi per la possessione di Camillo di Giacomo Palmesiano dalla Penna, ed arrivi al secondo termine posto nella medesima possessione.

Et dal detto secondo termine passi per la medesima linea per Sorrota, & arrivi al terzo termine posto, a capo Sorrota, nella possessione di Fantuccio di Battista di Petriccione dalla Penna, ed dal detto terzo termine si vada per un altra linea retta verso il colle de' Santi, & arrivi al quarto termine, posto nel detto colle, nella possessione delli heredi di Battista Petriccione dalla Penna, e seguitando la medesima linea del detto quarto termine arrivi al quinto ed ultimo termine posto nel colle d' Angelo nella possessione di Antonuctio di Battista di Petriccione sopradetto seguitando & arrivando al rivo Pulluolo, che divide la possessione di S. Francesco della Penna e descende al fiume Salino e da quello in sopra passata la possessione di Santo Francesco verso il rivo a Senale si posseda per l' avenire come si è posseduto per il passato. Dichiarando che il territorio di S. Angelo oltre Salino verso la Penna sia per quanto è incluso nelli sopradetti termini verso Salino, & da la sopradetta strada delle Patene & Moreccini sino alla ruota Piummara inclusive sia del territorio della Penna sino a Salino da piedi nelli luoghi terminati come di sopra &c.

In oltre che gli huomini della Penna in futurum, quali possedono & posséderanno terreni nel territorio di S. Angelo terminato come di sopra, sino al Salino siano in perpetuo esenti da pagam. & gabelle de pasculi, che sole imporre e che imporrà la magnifica città di Fermo, & per li animali & bestie che retenessero o reterranno in quei luoghi non possino esser molestati durante il possesso delli sopradetti huomini della Penna.

Che i possidenti della Penna nelle sopradette terre terminate, & che posséderanno non possino esser molestati dalla Città di Fermo & huomini & communità di Sancto Angelo sopra l' estrazione de' grani, biade & altri frutti che si raccoglieranno pro tempore in detti terreni terminati, solo siano tenuti & possino esser forzati a lasciare la portione per l' abbondanza secondo contribuiranno gl' huomini di S. Angelo.

Che

Che le compre & acquisti fatti sino al presente dalli huomini della Penna nelli sopradetti terreni terminati siano tenuti per valide dalla magnifica communità di Fermo, ne si possino rescindere sotto qualsivoglia pretesto, ancorchè siano alienati in forastieri & non suggetti alla giurisditione di Fermo senza licenza della Città, & debbano esser liberi & franchi da ogni pena, che si potesse pretendere esser incorsa.

Che gl' huomini della Penna & loro animali trovati a dar danno nelle sopradette terre terminate non possino esser presi ne ricondotti dalli Offiziali di S. Angelo; ma solo si debba fare una annotazione del danno con un testimonio degno di fede ad effetto di poter procedere, condannare & esseguir pene, & inventari de' danni dati.

Che per la presente transactione, concordia & terminatione non s' intenda in alcun modo esser prejudicato, nè doversi & potersi prejudicare alla medema Communità della Penna di poter fare il sale, nè alle sue faccoltà di poterlo fare secondo il solito, siccome si pretende da essa Communità della Penna, nè al dominio & raggioni delle Communità della Penna & S. Angelo & de' particulari sopra li terreni & pozzi del sale inclusi per dette terminazioni tanto nel territorio della Penna, quanto S. Angelo.

Che scorrendo gl' animali dell' una & l' altra Communità & particolari oltre il fiume di Salino respective hinc inde per spatio di doi Canne non possino esser molestati non facendo danno alcuno, ma se intenda habilità commune.

Quam perpetuam concordiam, transactionem & terminationem una cum Capitulis suprascriptis partes predictæ nominibus quibus supra semper & omni tempore habere ratam, gratam, validam & firmam, & observare promiserunt & in nullo contrafacere, dicere vel venire sub quovis prætextu quæsito colore vel ingenio sub pœna mille scutorum auri pro medietate in casu contraventionis Reverendæ Cameræ Apostolicæ & pro altera medietate parti observanti applicanda, quæ omnia &c. *pro quibus* omnibus & singulis predictis observandis & plenarie adimplendis & non contraveniendo tam supradicti Magnifici Domini *Felix Aurelius*, & *Franciscus Assaltus* cives Firmani & Procuratores ac Deputati dictæ eorum Communitatis, ac Domini *Paulus Spetiolus*, *Pompeus Niger*, *Cæsar Roscius*, *Cæsar Ciprianus*, *Marinus Caseolus*, & *Romulus Spetiolus* Procuratores & Deputati dictæ eorum Communitatis castri Sancti Angeli nominibus quibus supra respe-

respective, quam DD. *Porfirius Roscius*, *Ranaldus Anarnius*, *Deodatus Alfonsus*, *&* *Angelus Mareottus* Procuratores & Deputati ut supra a dicta eorum Communitate terræ Pennæ Sancti Joannis, omnes respective in pleniori & ampliori forma Cameræ Apostolicæ sese ipsos, heredes, bona, jura tam propria quam supradictarum eorundem respective Communitatum obligaverunt, & hipotecaverunt, renuntiantes cuicumque appellationi, recursui & reclamationi pro effectu suspensivo exquutionis hujus instrumenti & contentorum in eo. Et sic tactis scripturis sacrosanctis ad Sancta Dei Evangelia ad delationem mei Notarii publici infrascripti respective juraverunt & quilibet ipsorum juravit.

Super quibus omnibus & singulis prædictis petitum fuit a me eodem Notario publico infrascripto, ut unum & plura conficiam instrumentum & instrumenta, publicum & publica.

Actum in Territorio castri Sancti Angeli prope flumen Salini & domum Domini *Federici Angelini* de dicto loco, detta *la Casa della Salara* versus castrum Sancti Angeli prædicti, præsentibus ibidem *Stefano Joannis Baptistæ* de Sancto *Severino* habitatore Civitatis Firmi, *Antonio* filio *Joannis* de lacu majori in partibus Longobardiæ, *Francisco* Magistri *Joannis Mariæ* Muratoris de Sancto Severino, *Paulo* Cæsaris de castro Gualdi Status Firmi, & *Johanne* quondam *Baptistæ* Cassinæ Tubicina de Penna Sancti Joannis testibus ad prædicta omnia & singula habitis, vocatis atque rogatis.

NUM.

NUM. LIX. ANNO SUDDETTO 9. DI NOVEMBRE

DALLA MEDESIMA SEGRETERIA

Ratifica della Communità di Penna sullo stabilimento fatto dei confini.

Ratificatio magnificæ Communitatis Terræ Pennæ.

IN Dei nomine. Amen. Anno Domini millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, Indict. decima quinta, sedente Sisto Quinto Pontifice maximo, die vero nona mensis Novembris dicti anni. Coram magnifico & Excel. Domino *Nicolao Marcellino Pisaurensi*, *Juris utriusque Doctore*, *Terræ Pennæ Sancti Johannis Gubernatore & Judice ordinario* congregato & cohadunato publico & generali concilio communis & hominum dictæ terræ de more, in quo interfuerunt infrascripti, scilicet magnifici Domini *Perfectus Joannis Baptistæ*, *Marsilius Colotii*, *& Joannes Fidelis* Domini *Priores* dictæ terræ & *Galantes* Scindicus, necnon Magnifici & Exc. Domini *Porfirius Roscius*, *Rainaldus Anarnius*, *& Gregorius Gentiles*, D. *Lucca Scappulatius*, D. *Vilimbeus Francisci*, D. *Carolus Paltobellus*, Dñus *Angelus Mareottus*, D. *Niccola Colaus*, D. *Claudius Factorinus*, *Joannes Nicolaus Perthomæ*, *Baptistonus Cutini*, *Darius Matthæi*, *Joannes Bernardinus Persantis*, *Silvestrus Pilotti*, *Grassettus Pergentilis*, *Genesius Bartholomæi*, *Titotius Guglielmi*, *Cæsar Gonnellæ*, *Julius Cæsar Vici*, *Valerianus Miconi*, *Quintus Bellutii*, *Ciassonus Bernardini*, *Ajaces Scipionis*, *Gregorius Marcovaldus*, *Petrus Gentiles Joannis Baptistæ*, *Marianus Arditi*, *Joannes Felix Silverius*, *Mauritius Ruffus*, *Ortensius Marcolinus*, *Faustus Scipionis*, *Carolus Cæsaris*, *Josias Francisci*, *Salvator Cotii*, *Bernardinus Conforti*, *Adam Bernardini*, *Christofarus Scapph.*, *Antonotius Kiolus*, *Catalinus Triccarellus*, *Pompeus Piscius*, *Bernardinus Anarnius*, *Cæsar Guertii*, *Antonius Vicini*, *Antonotius Genesii*, *Vicus Baltobellus*, *Joannes Piscius & Antonoctius Lancionus* omnes Consiliarii dictæ terræ asserentes esse majorem & seniorem partem, & ultra duas tertias partes, totamque Communitatem repræsentantes, promittentes nihilominus quatenus opus sit pro absentibus de rato asserentes, quod

versa

versa fuerit lis; quæstio & differentia inter magnificam Communitatem Pennæ S. Joannis Fermanæ Dioc. ac illius homines ex una & Magnificam Communitatem Castri Sancti Angeli Status Magnificæ Civitatis Firmi ac illius homines partibus ex altera; in & super quibusdam hinc inde confinium prætensionibus ac terminorum jurisdictione, venerunt &c. eorum Procuratoribus ad quandam transactionem seu concordiam cum promissione de faciendo ipsam Communitatem & homines dictam transactionem seu concordiam ratificare & acceptare infra quindecim dies proximos, prout dixerunt apparere instrumento publico rogato per D. *Joannem Petrum Vagnoctium* Maceratensem Curiæ generalis Provinciæ Marchiæ Notarium sub die tertia mensis Novembris dicti anni 1587. cujus copiam facto mihi dederunt & consignaverunt tenoris infrascripti, scilicet:

In Dei nomine Amen. Anno &c. &c. (ut supra ad extensum) in fine. Et quia *Ego Joannes Petrus Vagnotius Maceratensis* Curiæ generalis Provinciæ Marchiæ Notarius de suprascripto instrumento aliena manu mihi fida scripto rogatus fui. Ideo in predictorum fidem me subscripsi, publicavi & signum meum apposui requisitus. Loco ✠ Signi.

Quo tenore instrumenti per me Notarium infrascriptum dictis Consiliariis de verbo ad verbum lecto & per ipsos, ut dixerunt bene intellecto, volentes prædictos Dominos Procuratores eorum nomine predicta ratificare & acceptare sponte &c. omni meliori modo &c. unanimes & concordes, ac nemine ipsorum penitus discrepante præ insertum instrumentum transactionis & concordiæ, omniaque & singula in eo contenta prout continetur, ratificarunt, acceptarunt, approbarunt & omologarunt dictum instrumentum ac in eo quæcumque contenta semper & omni tempore rata, grata, valida & firma habere, tenere, complere, & inviolabiliter observare, & contra non facere, dicere vel venire quovis prætextu, quæsito, colore, vel ingenio; alias teneri voluerunt ad omnia damna &c. & ad majorem cautelam & quatenus opus sit & non alias denuo ad dictam transactionem & concordiam, ac cum ejusdem cautelis & obligationibus devenerunt omni meliori modo &c. quos eorum Procuratores a dictis per eos factis obligationibus dicti Domini Consiliarii vice & nomine dictæ magnificæ Communitatis indemnes & penitus sine damno relevare & conservare promiserunt, ita quod causa & occasione dicti eorum Procuratores ullum unquam damnum patiantur; alias teneri voluerunt ad omnia damna ut

supra pro quibus omnibus & singulis prædictis & præinserto instrumento contentis observandis & adimplendis dicti Domini Consiliarii dictam eorum communitatem ac illius bona quæcumque mobilia, stabilia, præsentia & futura, jura & actiones ac debitorum nomine in forma Cameræ Apostolicæ cum solitis clausulis citra Procuratorum constitutionem in solidum obligarunt & hypothecaverunt renuntiantes cuicumque appellationi, reclamationi & recursui per eos contra prædicta quomodolibet interponendis introducendis, consentientes in mandatum exequutorium &c. juraverunt & quilibet ipsorum juravit manu tactis scripturis &c. tanquam rite, recte & legitime gestis &c. supradictus Dominus Gubernator & Judex suam seu officii auctoritatem & decretum interposuit omni meliori modo &c. Super quibus rogaverunt me Notarium &c.

Actum in terra Pennæ in aula magna palatii solitæ residentiæ magnificorum Dominorum Priorum &c. Præsentibus ibidem *Floriano Antonii*, & *Johanne Antonio Riola* de eodem testibus ad prædicta vocatis, habitis atque rogatis &c.

Et quia Ego *Hippolitus Franciglionus Apiranus* laicus Camerinensis Diœcesis publicus & Apostolica auctoritate Notarius & ad præsens magnificæ Pennensium Reipublicæ Cancellarius & Notarius Reformationum, prædictis omnibus & singulis interfui & præsens fui, eaque rogatus scribere scripsi & publicavi, signum nomenque meum apposui, omisso signo prædicti Notarii &c. Priores populi terræ Pennæ *Hipolitum Franciglionum* ut supra rogatum Notarium esse publicum & legalem, atque Cancellarium nostrum, ejusque publicis scripturis fidem penitus adhiberi in judicio & extra &c. præsentium tenore testamur. In quorum fidem &c. Datum Pennæ sub die 13. Novembris 1587. *Angelus Mareottus* de Penna Notarius publicus & vice Cancellarius &c. omisso sigillo Legalitatis.

NUM.

NUM. LX. ANNO ISTESSO 16. DI NOVEMBRE

DALLA STESSA SEGRETERIA

Ratifica della Communità di S. Angelo della ridetta concordia.

Tenor Ratificationis Castri S. Angeli Status Firmi.

IN Dei Nomine &c. die vero 16. Novembris &c. qualiter congregato & cohadunato publico & generali &c. de sero pro mane bandito & .... de more &c. de licentia, commissione & mandato Ser *Hieronymi Scorella de monte Guidono* coram dicto Vicario dicti castri nec non de consensu præsentia, mandato ac matura deliberatione magnificorum virorum Ser *Matthæi Caseoli*, *Cæsaris Miconi*, & *Perandreæ Jacobi* Massariorum &c. &c. in absentia *Cicchi Stephani* pro quo de rato &c. fuerunt misso & lecto per me Notarium publicum & Cancellarium infrascriptum &c. Scilicet si videretur hominibus parlamenti prædicti ratificare terminationem factam inter confinia nostri castri & confinia &c. per Mult. Illustrem ac Reverendum D. *Octavium Bandini* V. Signaturæ Referendarium ac Magn. Civit. Firmi ejusque status pro Illustr. & Revm̃o D. *Cardinale de Montealto* Vicegubernatorem &c. mediante accessu magnificorum virorum DD. *Felicis* &c. & misso solemni partito ob consultum redditum per *Jacobum Spetiolum* Con. fuit canonice obtentum per fab. ad favorem num. 35., in contrarium vero num. o. Ideo supradictorum Massariorum una cum infrascriptorum interventu scilicet Ser *Pompeus Niger*, *Leo Lucidus*, *Mar. Caseolus*, *Jacobus Persantus*, *Perdominicus Morgantis*, *Barnabei Vici*, *Joannis Milani*, *Paridis Marci*, *Orfei Dulcis* .... *Berardini*, *Jacobi Spetioli*, *Francisci Venantii*, *Cæsaris Cipriani*, *Matthei Perantonii*, *Remoli Spetioli*, *Palnan. Archangeli*, *Horatii Angelucci*, *Antonii Perangeli*, *Miconi Contii*, *Sepii Bettoni*, *Antonii Joannis Baptistæ*, *Jacobi Francisci*, *Micozzi Ugolini*, *Mariani Ser Cesaris*, *Antonii Caseoli*, *Domini Bozzarelli*, *Bordi Ciaraffoli*, *Thomæ Gualterii*, *Federici Angelini*, *Vicoctii Berte*, *Salverii Morgan*, & *Ni-*

Nicolai Caffarelli, omnium de numero parlamenti ac totam Communitatem & Universitatem dicti castri repræsentantium &c. &c.

Actum in castro S. Angeli in palatio publico posito prope domum Vici friscolini ab uno, & vicos publicos a duobus lateribus & alios fines &c. ibidem præsentibus. *Jacobo Sardoni*, *Cicco Hue* & *Joanne Gobbi* &c. Et ego *Nicolaus Spetiolus* &c.

Priores populi civitatis Firmi omnibus has nostras attestationis, & legalitatis literas inspicientibus fidem indubiam facimus &c. Firmi die X. Augusti 1588. *Adam Laurus* Cancellarius omisso signo.

Sequitur *Tenor instrumenti ratificationis Civitatis Firmi*. In Dei nomine &c. die 22. Novembris dicti anni. Publico & generali consilio civitatis Firmi congregato & cohadunato in Sala magna Aquilæ Palatii solitæ residentiæ MM. DD. Priorum &c. in eo assistente Magn. & Exc. D. *Democrito Perbenedetto* de Camerino Auditore Ill. &c. Vicegubernatoris fuit de more, omissis aliis, facta hujusmodi &c. &c.

CODICE DIPLOMATICO PENNESE

NUM. I. ANNO 1248.

I Nobili del Castello del Monte San Giovanni, cioè il Sig. Giberto figlio del Conte Aldovrandino, Tebaldo, Guillelmo, Gioannuccio figlio del Sig. Giovanni, Rinaldo di Tebaldo suddetto, Alberto del Signor Subberaido, Manerio di Offreduccio vendono a Giovanni di Giacomo di Alberto, e a Carbone di Alberto di Silvestro sindici del popolo il detto castello, e acconsentono che il popolo di esso castello si erigga in communità con varj patti, e condizioni, che si leggono nell' istrumento rogato dal notaro Giovanni.

NUM. II. ANNO 1251.

La Comunità del castello del Monte S. Giovanni per mezzo del suo Sindico Giovanni di Giacomo si sottomette alla Città di Fermo, da cui è ricevuta con certi patti e condizioni, e con essere ammessa alla cittadinanza della stessa Città.

NUM. III. ANNO 1252.

Innocenzio IV. comanda alla città di Fermo di rassegnar subito nelle mani del Rettore della Marca, e del suo Marescalco Penna S. Giovanni.

NUM. IV. ANNO 1252.

Il Rettore generale della Marca presente al consiglio generale del Popolo della Penna richiede a nome d' Innocenzo IV. al detto consiglio la cessione della Rocca, e del Girone, e di tutte le fortificazioni ivi esistenti, e tanto i nobili del castello, quanto tutto il resto del popolo ne trasferiscono il pieno dominio alla Santa Sede, da cui vice versa sono autorizzati a formare la propria communità come tutte le altre della provincia della Marca.

NUM. V. ANNO 1252.

Innocenzo IV. proibisce ai Pennesi di ricever per cittadini i sudditi di Rinaldo di Brunforte.

NUM. VI. ANNO 1253.

Innocenzo IV. rinnova la stessa proibizione ai Pennesi di non ricevere in cittadini i vassalli di Rinaldo di Brunforte, e ordina di restituire quelli che avessero ricevuti.

NUM VII. ANNO 1257.

Testamento del Signor Leonardo del Signor Milo, con cui fa varj legati a varie Chiese di Penna, e di altri luoghi.

NUM. VIII. ANNO 1259.

Pietro di Giovanni di Berardo come Sindaco della Communità di Penna, e dalla medesima autorizzato stabilisce una concordia con Giovannuccio, e Pietro figli del Sig. Giberto già Signore della Penna relativamente ai patti non adempiti da essa Communità, e promessi al padre loro nella cessione dei proprj diritti sopra di esso luogo.

NUM. IX. ANNO CIRCA 1269.

Esame di testimonj fatto sulle vertenze dei Molini coi discendenti dei nobili di Penna, da cui si hanno varj lumi specialmente degli antenati di essi nobili, e dei diritti che avevano avuto sopra del luogo, e delle rispettive cessioni.

NUM. XI. ANNO 1227.

Giacobucio de Lornano riceve per se e per Alberto suo fratello e Balignano suo zio da Rinaldo di Martino certa somma, che questi gli paga per la Communità di Penna, a conto del prezzo del Castello di Colmerulo che i medesimi avevan venduto ad essa Communità.

NUM. XII. ANNO 1272.

Segue altro pagamento fatto al medesimo Giacomo e ad Alberto, e Carbone suoi fratelli per la stessa cagione dalla Communità di Penna per mezzo di Berarduccio.

NUM. XIII. ANNO 1273.

Il Commune di Penna paga a Giovanni di Girardo di Pietro certa somma per l' emenda di alcuni danni a lui recati da Simonetto di Lambertino, e suoi seguaci.

NUM.

NUM. XIV. ANNO 1274.

Ultimo e final pagamento della Communità della Penna ai Signori di Lornano, loro eredi della somma convenuta nella vendita della metà del detto castello di Colmerulo, e rispettiva quietanza di essi Signori a favore della Communità.

NUM. XV. ANNO 1276.

Gioannuccio, e Pietro del Sig. Giberto vendono al Commune della Penna la metà del castello, della torre, e di tutte le possidenze, diritti, e ragioni ec. ai medesimi appartenenti del castello di Agello, e la Communità vice versa si obbliga allo sborso del prezzo convenuto, e accorda loro varie esenzioni, e privilegi.

NUM. XVI. ANNO 1280.

Il Vicario, e il Giudice generale della Marca fa intendere al Giudice della Curia Farfense, che la Terra della Penna non è compresa nella sua giurisdizione.

NUM. XVII. ANNO 1281.

Altra dichiarazione sullo stesso oggetto del Rettore generale della Marca.

NUM. XVIII. ANNO ISTESSO.

Segue una simile dichiarazione di altro Rettore della Marca.

NUM. XIX. ANNO 1.84.

Filippuccio del Sig. Giacomo vende alla Communità della Penna ogni diritto, e pretensione, che aveva nella rocca, casareno, cassaro &c. di Penna, non meno che nel Mercatale e Castello di Agello.

NUM. XX. ANNO 1284.

Rainalduccio, Gualtiero, e Ottaviano del Sig. Rinaldo di Brunforte, anche per Corrado loro fratello cedono i loro Vassalli, che erano passati ad abitare nel territorio della Penna, ai Pennesi con promesse di non molestarli &c. e con varie condizioni, e si rimettono scambievolmente le ingiurie, e i danni fattisi in addietro per causa di essi Vassalli trasferitisi alla Penna.

NUM. XXI. ANNO 1291.

Petro del Sig. Giberto della Penna vende alla Communità del Luogo varie sue possidenze. diritti, e ragioni.

NUM. XXII. ANNO SUDDETTO.

Gualdiero del Sig. Angelo da S. Ginesio conferma la vendita del riferito Pietro a favore della detta Communità rispetto ai diritti che a lui potevano spettare su di tali cose vendute.

NUM. XXIII. ANNO 1293.

Simone di Alberto, e Trensio di Giberto vendono alla Communità della Penna la loro porzione del castello di Agello, e tutti i diritti, che potrebbono essi avere sul castello, e girone della Penna, ed altri beni sotto varie condizioni, e patti.

NUM. XXIV. ANNO 1265.

Il Cardinal Paltinieri Legato della Marca assolve i Pennesi dalle Censure, e pene incorse per aver distrutta la rocca nella loro Terra appartenente alla Camera Apostolica, in vista della loro fedeltà, ed attaccamento alla Sede Apostolica.

NUM. XXV. ANNO 1294.

I discendenti dei nobili di Penna vengono ad una concordia colla Communità sulle rispettive pretensioni, e cedono alla medesima ogni loro diritto tanto sopra la terra, quanto sul castello di Agello, fuori di certe riserve che si fanno nell' istrumento, sottomettendosi al pagamento delle collette, e ad altri pesi, come tutti gli altri abitanti di essa terra, e del suo territorio.

NUM. XXVI. ANNO 1303.

Frà Gentile Francescano eletto Giudice compromissario dai menzionati nobili, e dalla Communità della Penna definisce la quistione insorta sulla divisione delle somme dovute ai medesimi dalla Communità.

NUM. XXVII. ANNO 1303.

Il Tesoriere generale della Marca deputa i Rettori delle Chiese di S. Leopardo, e di S. Pietro d' Agello, e ordina che si ammetta l' appellazione della Communità della Penna in una lite che aveva con Federico di Lornano intorno ai molini.

NUM. XXVIII. ANNO STESSO.

Si eleggono giudici compromissarj per difinire le liti frà le Communità della Penna, e Federico di Lornano sopra i molini.

NUM. XXIX. ANNO ISTESSO

Venanzio di Tommaso di Bonagiunta si sottomette al pubblico della Penna, e promette di fissare in essa terra il suo domicilio.

NUM. XXX. ANNO ISTESSO

Simile promessa di Gentile di Amata, e di Giovanni di Rinaldo Justamare.

NUM.

NUM. XXXI. ANNO 1305.

Federico di Balignano di Lornano vende alla Communità di Penna il suo molino al Tennacolo con un pezzo di terreno aggiacente.

NUM. XXXII. ANNO 1306.

La Communità della Penna paga certa somma ai nobili di esso luogo per quietarli di tutte le varie loro pretensioni, che affacciavano per varj titoli.

NUM. XXXIII. ANNO 1315.

Condanna del Rettore della Marca contro Giacomo di Trasmondo, e suoi seguaci per aver tentato di occupare a viva forza la terra.

NUM. XXXIV. ANNO 1317.

Il Podestà di Fermo unitamente coi Priori di essa Città ad istanza del Capitolo Fermano dichiara sbanditi da Fermo tutti i Pennesi, eccettuati quelli che erano banditi da essa terra.

NUM. XXXV. ANNO 1320.

Sottomessa la Città di Fermo all' interdetto Ecclesiastico il Podestà e il Consiglio di Penna le implorano l' assoluzione dal Rettore della Marca.

NUM. XXXVI. ANNO ISTESSO.

Il Rettore della Marca scrive al Vicario generale di Fermo, che aderendo alle suppliche della Communità di Penna rimoveva da essa città l' interdetto dandogli autorità di assolvere il Podestà, e i Priori dalle censure.

NUM. XXXVII. ANNO 1326.

Il Sig. Nuzio del Sig: Pietro di Fallerone fa quietanza alla Communità della Penna per l' intero prezzo da lui ricevuto della porzione della sua giurisdizione sopra il castello di Agello.

NUM. XXXVIII. ANNO 1329.

Breve di Giovanni XXII. con cui rende inteso il Podestà, e la Communità di Penna a tenersi ben guardati dai nemici di S. Chiesa, che si diceva mandati nella Marca dallo scomunicato Bavaro, e di prestare ajuto in ciò agli altri popoli fedeli di S. Chiesa, e al Rettore della provincia.

NUM. XXXIX. ANNO 1334.

Il Giudice generale della Marca condanna alla pena di morte alcuni esuli Pennesi, i quali uniti con altri banditi d' altri luoghi avevano cercato d' invadere la patria, ed avevano ivi commessi molti misfatti in tale occasione.

NUM. XL. ANNO 1356.

La communità di Penna acquista altri beni da Masciolo del Signor Giacomo in varie contrade del suo territorio.

NUM.

NUM. XLI. ANNO 1358.

Il Potestà della Penna fa processo contro alcuni Faleronesi per i danni recati colle loro bestie nella possessione di Agello della communità della Penna presenti li stessi rei.

NUM. XLII. ANNO ISTESSO

Condanna del Podestà della Penna contro i detti Faleronesi danneggianti dei beni di Agello.

NUM. XLIII. ANNO 1359.

Vendita di alcune possidenze che aveva nel territorio di Penna il Sig. Roggiero del Sig. Bertuscio di Tolentino a favore di Cicco di Matteuccio di Penna.

NUM. XLIV. ANNO 1361.

Altra vendita a favore di Cicco di Matteo di Rinaldo di altri beni nel territorio di Penna fatta da Gentiluccio di Suczo, e da Tommaso di Cajolo di Suczo di Lornano.

NUM. XLV. ANNO 1361.

Procura di Giovanni Visconte di Oleggio per esiggere il salario a lui dovuto dalle Communità di varj luoghi della Marca per le podesterie ivi esercitate.

NUM. XLVI. ANNO 1364.

Il giudice delegato dal Rettore della Marca a riconoscere il terreno sodivo e selvato posto fra i fiumi Salino, e Tenna, in Agello dove alcuni Faleronesi avevano fatto danno col bestiame, pretendendo la Communità di Faleronesi che fusse del suo territorio, portatosi nella faccia del luogo decide appartenere al territorio di Penna.

NUM. XLVII. ANNO 1366.

La Communità di Penna compra dal nobile Sig. Roggiero di Bertoldo di Tolentino i terreni, che egli aveva in contrada di Agello, e i Molini a Tenna.

NUM. XLVIII. ANNO ISTESSO

La ridetta Communità prende possesso della surriferita compera.

NUM. XLIX. ANNO 1434.

Capitolazioni colle quali la Communità di Penna si diede a Francesco Sforza.

NUM. L. ANNO 1434.

La Communità di Penna permette di condurre l' acqua per i molini di Fal-

lerone

lerone lungo il piano della contrada di Agello fra Tenna e Salino per lo spazio di un' anno con certo canone a suo favore.

NUM. LI. ANNO 1435.

Si rinnova il simile affitto per un' altr' anno.

NUM. LII. ANNO 1439

Francesco Sforza condona alla Communità di Penna certe taglie ed imposte non esatte.

NUM. LIII. ANNO 1446.

Eugenio IV. approva la condonazione della metà dell' imposte annuali accordata già dal Rettore della Marca ai Pennesi in benemerenza della loro fedeltà, e dei servigj prestati alla S. Sede.

NUM. LIV. ANNO 1473.

Breve di Sisto IV. con cui riprende i Fermani di certe ingiurie fatte ai Pennesi.

NUM. LV. ANNO 1480.

Stabilimento dei confini fra le Communità di Penna e di Monsammartino.

NUM. LVI. ANNO 1505.

Concordia di una differenza circa i confini fra le Communità di Penna con Falerone. Se ne stabiliscono i confini.

NUM. LVII. ANNO 1515.

Bolla di Leone X. con cui si conferma alla Communità di Penna l' uso di fabbricarsi il Sale per la sua popolazione coll' obbligo di pagare al Doganiere della Salara della Marca un annuo canone.

NUM. LVIII. ANNO 1524.

Breve di Clemente VII. che conferma alla Communità di Penna tutti i privilegj, grazie, esenzioni &c. conseguite da altri Pontefici suoi predecessori.

NUM. LIX. ANNO 1567.

Stabilimento dei confini fra le Communità di Penna, e di S. Angelo coll' intervento dei rispettivi Deputati, del Governatore generale di Fermo, dell' Uditore del Governatore generale della Marca, dei Deputati di Fermo.

NUM. LX. ANNO SUDDETTO.

Ratifica della Communità di Penna sullo stabilimento fatto dei confini.

NUM. LXI. ANNO ISTESSO.

Ratifica della Communità di S. Angelo della ridetta concordia.

ER-

ERRATA	CORRIGE
Pag. 4. l. 2. che ornate	che erano ornate
6. l. 4. a quello	a quella
25. l. 8. provincia	communità
29. l. 8. lapida	lapide
30. l. 13. Confraternita del Suffragio	Confraternita del SS.Rosario e dell' altare
154. l. 24. merito dal	merito il

Appendice diplomat.

Pag. 15. l. 10. vis	vir
Ivi l. 13. transeulerunt	transtulerunt
32. l. 17. communià	communità
43. l. 20. us	jus
83. l. 15. MCCCVII.	MCCCXVII.
125. l. 14. preservetur	perseveret
135. l. 24. Baptista	Baptiste

Die 18. *Septembris* 1796.
IMPRIMATUR
Fr. Alozsius Ricci Sacrae Theologiae Magister Vicarius Generalis S. Officii Firmi.

Die 28. *ejusdem* 1796.
IMPRIMATUS
J. N. Archidiaconos Herionus Philosph., Theolog. ac J. U. D. Revisor Archiepiscopalis.

ALBERO GENEALOGICO
DE' NOBILI SIGNORI
DELLA PENNA S. GIOVANNI.

II.

ALBERO GENEALOGICO

DE' NOBILI SIGNORI

DELLA PENNA S. GIOVANNI.

ALBERO GENEALOGICO

DELL' ANTICHISSIMA ED ILLUSTRE FAMIGLIA

DE' MORRONI DI PENNA S. GIOVANNI

ORA PATRIZIA DELLA CITTA' DI FERMO.

V.

ALBERI GENEALOGICI
DE' NOBILI SIGNORI
DI LORNANO.